

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Discipline storiche artistiche
archeologiche e geografiche

Giuseppe Gardoni

FRA TORRI E “MAGNAE DOMUS”

Famiglie e spazi urbani a Mantova
(secoli XII-XIII)

Libreria Universitaria Editrice
Verona 2008

Proprietà Letteraria Riservata
@ by Libreria Universitaria Editrice
Via dell'Artigliere 3/A - 37129 Verona
ISBN: 978-88-89844-22-9

INDICE

Sigle e abbreviazioni	7
Premessa	9

PARTE PRIMA

Occupare lo spazio urbano	21
---------------------------------	----

Capitolo I. Le strutture

1. Terminologia notarile e strutture materiali	23
2 Per una geografia delle torri urbane	34
2.1. Nella 'città vecchia'	38
2.2. Nella 'città nuova'	46
3. «Curtes» e «magnae domus»	56
3.1. Le «curtes»	57
3.2. Le «magnae domus»	65

Capitolo II. Vivere lo spazio urbano

1. I complessi familiari come strumento e simbolo di solidarietà	76
1.1. La struttura familiare	76
1.2. Torri e agnazione	88
1.3. Una 'topografia familiare'	95
2. Torri e relazioni sociali	98
2.1. Una 'società di torre': la torre «Gambolinorum»	98
2.2. La torre come simbolo della raggiunta affermazione sociale: l'esempio dei «de Oculo»	101
2.3. Le vicende di una torre urbana fra memoria familiare e rapporti vassallatici	106

PARTE SECONDA

Famiglie in guerra 113

Capitolo III. Una guerra in città

1. La «werra» fra Poltroni e Calorosi 115

 1.1. Il racconto dei cronisti 120

 1.2. Dissensi in famiglia:
 alle origini di una faida 128

 1.3. L'estendersi del conflitto 131

 1.4. La «werra» nelle carte d'archivio 134

 1.5. Un 'tecnico' della guerra 138

 1.6. La «werra» nelle cronache 142

 1.7. Gli spazi della «werra» 143

2. Oltre la 'guerra' Poltroni-Calorosi:
 altri esempi 148

 2.1. La «werra» dei Gezzi 148

 2.2. La discordia di Scardeva 152

3. Memoria e lessico della violenza 155

 3.1. La memoria 155

 3.2. Il lessico 157

 3.3. «Werra»: un termine tecnico? 159

Capitolo IV. Dalle discordie familiari
al conflitto fra "partes"

1. I protagonisti 165

 1.1. Poltroni 170

 1.2. Calorosi 172

 1.3. Caffari 175

 1.4. Mozzi 178

 1.5. Assandri 180

 1.6. Flaccazovi 182

 1.7. I figli di Trainello 185

2. Conflitti di interesse e rivalità familiari 187

3. Il costituirsi delle <i>partes</i>	191
3.1. ‘Partiti di famiglie’	197
3.2. La «pars» dei Poltroni	202
3.3. Impegni militari e vincoli vassallatico-feudali.....	207
Nota conclusiva	211
Appendice documentaria.....	217
Indice dei nomi.....	251

SIGLE E ABBREVIAZIONI

<i>AG</i>	= <i>Archivio Gonzaga</i> , ASMn
ASDMn	= Archivio storico diocesano di Mantova
ASMi	= Archivio di Stato di Milano
ASMn	= Archivio di Stato di Mantova
<i>L'archivio capitolare</i>	= <i>L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi</i> , a cura di P. Torelli, Verona, 1924
<i>L'archivio d. monastero</i>	= <i>L'archivio del monastero di Sant'Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi</i> , a cura di U. Nicolini, Mantova, 1959
<i>Liber privilegiorum</i>	= <i>Liber privilegiorum comunis Mantue</i> , a cura di R. Navarrini, Mantova, 1988
<i>MV</i>	= <i>Mensa vescovile</i> , ASDMn
<i>OC</i>	= <i>Ospedale civico</i> , ASMn
<i>Regesto mantovano</i>	= <i>Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri Mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano)</i> , I, a cura di P. Torelli, Roma, 1914

PREMESSA

«Sonanti dispensatrici di ferite e di morte» apparvero a Ferruccio Carreri nei primi anni del Novecento le «austere torri» medievali che popolavano la città di Mantova; torri dalle quali, un tempo, «a gran fracasso di mangani e petriere volavano assi e verettoni»¹. Tanto fu l'interesse suscitato nel Carreri da quelle strutture da esserne indotto a raccogliere non pochi documenti inediti ad esse pertinenti, in una prospettiva propria della temperie culturale dell'epoca², aderendo così ad un filone di ricerca che proprio fra Otto e Novecento aveva portato alla elaborazione di opere che ancora oggi costituiscono degli essenziali punti di riferimento per chiunque intenda accostarsi allo studio degli insediamenti urbani ed in specie delle torri³.

¹ F.C. Carreri, *Di alcune torri di Mantova e di certi aggruppamenti feudali e allodiali nelle città e campagne lombarde*, «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», (1905), a p. 3 dell'estratto.

² Sia sufficiente fare qui rimando a R. Bordone, *Lo specchio di Shalott. L'invenzione del medioevo nella cultura dell'Ottocento*, Napoli, 1993; E. Artifoni, *Salvemini e il medioevo. Storici italiani tra Otto e Novecento*, Napoli 1990; nonché a A.A. Settia, "Erme torri" e "barbari manieri". *Gli studi castellani tra gusto antiquario ed evocazione romantica: un esempio regionale*, in Id., *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 13-39.

³ G. Gozzadini, *Delle torri gentilizie in Bologna e delle famiglie alle quali prima appartennero*, Bologna, 1880; P. Santini, *Società delle torri in Firenze*, «Archivio storico italiano», s. IV, XX (1887), pp. 25-58 e 178-204. Non si può omettere di

Si tratta di una tema che ha non ha mancato di suscitare interesse nella storiografia locale, attenta peraltro soprattutto alla ricostruzione dello sviluppo urbano a partire dall'epoca romana⁴. Oltre all'appena citato contributo del Carreri, occorre ricordare quello anteriore di un decennio di Stefano Davari, dedicato alla «costituzione topografica» della città⁵, cui si possono aggiungere gli spunti forniti da un breve articolo di Pietro Torelli⁶. L'argomento è stato affrontato in tempi più recenti Ercolano Marani⁷, le cui pubblicazioni hanno fortemente condi-

ricordare inoltre F. Niccolai, *I consorzi nobiliari e il comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940.

⁴ Si vedano, a titolo d'esempio, A.M. Tamassia, *Mantova*, in *Archeologia urbana in Lombardia*, a cura di G.P. Brogiolo, Modena, 1984, pp. 16-124; Ead., *Mantova. L'organizzazione urbanistica*, in *Milano capitale dell'Impero romano (286-402 d.C.)*, Catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 24 gennaio - 22 aprile 1990), Milano, 1990, p. 171. Ead., *Le antiche mura di Mantova*, in *Mura delle città romane in Lombardia*, Como, 1993, pp. 145-152; E.M. Menotti, A. Manicardi, *Mantova e il suo territorio in età tardoantica e altomedievale*, in *Gli scavi al battistero di Mantova (1984-1987)*, a cura di G.P. Brogiolo, Mantova, 2004, pp. 141-150.

⁵ S. Davari, *Notizie storiche topografiche della città di Mantova nei secoli XIII, XIV e XV*, Mantova, 1975 (ed. or. 1897).

⁶ P. Torelli, *Aspetti caratteristici della storia medioevale mantovana*, «Atti e memorie della Accademia Virgiliana di Mantova», XXII/II (1931), pp. 3-18, alle pp. 12-14.

⁷ E. Marani, *Le tre cerchie di Mantova*, «Civiltà mantovana», 4 (1969); Id., *Indicazioni documentarie fondamentali sulle tre cerchie di Mantova*, «Civiltà mantovana», 5 (1970); Id., *Gli avanzi delle mura della «civitas vetus Mantuae»*, in *Atti del XIV Congresso di storia dell'architettura*, Roma, 1972; Id., *Annotazioni sui resti di antiche mura trovati in Mantova e sul problema del limite della città romana*, «Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», XLIII (1975); Id., *To-*

zionato ogni successivo studio sulla *forma urbis* in età comunale. Oltre a qualche singolo contributo, che nella maggior parte dei casi si limita a riproporre i risultati delle indagini precedenti, ed in specie del Davari e del Marani senza apportare alcun nuovo contributo significativo, vanno registrati vari accenni sparsi in diversi lavori⁸. È un panorama di studi piuttosto desolato che rispecchia la sostanziale debolezza della storia urbana di Mantova in età comunale. Se ne distacca la recente ricerca che Isabella Lazzarini ha dedicato al rapporto fra «gerarchie sociali» e «spazi urbani» in un libro che ha inteso privilegiare

pografia e urbanistica di Mantova al tempo di Sant'Anselmo, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture* cit., pp. 00-00.

⁸ Oltre a M. Vaini, *Dal comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano, 1986, pp. 30-33, segnaliamo G. Suitner, D. Nicolini, *Mantova. L'architettura della città*, Milano, 1987; A. Calzona, *La rotonda e il «palatium» di Matilde*, Parma, 1991; A. Capra, *Studio geografico-storico della città di Mantova*, in *Studi di storia mantovana*, a cura di C. Bazolli, D. Ferrari, Mantova, 2000, pp. 96-178; A. Zolla, *Il tessuto viario di Mantova e l'espansione urbana tra il XII ed il XIV secolo*, in *Lo spazio nelle città venete (1152-1348). Espansioni urbane, tessuti viari, architetture*, a cura di E. Guidoni, U. Soragni, Roma, 2001; M. Romani, *L'evoluzione del nucleo urbano tra XII e XIV secolo*, in *Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti*, II, *Il paesaggio mantovano nel medioevo*, Atti del Convegno di studi (Mantova, 22-23 marzo 2002), a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonto, S. Tammacaro, Firenze, 2005, pp. 197-209. Anche nel recente contributo di G. Ferlisi, *Entro mura d'acqua e di pietra: dinamiche insediative e progetti dinastici dai Canossa ai Gonzaga*, in *Storia di Mantova. Uomini, ambiente, economia, società, istituzioni*, I, *L'eredità gonzaghesca. Secoli XII-XVIII*, a cura di M.A. Romani, Mantova, 2005, pp. 145-231, gli accenni al periodo che qui interessa (pp. 151-154) sono scarsi e consistono nella riproposizione delle acquisizioni degli studi anteriori.

soprattutto il Quattrocento ma senza tralasciare l'età comunale, ricerca che, soprattutto, si è mostrata attenta alle sollecitazioni della più aggiornata storiografia⁹.

Esiste un notevole scarto fra le indagini condotte sul 'campione' mantovano e la più recente bibliografia che negli ultimi decenni ha abbinato gli interessi di tipo urbanistico a quelli di storia sociale e politica avvalendosi di ampi scavi documentari. Negli ultimi tre decenni, oltre alle ampie sintesi¹⁰, oltre ai saggi

⁹ I. Lazzarini, *Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal comune alla signoria gonzaghesca*, Pisa, 1994, ricerca nella quale i riferimenti – condotti sulla scorta della documentazione d'archivio – ai secoli XII e XIII non mancano (pp. 49-56), ma che è «incentrata principalmente sullo spazio urbano, sui criteri e le consuetudini di abitatività e sulla struttura della famiglia e della parentela a Mantova nel pieno quattrocento», e che si pone l'obiettivo «di porre in luce ed analizzare quanto più finemente possibile le “divaricazioni” fra le pratiche di potere del principe, le pratiche sociali e le tipologie familiari dei ceti di governo e i linguaggi urbanistici a Mantova in un momento particolare dell'evoluzione della signoria tardo medievale in principato, per ottenere di questa trasformazione un'immagine più compiuta» (p. 17). Si vedano anche M. Romani, *Una città in forma di palazzo. Potere signorile e forma urbana nella Mantova medievale e moderna*, Mantova, 1995; Ead., *Appunti di 'prosemica minore' a Mantova in età albertiana*, in Leon Battista Alberti. *Architettura e cultura*, Atti del Convegno internazionale (Mantova, 16-19 novembre 1994), Firenze, 1999.

¹⁰ A titolo d'esempio citiamo J. Heers, *Il clan familiare nel medioevo*, Napoli, 1976; R. Bordone, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino, 1984, pp. 139-185; P. Galetti, *Uomini e case nel medioevo tra Occidente e Oriente*, Roma-Bari, 2001, pp. 103-135. Si vedano inoltre le indicazioni bibliografiche fornite da P. Boucheron, *Les villes d'Italie (vers 1150- vers 1340)*, Paris, 2004, pp. 44-48; F. Me-

rivoluzionari di Aldo Settia¹¹, e agli studi che potremmo definire programmatici, come quello di Gabriella Rossetti¹², e alla recentissime pagine dedicate agli insediamenti della *militia* urbana di Jean-Claude Maire Vigueur¹³, sono apparse numerose indagini relative a singole realtà. Ricordiamo a titolo d'esempio quelle condotte su Pisa nell'ambito degli studi sulla società cittadina promosse dalla Rossetti¹⁴, e quelle più recenti di Gabriella Garzella e Fabio

nant, *Les villes italiennes (XII-XIV siècle)*, Paris, 2004, pp. 30-32.

¹¹ A.A. Settia, *L'esportazione di un modello urbano: torri e case forti nelle campagne del Nord Italia*, «Società e storia», 12 (1981), pp. 273-297 (ora in Id., «Erme torri». *Simboli di potere fra città e campagna*, Vercelli-Cuneo, 2007, pp. 83-99); Id., *La casaforte urbana nell'Italia centrosettentrionale: lo sviluppo di un modello*, in *La maison forte au Moyen Age*, Actes de la Table ronde (Nancy-Pont-à-Mousson, 31 mai – 3 juin 1984), a cura di M. Bur, Paris, 1986, pp. 325-330, ripreso in Id., *Lo sviluppo di un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell'Italia centrosettentrionale*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna, 1988, pp. 155-171 (e ora in Id., «Erme torri» cit., pp. 149-155).

¹² G. Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano nella città comunale italiana*, in *Progetti e dinamiche nella società comunale italiana*, a cura di R. Bordone, G. Sergi, Napoli, 1995, pp. 13-22. Allo studio della Rossetti si aggiunga almeno R. Comba, *La città come spazio vissuto: l'Italia centro-settentrionale fra XII e XV secolo*, in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del bassomedioevo*, Atti del XXXII convegno storico internazionale (Todi, 8-11 ottobre 1995), Spoleto, 1996, pp. 183-209.

¹³ J.C. Maire Vigueur, *Cavaliere e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Boogna, 2004, pp. 360-365.

¹⁴ Il riferimento va in particolare al volume *Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo*, a cura di G. Rossetti, Pisa, 1979.

Redi¹⁵, studi nei quali al dato documentario è stato opportunamente accostato quello archeologico. Sulle residenze urbane della aristocrazia romana si è in più occasioni soffermato Sandro Carocci¹⁶. E a Roma attiene pure lo studio di Henri Broise e Jean-Claude Maire Vigueur apparso agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, che pur riguardando gli ultimi secoli del medioevo è esemplare per l'impostazione metodologica e per il ricorso ad una larga documentazione archivistica¹⁷. Ben note sono le numerose indagini relative a Genova¹⁸, e in particolare quelle incentrate sugli 'alberghi' genovesi condotte soprattutto

¹⁵ G. Garzella, *Pisa com'era: topografia e insediamento dall'impianto tardoantico alla città murata del secolo XII*, Napoli, 1990; G. Garzella, *Ceti dirigenti e occupazione dello spazio urbano a Pisa dalle origini alla caduta del libero comune*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Atti del III convegno (Firenze, 5-7 dicembre 1980), Firenze, 1983, pp. 237-266; F. Redi, *Pisa com'era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli V-XIV)*, Napoli, 1991.

¹⁶ S. Carocci, *Baroni in città. Considerazioni sull'insediamento e i diritti urbani della grande nobiltà*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di E. Hubert, Roma, 1993, pp. 137-173; Id., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma, 1993. A questi studi si aggiunga almeno T. di Carpegna Falconieri, *Torri, complessi e consorterie. Alcune riflessioni sul sistema abitativo dell'aristocrazia romana nei secoli XI e XII*, «Rivista storica del Lazio», II (1994), pp. 3-15.

¹⁷ H. Broise, J.C. Maire Vigueur, *Strutture famigliari, spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del medioevo*, in *Storia dell'arte italiana*, 12, Torino, 1983, pp. 97-160.

¹⁸ G. Petti Balbi, *Genesi e composizione di un ceto dirigente: i «populares» a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere*, pp. 85-103.

dal Poleggi¹⁹. Sulla realtà veronese, ed in specie sul rapporto fra l'assetto urbano e la classe dirigente, si è soffermato Gian Maria Varanini²⁰. Così come meritano d'essere menzionati gli studi di Paolo Grillo su Milano²¹, e della Crouzet-Pavan su Venezia²².

In queste pagine cercheremo di accostarci a quel «complesso intreccio di problemi, nel quale gli a-

¹⁹ Relativamente alla situazione insediativa delle famiglie della aristocrazia cittadina genovese, come è ben noto, gli studi abbondano; basti qui ricordare E. Grendi, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, «Mélanges del'Ecole française de Rome. Moyen Age-Temps modernes», 87 (1975), pp. 241-302; E. Poleggi, *Le contrade delle consorterie medievali a Genova tra il XII e XIII secolo*, «Urbanistica», 42-43 (1965), pp. 15-20; Id., *Il sistema delle curie nobiliari. Il sito 'de Fornari' primo palazzo del comune*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del Convegno di Studi (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova, 2002, pp. 483-502; e il noto volume L. Grossi Bianchi, E. Poleggi, *Una città portuale del medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova, 1978.

²⁰ G. M. Varanini, *Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente, in Paesaggi urbani*, pp. 173-249; Id., *L'espansione urbana di Verona in età comunale: dati e problemi*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli, 1986, pp. 1-25; Id., *Spazio urbano e dinamica sociale a Verona in età comunale e scaligera. Linee di interpretazione*, in *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*, Atti del convegno di studi (Verona, 24-26 settembre 1998), a cura di P. Lanaro, P. Marini, G.M. Varanini, Milano, 2000, pp. 23-36.

²¹ P. Grillo, *Spazi privati e spazi pubblici nella Milano medievale*, «Studi storici», 39 (1998), pp. 277-289; Id., *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto, 2001, pp. 71-87. Si veda anche E. Sàita, *Una città «turrita»? Milano e le sue torri nel medioevo*, «Nuova rivista storica» LXXX (1996), pp. 293-338.

²² E. Crouzet-Pavan, *Espaces, pouvoir et société à Venise*, Roma, 1992.

spetti storico-urbanistici sono inestricabilmente connessi con le vicende della classe dirigente cittadina²³. Affronteremo così un aspetto della vita sociale urbana che si lega ad altre ricerche che stiamo conducendo sulla classe dirigente mantovana di età comunale²⁴.

È l'uso sociale della casa, i rapporti fra i complessi abitativi e la struttura della famiglia ad essere al centro della nostra attenzione, giacché la definizione della struttura familiare si ripercuote e sulla organizzazione interna dell'abitazione e sull'insieme del paesaggio urbano. Studieremo il rapporto fra strutture famigliari, insediamenti e controllo dello spazio urbano da parte dei membri della *élite* cittadina e di quelle famiglie che si vanno affermando nei decenni compresi tra la fine del secolo XII e la prima metà del XIII²⁵. Rivolgeremo la nostra atten-

²³ Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 175.

²⁴ Si veda per ora G. Gardoni, *Élites cittadine fra XI e XII secolo: il caso mantovano*, in «Medioevo. Studi e documenti», II (2007), pp. 279-348.

²⁵ Non ci risulta siano mai stati condotti studi specifici sulla diffusione di torri e altri 'edifici forti' nel territorio mantovano. Segnaliamo un paio di esempi sino ad ora noti. All'esterno della città era posta con ogni probabilità la torre di *Çincilgionus de Spandimelica*, presso la quale venne rogato l'atto con il quale egli donò alcuni terreni all'ospedale di Santa Maria del Mincio (*Regesto mantovano* cit., n. 555, 1195 novembre 9: «Actum in turre Çincilgionis donatoris»). Una torre è attestata a Volta (ASDMn, *MV*, Registro 9, c. 6v, <1238> dicembre 29). Nella località denominata *Selvolino* era posto l'appezzamento di terreno casamentivo «cum turi» elencato fra le proprietà che appartennero al defunto Petrecino *Cumforcii*: *L'archivio capitolare*, n. CLXV, 1264 dicembre 1. Assai tarda è l'attestazione di una *domus* «supra copata et murata ab omnibus partibus et merlata et solarata et cum curte» sita nel borgo di Governolo (ASMn, *AG*, b. 225, n. 84, 1293 settembre 25).

zione si alle torri, ma indugeremo soprattutto sui complessi nei quali solitamente esse erano collocate, le *curtes*, che assieme ad altre strutture, le *magnae domus*, costituivano i segni concreti della preminenza sociale dei singoli lignaggi e fungevano da efficaci strumenti per l'esercizio di forme di controllo su porzioni dello spazio urbano. Analizzeremo in particolare il ruolo che quei complessi insediativi ebbero in rapporto alla coesione dei singoli gruppi parentali che proprio nel periodo qui esaminato andavano strutturandosi e definendosi quali *domus* cittadine²⁶.

Il nostro obiettivo non sarà quindi solo quello di individuare con precisione ed esaustività la distribuzione topografica della proprietà della *élite* cittadina entro lo spazio urbano. La casa non sarà vista come un mero soggetto materiale limitando l'interesse alla sua morfologia, ai suoi caratteri architettonici, alle sue trasformazioni nel tempo, ai principali elementi che ne caratterizzavano la struttura esterna (elemen-

²⁶ Relativamente alle maggiori famiglie cittadine occorre rifarsi ancora a P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, II, *Uomini e classi al potere*, Mantova, 1952. Pareri discordanti in merito al contributo dato dal Torelli allo studio della società medievale sono stati espressi da G. Rossetti, *Uomini e storia*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli, 1989, pp. 3-21, nota 5 alle pp. 9-10; e O. Capitani, *Presenza e attualità di Pietro Torelli nella medievistica italiana contemporanea*, in *Atti del convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita*, (Mantova, 17 maggio 1980), Mantova, 1981, pp. 31-51 [edito anche in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 89 (1980-1981), con il titolo *Per un ricordo di P. Torelli*]. Sull'attività del noto studioso mantovano si è recentemente soffermato M. Vaini, *Pietro Torelli storico e i suoi inediti*, «Postumia», 13 (2002), pp. 15-20.

ti sporgenti, portici, colonnati, balconi, logge, cortili), se non per i valori sociali che ad essi si attribuivano.

L'analisi del rapporto fra l'*élite* cittadina e lo spazio urbano in cui vive e che modella, permette di verificare l'esistenza di uno stretto intreccio fra le pratiche di potere e i 'linguaggi' architettonici, un intreccio che si riflette necessariamente sul paesaggio della città. Non per nulla gli spazi della città sono anche i luoghi in cui le pratiche di potere si fanno pubbliche. È il caso della 'guerra' che agli inizi del Duecento oppose alcune famiglie della città di Mantova che affronteremo nella seconda parte di questo lavoro²⁷, una guerra che si situa nell'ambito di altri conflitti fra gruppi familiari, una guerra che si combatte fra le vie della città, laddove le famiglie coinvolte avevano le loro abitazioni fortificate.

L'indagine è stata condotta sulla scorta della documentazione nota e pubblicata nelle principali raccolte di fonti mantovane²⁸ e soprattutto di quella i-

²⁷ Nella seconda parte di questo volume riprendiamo con alcuni tagli e qualche modifica G. Gardoni, *Conflitti, vendette e aggregazioni familiari a Mantova all'inizio del secolo XIII*, in corso di stampa in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Atti del Seminario di studi (Firenze, 26 gennaio 2005), a cura di A. Zorzi, Firenze, 2008.

²⁸ Rammentiamo che le principali raccolte documentarie sono costituite da *Regesto mantovano*; *L'archivio capitolare*; *L'archivio del monastero*; *Liber privilegiorum*. Per uno sguardo d'insieme sulla documentazione mantovana superstite è utile la consultazione di P. Torelli, *L'Archivio Gonzaga di Mantova*, Ostiglia, 1920 (ristampa anastatica Bologna 1988); Id., *Per un codice diplomatico mantovano*, edito in appendice a Id., *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*, «Atti e Memorie della R.

nedita relativa al secolo XIII, documentazione reperita nel corso di un vasto sebbene non esaustivo spoglio dei fondi archivistici disponibili. Conviene accennare alla specificità della natura e della provenienza della maggior parte della documentazione da noi utilizzata, una documentazione 'privata', cosistuta per la maggior parte da quella tradata nei pochi fondi di alcune famiglie cittadine conservati per ragioni di interesse patrimoniale prima fra le carte dei Bonacolsi e poi fra quelle dei Gonzaga, carte che concorsero alla formazione dell'Archivio Gonzaga, ovvero di un archivio singolare²⁹. È questa una peculiarità che va posta nel giusto risalto, giacché condiziona positivamente le nostre possibilità di conoscere e penetrare nel vissuto quotidiano delle famiglie della città di Mantova come altrimenti non sarebbe possibile.

Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., XIV-XVI (1923), pp. 167-219.

²⁹ Cfr. P. Torelli, *L'Archivio Gonzaga di Mantova*, Ostiglia, 1920, p. XXIV e p. LXX; Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., p. 22 e nota 99 di p. 73.

PARTE PRIMA

OCCUPARE LO SPAZIO URBANO

I. LE STRUTTURE

1. Terminologia notarile e strutture materiali

Prima di penetrare il tessuto abitativo della città di Mantova al fine d'individuare le abitazioni della *élite* cittadina conviene soffermarsi sul lessico notarile utilizzato per indicare gli edifici sui quali ci si soffermerà nelle pagine seguenti.

Già nel corso del secolo XII, ad indicare un edificio adibito ad usuale abitazione, si riscontra un largo impiego delle parole *casa*³⁰ e *domus*³¹. Non disponiamo di elementi tali da indurci ad asserire con assoluta sicurezza che *domus* sia da riferire in maniera esclusiva a manufatti più articolati rispetto ad una *casa*³², o dotati di 'elementi aggiuntivi' socialmente rappresentativi. In altre parole, sembra improprio, almeno per il periodo in esame, ritenere che il primo termine fosse applicato in maniera esclusiva a residenze di un qualche prestigio, ossia a proprietà di famiglie di una certa importanza. Sul finire del 1192 la chiesa cittadina di San Salvatore è ubicata

³⁰ Esemplifichiamo ricordando *Regesto mantovano*, n. 151, 1112 febbraio 1.

³¹ Si veda a titolo d'esempio il lungo elenco di beni urbani spettanti alla chiesa cattedrale di San Pietro ove è possibile riscontrare ripetutamente la menzione di *domus*, spesso *cum curia* o con *curtis*: *L'archivio capitolare*, n. XXI, [circa 1150].

³² Si veda quanto in proposito osservato in Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., p. 61.

«prope casas illorum de Burgo»³³, un'espressione che rinvia senza dubbio alla residenza di uno specifico gruppo di consanguinei, ma di assai modesto rilievo sociale, si può presumere, giacché per quanto è stato possibile riscontrare, allo stato attuale delle conoscenze i *de Burgo* non risultano essere stati fra i gruppi parentali attivi nella vita pubblica della città per tutta l'età comunale, né di essi è rimasta qualche altra traccia documentaria, ma nonostante ciò essi erano ritenuti abbastanza rilevanti da poter essere considerati elemento di identificazione topografica. Nel 1228 i figli di un *predarius* vendettero ad un fornaio la quinta parte indivisa di due *domus*, «unius murate et cum solario, et unius lignate», poste nella *hora* di Santo Stefano e dotate di un portico, sotto il quale si stipulò il contratto³⁴. A supporto dell'uso non univoco di *casa* e di *domus* è opportuno ricordare che in un documento del 1209 una «casa murata atque merlata» viene detta *domus*. Anche una *casa*, dunque, poteva presentare caratteristiche marcatamente «militari»³⁵.

Il termine *domus* non sempre appare utilizzato nella sola accezione indicante singoli edifici adibiti ad abitazione, bensì in quello di complesso abitativo

³³ *Regesto mantovano*, n. 479, 1191 novembre 13: «(...) terra cum casa et furno»; n. 211, 1131 febbraio 5: «(...) pecia cum casa»; n. 246, «(...) terra cum casa et curte»; ASMn, *AG*, b. 302, n. 407, 1204 gennaio 31: «(...) terra cum casa supra se habente et curte»; n. 726, 1210 agosto 16: «(...) terra cum casa supra et curte et orto»; b. 303, 1217 novembre 1: «(...) terra cum casa; e «casa» è definito l'edificio assalito e occupato durante una azione militare condotta nell'ambito della *werra* fra Poltroni e Calorosi: Appendice documentaria, n. 10.

³⁴ ASMn, *AG*, b. 303bis, 1228 giugno 15.

³⁵ Appendice documentaria, n. 4.

affidente ad uno specifico gruppo parentale: è questo il valore che dev'essere attribuito ad espressioni quali *domus Bonacosorum*, *domus Pultronorum*, *domus Muntiorum*, *domus Ravasiorum*, espressioni in cui *domus* viene impiegata per indicare l'edificio e non nel senso 'tecnico' di gruppo familiare. La parola *domus* associata al nome di una famiglia rinvia infatti ad un insediamento non difforme, si può presumere, da quello definito in altre occasioni *curtis*. Tuttavia, sulla base della documentazione disponibile non possiamo stabilire se il ricorso all'una o all'altra delle due espressioni sottintenda 'modelli' abitativi diversi o sia imputabile semplicemente alla diversa sensibilità, al diverso linguaggio invalso nella pratica dei singoli notai. Né si può essere certi che il loro uso debba doversi correlare ad una sorta di evoluzione nel tempo della terminologia impiegata dai professionisti della scrittura: l'impiego di *domus* seguito dal genitivo familiare è sì maggiormente attestato nel secolo XII, ma non viene meno neppure nel successivo, quando però più ampio è quello di *curtis*.

Solo la documentazione duecentesca permette di penetrare – lo si vedrà meglio oltre – nella composizione interna delle *curtes*, che, pur nella frammentarietà dei dati, appaiono come dei veri e propri 'blocchi' insediativi, costituiti da una serie di edifici raccolti attorno ad uno o più cortili interni, di proprietà dei membri di una stessa famiglia, dove le abitazioni di fratelli, zii, nipoti, risultano inserite in un agglomerato di manufatti caratterizzato anche dalla presenza delle abitazioni dei loro uomini, oltre che di spazi destinati ad attività commerciali³⁶. Ma non

³⁶ Vedi *infra*, cap. I, par. 3.1.

vi\$è dubbio che a caratterizzare tutti i maggiori complessi abitativi delle *élites* urbane concorressero anzitutto le torri.

Negli atti notarili di cui ci siamo serviti, la terminologia corrente adottata per indicare gli edifici dotati di specifiche caratteristiche ‘militari’ è quella consueta: *turris*, *domus alta murata*, *casaturris*, *domus merlata*³⁷. È difficile però poter stabilire sulla scorta dei dati desunti dai documenti mantovani quali dovessero essere, ad esempio, le distinzioni, a volte probabilmente assai sottili, fra una *domus alta murata* e una torre. Anzi, almeno in un caso la medesima struttura è definita alternativamente *domus alta murata*, *domus alta murata sive turris*, *turris sive casaturris*, suggerendoci così come quelle diverse espressioni fossero fra loro reputate del tutto equivalenti e come tali usate nella documentazione notarile. Si potrebbe allora escludere che l’elemento discriminante fra una torre e una casatorre, o fra una torre e una *domus alta*, fosse l’altezza. Con l’identità fra torre e casatorre verrebbe inoltre meno anche l’eventualità che solo all’impiego di *casaturris* fosse sottesa una funzione di abituale residenzialità della torre, come invece è stato rilevato per il caso veronese³⁸. Pur essendo fuori dubbio che la torre rappresentasse la struttura maggiormente sviluppata in altezza – sussiste l’attestazione diretta di una *turris magna et alta*³⁹ –, tale caratteristica parrebbe potersi riconoscere pure ad altri edifici, anch’essi fruibili a fini difensivi.

³⁷ Vedi *infra*, cap. I, par. 2.

³⁸ In proposito si vedano le considerazioni svolte in Varanini, *Torri e casatorri* cit., pp. 179-180.

³⁹ Vedi *infra*, nota 300.

Gioverà rimarcare come la torre non fosse un manufatto del tutto avulso dal contesto edilizio circostante, ma anzi come essa sia sovente associata ad altre strutture: lo si desume dalla frequente associazione di torre e *casamenta*, o da espressioni quali *domus cum turre*. Il rapporto esistente fra torre e *casamenta* potrebbe essere definito di ‘complementarietà’, poiché più di un indizio induce a ritenere che l’importanza e la stessa fruibilità della torre fossero strettamente correlate proprio alla loro presenza. Per quanto sia arduo sulla scorta della documentazione in nostro possesso chiarire in cosa materialmente consistessero, la funzionalità dei *casamenta*, emerge con tutta evidenza soprattutto in riferimento all’uso delle torri nel corso dei conflitti urbani, o comunque nell’ambito degli accordi stipulati per il loro utilizzo in contesti che, come si vedrà, non possono non essere detti ‘militari’. Inoltre, sarà proprio in occasione dell’uso delle torri nell’ambito dei primi conflitti urbani che vedremo come su di esse potessero essere innestate delle strutture ‘aggiuntive’, strutture definite *hedificia*, probabilmente di legno e quindi facilmente removibili; particolarmente eloquenti sono i verbi che i notai impiegano per indicare tali interventi: *armare* e *desarmare*⁴⁰.

Un rilievo non secondario rivestiva anche il controllo degli accessi alle torri. Lo desumiamo dall’attenzione prestata nel precisare i diritti d’uso della via attraverso la quale si doveva raggiungere una torre, e lo si evince ancor più dalle prescrizioni attinenti al divieto di aprire nuove porte durante i conflitti fra famiglie: l’apertura di nuove porte costi-

⁴⁰ Vedi *infra*, cap. III, par. 1.5.

tuiva un'operazione che evidentemente ne sminuiva l'efficacia difensiva⁴¹.

Vedremo come oltre alla torre a caratterizzare le maggiori 'corti' della *élite* cittadina concorressero anche le *magnae domus*⁴². Ebbene, sulla scorta degli esempi disponibili, pur se risalenti ad anni diversi, sembrerebbe possibile ritenere che con la locuzione *magna domus*⁴³ non si volesse indicare un insediamento urbano diverso o della stessa consistenza di una *curtis*, bensì un edificio compreso nella *curtis* stessa, connotato da una struttura architettonica e materiale non del tutto chiara neppure ai contemporanei, se talvolta poteva essere identificata in una torre. Quando la sua consistenza la rendeva del tutto

⁴¹ Vedi *infra*, nota 00.

⁴² Vedi *infra*, cap. I, par. 3.2.

⁴³ Tale risulta essere anche la sede dei paratici di Mantova (ASMn, *AG*, b. 303, 1217 agosto 31) e, nella seconda metà del Duecento, la casa, posta nelle vicinanze della torre degli Agnelli, ove dimorava Guido Bonacolsi detto Botticella (Davari, *Notizie storiche* cit., pp. 12-13, e nota 30 a p. 30). Allo stato attuale delle ricerche è alquanto arduo stabilire nessi o distinzioni, ad esempio, fra una *domus magna murata* e una *domus murata*, come quella documentata nel 1145 (*Regesto mantovano*, n. 264, 1145 ottobre 13) e nel 1168 (*Regesto mantovano*, n. 340, 1168 aprile 22 o 23). Come è noto *domus magna* sarà detta nel Trecento la dimora dei Bonacolsi: Davari, *Notizie storiche* cit., pp. 12-15; S. L'Occaso, *Studi sul palazzo ducale di Mantova nel Trecento*, «Atti e memorie della Accademia virgiliana di Mantova», LXX (2002), pp. 135-160: pp. 141-142, ove viene istituita la seguente equazione, a nostro parere non applicabile a tutti i casi: «magna domus: palazzo con torre». Abbiamo riscontrato l'attestazione di una *domus magna* anche all'esterno della città. In quel modo viene infatti indicato un edificio posto nel *castrum* della località rurale di Campitello, dove nell'estate del 1258, «super domus magna ipsius loci», venne rogato un atto vescovile: ASDMn, *MV*, Registro 4, c. 29r, <1258> agosto 19.

simile ad una torre poteva essere mantenuta indivisa fra i consorti, mentre allorché ne era ben distinta – nel qual caso il più delle volte parrebbe essere stata la torre ad essere posseduta in comune – poteva appartenere ad un singolo erede⁴⁴; quest'ultimo è, come vedremo oltre, il caso dei da Lazise. Viceversa, i Boateri mantennero indivise sia la torre che la *magna domus*. Si noti pur tuttavia che sul finire del secolo i vari componenti il gruppo parentale alieneranno le loro quote parte in favore di un solo membro della famiglia: aspetto che parrebbe doversi porre in relazione con le vicende interne alla famiglie e meritevole d'essere approfondito mediante una puntuale ricostruzione prosopografica⁴⁵.

I risultati della ricerca sin qui compiuta, ricerca che permette di entrare in contatto con una realtà tutt'altro che uniforme, non consentono di pervenire ad una visione unitaria. La documentazione impiegata fornisce evenienze diverse, rapportabili, par di

⁴⁴ Secondo Heers, *Il clan familiare* cit., p. 198, la torre e la *domus magna* restano, in caso di divisione, al maggiore dei figli. A Genova attorno alla *domus magna* di un capofamiglia si formano i 'clan' nobiliari (Petti Balbi, *Genesi e composizione di un ceto dirigente* cit., p. 93); tanto che è quella specifica struttura a poter essere individuata quale «sede principale della parentela» (Grossi Bianchi, Poleggi, *Una città portuale* cit., p. 154). A Verona l'espressione *domus magna* ricorre di rado: Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 181; Id., *Spazio urbano e dinamica sociale* cit., p. 33. Merita d'essere ricordato pure quanto affermato in A. Grohmann, *La città medievale*, Roma-Bari, 2003, p. 128: «L'originaria casa-torre va così trasformandosi in una *magna domus*, in un *palatium* o in un *casamentum*, organizzati intorno a un cortile con pozzo o cisterna, ove non vive più un singolo nucleo familiare ma un intero *clan* con i suoi famigli, che tende a controllare singoli settori dello spazio urbano»

⁴⁵ Vedi *infra*, nota 000.

capire, alle non omogenee strategie agnatizie poste in essere dalle singole famiglie: solo con degli studi di carattere prosopografico la ricerca potrà proficuamente proseguire. Pur tuttavia pochi dubbi possono essere espressi in merito al fatto che nella maggior parte delle situazioni, torre e *magna domus* abbiano costituito di volta in volta il perno della coesione familiare, essendo stati questi gli immobili urbani ad essere solitamente mantenuti indivisi fra i diversi membri del singolo gruppo parentale. Si badi: non era tutto il patrimonio ad essere conservato in comune, bensì una parte di esso, quella ritenuta più rappresentativa, quella che per quel dato gruppo parentale era «comune termine di riferimento e simbolo del perpetuarsi della coesione parentale o del patto di solidarietà»⁴⁶. Anzi, volendo essere ancor più precisi, si sarebbe tentati dal reputare quei due manufatti – forse non sempre o non del tutto distinti e distinguibili, come si è visto – oltre che dei simboli della preminenza sociale, e quindi strumenti per un controllo ‘politico’ di determinate porzioni dello spazio urbano, quali cardini della agnazione: normalmente erano la torre e/o la *magna domus* a rimanere indivise e ad essere possedute solo in quote ideali, quote che andavano vieppiù frazionandosi con l’allargarsi della parentela. È una problematica meritevole di ulteriore attenzione e che va indubbiamente rapportata alla funzione ideologica tanto delle *curtes* quanto delle torri e delle *magnae domus*.

Non si è in grado, stante la diversità fra i singoli casi individuati, di precisare concretamente quale struttura intendessero di volta in volta indicare i no-

⁴⁶ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 18.

tai che utilizzavano la definizione *magna domus* per indicare una determinata struttura edilizia. Ancora più difficile è dire se in quel modo si volesse riferirsi ad un edificio le cui caratteristiche edilizie lo rendevano o meno del tutto diverso da una torre. Si può avanzare l'ipotesi che forse non erano sempre e solo ragioni strutturali, connesse con l'ampiezza, l'altezza, la rappresentatività, ovvero legate a motivazioni meramente edilizie, a far sì che una *domus* potesse essere definita *magna*. Si potrebbe scorgere in quella locuzione un preciso richiamo al suo essere emblema della coesione della *domus*, ovvero della solidarietà fra i diversi discendenti di uno stesso capostipite. Insomma, è ben difficile non pensare che il ricorso a quei diversi termini non abbia avuto anche determinate valenze ideologiche, e ciò parrebbe valere in special modo in riferimento alla *domus magna*. Ma queste non sono che ipotesi bisognose d'essere sottoposte al vaglio di una più ampia casistica in una prospettiva comparativa.

Una considerazione a parte merita il ricorrere nei documenti della parola *palacium*⁴⁷. Dalla fine del

⁴⁷ La letteratura sui palazzi in genere e sulla loro valenza simbolica e ideologica va accrescendosi sempre più; sia qui sufficiente rinviare, oltre alle pagine dedicate al *platium castris* in A.A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 384-390; F. Redi, *Dalla torre al palazzo: forme abitative signorili e organizzazione dello spazio urbano a Pisa dall'XI al XV secolo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, pp. 271-292; E. Voltmer, «Palatia» imperiali e mobilità della corte (secoli IX-XIII), in *Arti e storia nel medioevo*, I, *Tempi Spazi Istituzioni*, a cura di E. Castelnuovo, G. Sergi, Torino, 2002, pp. 557-630; G. Andenna, *La simbologia del potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del convegno in-

secolo XII il termine palazzo compare ad indicare non più solamente le sedi del potere laico (palazzi imperiale e comunale) ed ecclesiastico (palazzo vescovile), ma si applica vieppiù anche ad abitazioni private della aristocrazia urbana. Nemmeno a tale riguardo siamo tuttavia in grado di specificare quale struttura materiale si indicasse con quella parola, quali fossero le caratteristiche che differenziavano un *palacium* da una *domus*, da una *turris*, o da una *magna domus*. I documenti disponibili non permettono di appurare secondo quali criteri fossero organizzati gli spazi interni di un palazzo, così come, del resto, avviene per le *domus*, impedendoci di poter pervenire alla determinazione di tipologie differenziate. V'è da dire però che, diversamente da quanto s'è potuto riscontrare a proposito della *turris*, i notai mai utilizzano espressioni tali da indurci ad assimilare i 'palazzi' ad altri manufatti. Eccone un esempio. Fra il 1215 ed il 1216 un console del comune, l'assessore e un giudice del podestà svolgono le loro funzioni stando in un edificio di proprietà di Mantovano Avvocati che tre diversi notai definiscono *palacium*⁴⁸. Sennonché in un atto rogato da un altro notaio ancora, ma sempre in quello stesso periodo, troviamo che il podestà, Rambertino Buvaletti, agisce stando «in domo domini Mantuani Advocati in qua

ternazionale (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, Roma, 1994, pp. 369-393. Dei palazzi vescovili si occupa M.C. Miller, *The Bishop's Palace. Architecture and Authority in Medieval Italy*, Ithaca and London, 2000; relativamente ai palazzi del papa si veda il recente M.T. Gigliozzi, *I palazzi del papa. Architettura e ideologia: il Duecento*, Roma, 2003.

⁴⁸ ASMn, AG, 3392, n. 101, 1215 gennaio 20; b. 317, n. 49, 1215 aprile 6; b. 317, n. 55, 1216 giugno 6.

stat potestas ad faciendum rationem»⁴⁹. Nel 1217 in quel medesimo 'palazzo' opera il vicario del nuovo podestà della città⁵⁰. Sembra improbabile che il Buvaelli avesse trovato ospitalità in un edificio diverso da quello in cui avevano agito il suo assessore e un suo giudice, e che quindi il diverso modo di connotare la struttura edilizia appartenuta a Mantovano Avvocati sia da imputare alla diversa sensibilità, al diverso lessico dei notai rogatari dei documenti.

Da questo e dagli altri casi noti, emerge che sono sempre e solo edifici appartenenti a stirpi di rilievo e qualificati come 'palazzi' ad offrire ospitalità al podestà cittadino, una ospitalità che tradisce l'importanza politica della famiglia proprietaria. Ma soprattutto sembra esistere una stretta correlazione fra presenza di una pubblica autorità e utilizzo della parola palazzo. È infatti significativo che nella totalità dei casi un edificio sia definito *palacium* nel momento in cui funge da centro del potere politico perché, in alternativa ai palazzi comunali, vi risiede ed agisce il podestà, oppure perché vi è riunita l'assemblea cittadina. Si è di conseguenza tentati dall'ipotizzare che nei primi decenni del Duecento potesse essere definito 'palazzo' non un edificio dotato di caratteristiche specifiche che lo rendevano tale, ma in quanto sede, sia pur temporanea, del potere. In tale prospettiva al termine *palacium* e al suo uso dovremmo riconoscere una valenza ideologica prima ancora che architettonica. Ma siamo anche in questo caso nell'ambito delle supposizioni.

Le fonti disponibili per il periodo considerato lasciano trasparire l'uso da parte dei notai di una

⁴⁹ ASMn, AG, 3451, n. 2, 1215 giugno 13.

⁵⁰ ASMn, AG, b. 303, 1217 gennaio 25.

terminologia scarsamente affinata, che rende difficoltoso individuare la morfologia di alcune delle strutture più rappresentative delle *curtes*. Una morfologia che, comunque, s'indovina essere stata 'plasmata' più da ragioni sociali e familiari che da motivazioni d'ordine schiettamente architettonico.

2. Per una geografia delle torri urbane

A lungo le torri, costituenti secondo l'immaginario comune un tratto peculiare dei centri urbani medievali, sono state considerate null'altro che la trasposizione in città dei castelli del contado. Secondo tale interpretazione le stirpi signorili inurbandosi, assieme ad uno stile di vita militare, avrebbero portato con sé un modello edilizio⁵¹. Con un saggio edito più di vent'anni fa, Aldo Settia ha messo in discussione questa radicata teoria. Basandosi soprattutto su documentazione veronese, egli, dopo aver datato al X secolo la presenza di torri in contesti urbani e averne sottolineato nel contempo l'assenza sino al secolo XI in quei castelli che avrebbero dovuto fungere da modello, oltre a mostrare come in ambito rurale la prima diffusione delle torri non sia anteriore alla seconda metà del secolo XII, evidenzia che i promotori della costruzione di edifici forti nel contado risultano essere i membri delle famiglie che già detenevano in città complessi edilizi fortificati⁵².

⁵¹ Settia, *L'esportazione di un modello urbano* cit., pp. 273-274.

⁵² Settia, *L'esportazione di un modello urbano* cit., pp. 275-276 e *passim*, Id., *Lo sviluppo di un modello* cit., pp. 157-171.

La teoria tradizionale viene quindi ribaltata: la torre diventa un modello urbano esportato nelle campagne dalla aristocrazia cittadina⁵³.

La motivazione tradizionalmente addotta per rendere ragione della presenza delle torri nello spazio urbano fa riferimento allo stato di violenza endemica che avrebbe caratterizzato la vita delle città medioevali. Si va oggi affermando l'opinione che le esigenze difensive ed offensive siano coesistite con la volontà di rendere fisicamente visibile la ricchezza e il prestigio dei singoli lignaggi⁵⁴. La funzione delle torri dovette essere dunque innanzitutto simbolica e solo all'occorrenza militare⁵⁵. Del resto la disputa fra le maggiori famiglie pisane che provocò il ben noto intervento del vescovo Daiberto⁵⁶, era imperniata sulla tendenza a superare le altre torri in altezza, il che comportava incremento di prestigio oltre che concrete possibilità di controllo sul vicinato⁵⁷.

Sulla scorta della documentazione e degli studi disponibili cercheremo di seguito di individuare gli insediamenti delle maggiori famiglie mantovane procedendo dalla *civitas vetus*, corrispondente grosso modo alla città romana, alla *civitas nova*, originatasi da quei borghi sorti all'esterno della prima a

⁵³ Settia, *L'esportazione di un modello urbano* cit., pp. 296-297.

⁵⁴ Settia, *Lo sviluppo di un modello* cit., pp. 168-169.

⁵⁵ Settia, *Lo sviluppo di un modello* cit., p. 169.

⁵⁶ G. Rossetti, *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, 2, Pisa, 1991, pp. 25-45.

⁵⁷ Redi, *Pisa com'era* cit., p. 180.

partire dal secolo XI⁵⁸ attorno ai monasteri di Sant'Andrea e di San Giovanni Evangelista, borghi cinti da mura forse sin dai decenni a cavallo dei secoli XI e XII⁵⁹. Le 'due città' erano separate oltre che da una cortina muraria, dal fossato dei buoi⁶⁰. Il corso d'acqua denominato Rio segnava invece il confine con un'ampia area suburbana⁶¹, munita di mura prima della metà del Duecento⁶². Con tale modo di procedere non intendiamo peraltro riprendere né entrare nel merito dello schema interpretativo proposto dal Torelli⁶³, secondo il quale nella città vecchia avrebbero risieduto le famiglie di tradizione romana, mentre gli arimanni, di legge longobarda, avrebbero abitato solo in quella nuova⁶⁴. Tralascia-

⁵⁸ *Liber privilegiorum*, n. 4, 1090 giugno 27: ove è presente il riferimento ai cittadini «in Mantuana civitate vel in suburbio habitantes»; n. 6, 1116 maggio 10: «Albergariam quoque nove et veteris civitatis (...)».

⁵⁹ R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia*, Torino, 1987, p. 148.

⁶⁰ Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., 32-40 con rinvio alla bibliografia anteriore.

⁶¹ Ampie dovettero essere ancora nei primi decenni del secolo XIII le aree poste nel suburbio non urbanizzate: nel 1203 un terreno coltivato a viti è posto «in Montecellis» (ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27). Nella stessa località è attestata una pezza di terra *laboratoria* (ASMn, *AG*, b. 3307, n. 3, 1206 ottobre 6) e un terreno con viti in parte arativo ed in parte paludivo con salici (ASMn, *AG*, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2). Cfr. Davari, *Notizie storiche* cit., p. 79.

⁶² Davari, *Notizie storiche* cit., p. 63; Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., pp. 40-47, e bibliografia ivi citata.

⁶³ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 28-30, 36-41.

⁶⁴ Sui cittadini-arimanni si vedano G. Tabacco, *I liberi nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, A. Castagnetti, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Atti del Convegno internazionale di studi (Mantova 23-25 maggio

mo qui volutamente di entrare nel merito di questa teoria che potrà essere adeguatamente vagliata solo nell'ambito di un più vasto studio sulla società mantovana in età comunale.

Nel collocare all'interno dello spazio urbano gli insediamenti dei diversi gruppi parentali ed in particolare le loro torri, faremo riferimento alle ripartizioni territoriali invalse nella pratica notarile⁶⁵. È utile in proposito ricordare che la città di Mantova parrebbe essere stata suddivisa in contrade già nella seconda metà del secolo XII⁶⁶; sistema contradduale che risulterebbe pienamente operante attorno alla metà del secolo successivo⁶⁷. Nei primi decenni del Duecento nella tecnica ubicatoria i notai utilizzano il termine generico *hora* e quelli di 'contrada' e 'quartiere' seguiti dal nome di una chiesa o dal nome di una famiglia e più raramente dal nome di un singolo personaggio; aspetto quest'ultimo sul quale ci soffermeremo oltre.

1986), a cura di P. Golinelli, Bologna, 1987, pp. 170-193; Id., *Arimanni in 'Langobardia' e in 'Romania' dall'età carolingia all'età comunale*, Verona, 1996, pp.117-147; e da ultimo Gardoni, *Élites cittadine fra XI e XII secolo* cit., pp. 00-00.

⁶⁵ Cfr. A. I. Pini, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello e quartiere*, Bologna, 1977; F. Sznura, *L'espansione urbana di Firenze nel Dugento*, Firenze, 1975. Utili indicazioni in Varanini, *L'espansione urbana di Verona* cit., pp. 1-25; S. Inama, *Lo sviluppo del borgo intorno alla chiesa dei Santi Apostoli in Verona nei secoli XII e XIII*, in «Studi storici Luigi Simeoni», n. XLVIII (1998), pp. 211-243.

⁶⁶ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, cit., pp. 149-152. Si vedano, ad esempio, *Regesto mantovano*, nn. 651, 658-659, 667-668, 673, 675.

⁶⁷ Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., pp. 52-57; Romani, *Una città in forma di palazzo* cit., pp. 17-32.

Di seguito proporremo un primo elenco di torri e delle famiglie che ne furono proprietarie cercando di situarle all'interno del perimetro urbano procedendo – lo ribadiamo –, con una sorta di indispensabile 'inventario topografico' – suscettibile di ulteriori ampliamenti e precisazioni –, dalla 'città vecchia' alla 'città nuova'. Purtroppo, in mancanza di studi archeologici simili a quelli condotti, ad esempio, in tempi recenti per Pisa⁶⁸, trascureremo di istituire legami certi o probabili con manufatti tuttora esistenti, cosicché l'esatta ubicazione delle torri e dei complessi in cui esse erano inserite rimane un aspetto bisognoso di futuri approfondimenti.

2.1. Nella 'città vecchia'

Presso la chiesa cattedrale di San Pietro avevano la loro residenza fortificata i Visdomini, famiglia funzionariale che traeva la sua denominazione dall'ufficio ricoperto per l'episcopio sin dal secolo XI⁶⁹. Sulla piazza della cattedrale si affacciava anche la torre degli Aveni⁷⁰, la famiglia di Aveno da

⁶⁸ Ci si riferisce in particolare alla ricerca di Redi, *Pisa com'era* cit.; dello stesso autore si veda anche *La porta aurea di Pisa: un caso forse risolto*, in *Pisa e la Toscana* cit., pp. 1-24.

⁶⁹ Torelli, *Un comune cittadino*, II, cit., pp. 47-51; P. Torelli, *Un privilegio di Matilde per i Visdomini di Mantova*, in «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», VI (1913), pp. 1-20.

⁷⁰ ASMi, *PF*, b. 252, 1213 settembre 30; atto rogato «iuxta turrem domini Avenni in civitate Mantue supra plateam Sancti Petri». Nel 1240 viene rogato un atto in città vecchia, «sub porticu heredum quondam domini Aveni» (ASMN, *AG*, b. 304, 1240 marzo 18). In quello stesso anno Giroldo di Ave-

Mantova, il ben noto podestà di Milano nell'anno 1225⁷¹. E «iuxta ecclesiam Sancti Petri» si trovava la *domus Pellizariorum*⁷². Presso la chiesa di Santa

no risulta abitare nella contrada dei frati predicatori (ASMn, AG, b 317, n 169, 1240 giugno 19). Di ventitrè anni dopo è un documento concernente Greco Aveni rogato «in platea Sancti Petri, iuxta turim dicti domini Greci» (ASMn, AG, b. 305, 1263 ottobre 13). Nel 1272 un atto viene rogato «sub lobia domorum Avenorum» (ASMi, PF, b. 229, n. 961, 1272 maggio 22).

⁷¹M. Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, a cura di G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, Torino, 1999, pp. 384-426: pp. 392 e 397-398; E. Occhipinti, *Podestà «da Milano» e «a Milano» fra XII e XIV secolo*, in *I podestà dell'Italia comunale, Parte I, reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec)*, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma, 2000, pp. 47-73 [tale studio era già apparso col titolo *Milano e il podestariato in età comunale: flussi di esportazione e reclutamento*, in «Archivio Storico Lombardo», CXX (1994), pp. 13-37: p. 71].

⁷²*L'archivio capitolare* cit., n. LXXIV 1225 aprile 16. Pur in mancanza di specifiche ricerche è probabile che tale gruppo parentale debba essere tenuto ben distinto da quello dei *Parvis Pellizarii* cui faremo ampiamente riferimento nel corso di queste pagine, i quali – lo vedremo – avevano le loro case con torre presso la chiesa di Sant'Alessandro. La famiglia Pellizzari, probabilmente, esercitò per l'episcopio l'ufficio di *portenarii*: nel 1192 compare, primo fra i testi ad un importante atto rogato nel palazzo vescovile, Antonio di Alberico «Piliçarii portenario tunc dicti episcopatus»: *L'archivio del monastero* cit., n. LI, 1192 ottobre 5. Per quanto riguarda le funzioni del *portenarius*, «agent seigneurial», si veda Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 450. Sulla famiglia veronese dei Portinari che trae il nome proprio dall'ufficio rivestito, si è soffermato A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo*, II, *Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, p. 69. È probabile che alla famiglia dei Pellizzari residenti presso la chiesa cattedrale di San Pietro debba essere ricondotto l'omonimo vescovo di Mantova che dopo essere stato canonico

Agata erano invece insediati i Visconti⁷³, famiglia attiva in ambito pubblico, legata da vincoli vassallatici ai maggiori enti ecclesiastici mantovani, dotata di ampi beni e di diritti di dazio⁷⁴; fu coinvolta nei dissidi interni che portarono all'uccisione del vescovo Guidotto da Correggio nell'anno 1235⁷⁵, in seguito alla quale le loro dimore fortificate vennero atterrate.

Gli Obizzoni, attiva famiglia cittadina discendente da uno dei primi consoli del comune⁷⁶, avevano le loro abitazioni nella contrada che prese il nome dalla chiesa di San Damiano⁷⁷, chiesa della quale fu sindaco Maffeo *de Obiçonibus*⁷⁸: una presenza im-

ed arciprete del capitolo cattedrale resse la diocesi dal 1220 al 1230: C. D'Arco, *Studi intorno al municipio di Mantova dall'origine di questa fino all'anno 1863*, VII, Mantova, 1874, pp. 40-42; F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300. La Lombardia*, II, Bergamo 1932, pp. 293-297; R. Brunelli, *Diocesi di Mantova*, Brescia, 1986, p. 41.

⁷³ Davari, *Notizie cit.*, p. 21.

⁷⁴ In attesa di ulteriori studi si rinvia a Torelli, *Un comune cittadino*, cit., II, pp. 44-47.

⁷⁵ G. Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesie immolatus*». *Guidotto da Correggio vescovo di Mantova (1231-1235)*, in *Il difficile mestiere di vescovo*, Verona, 2000, pp. 131-187: 162-163; e ora Id., *Vescovi-podestà nell'Italia padana*, Verona, 2008, pp. 176-186.

⁷⁶ Notizie sulla famiglia sono reperibili in Torelli, *Un comune cittadino*, II, cit., pp. 63-64.

⁷⁷ Nel 1233 Fradenzone Obizzoni vende a Martino «de Bonacausis» un terreno «cum domo supra et cum quosdam curte secum tenente iacente in ipsa veteri civitate Mantue in contrata Sancti Dalmiani iuxta ipsum dominum Martinum»: ASMn, *AG*, b. 303*bis*, 1233 marzo 20; l'atto è rogato «in civitate veteri Mantue sub porticu domus domini Fradençoni de Obiçonibus».

⁷⁸ *L'archivio capitolare*, n. LXXIII, 1225 marzo 22 e aprile 8.

mobiliare che le fonti disponibili non consentono di conoscere con precisione ma che dovette essere alquanto consistente e rilevante fors'anche dal punto di vista militare se essi impressero il loro nome ad una porzione della città⁷⁹.

In quella stessa contrada possedevano case anche i Bonacolsi⁸⁰, che come gli Obizzoni compaiono nella prima lista nota di consoli del comune cittadino alla cui vita continueranno ad essere partecipi nei decenni successivi⁸¹. Nel 1225 i figli di Pescatore *de Bonacausis* erano in lite con la chiesa di San Damiano per due reggiole poste fra gli edifici della chiesa e le loro *domus*⁸². Nel 1233 Martino Bonacolsi acquistò un immobile da Fradenzione degli Obizzoni⁸³. Ma i Bonacolsi ebbero «in vicinia Sancti E-

⁷⁹ Vedi *infra*, testo corrispondente alle note 000.

⁸⁰ S. Davari, *Per la genealogia dei Bonacolsi*, «Archivio storico lombardo», s. III, vol. XXXI (1901), p. 26; Id., *Notizie storiche* cit., p. 11. Per tutto quanto attiene alla ricca serie di acquisiti di beni immobili che i Bonacolsi intraprenderanno dalla seconda metà del Duecento all'interno della *civitas vetus*, si veda Romani, *Una città in forma di palazzo* cit., pp.61-72.

⁸¹ Torelli, *Un comune cittadino*, II, cit., pp.127-139; e ora Gardoni, *Élites cittadine* cit., pp. 317-317.

⁸² *L'archivio capitolare*, n. LXXIII, 1225 marzo 22 e aprile 8: « (...) de lite seu litibus vel controversia seu controversiis quas inter se habent de II regiolis, I quarum est inter murum domus ipsius ecclesie et vudamentum dictorum fratrum quod est ibi prope; alia regiola est inter domum feminarum domus dictorum fratrum et [ali]um vudamentum ipsius ecclesie». Il 16 aprile 1225 viene pronunciata la relativa sentenza arbitrale: *L'archivio capitolare*, n. LXXIV.

⁸³ Documento del 1233 marzo 20 citato a nota 173. Dei legami che la famiglia ebbe con la chiesa di San Damiano sono significativi i lasciti testamentari di Gandolfa Bonacolsi: *L'archivio capitolare*, n. CLXVIII, 1265 maggio 4; n. CLXX, 1265 luglio 15. Nel 1250 due Bonacolsi presenzieranno ad un

gidii» altri edifici il cui rilievo va individuato soprattutto nell'essere dotati di strutture difensive rilevanti essendo costituiti da una casa murata e merlata⁸⁴. Nel 1210⁸⁵ con le *domus Bonacosorum* confinano le case e la torre dei Ruffini⁸⁶ che nello stesso documento si dicono essere poste «in civitate» senza alcun'altra specificazione⁸⁷.

Nella *hora* di San Alessandro si ergeva la «domus alta sive turris»⁸⁸ dei *de Parvis Pellizarii*⁸⁹. Era quella l'area sulla quale insistevano beni immobili che furono già del loro capostipite, quel Pizolo *pili-ciarius* annoverato fra i termini di confine di un terreno «cum casa» posto nelle vicinanze della chiesa di San Alessandro donato nel 1131 da un abitante della città al monastero di San Benedetto di Polirone⁹⁰.

atto del rettore della chiesa di San Damiano: *L'archivio capitolare*, n. CXVI, 1250 agosto 29.

⁸⁴ Appendice documentaria, doc. n. 4.

⁸⁵ Vedi *infra* nota 219.

⁸⁶ Torelli, *Un comune cittadino*, cit., II, pp. 61-62.

⁸⁷ Nel giugno del 1226 i fratelli Zannebono e Gabriele cassano precedenti atti coi i quali avevano provveduto a ripartire i loro beni annullando anche «partes factas de domibus et casamentis civitatis Mantue» e ciò «salvo testamento quos eorum avus fecit» (ASMi, *PF*, b. 229, n. 997, 1226 giugno 24). Nell'autunno di quello stesso anno viene rogato un atto sotto il portico della *domus* di Zannebono de Rufino (ASMi, *PF*, b. 229, n. 975, 1226 ottobre 29). Nella seconda metà del secolo XIII un figlio di Gabriele Ruffini, Guidotto, viene detto «de civitatis veteris» (ASMi, *PF*, b. 229, n. 980, 1264 gennaio 9).

⁸⁸ ASMn, *AG*, b. 303bis, 1228 febbraio 2.

⁸⁹ Su questa famiglia si veda Torelli, *Un comune cittadino*, cit., II, p. 192.

⁹⁰ *Regesto mantovano*, n. 211, 1131 febbraio 5.

I da Lazise⁹¹ avevano le loro case fortificate in prossimità della chiesa di Santa Maria *Mater Domini*⁹², nelle vicinanze della quale vi erano anche quelle dei Bussi, famiglia di tradizione consolare⁹³. Tra quella chiesa ed il fossato dei buoi era infatti posto il terreno «cum domo seu domibus» che nell'ultimo quarto del secolo XIII Bartolomeo Bussi vendette a Pinamonte Bonacolsi⁹⁴. Tali immobili erano stati messi assieme con una serie di compere a partire almeno dalla metà del secolo dallo stesso Bartolomeo⁹⁵, circostanza che potrebbe indurci a pensare che corrispondano all'originario insediamento familiare. Infatti, nel secolo precedente i Bussi risultano avere casa – non si è rinvenuta attestazione alcuna d'una loro torre – in città nuova. Nei primi anni del Duecento si trova citata la «domus Coradi Bussi»⁹⁶. Il documento è alquanto lacunoso e non permette di ubicarla con precisione; tuttavia, tenendo conto degli altri immobili che vi sono elencati, si può ritenere

⁹¹ Torelli, *Un comune cittadino*, II, cit., pp. 56-57.

⁹² ASMn, OC, b. 6, n. 20, 1226 maggio 17: «in domo filiorum quondam domini Oltecherii de Lacisio».

⁹³ Un breve profilo della famiglia Bussi è stato tracciato in G. Gardoni, *Vassalli mantovani del monastero di San Zenone di Verona nel XIII secolo*, «Annuario storico zenoniano», 20 (2003), pp. 27-52: pp. 33-36.

⁹⁴ ASMn, AG, b. 245, fasc. 4, c. 1v, 1275 dicembre 29; gli immobili alienati sono ubicati «in civitate veteris Mantue iuxta fossatum boum ab una parte, plateam Sancte Marie matris Domini a secunda, et domum que est ad cantonum ibi iuxta viam a terciã».

⁹⁵ ASMn, OC, b. 6, n. 85, 1253 ottobre 11, Mantova, «ante portam canonicorum»: Bartolomeo giudice figlio di Rodolfo «de Bussi» acquista una casa in città, nella contrada di San Pietro, confinante con altri suoi beni.

⁹⁶ *L'archivio del monastero*, n. LV, [1200] gennaio 4.

fosse posta nelle immediate vicinanze del monastero di Sant'Andrea, dove lo stesso Corrado, come attesta un atto del 1183⁹⁷, aveva altri beni⁹⁸.

Nell'anno 1194⁹⁹, il podestà di Mantova risiede nel *palacium* «filiorum quondam Ubaldi de Ripalta». La torre dei da Rivalta¹⁰⁰ compare negli atti notarili vent'anni dopo¹⁰¹. Nel 1225 «in balatorio seu domo domini Ubaldini de Rivalta» dimorerà il conte Rizzardo Sambonifacio di Verona, in quell'anno podestà di Mantova¹⁰². Queste attestazioni non consentono di poter situare nel contesto urbano né il palazzo né la torre. Tuttavia, nella prima metà del Duecento alcuni esponenti del gruppo parentale – Corrado e Rodolfo figli di Ubaldo – risultano proprietari di immobili che sappiamo essere siti in città nuova, fra Santo Stefano e San Salvatore, immobili che amplieranno prima, acquisendo anche alcune quote d'una torre, e alieneranno poi¹⁰³. Sulla scorta di altra documentazione di fine secolo sembrerebbe possibile ritenere che tanto il palazzo quanto la torre dei da

⁹⁷ *L'archivio del monastero*, n. XLIV, 1183 agosto 1.

⁹⁸ Per gli stretti legami che univano il cenobio di Sant'Andrea ai Bussi si vedano i riferimenti presenti in Gardoni, *Vassalli mantovani* cit., pp. 33-35.

⁹⁹ *Regesto mantovano*, n. 534, 1194 agosto 12. Attorno alla metà del XII secolo Ubaldo da Rivalta disponeva di una *domus* presumibilmente in città vecchia: *L'archivio capitolare*, n. XXI, 1150 circa.

¹⁰⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 51-54.

¹⁰¹ ASMn, *AG*, b. 303, 1214 marzo 7: «sub porticu turim dominorum Ripalte».

¹⁰² *L'archivio capitolare*, n. LXXIII, 1225 marzo 22 e aprile 8.

¹⁰³ Vedi *infra* testo corrispondente a nota 282.

Rivalta fossero «in civitate veteri Mantue, iuxta fossatum boum»¹⁰⁴.

Non sono anteriori alla fine del Duecento le attestazioni della torre appartenuta ai Pazzoni¹⁰⁵, che si elevava nei pressi di Santa Agata¹⁰⁶, e di quella

¹⁰⁴ ASMn, *AG*, b. 245, fasc. 4, cc. 1r e v, 1273 marzo 18: Andrea e Gualfardino figli del defunto Corrado cedono con un atto di permuta a Pinamonte Bonacolsi la quarta parte indivisa della torre dei Rivalta ubicata in città vecchia, sul fossato dei buoi, coerente con beni del compratore e col palazzo *vetus* dei Rivalta; l'immobile viene valutato in 160 lire. Contestualmente, mediante un secondo atto (*ibidem*, c. 2v) Pinamonte, sempre attraverso una permuta, ottiene da Maria, vedova di Rodolfo da Rivalta, la metà del palazzo vecchio dei da Rivalta, ubicato *iuxta turrim*. L'ipotesi di Davari, *Notizie storiche*, pp. 17-19, ritiene che quegli immobili, già sede del comune cittadino, siano stati da questo ceduto ai Rivalta come risarcimento dei danni da essi subiti in seguito all'erezione del ponte dei Mulini non è suffragata da alcuna fonte; cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, nota 6 di p. 39, e nota 8 di p. 52.

¹⁰⁵ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 60-61.

¹⁰⁶ ASMn, *OC*, b. 6, n. 76, 1251 gennaio 25: « .. in strata publica, iuxta turim de Paçonibus». Nel 1270 un atto viene rogato «in lobia dominorum Paçorum in civitatis veteris»: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1049, 1270 ottobre 5. Cfr. Davari, *Notizie storiche* cit., p. 23.

degli Agnelli¹⁰⁷, la quale non doveva essere molto discosta da Santa Croce¹⁰⁸.

2.2. Nella 'città nuova'

Alla *civitas nova* attengono le più antiche menzioni di torri. È una circostanza di grande rilievo sulla quale è bene richiamare l'attenzione. Già sullo scorcio dell'anno 1140 un cittadino mantovano viene investito dalla chiesa di San Martino «de burgo civitatis Mantue» di alcuni immobili fra i quali vi sono tre casamenti posti in città «prope turrim Albam»¹⁰⁹. Una decina d'anni più tardi¹¹⁰, una casa è posta su di un fossato¹¹¹, di fronte alla torre appartenente a Otobono Musa, primo esponente conosciuto

¹⁰⁷ ASMn, *AG*, b. 317, n. 241, 1265 settembre 30; atto rogato nella città vecchia «in strata publica penes turim dominorum Agnelorum». Nel 1288 la moglie di Corrado Agnelli alienò in favore dei Bonacolsi alcuni edifici con corte posti in città vecchia: documento citato in M. Romani, *L'isola del potere. Moneta e architettura nella creazione del palazzo ducale, in La corte di Mantova nell'età di Andrea Mantegna: 1450-1550*, Atti del Convegno (Londra, 6-8 marzo 1992 / Mantova, 28 marzo 1992), a cura di C. Mozzarelli, R. Oresko, L. Ventura, Roma, 1997, pp. 165-177: nota 13 di p. 168.

¹⁰⁸ Nel 1293 viene venduta la quarta parte indivisa di una pezza di terra casamentiva posta in contrada San Pietro *penes* la chiesa di Santa Croce «mediante quadam viaçola ab uno latere, domos Bucharum ab alio, platea Sancti Petri a tercio et viam comunis a quarto»: ASMn, *AG*, b. 225, 1293 febbraio 6.

¹⁰⁹ *Regesto mantovano*, n. 244, 1140 dicembre 9.

¹¹⁰ *L'archivio capitolare*, n. XXI, 1150 circa.

¹¹¹ Tale fossato deve essere identificato con il fossato dei buoi: Davari, *Ricerche storiche* cit., pp. 10-11.

di una ragguardevole famiglia cittadina¹¹². Basti qui ricordare che figlio di Otobono Musa è il giudice Malvezzo, membro di una rappresentanza mantovana del 1164¹¹³ e rettore della Lega Lombarda¹¹⁴, che assunse in più anni la carica di console del comune e di console di giustizia¹¹⁵.

A ridosso del fossato dei buoi, e non lungi dalla chiesa di San Zeno, dovettero trovarsi le case dei *domini* «de Sacha»¹¹⁶ e la torre «dominorum de Oculo»¹¹⁷. Quella dei Ravasi, atterrata prima del

¹¹² Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 57-60 e p. 193.

¹¹³ *Liber privilegiorum*, n. 9, 1164 maggio 27.

¹¹⁴ *Gli atti del comune di Milano fino al 1216*, a cura di C. Manaresi, Milano, 1919, n. CXVIII, 1178 settembre 15.

¹¹⁵ Nell'inventario *post mortem* dei beni del giudice Alberto di Bellotto, nipote del giudice Malvezzo redatto nel 1228 figura una sola *domus* posta in città, sulla piazza di San Zeno: ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1228 agosto 9, settembre 27. Alla fine del Duecento un membro della famiglia vende «una pecia terre quastive quondam casamentive posita in civitate veteris Mantue in contrata episcopatus»: ASMn, *AG*, b. 225, n. 77, 1293 febbraio 7.

¹¹⁶ ASMn, *AG*, b. 304, 1244 maggio 24; transazione realizzata «sub porticu fosati boum dominorum de Sacha». Nel 1249 i fratelli Boninsegna e Alberto «de Sacha» permutano una casa posta «in contrada ecclesie Sancte Marie de Behtleem»: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1024, 1249 luglio 12. Nel 1264 viene rogato un atto «in civitatis Mantue in domo heredis quondam domini Boninsigne de Sacha»: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1020, 1264 agosto 21.

¹¹⁷ ASMn, *AG*, b. 304 *bis*, 1250 maggio 11: permuta di terreni fra Bonaventura del fu Girardo e Alberto del fu Manfredo *de Oculo* «actum in strata penes turrim dominorum de Oculo». Un successivo atto del figlio di Bonaventura, Ottebono, sarà realizzato «in strata iusta turrim dicti Otteboni»: ASMn, *AG*, b. 305, 1265 agosto 9. Vedi *infra*, cap. II, par. 2.2.

1267¹¹⁸, era con ogni probabilità posta sulla piazza di Santo Stefano, là dove nel 1228¹¹⁹ essi risultavano avere una casa con portico. La torre dei Gambolini¹²⁰, la cui erezione – come diremo oltre – va collocata negli ultimi decenni del secolo XII¹²¹, posta nella contrada di Santo Stefano, all'incrocio con una via che portava a San Salvatore, è attestata nel 1204¹²² e nel 1226¹²³. Vent'anni dopo sarà in parte alienata ai da Rivalta¹²⁴ i quali successivamente la cederanno ai *de Oculo*¹²⁵. Con le case dei Gambolini confinavano le proprietà¹²⁶ dei *domini* da Saviola¹²⁷

¹¹⁸ ASMn, AG, b. 305, 1267 febbraio 2; il documento è rogato a Verona ma attiene a beni siti in Mantova e fra questi «guastum ubi erat turis in capite Vianove».

¹¹⁹ ASMn, AG, b. 303 *bis*, 1228 febbraio 11: «Actum sub porticu domus Ravasiorum supra plateam Sancti Stefani». Qualche giorno prima una transazione fra privati venne rogata sotto il portico della casa di Bonaventura *de Ravasis* «supra plateam Sancti Stefani»: ASMn, AG, b. 303 *bis*, 1228 febbraio 4.

¹²⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 268-274.

¹²¹ Vedi *infra*, cap. II, par. 2.1.

¹²² Appendice documentaria, n. 2.

¹²³ ASMn, AG, b. 303, 1226 febbraio 10: «Actum sub porticum turim Gambulinorum». Nel 1232 *Passapons, Barocius* e Montemagno, fratelli e figli del defunto Bonaventura *domini Zachoni de Grosolanis*, agiscono stando in una loro casa posta «in terra Gubernuli»: ASMn, OC, b. 6, n. 28, 1232 novembre 21.

¹²⁴ ASMn, AG, b. 304, 1249 aprile 8.

¹²⁵ Vedi *infra* testo corrispondente a nota 282.

¹²⁶ Documento citato a nota 00. Si veda inoltre ASMn, OC, b. 6, n. 56, 1242 settembre 30: «Actum est hoc in domibus dominorum de Saviola que fuerunt quondam domini Ugonis de Boçi[a]». Osserviamo che nel testamento di Giacomo da Saviola vengono menzionati unicamente immobili posti nel contado (ASMn, OC, b. 7, 1259 febbraio 2).

¹²⁷ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 275-280.

– a loro volta coerenti con quelle dei *de domina Aldriga*¹²⁸ – e dei da Rivalta¹²⁹. Nella stessa zona risultano aver avuto «casa merlata e parte d'una torre» anche gli Oldevrandi¹³⁰. Non siamo invece in grado di situare neppure approssimativamente la torre di Alberto di Rodolfo Infante/Fante, menzionata nel 1208¹³¹.

Sulla piazza del monastero di Sant'Andrea¹³², sede dei maggiori edifici pubblici e delle principali attività commerciali¹³³, si affacciavano la torre con portico – attestata dal 1202¹³⁴ –, il loggiato¹³⁵ ed il

¹²⁸ Marcoaldo del fu Ottone di domina Aldriga appartiene ad una famiglia di vassalli dell'episcopio mantovano per la quale non si dispone di alcuno studio.

¹²⁹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 51-55, e p. 188-189.

¹³⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 102.

¹³¹ ASMn, *AG*, b. 302, n. 656, 1208 gennaio 22: atto rogato «sub porticum turrim domini Alberti de Rodulfo Infante». Nel 1243 si trova attestata la casa con portico «domini Rodulfi Fantis»: ASMn, *AG*, b. 304, 1243 febbraio 17. La data topica di un documento del 1260 è costituita dal portico della casa di Guariento del fu Rodolfo *Infantis*: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1093, 1260 novembre 7.

¹³² *L'archivio del monastero*, n. CLXXXVII, circa 1250: «(...) guasto sicut tenebat turris et lobia Advocatorum super plateam S. Andree».

¹³³ Per qualche accenno si veda G. Gardoni, *Due monasteri benedettini della città di Mantova: Sant'Andrea a San Giovanni Evangelista nei secoli XI-XV. Un primo sondaggio*, in *La memoria dei chiostrì*, Atti delle prime giornate di studi medievali. Laboratorio di storia monastica dell'Italia settentrionale (Castiglione delle Stiviere, 11-13 ottobre 2001), a cura di G. Andenna, R. Salvarani, Brescia, 2002, pp. 119-148: p. 128.

¹³⁴ ASMn, *AG*, b. 302, 1202 marzo 13 e 16: atto rogato «iuxta turrem Avocatorum», notiamo che in un primo tempo il notaio redattore aveva scritto «in palacio». Nel dicembre dello stesso anno una permuta di terreni viene effettuata «sub porticu

palazzo, e con ogni probabilità uno o forse più *stationes*¹³⁶, della famiglia Avvocati, famiglia che traeva la sua denominazione dall'ufficio esercitato proprio per quel monastero¹³⁷. Quello degli Avvocati – famiglia sulla quale si dovrà ritornare in uno studio specifico – dovette essere un complesso piuttosto cospicuo non solo per dimensioni ma soprattutto per le funzioni di sede di rappresentanza che via via svolse: nel loro palazzo¹³⁸ vi trovava all'occorrenza ospitalità il podestà della città¹³⁹; in esso venivano

turris Advocatorum»: ASMn, *AG*, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2.

¹³⁵ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 105, 1216 giugno 15; b. 303 *bis*, 1230 gennaio 4.

¹³⁶ *Regesto mantovano*, n. 675, 1200 settembre 28; ASMn, *AG*, b. 238, n. 11, 1215 settembre 11.

¹³⁷ Torelli, *Un comune cittadino*, cit. II, pp. 142-152.

¹³⁸ Nei primi anni del Duecento è dato riscontrare il riferimento ad un palazzo di Pietrobosio figlio di Ugucione degli Avvocati che in talune occasioni viene detto *domus*: ASMn, *AG*, b. 3392, n. 50, 1202 agosto 12; b. 302, n. 415, 1202 settembre 23; b. 317, n. 16, 1202 novembre 28; b. 3392, n. 68: «in domo domini Petribosii, in quo pallatio potestas moratur»; b. 3392, n. 79, 1210 maggio 4: «in domo domini Petribosis in qua potestas moratur»; b. 3392, n. 80, 1210 maggio 7. Ma è pure documentato il palazzo di Mantovano figlio di Ludovico degli Avvocati: ASMn, *AG*, b. 3392, n. 101, 1215 gennaio 20; b. 317, n. 49, 1215 aprile 6; b. 3392, n. 99, 1215 maggio 9; b. 3451, n. 2, 1215 giugno; b. 317, n. 55, 1216 giugno 6; b. 303, 1217 gennaio 25; b. 303, 1218 febbraio 17).

¹³⁹ Si vedano, ad esempio, oltre alle indicazioni fornite alla note precedente, ASMn, *AG*, b. 3392, n. 68, 1206 agosto 5; n. 79, 1210 maggio 4. Nel palazzo di Mantovano Avvocati si radunò il consiglio cittadino anche nell'estate del 1221 presente il legato pontificio Ugolino d'Ostia: *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. Levi, Roma, 1890, n. XXXVII, 1221 luglio 22; n. LXIII, 1221 settembre 3.

rogati atti di natura politica di particolare rilievo per i quali era necessaria la convocazione dei consigli civici, come il giuramento dei patti con i Modenesi nel 1201¹⁴⁰ o con gli Estensi nel 1217¹⁴¹. In esso all'occorrenza si amministrava la giustizia¹⁴². Nel 1235 gli Avvocati vennero coinvolti nell'assassinio del vescovo Guidotto¹⁴³: banditi dalla città, le loro case e la loro torre furono abbattute¹⁴⁴.

¹⁴⁰ L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevii*, Milano, 1739-1742, IV, col. 381: «in domo Petri Boxii Advocati in qua tunc dominus Bonifacius de Sancto Martino potestas Mantue morabatur». Nello stesso luogo verrà rogato un atto relativo ad alcune controversie fra Mantova e Verona: *Liber privilegiorum*, n. 44, 1216 giugno 3: «in palacio domini Petri Bosonis Advocati in quo potestas moratur».

¹⁴¹ *Liber privilegiorum*, n. 182, 1217 novembre 17 e 29. Ad una assise del consiglio in quello stesso luogo si riferisce pure ASMi, PF, b. 229, n. 1097, 1217 maggio 5. «In palatio domini Mantuani Advocati» il consiglio si era riunito anche nel 1216 per ratificare gli accordi presi fra Mantovani e Ferraresi (Muratori, *Antiquitates* cit., col. 426).

¹⁴² ASMn, AG, b. 3451, n. 2, 1215 giugno 13: «domo domini Mantuani Advocati in qua stat potestas ad faciendum rationem». Anche nel 1216 un atto è rogato «in palatio domini Mantuani Advocati in quo rationes fiunt»: ASMn, AG, n. 317, n. 55, 1216 giugno 6.

¹⁴³ Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesie immolatus*» cit., pp. 162-163.

¹⁴⁴ *L'archivio del monastero*, n. CLXXXVII, (1250 circa); fra i beni che il sindaco del monastero di Sant'Andrea rivendica al comune cittadino compagno «(...) guasto sicut tenebat turris et lobia Advocatorum super plateam S. Andree (...). Item de alio loco et guasto (...) qui fuit Alberti Advocati. Item de alio loco et wasto ubi consueverat esse unus pes turris penes Bonacolsam pelliparium ab I latere et stratam que vadit versus puteum Paroli ab alio et penes wastum Axandrorum a tercio. Item de alio loco et wasto (...)». Si veda anche *L'archivio capitolare*, n. CXIV, 1248 agosto 19, documento che attiene a «bona et possessiones dictorum Advocatorum bannitorum co-

Un palazzo ebbero anche «illorum de Ripa» – ove nel 1214¹⁴⁵ venne stipulato l'accordo di pace fra Mantova e Verona – che si è soliti ubicare dietro il complesso monastico di San Andrea¹⁴⁶.

Un documento del 1211¹⁴⁷ consente d'appurare, come si avrà modo di ribadire, che dalla piazza antistante il monastero di Sant'Andrea dipartiva una strada che biforcandosi conduceva da una parte alla chiesa di San Giacomo¹⁴⁸, mentre dall'altra permetteva di raggiungere la porta e il ponte dei Monticelli, posti nelle adiacenze della chiesa di San Silvestro. Lungo tali segmenti stradali si trovavano le residenze e le torri degli Assandri¹⁴⁹, dei Poltroni, dei Flac-

munis Mantue que ipsi habebant et possidebant vel pro eis habebantur et tenebantur tempore mortis quondam domini Guidoti episcopi Mantue».

¹⁴⁵ *Liber privilegiorum*, n. 25, 1214 agosto 9. Nel 1247 è attestata una «domus magna dominorum de Ripa» di cui non si ha l'esatta ubicazione (Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 285).

¹⁴⁶ Davari, *Notizie storiche* cit., p. 49. Si può ipotizzare che le case dei da Riva fossero ubicate nel quartiere maggiore: al 1221 risale la menzione di possessi di Pace *de Ripa* nelle vicinanze della chiesa di San Simone (Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 284); nel 1260 fra i consiglieri del quartiere maggiore vengono menzionati due da Riva, Guido e Bonacolsa: *Liber privilegiorum*, n. 29, 1260 gennaio 23.

¹⁴⁷ Appendice documentaria, n. 8.

¹⁴⁸ Presso la chiesa di San Giacomo si trovava l'omonimo ponte: ASMn, *AG*, b. 305, 1263 marzo 21, rogato «super pontem Sancti Iacobi de Mantua».

¹⁴⁹ Cfr. *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. Dezza, A.M. Lorenzoni, M. Vaini, con un saggio inedito di P. Torelli, Mantova, 2002, Libro IV, rubrica 22, *De turri Axandrorum*: «Cum verum, publicum et notorium sit quod pars turris iacentis in contrata Axandrorum, penes stratam magnam ab uno latere et aliam viam strictam a secundo ex parte inferiori et domum magnam domini Bererii Bonapacem de Axandris ab aliis, parti-

cazovi¹⁵⁰, dei Caffari e dei Mozzi, sulle quali ci soffermeremo nei paragrafi successivi¹⁵¹, gruppi paren-

nens ad heredes domini Gandulfi de Axandris, demolita fuerit et per comune Mantue totaliter devastata, ipsis heredibus in banno perpetuo causa partis et earum occasione ad partes inimicorum existentibus, cumque heredes et filii dominorum Guillelmi et Bererii, fratrum de Axandris, sint et semper steterint veri et fideles amici somunis Mantue et obediens mandatis eiusdem comunis (...)».

¹⁵⁰ La *domus* dei Flaccazovi è attestata in ASMn, OC, b. 6, 1255 gennaio 5: «in domo Flaccorum».

¹⁵¹ Appare essere necessario sottolineare che allo stato attuale della ricerca non sono state rinvenute attestazioni di torri o di altri edifici forti di molte famiglie attive politicamente in età comunale quali, ad esempio, gli Arlotti (Davari, *Notizie storiche* cit., p. 79; Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 170-173), che dettero il nome ad una porta cittadina (ASMn, AG, b. 303, 1217 agosto 31: vi agisce Buonmartino «de Bosgarra de porta Arlotti»; ASMi, PF, b. 229, n. 1074, 1233 ottobre 20: si tratta di un atto rogato «a porta Arlotorum sub piscaria a Canibus» col quale *Ugiçonus de Arlotis* loca un terreno richiedendo che il relativo canone e la decima siano trasportati «ad domum dicti domini et in eius caneva gubernare»; ASMn, AG, b. 317, n. 139, 1235 dicembre 20: compare Mairoldo «de porta Arlotti»; ASMn, AG, b. 304, 1249 settembre 4: «(...) qui morantur extra portam Arlotorum»; ASMi, b. 228, n. 793, 1270 maggio 4: porta *Arlotorum*). Tale famiglia ebbe nel contado beni in comune come sembra potersi desumere dalla menzione di un terreno «que fuit Arlotorum» (ASMn, AG, b. 303 bis, 1235 maggio 2). Agli Arlotti vanno aggiunti perlomeno i «de Turre» (Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 168-169); i Trivoli, un esponente dei quali aveva casa in «ora Sancti Zenonis» (Davari, *Notizie storiche* cit., pp. 46-47; Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 204). Scarse sono le notizie inerenti i Gonzaga: Gualtiero da Gonzaga detta le sue ultime volontà stando in una sua casa sita «in civitate Mantue»: A. Luzio, *I Corradi di Gonzaga signori di Mantova. Nuovi documenti*, Milano, 1913, doc. n. 1, 1221 agosto 16. Poco conosciamo dell'insediamento in Mantova di quelle famiglie comitali di origine bresciana che ebbero parte attiva nella vita pubblica

tali coinvolti – sia pur a diverso titolo – nelle prime lotte intestine fra *partes*¹⁵². Da queste prime manifestazioni di scontri armati all'interno della città non furono estranei neppure i Calorosi¹⁵³, la cui torre è attestata nel 1218¹⁵⁴. Essi, durante quei primi scontri fra *partes* cittadine, ne ebbero anche una in comune con Caffari e Mozzi, loro alleati¹⁵⁵.

Nella contrada di San Giovanni si trovavano le abitazioni e la torre dei da Desenzano¹⁵⁶. Anche in

mantovana a partire dalla seconda metà del secolo XII: a Mantova aveva casa – ma non sappiamo dove – il conte Martino di San Martino (ASMn, OC, b. 6, 1252 gennaio 26); il conte Egidio di Marcaria nel 1242 agiva invece stando nelle case dei da Saviola (doc. citato a nota 126).

¹⁵² Vedi *infra*, cap. III e cap. IV.

¹⁵³ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 240-246. È appena qui il caso di ricordare che nella seconda metà del secolo XIII i Calorosi disporranno di un *castrum* nel territorio di Boccadiganda: ASMn, AG, b. 305, 1263 settembre 8; si tratta di una transazione avente per oggetto un terreno di 28 biolche di terra «cum castro uno undique murato et cavato et cum una turri in eodem castro et cum quibusdam alliis domibus copatis et paleatis». Avvertiamo che in questa sede abbiamo adottato la dizione Calorosi, anziché quella più utilizzata di Calarosi o Callorosi, perché da noi ritenuta più rispondente alla forma utilizzata nella documentazione. La stessa considerazione va estesa ai Caffari, meglio noti alla storiografia come Gaffari/Gaffarri.

¹⁵⁴ *L'archivio del monastero*, n. CXIV, 1218 maggio 2: atto rogato «sub porticu turris Callarosorum»; ASMi, PF, b. 252, 1224 luglio 9: «Actum est hoc apud turrim Calarosorum».

¹⁵⁵ ASMi, PF, b. 252, 1221 febbraio 16: atto rogato «apud pedem turris Calaroxarum et Cafarorum et Munciorum».

¹⁵⁶ Davari, *Notizie storiche* cit., p. 99; Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, nota 1 a p. 35 e note nn. 3 e 4 a p. 68. Nel 1215 Crescimbene di Greco Desenzani acquista dal comune cittadino anche a nome degli altri eredi di Greco un terreno adiacente alla loro *domus* sito «secus ripam»: ASMn, AG, b. 3451, n. 2, 1215 giugno 13)

questo caso – vi ritorneremo oltre – dovette trattarsi di un complesso insediativo alquanto consistente ed articolato, in cui le case dei diversi membri della famiglia si raccoglievano attorno ad edifici mantenuti in comune¹⁵⁷.

Va collocata con ogni probabilità immediatamente all'esterno del perimetro della *civitas nova* la torre degli Antelmi¹⁵⁸, menzionata nella documentazione da noi considerata nell'anno 1205¹⁵⁹.

Non siamo in grado invece di ubicare il palazzo appartenuto ai da Campitello, famiglia legata da vincoli vassallatici all'episcopio dal quale deteneva in feudo i diritti giurisdizionali che deteneva su quella località posta sul confine con il territorio bresciano¹⁶⁰.

L'aver in modo necessariamente schematico provveduto alla indispensabile individuazione delle torri presenti nella città e quindi delle famiglie che erano proprietarie, ha consentito di porre in rilievo

¹⁵⁷ Vedi *infra*, testo corrispondente a nota 178-182.

¹⁵⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 249-250.

¹⁵⁹ ASMi, *PF*, b. 233, 1205 febbraio 2; si tratta d'una permuta intercorsa fra il monastero femminile di San Giovanni Evangelista e Nacinguerra degli Antelmi avente per oggetto un casamento «quod est iusta turim de Antelmis». Nel 1230 viene rogato un atto «sub porticu domus in qua Nigrellus de Antelmis moratur»: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1093. La torre va con verosimiglianza ubicata nella «contrata fratrum predicatorum» dove nel 1240 è posto un «curtivo casamenti quondam Naxinguerre»: ASMn, *AG*, b. 317, n. 169, 1240 giugno 19. In precedenza è attestata la «hora domini Nasinguerre de Antelmis», che si precisa essere «ultra fosatum comunis»: ASMn, *AG*, b. 3392, n. 65, 1205 marzo 26.

¹⁶⁰ ASMi, *PF*, b. 229, n. 974, 1220 ottobre 24: «Actum in pallatio olim domini Guiscardi de Campitello».

che ‘edifici forti’ erano presenti tanto nella ‘città vecchia’ quanto nella ‘nuova’. Anzi, proprio a quest’ultima si riferiscono le prime attestazioni documentarie in nostro possesso, il che invita a riconsiderare l’ipotesi insediativa proposta da Pietro Torelli cui s’è fatto cenno sopra. Ma consente altresì di evidenziare come esse appartenessero – su questo aspetto avrei occasione di ritornare – alle maggiori famiglie cittadine, ed in particolare a quelle che ebbero parte attiva nella vita del comune. Da quanto esposto si evince che a possedere le torri e gli altri edifici ad esse contermini fossero solo occasionalmente singoli individui e nella maggior parte dei casi interi gruppi parentali o gruppi di consorti.

3. «Curtes» e «magnae domus»

Raramente le torri costituivano una struttura edilizia del tutto avulsa dal contesto che le circondava. Anzi. Tant’è che non di rado la stessa documentazione non sempre permette di istituire – lo si è detto – precise distinzioni, ad esempio, fra torri e case alte. Né le torri erano, solitamente, edifici isolati, ma elementi di più ampi ed articolati complessi edilizi, appartenenti, generalmente, in tutto o in parte, spesso *pro indiviso*, ad un medesimo gruppo parentale o a dei *consortes*¹⁶¹, come si avrà modo di mostrare. Quei compositi complessi cui s’intende fare qui riferimento sono le *curtes*, che secondo uno schema piuttosto comune, riunivano attorno a spazi aperti varie strutture edilizie destinate anche ad usi diversi,

¹⁶¹ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 18, nota 14.

che traevano nome dalla famiglia che ne era proprietaria. Si tratta di un fenomeno noto e alquanto diffuso nelle città comunali italiane come lo stesso ben noto ‘archetipo’ della *curtis* dei veronesi Avvocati evidenzia¹⁶².

3.1. Le “*curtes*”

I diversi edifici appartenuti ai Visdomini, posti nei pressi della chiesa cattedrale, costituivano la ‘corte’ della famiglia, la cui composita struttura appare da un atto di vendita degli inizi del quinto decennio del Duecento. Carbone «de Vicedominis» vendette ad Alberto figlio del defunto Recuperato «de Vicedominis» un casamento «quod est in curtivo de Vicedominis», sito nella ‘città vecchia’, i cui termini di confine sono costituiti dagli eredi di Alberto del fu Quiliano Visdomini¹⁶³ e dagli eredi di Baldo Visdomini. Contestualmente egli alienò un sesto del casamento in «quo erat turis de Vicedominis, que erat supra platea Sancti Petri»¹⁶⁴. Pare quantomeno lecito supporre che questo composito complesso edilizio sia da porre in rapporto con il *pala-*

¹⁶² A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell’Istituto storico italiano*, Roma, 1974, I, pp. 251-292, a pp. 269-270; Varanini, *Torri e casetorri* cit., pp. 185-186.

¹⁶³ Rammentiamo che nel 1231 viene rogato un atto «in domo filiorum quondam domini Quilliani Vicedominis»: ASMn, OC, b. 3, 1231 febbraio 10.

¹⁶⁴ ASMn, AG, b. 304, 1243 marzo 5: Carbone vende ad Alberto del fu Recuperato Visdomini due casamenti confinanti con Alberto fu Quiliano Visdomini e con il discendente di Baldo Visdomini e la quota, pari a un sesto, a lui spettante di torre.

tium di Quiliano Visdomini nel quale nel 1204 trovò dimora il podestà e dove venne convocato il consiglio civico¹⁶⁵, oltre che con la torre «Vicedominorum», nei pressi della quale nel 1206 dei magistrati cittadini pronunziarono una sentenza¹⁶⁶. Difficile è asserire se con il termine *palatium* si volesse in questo caso intendere la stessa struttura edilizia poi definita *curtis*: parrebbe legittimo supporre che il palazzo e la torre, unitamente ad altri manufatti – *casamenta* –, concorressero alla costituzione della *curtis* attorno alla quale possiamo pensare fossero raccolte le abitazioni dei diversi membri della famiglia, come altre situazioni lascerebbero supporre.

Nella stessa parte della città, alle spalle però della cattedrale¹⁶⁷, erano insediati come s'è detto anche Visconti¹⁶⁸. È in relazione al suo coinvolgimento nei dissidi interni che portarono all'uccisione del vescovo Guidotto¹⁶⁹, che possiamo conoscere l'esistenza e l'ubicazione della loro *curtis*. La famiglia, o quantomeno alcuni suoi membri, erano già stati banditi dalla città allorché degli ufficiali pubblici procedettero alla vendita dei beni di Gaimerio Visconti¹⁷⁰.

¹⁶⁵ ASMn, *AG*, b. 302, n. 543, 1204 novembre 3: il podestà Enghiramo da Montemagno agisce «in publico consilium ad campanam pulsato». ASMn, *AG*, b. 1, n. 30, 1204 novembre 15: alla presenza del podestà agisce il massaro del comune. Abbiamo attestazioni di atti rogati nelle vicinanze della casa di Carlassario Visconti (ASMn, *AG*, b. 302, n. 430 e 435); e sotto il portico della *domus* di Quiliano Visconti (ASMn, *AG*, b. 302, n. 461, 1203 gennaio 31).

¹⁶⁶ ASMn, *AG*, b. 317, n. 22, 1206 aprile 21.

¹⁶⁷ Davari, *Notizie storiche* cit., p. 21.

¹⁶⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 44-47.

¹⁶⁹ Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesie immolatus*» cit., p. 163.

¹⁷⁰ ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1239 novembre 28.

Gli immobili sono costituiti da una quota parte della torre posta nella *hora* di Sant’Alessandro; da un terreno con *domus* posto nello stesso luogo della precedente, che era stato dato in feudo ad Alberto «de Bergunzio»¹⁷¹; dalla metà di un terreno vacuo sito in *hora Sancti Petri*; da un appezzamento «in qua erat domus sive domos», ove dimorava lo stesso Gaime-rio, posto nella *hora* di Sant’Agata, «apud curtivum Vicecomitorum» da un lato e la via «de puteo» dall’altro¹⁷². Anche i Visconti, dunque, risultano proprietari di un composito insieme di edifici raccolti attorno ad una *curtis* che da essi trae il nome.

Con una carta di vendita rogata in città vecchia, sotto il portico della sua abitazione, Fradenzone *de Obiçonibus* vende per 26 lire a Martino *de Bonacausis*, un terreno con una *domus* dotata di corte posti

¹⁷¹ Alberto di Bergonzio non è personaggio sconosciuto. Nipote di un notaio vescovile fra i più attivi nei primi anni del Duecento (G. Gardoni, *I registri della Chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII*, in *I registri dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV)*, Atti del Convegno di studi (Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli, A. Rigon, Roma, 2003, pp. 141-187), egli, vassallo dell’episcopio, fu notaio e giudice (ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1239 maggio 2; ASMn, *AG*, b. 304 *bis*, 1241 febbraio 26; ASMn, *AG*, b. 304, 1241 marzo 3; ASMn, *AG*, b. 304, 1242 marzo 18; ASMn, *OC*, b. 6, n. 56, 1242 settembre 30; ASMn, *OC*, b. 7, n. 8, 1259 dicembre 7 ASMn, *AG*, b. 305, 1269 marzo 9).

¹⁷² ASMn, *AG*, b. 304, 1240 febbraio 12 e 1242 marzo 15. Con il primo documento, Pellegrino, ministeriale del comune per comando del console di giustizia, immette Bonaventura di Oculo nel possesso di vari immobili singolarmente indicati appartenuti a Grimerio Visconti. Il secondo, non sempre leggibile con sicurezza a causa dell’inchiestro sbiadito, attiene alla presa dipossesso da parte di Bonaventura degli stessi immobili, che di nuovo vengono uno a uno descritti.

nella contrada di San Damiano¹⁷³, di fronte al compratore¹⁷⁴. In questo caso siamo invero in presenza del cortile afferente ad una singola abitazione che nulla ha a che vedere con le *curtes* cui si è fatto cenno e con quelle menzionate più sotto. L'attestazione è comunque significativa, giacché ci rende edotti della presenza immobiliare di una attiva famiglia cittadina, discendente da uno dei primi consoli del comune¹⁷⁵, proprio nella zona dove possedeva beni già dalla metà del secolo precedente¹⁷⁶ e che da essa si denominava: nel 1221 in «contrata Obizonum apud domos Oddonelli et Obizonis», si stipula un contratto fra i fratelli Fradezono, Obizzo e Oddonello e il monastero di Sant'Andrea per il diritto d'esazione degli affitti delle case possedute dal monastero nel quartiere maggiore, diritto che i tre fratelli tenevano in feudo¹⁷⁷.

Quantunque non si sia riscontrato l'impiego del termine *curtis*, ad una struttura composita, raccolta attorno a spazi comuni, sembrerebbe essere riconducibile il complesso residenziale, munito di torre, dei da Desenzano posto nella contrada di San Giovan-

¹⁷³ ASMn, AG, b. 303 bis, 1233 marzo 20. Cfr. anche G. Gardoni, «Per notarios suos». *Vescovi e notai a Mantova tra XII e XIII secolo*, «Archivio storico lombardo», XI (2005-2006), pp. 149-192.

¹⁷⁴ Su questo e sui successivi acquisti di immobili da parte dei Bonacolsi in questa area della città, dove costituirono la loro dimora signorile, si sofferma Romani, *L'isola del potere* cit., 166-167.

¹⁷⁵ Notizie sulla famiglia sono reperibili in Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 63-64.

¹⁷⁶ *L'archivio capitolare*, n. XXI, [1150]: Alberto «de Obizo» detiene dalla cattedrale di Mantova tre case una delle quali confina con un'altra di sua proprietà.

¹⁷⁷ *L'archivio del monastero*, n. CXXVI, 1221 ottobre 28.

ni¹⁷⁸. Lì erano ubicati i due appezzamenti di terra con due case e la metà «omnium edificiorum circumstantium» acquistati da Fiono e Rolandino Desenzani nel 1233¹⁷⁹. Nel 1267¹⁸⁰ Degracia, figlia di Mantovano del fu Crescimbene «de Dexençanis» acquista un terzo di due pezze di terra casamentiva con due case: l'una oltre ad essere «murata», è solarata e «merlata»; l'altra, pure «murata», è «insolarata et cum volta». Tutti gli immobili sono siti nella contrada di San Giovanni «de Cornu»¹⁸¹, ed hanno per coerenze gli eredi di Pietrino «de Caprianis», gli eredi di Ruffino «de Dexençanis» e la strada che conduce verso la chiesa di San Gervasio. Oggetto d'una transazione di trent'anni più tardi sarà la quinta parte del terreno sul quale un tempo s'ergerà la «turris Dexençanorum» e una *domus* «merlata»¹⁸².

¹⁷⁸ Vedi *infra*, testo corrispondente a nota 00.

¹⁷⁹ ASMi, *PF*, b. 229, 1233 settembre 19. Nel precedente mese di agosto venne immesso nel possesso di una casa posta «in contrata Sancti Iohannis de Cornu» Rolandino figlio di Alberto Desenzani: ASMi, *PF*, b. 230, n. 1148, 1233 agosto 12.

¹⁸⁰ ASMn, *AG*, b. 303, 1267 gennaio 2; sottolineiamo che l'atto è rogato nella casa «in qua nunc habitat» Mantovano Desenzani posta «in civitatis veteri».

¹⁸¹ Per un cenno ai legami che unirono i Desenzani al monastero femminile di San Giovanni Evangelista rinviamo a Gardoni, *Due monasteri benedettini* cit., p. 141 a nota 137. La presenza di Agnello *de Dexençanis* in Ferrara, ove detta le sue ultime volontà (ASMi, *PF*, b. 224, n. 154, 1238 novembre 24), è riconducibile all'espulsione da Mantova dei Desenzani coinvolti nell'assassinio del vescovo Guidotto (1235) (Gardoni, *Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*» cit., pp. 162-163).

¹⁸² ASMn, *AG*, b. 3313, n. 97, 1298 giugno 6; gli immobili, posti «in contrata Sancti Iohannis», constano in una *domus* «cum curte et quinta parte terre in qua quondam fuit turris Dexençanorum murata undique et solarata in duobus solaribus ip-

Nel 1211¹⁸³ lungo la strada che da Sant'Andrea¹⁸⁴ conduceva a porta Monticelli vengono ubicati beni indefiniti degli eredi di «Axandro», una via di comunicazione minore che portava alla *domus* «Flacaiugorum», e la «domus Pultronorum magnas muratas». Da altra documentazione sappiamo che di fronte alla casa degli Assandri si trovava la dimora dei figli di Trainello¹⁸⁵.

Il riferimento di per sé generico a beni degli eredi di «Axandro» assume per noi un particolare rilievo. Dagli inizi dell'ultimo decennio del XII secolo è attestata l'esistenza di una *domus* «Axandri», di certo appartenente a quel gruppo parentale che quanto meno dagli stessi anni iniziò ad essere connotato come «de Alxandris», «de Axandris», «Axandrorum»¹⁸⁶, e a partecipare attivamente alla vita pubblica¹⁸⁷. Nel 1223¹⁸⁸ «sub lobia Axandrorum», presenti Pagano e Stefano Assandri, agisce uno dei consoli di giustizia del comune cittadino per una questione fra Mantovano Poltroni e Lombardo di Grascendino

sa domo ac merlata a duabus partibus» e confinano con gli eredi di Muccio Desenzani.

¹⁸³ ASMn, *AG*, b. 303, 1211 novembre 29.

¹⁸⁴ Per comprendere l'ubicazione di tali immobili è di qualche utilità riferire che nel 1277 un Gonzaga acquista una terra casamentiva «sine hedificiis» sita «in civitatis Mantue in contrata Sancti Andree apud dominum Bosium et heredem domini Paganini de Poltronibus a duobus lateribus et stratam que est versus domos Axandrorum a tercio et aliam viam que est versus plateam a quarto»: ASMn, *AG*, b. 225, n. 12, 1277 maggio 4.

¹⁸⁵ *Regesto mantovano*, n. 486, 1192 gennaio 14.

¹⁸⁶ *Regesto mantovano*, n. 462, 1190 febbraio 24 e 26; n. 484, 1191 dicembre 10; n. 529, 1194 giugno 2.

¹⁸⁷ Torelli, *Un comune cittadino* cit., pp. 182-185.

¹⁸⁸ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 139, 1223 agosto 30.

di Belloto. L'immagine della struttura e della ripartizione interna al gruppo parentale delle proprietà immobiliari è offerta da un interessante inventario steso nell'anno 1239.

In quell'anno venne redatto l'elenco dei beni spettanti agli eredi di Stefano Assandri consistenti in numerosi appezzamenti di terreno ed altri immobili che, dislocati in diverse località del territorio mantovano, risultano ripartiti nella quasi totalità da quattro a dodici quote ideali ed essere stati in gran parte infeudati dai figli di Stefano «et ab omnibus aliis Axandris»¹⁸⁹. La parte centrale dell'inventario è destinata alle proprietà poste in città, quelle che qui maggiormente interessano. Il primo immobile elencato è una *domus*, ripartita in dodici quote, posta nel borgo di San Iacopo e confinante con beni di Guglielmo Assandri. Segue la dodicesima parte di un terreno con casa posto «in burgo civitatis Mantue in curtivo Axandrorum»; un dodicesimo di un altro terreno con casa murata «iacente in dicto curtivo» nella quale dimorava Vivelda, vedova di Stefano Assandri; un terzo terreno, anch'esso ripartito in dodici quote, anch'esso con casa murata e posto nella predetta *curtis*, nella quale casa abitava Obicino «de Axandris»¹⁹⁰.

Il documento del 1239 offre dunque un quadro piuttosto interessante e chiaro dei criteri e delle mo-

¹⁸⁹ Castagnetti, *Famiglie di governo e storia di famiglie* cit., p. 205, ove si sottolinea come l'«obiettivo di conservare indivisa la maggior parte del loro patrimonio» fosse finalizzato ad «assicurare agli eredi la possibilità concreta di partecipare attivamente alla vita politica, una partecipazione impensabile senza la disponibilità di un cospicuo patrimonio familiare».

¹⁹⁰ Il lungo documento, inedito, si trova presso ASMn, AG, b. 303 *bis*, 1239 febbraio 5.

dalità messe in atto da una fra le maggiori *domus* cittadine per cementare e perpetuare la coesione familiare¹⁹¹: ripartire in quote ideali una parte degli immobili posti nel territorio e, soprattutto, parte di quelli posti all'interno della città, costituiti da edifici suddivisi in dodici quote di proprietà, attigui gli uni agli altri, nei quali risiedevano i diversi componenti della famiglia, raccolti attorno ad almeno uno spazio interno. Si tratta d'un complesso urbano certamente ampio e che traeva la sua denominazione dal nome della famiglia: la *curtis Axandrorum*¹⁹², nella quale possiamo ritenere fosse compresa la torre di famiglia¹⁹³.

¹⁹¹ Cfr. S. Bortolami, *Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII: due esempi di «memoria lunga» dal Veneto*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di G. Cracco, M.C. Billanovich, A. Rigon, Padova, 1984, pp. 117-155: 148, secondo il quale risultano «chiari gli elementi che favorivano o minavano la coesione della *domus* e che diventavano agli occhi dei contemporanei altrettanti parametri per riconoscerne la consistenza o meno in un quadro di relazioni familiari e parentali assai fluido (...) la recente storiografia italiana tende a insistere sul ruolo decisivo giocato dalle esigenze di salvaguardia di un patrimonio comune nel solidificare la struttura della *domus*. Con il che si può concordare senza difficoltà, ma a patto di non dimenticare che la sopravvivenza di essa comportò sempre una cosciente ed esplicita volontà della parentela di essere gruppo coerente e di rapportarsi come tale alla società».

¹⁹² All'atto del 1239 fa riferimento Comba, *La città come spazio vissuto* cit., pp. 191-192, sulla scorta di Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., p. 64, nota 77.

¹⁹³ Si veda *supra*, testo corrispondente a nota 000. Nel 1241 viene contratto un mutuo stando «sub porticu domini Garçarini de Axandris ubi moratur domina Rechelda»: ASMn, AG, b. 304, 1241 gennaio 31.

3.2. Le «*magnae domus*»

Nel maggio 1209¹⁹⁴ «in burgo civitatis Mantue, prope domos Pultronum» viene rogato un atto di cui è attore Boso «Pultronis»: si ponga attenzione al fatto che più edifici vengono indicati non attraverso il riferimento alla famiglia proprietaria ma al suo capostipite. Difficile poter affermare con sicurezza se con quel termine s'intendesse riferirsi alla stessa struttura indicata con i termini *curia* o *curtis* a partire dal 1204¹⁹⁵, con i quali, a nostro avviso, non si connotava semplicemente uno spazio interno delimitato da più edifici attigui, ma l'insieme degli edifici stessi e le torri possedute dalla famiglia. Di torri, infatti, i Poltroni ne dovevano avere più d'una: la menzione di una *turris maior* lascia intendere che ve ne fosse almeno un'altra di dimensioni inferiori¹⁹⁶. Della *curtis* dovevano far parte almeno una *domus* dotata di volta¹⁹⁷, delle *staciones*¹⁹⁸ e i magazzini

¹⁹⁴ ASMn, AG, b. 302, n. 686, 1209 maggio 26.

¹⁹⁵ ASMn, AG, b. 302, n. 547, 1204 novembre 14; n. 565, 1205 febbraio 13; n. 625, 1207 gennaio 18. ASMn, AG, b. 3392, n. 85, 1211 marzo 5; n. 111, 1217 febbraio 28.

¹⁹⁶ Vedi *supra*, doc. citato a nota 00.

¹⁹⁷ ASMn, AG, b. 302, n. 620, [1206]; tale edificio, che risulta essere stato acquistato dal notaio Niçola e che divenne oggetto di lite prima del 1219 (ASMn, AG, b. 3329, [ante 1219 gusto]), venne assegnato, assieme ad altre case, da Bulso al figlio Egidio. I Poltroni risultano possedere un edificio con volta sin dal 1196 (*Regesto mantovano*, n. 564, 1196 marzo 4).

¹⁹⁸ Si vedano, ad esempio, *Regesto mantovano*, n. 642, 1199 marzo 20; n. 679, 1200 novembre 26; ASMn, AG, b. 302, n. 573, 1205 agosto 5. Si ricorda altresì che i Poltroni sul finire

verso i quali venivano fatti confluire i prodotti delle proprietà terriere¹⁹⁹.

A questo punto dobbiamo cercare di comprendere se e come quella composita struttura edilizia appartenuta ai Poltroni, nella quale gli edifici di civile residenza e quelli adibiti ad usi economico-commerciali sembrano formare un tutt'uno con i simboli del prestigio e del predominio sociale, possa essere posta in rapporto con la citata *domus magna murata*, senonché la carenza di precisi riscontri documentari e archeologici lo impedisce. È tuttavia lecito ritenere che il notaio chiamato a redigere il documento del 1211 volesse indicare con quella particolare locuzione un insediamento particolarmente munito, forse quello stesso insieme composito di edifici dotati di strutture difensive che in altre occasioni viene chiamato *curtis*. Non si può peraltro fare a meno di considerare quella *domus magna* quale punto di coagulo, e non solo per motivi di residenzialità, di tutta la famiglia Poltroni, come il confronto con analoghe situazioni coeve cui faremo di seguito riferimento lasciano presumere.

A questo punto, per meglio comprendere l'organizzazione degli spazi interni alle *curtes* e gli eventuali rapporti fra queste e le *magnae domus*, data la carenza di spunti che la documentazione sin qui considerata offre, è necessario addentrarci con la nostra analisi nei decenni centrali del secolo XIII facendo ricorso a qualche altro esempio.

del secolo XII acquistarono un terreno sito «in hora S. Andree» sul quale insisteva una casa con forno: *Regesto mantovano*, n. 641, 1199 marzo 18.

¹⁹⁹ Esemplifichiamo citando *Regesto mantovano*, n. 462, 1190 febbraio 24 e 26.

Il primo concerne l'articolato e importante gruppo parentale dei Caffari. Gli eredi di Salandino «de Gaffaris», Filippo, Rizzardo, Oprandino e Giacomino figlio del defunto Dalfino, provvedono alla ripartizione di quanto posseggono in quella circoscritta zona della città nota come «contrata Gafarorum»²⁰⁰. A Rizzardo viene assegnata una «domus murata et copata» situata presso altri suoi beni e confinante da un lato con gli eredi di Castellano Caffari, dall'altro con la strada, dal terzo con la torre «Gaffarorum», dal quarto con la *domus* «de Muncis in qua est furnus». Oprandino ottiene una «domus magna murata» posta sulla strada ed avente come termini di confine Filippo, la strada e Giacomino, al quale viene data una casa posta fra quelle di Oprandino, Filippo e un altro membro della famiglia Caffari, Baldoino. L'insieme degli edifici doveva costituire una struttura chiusa verso l'esterno. Ne è prova la necessità di regolamentare l'attraversamento di spazi interni per raggiungere l'uscita²⁰¹: Oprandino deve consentire «viam et vialum» – termini con i quali si può ritenere si siano voluti indicare diritti di transito –, nella direzione di Filippo, affinché Giacomino, con «tota sua familia» – parola che è qui utilizzato non per indicare il suo nucleo familiare quanto piuttosto l'insieme dei *famuli*, ovvero dei

²⁰⁰ ASMn, AG, b. 305, 1264 ottobre 15.

²⁰¹ Documento citato alla nota precedente: «(...) cum tali pacto et condicione: quod ipse Jacopini debeat habere viam et viasum eundi ad viam et stratam per domum Oprandini versus domum domini Filipi, et eundi, redeundi cum tota sua familia sine impedimento (...)».

servitori –, possa non solo «ire et redire ad suam domum» ma anche accedere «ad viam et stratam»²⁰².

In precedenza²⁰³, «sub volta dominorum Gaffarorum»²⁰⁴, avevano provveduto a dividere l'eredità paterna i fratelli Salandino e Gaffarino figli del defunto Castellano «de Gafaris». Limitando la nostra attenzione agli edifici posti in città – ch  in quell'occasione il gruppo parentale provvide alla divisione anche del patrimonio rurale – rileviamo che Salandino ottiene due case, una copata, murata con orto e corte ubicata «ultra pontem Monteçellorum iuxta viam publicam», l'altra, pure murata e copata,   invece posta «in capite ipsius pontis». A Gaffarino viene assegnata una casa murata, copata e solarziata «intra pontem Monteçellorum», confinante per due lati con la via e per gli altri due con i Mozzi.

Orbene, il complesso insediativo dei Caffari appare essere alquanto articolato componendosi di pi  unit  abitative raccordate fra loro da spazi interni aperti il cui attraversamento viene attentamente disciplinato. Da quanto esposto emerge come in quelle unit  abitative trovassero dimora non solo i componenti il gruppo parentale ma anche i loro *famuli*. Solo in parte quel complesso risulta essere coeso e formare un unico 'blocco' come la presenza di loro case poste su entrambi gli estremi del ponte lascia intuire. Una presenza, quest'ultima, che non possia-

²⁰² Simili accordi sono noti, ad esempio, in relazione alla *curtis* degli Avvocati veronesi: Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati* cit., pp. 269-270; Varanini, *Torri e case-torri* cit., pp. 185-186.

²⁰³ ASMn, AG, b. 304 bis, 1256 ottobre 7.

²⁰⁴ I Gaffari sono proprietari di un edificio con volta almeno dal 1191: *Regesto mantovano*, n. 476, 1191 giugno 16 e 25.

mo non reputare ‘funzionale’ al controllo del ponte e della porta che dava accesso alla città: una presenza immobiliare in questa ‘area di ponte’ di certo ‘politica’. In tal modo, infatti, la famiglia Caffari poteva indubbiamente esercitare una qualche forma di controllo sulla porta e sul ponte dei Monticelli, uno dei punti di passaggio obbligati per gli scambi fra la città ed il territorio posto ad ovest della stessa. Va inoltre osservato che in nessuno dei due atti divisionali si fa riferimento al mantenimento di beni in comune fra i membri della famiglia e che l’unica *magna domus* nominata è assegnata ad una singola persona. Ciò non deve necessariamente indurre a supporre che i Caffari non abbiano mantenuto alcuna parte del loro patrimonio in comune, quanto piuttosto che quelle divisioni riguardavano beni afferenti ai singoli rami in cui il gruppo parentale si andava articolando. Manca ogni accenno alla loro torre che pure sappiamo essi possedettero, torre che riteniamo di poter collocare nello stesso spazio in cui insistevano gli immobili sopra citati. Va altresì richiamata all’attenzione sulla vicinanza delle case dei Caffari con quelle dei Mozzi con le quali, anzi, confinavano: ebbene, queste due famiglie – lo si è già detto – ebbero, assieme ai Calorosi, una torre in comune durante una ‘guerra’ urbana combattuta agli inizi del Duecento²⁰⁵.

Da quelli appena descritti differisce il caso seguente, costituito dal complesso edilizio posto nella contrada di San Gervasio appartenuto alla famiglia

²⁰⁵ Vedi *supra*, testo corrispondente a nota 000.

«de Algisiis»²⁰⁶. Nel 1248²⁰⁷, ad ognuno dei figli di Zannebello «de Algisiis» (Bonaventura, Amedeo e Mantovano), vengono assegnate delle case a più piani e dotate di corti, poste tutte nelle immediate vicinanze della *domus magna* «sive turrim ipsorum fratrum», un edificio che – si ponga attenzione – non risulta essere stato suddiviso in modo alcuno, neppure in quote ideali. L'uso della congiunzione «sive» potrebbe essere rivelatore di come a tale data per i contemporanei fosse difficile distinguere i due manufatti che evidentemente potevano avere caratteristiche strutturali del tutto simili²⁰⁸.

Ma tale impressione sembra debba essere circoscritta a quel singolo caso, ché la divisione ereditaria intervenuta nel 1226 fra i fratelli Otebello e Bartolomeo figli del defunto Olticherio *de Laçisio*, parrebbe offrire una testimonianza contraria in tal senso. Il 17 maggio di quell'anno, «in domo filiorum quondam Oltecherii de Laçisio», Otebello e Olticherio procedono alla divisione delle proprietà lasciate loro dal padre: «de podhere paterno fecerunt inter se partes». Per quanto attiene ai possessi di città, Otebello ottiene una *domus magna murata* sita «in hora Dommi» – identificabile con Santa Maria *Mater Domini* –, posta presso la torre «illorum de Laçesio supra lacum Mantue». Bartolomeo trattiene invece per sé una *domus* che appartenuta in precedenza a tal Ofredo di Finato, oltre a tutte le altre case che insistevano nella medesima *hora*, dalla parte opposta

²⁰⁶ Manca uno studio su tale gruppo parentale; per qualche cenno si veda Lazzarini, *Gerarchie sociali* cit., nota 77 di p. 64.

²⁰⁷ *L'archivio capitolare*, n. CXIII, 1248 aprile 1.

²⁰⁸ Per il significato da attribuire a «sive» si veda Redi, *Pisa com'era* cit., p. 265.

però della strada, «cum curte retro». Notiamo dunque che anche i da Lazise ebbero sì beni di una certa consistenza, piuttosto vicini gli uni agli altri, ma non compatti: alcune case erano disposte su lati diversi della strada²⁰⁹.

E strutture edilizie ben distinte ancorché attigue appaiono essere la torre e la *magna domus* della famiglia Boateri – famiglia di cui troppo poco ancora si conosce²¹⁰ –, attestate sul finire del secolo XIII e poste nella contrada di Santa Maria della Carità. La prima evenienza documentaria sino ad ora reperita risale al 1283, nel qual anno si fa menzione di una casatorre e di una *magna domus* a più piani. Gli stessi edifici nella documentazione degli anni successivi – lo vedremo tra breve – saranno detti torre e *domus* murata. Va sottolineato che anche in questa specifica situazione torre e *magna domus* appaiono insistere in un articolato complesso costituito da immobili appartenente ai diversi membri del gruppo

²⁰⁹ Vedi *supra*, nota 92.

²¹⁰ I Boateri sono indicati come «una delle più ricche ed antiche famiglie che abitavano nel quartiere di San Martino (Davari, *Notizie storiche* cit., p. 78). *Dondedeus* figlio del *dominus* Villano *Boaterii* è il primo teste nominato in una carta di mutuo del 1216 (ASMn, OC, b. 3, 1216 maggio 3) Fra i Mantovani che nel giugno successivo giurano gli accordi stretti con i Ferraresi si incontra Villano *Boaterius* (Muratori, *Antiquitates Italiae* cit., coll. 425-426.) Villano scomparve avanti il 1256 quando compare un figlio suo, Clarello (ASMn, AG, b. 304 bis, 1256 ottobre 7). Federico del fu Bernardo *Boaterii* aliena il dominio utile di un terreno posto a ridosso della città di proprietà della chiesa di San Damiano (*L'archivio capitolare*, n. CLXVII, 1265 febbraio 12). I Boateri vengono ricordati essenzialmente come proprietari terrieri in alcune località del contado Vaini, *Dal comune alla signoria* cit. pp. 176, 217, 230, 240-241. Si veda anche Davari, *Notizie storiche* cit., p. 78.

parentale che aveva provveduto a mantenere indivisi torre e *magna domus* sino agli anni Ottanta, quando con una serie di acquisti Tommaso Boateri concentrerà nelle sue mani le varie quote²¹¹. Torre e *magna*

²¹¹ Nel 1283 una transazione ha per oggetto una quota indivisa di un terreno casamentivo con una *domus magna* che si dice essere copata e solariata «et cum uno casaturri» posta in contrada Santa Maria «de Caritate», immobili che appartennero a Galvagno, Petrozzano e Marchione fratelli e figli di Dondo «de Boateriis» e che vengono ora assegnati a Tommaso figlio del defunto Enrico «de Boateriis»; quei beni – si ponga attenzione – confinano con gli eredi di Berardo dei Boateri, gli eredi di Matteo dei Boateri e la strada pubblica per due lati (ASMn, AG, b. 306, 1283 novembre 19). Nell'ottobre dell'anno successivo, stando in «domo heredes quondam domini Benardi de Boateriis ubi est porta magna iuxta turrim», i fratelli Graziadio, Berardino e Bonacursino figli del fu Berardo «de Boateriis» vendono per 77 lire piccole di Mantova al già citato Tommaso, un terreno casamentivo «cum domo supra murata copata et solarata», posta nella contrada di Santa Maria della Carità, confinante con Filiberio dei Boateri, i venditori, l'«andedum turris» al terzo e al quarto la via (ASMn, AG, b. 306, 1284 ottobre 14). Nel mese successivo è Filiberto «de Boateriis» che, per 44 lire piccole di Mantova, vende a Tommaso la quarta parte indivisa «unius pecie terre casamentive cum una turri supra et cum domo murata et copata et solarata iuxta dictam turrim» posta in contrada Santa Maria della Carità «iuxta» il venditore, Maffeo Boateri e la via comune (ASMn, AG, b. 306, 1284 novembre 19). Ancora, nell'agosto del 1284 con un atto rogato in «domo heredes quondam domini Bernardi de Boateriis ubi est porta magna in contrada Sancte Marie de Caritate», Galvanino del fu Dondo dei Boateri, vende, per 75 lire piccole di Mantova, sempre a Tommaso, terreni siti nel territorio di Governolo (ASMn, AG, b. 306, 1284 agosto 30). Nello stesso giorno Imelda, vedova di Dondo Boateri, con Pietrogiovanni, Marchiono e Galvanino suoi figli, per 75 lire piccole di Mantova, vendono a Tommaso la quarta parte indivisa «unius pecie terre casamentive cum una turri et cum domo murata et solarata iuxta dictam turrim» posta sempre nella contrada di Santa Maria della Cari-

domus – è bene ribadirlo – appaiono essere qui due strutture nettamente distinte. Ma anche per i Boateri quei due manufatti funsero da perno della coesione familiare per un periodo di tempo che possiamo ritenere piuttosto lungo. Ciò su cui bisognerà tornare a riflettere sono semmai le ragioni per le quali in quel dato momento si realizzò il passaggio delle diverse quote ad un solo membro: una questione che sembra legittimo rapportare alle vicende interne alla famiglia.

Quanto emerso dell'indagine sin qui condotta²¹², che permette di entrare in contatto con una realtà tutt'altro che uniforme, non consentono di pervenire ad una visione unitaria. La documentazione impiegata fornisce evenienze diverse, rapportabili, par di capire, alle non omogenee strategie agnatizie poste in essere dalle singole famiglie: è dunque con dei puntuali studi di carattere prosopografico che la ricerca potrà proficuamente proseguire. Pur tuttavia pochi dubbi possono essere espressi in merito al fatto che nella maggior parte delle situazioni, torre e *magna domus* costituivano le strutture che maggiormente connotavano l'immagine urbana e che fungevano – come ribadiremo oltre – da perno per la coesione familiare, essendo proprio quelli gli immo-

tà, confinante per due lati con la via, gli eredi di Bernardo e Maffeo Boatieri (ASMn, AG, b. 306 1284 agosto 30).

²¹² Secondo Heers, *Il clan familiare* cit., p. 198, la torre e la *domus magna* restano, in caso di divisione, al maggiore dei figli. A Genova attorno alla *domus magna* di un capofamiglia si formano i *clan* nobiliari (Petti Balbi, *Genesi e composizione di un ceto dirigente* cit., p. 93); tanto che essa viene individuata quale «sede principale della parentela» (Grossi Bianchi, Poleggi, *Una città portuale* cit., p. 154).

bili urbani ad essere solitamente mantenuti indivisi fra i diversi membri del gruppo parentale. Si badi: non era tutto il patrimonio ad essere conservato in comune, bensì una parte di esso, quella più rappresentativa, quella che per quel dato gruppo parentale era «comune termine di riferimento e simbolo del perpetuarsi della coesione parentale o del patto di solidarietà»²¹³. Anzi, volendo essere ancor più precisi, si sarebbe tentati dal reputare quei due manufatti – forse non sempre o non del tutto distinti e distinguibili –, oltre che simbolo della preminenza sociale e quindi strumenti per un controllo ‘politico’ di determinate porzioni dello spazio urbano, quali cardini della agnazione: erano la torre e/o la *magna domus* ad essere mantenute indivise e possedute solo in quote ideali che andavano viepiù frazionandosi con l’allargarsi della parentela. È una problematica meritevole di ulteriore attenzione e che va indubbiamente rapportata alla funzione ideologica tanto delle *curtes* quanto delle torri e delle *magnae domus*. Ci si dovrebbe infatti chiedere a cosa intendessero fare riferimento i notai con l’impiego di quei termini: solo a diverse strutture edilizie? Ancora: erano solo ragioni strutturali, connesse con l’ampiezza, l’altezza, la rappresentatività, ovvero motivazioni meramente edilizie, a far sì che una *domus* potesse essere definita *magna*? Non vi si potrebbe scorgere un richiamo al suo essere emblema della coesione della *domus*, ovvero della solidarietà fra i diversi discendenti di uno stesso capostipite ancorché divisi in più famiglie mononucleari, come diremmo noi? Insomma, ribadiamo che è ben difficile non pensare che il ricorso a

²¹³ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 18.

quei diversi termini non abbia avuto anche specifiche valenze ideologiche e ciò parrebbe valere in special modo in riferimento alla *domus magna*.

II. VIVERE LO SPAZIO URBANO

1. I complessi familiari come strumento e simbolo di solidarietà

1.1. *La struttura familiare*

Nel 1204²¹⁴ il cittadino mantovano Bisanzio *de Gambolinis* dispone per testamento delle sue sostanze. Sue eredi sono nominate le quattro figlie – Clermonda, Raimonda, Ziliola, Altafiore –, mentre la moglie Pecora viene indicata quale usufruttuaria; qualora essa contraesse un nuovo matrimonio gli sarà restituita l'intera sua dote. Egli indica quali tutori delle figlie il fratello Alberto ed il nipote Giovanni-bono ai quali – si ponga attenzione – lascia tutta la sua parte dei casamenti e della torre nella quale con essi aveva durante la sua esistenza abitato. Con l'avvertenza che qualora essi dovessero morire senza lasciare eredi maschi nella successione della sua quota dei casamenti e della torre dovranno subentrare le quattro figlie. Tra le varie disposizioni, ricordiamo che il testatore vuole inoltre che a Clermonda e Raimonda, prima che i beni siano suddivisi – «ante partem» –, sia assegnata la metà delle vacche che egli comperò per le figlie; l'altra metà vuole rimanga «in comuni domus». Anche a Corrado e Rodolfo, suoi nipoti, destina «ante partem» le nove vacche che appartennero alla loro defunta madre. Al nipote Giovanni-bono stabilisce sia dato il denaro ricavato dalla vendita di una casa che fu della madre, denaro

²¹⁴ Appendice documentaria, doc. n. 2.

che lo stesso Giovannibono diceva d'aver speso «in utilitate comunis domus».

Orbene, Bisanzio Gambolini, privo di eredi maschi, indicò sì quali sue eredi le figlie, ma ebbe cura di destinare i *casamenta* e la torre al fratello e al nipote assieme ai quali vi aveva abitato. Ne consegue che il testatore aveva piena consapevolezza del valore che quegli edifici rivestivano per l'agnazione ma ancor più che essi erano avvertiti quale garanzia della solidarietà interna. Solo nel caso in cui tanto il fratello quanto il nipote muoiano senza eredi maschi diretti sranno le sue figlie femmine a subentrare nella successione della torre. Spie eloquenti della piena consapevolezza della coesione familiare e dei meccanismi interni che la regolavano sono soprattutto le locuzioni «in comuni domus», in «utilitate comunis domus».

Il termine *domus* viene impiegato nel testamento di Bisanzio Gambolini, e come vedremo in qualche altro documento degli inizi del secolo XIII, non in modo generico, per indicare l'edificio destinato ad usi abitativi, la casa, bensì 'tecnico', così come del resto avviene in varie altre città, per indicare la struttura familiare²¹⁵.

²¹⁵ In generale, per quanto attiene alla famiglia medievale si veda, oltre a G. Tabacco, *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, in «Quaderni storici», 33 (1976), pp. 892-928, il volume *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna, 1981, ed in particolare i saggi di C. Violante, *Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII*, pp. 19-57; G. Tabacco, *Il rapporto di parentela come strumento di dominio consortile: alcuni esempi in Piemonte*, pp. 83-88; G. Rossetti, *Storia familiare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli XI e XII*, pp. 89-108; P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città*

Lo evidenziano, ad esempio, le ricerche di Andrea Castagnetti, incentrate in modo particolare su Verona. Castagnetti dimostra che con la parola *domus* si intende esprimere «un gruppo parentale, più che una famiglia ‘ristretta’ intesa in senso moderno, la cui struttura, articolata in linee patrilineari, è rafforzata da norme relative alla successione e ai rapporti patrimoniali, che pongono le donne in una condizione di inferiorità economica e sociale nei confronti dei maschi, ai quali è affidato il compito di mantenere o conseguire l’affermazione appunto economica sociale e politica, i soli del resto che possono partecipare attivamente alla vita pubblica»²¹⁶.

dell’Italia comunale: secoli XII-XIV, pp. 109-123. Si veda inoltre il recente contributo Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali*, ove, sulla scia delle considerazioni sviluppate nel summenzionato volume *Famiglia e parentela*, nell’ambito dei diversi principi che presiedettero alla costruzione della parentela, sottolinea la necessità d’affiancare all’asse biologico e di sangue il principio di località, richiamando l’attenzione sul ruolo «svolto dal patrimonio (quello urbano in particolare) in rapporto alla coesione parentale» (p. 15), nella convinzione che «nella città protocomunale e comunale la famiglia costituisce il nucleo di potere di base della società» (p. 17).

²¹⁶ Castagnetti, *La società veronese nel medioevo* cit., pp. 74-75. Dello stesso autore si vedano anche *La società veneziana nel medioevo*, II, *Le famiglie ducali dei Candiano, Orsoleo e Menio e la famiglia comitale vicentino-padovana di Vitale Ugo Candiano (secoli X-XI)*, Verona, 1993, pp. 7-8; *Famiglie di governo e storia di famiglie*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Verona, 1995, pp. 201-248: pp. 209-214; *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all’età comunale*, Verona, 1997, p. 362. Si vedano inoltre almeno le recenti ricerche sulla realtà trentina che si rifanno al ‘modello interpretativo’ proposto da Castagnetti di M. Bettotti, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII-metà XV secolo)*, Bologna, 2002, pp. 129-149; Id., *L’aristocrazia trenti-*

Gabriella Rossetti, rifacendosi invece alla situazione pisana, definisce la *domus* come «il gruppo parentale dei consanguinei formato dalle famiglie dei discendenti maschi del ceppo originario. Esso mantiene intatto una porzione almeno dell'asse ereditario, di cui ogni membro è compartecipe per una quota ideale»²¹⁷.

na nel medioevo: le strutture familiari fra nomi e realtà, in «Geschichte und Region/Storia e regione», XII (2003). Per la Toscana rinviamo a P. Brancoli Busdraghi, *Genesi e aspetti istituzionali della "domus" in Toscana fra XI e XIII secolo*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, II, a cura di A. Spicciani, C. Violante, Pisa, 1998, pp. 1-62. P. Brancoli Busdraghi, *Genesi e aspetti della "domus" in Toscana fra XI e XIII secolo*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, II, a cura di A. Spicciani, C. Violante, Pisa 1998, pp. 1-62. Si veda ora la recente sintesi F. Leverotti, *Famiglia e istituzioni nel medioevo italiano. Dal tardo antico al Rinascimento*, Roma, 2005, pp. 85-87.

²¹⁷ G. Rossetti, *Storia familiare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli XI e XII*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna, 1977, pp. 233-246: p. 244; si veda anche Ead., *Ceti dirigenti e classe politica*, in *Pisa nei secoli XI e XII* cit., pp. XXV-XLI: p. XLI; Ead., *Evoluzione delle tipologie sociali* cit., p. 18. Bortolami, *Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII* cit., pp. 146-147, parla della *domus* come di una «realtà (...) complessa che gli studiosi hanno di volta in volta definito come «famiglia», «casato», «parentela», «stirpe», «consorteria» e – nei tempi più recenti – anche «lignaggio» o «clan»; con un'incertezza, insomma, che si ha il sospetto non sia solo lessicale e che potrebbe forse superarsi mitigando qualche eccessiva preoccupazione di proporre, se non di imporre, modelli universalmente validi». Dell'impiego del termine *domus* da parte di Salimbene de Adam nella sua *Cronica* tratta G. Cracco, *Fra Salimbene e la domus-religio. Salvare l'Europa cristiana nella cultura del tardo Duecento*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXVIII/2 (2002), pp. 203-233: pp. 216-225.

Mancano studi sulla diffusione e sull'uso a Mantova del lemma *domus* nell'accezione indicante la struttura familiare. Tuttavia una serie di attestazioni di grande interesse, provenienti da documentazione di vario genere (testamenti, deposizioni testimoniali), consente di affermare che agli inizi del Duecento era per l'appunto già un lessico tecnico condiviso per indicare la struttura familiare.

Una ulteriore attestazione attiene ai *de Rofino*²¹⁸ e risale all'anno 1210²¹⁹. Il documento ci pone di fronte ad una contesa originatasi fra alcuni membri della famiglia: da un lato i figli del defunto Corrado (Zambonino e Gabriele), dall'altro le figlie del fu Enrico di Zannebono²²⁰, che sappiamo essere stato fratello di Corrado²²¹. Enrico alla morte del fratello amministrò i beni dei nipoti che ora rivendicano una ingente somma di denaro che egli avrebbe ricavato dalla gestione dei loro beni, somma con la quale avrebbe degnamente dotato le figlie, oltre ad altre terre ed immobili che sarebbero rimaste escluse da precedenti divisioni. In particolare i due fratelli reclamano la piena disponibilità d'una *causura* comperata da Enrico «de comuni domus». La controparte respinge le richieste asserendo che una porzione degli immobili rivendicati avrebbero dovuto essere mantenuti in comune. Molti altri erano stati sì acquistati

²¹⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 61-62 e 196-197.

²¹⁹ ASMi, *PF*, b. 224, n. 171, 1210 settembre 29: l'atto è rogato nella *domus* di *Ottocherius Advocatum*.

²²⁰ Le figlie del defunto Enrico erano Berta, moglie di Ottocherio Avvocati; Roffina, moglie di Trumannino da Rivalta; e Oliva, a quell'epoca già morta, che aveva sposato Stanziale *de Stancialo* (cfr. doc. citato alla nota precedente).

²²¹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 196.

da Enrico, ma egli lo aveva fatto con denaro suo. Tra le somme di denaro da lui spese si trovano citate in particolare le ventisei lire di mantovane spese «in casamentis cum turri que sunt in civitate». Enrico – dicono gli eredi – era stato un buon amministratore e per dotare le figlie impiegò denaro che apparteneva a lui stesso – «de suo proprio solvisse». Di Enrico si vuol porre in evidenza che era stato un personaggio influente, attivo politicamente, cui il denaro non aveva fatto difetto. Se ne traccia un interessante ancorché breve profilo, un profilo che tende ad evidenziarne l'attività di *arcarius*, di console e di podestà in numerose *villae*, incarichi che ne favorirono l'arricchimento. Le parti si rimisero al parere di due giudici, i quali stabilirono che di tutti i beni contesi una metà sarebbe dovuta spettare alle figlie di Enrico e l'altra ai figli di Corrado.

Prima di procedere con la considerazione di ulteriori attestazioni del termine *domus* converrà ritornare sulle espressioni «in comuni domus», «in utilitate comunis domus», «de comuni domus» presenti nei documenti sin qui utilizzati, ovvero il testamento del 1204 e l'arbitrato del 1210. In quest'ultimo caso, come abbiamo appena visto, si fa riferimento ad un bene che si vuole sia stato acquisito «de comuni domus», quasi si volesse in tal modo riferirsi a beni acquistati con denaro proveniente dal patrimonio comune alla agnazione. Se consideriamo la specifica richiesta avanzata dagli eredi maschi nei riguardi di quel dato bene, si sarebbe tentati dal supporre che secondo quello che potremmo definire il loro modello agnazio, quel bene avrebbe dovuto spettare solo ad essi, come se la prerogativa di disporre di beni in

comune spettasse solo ai membri maschi della famiglia. Anche nel testamento del 1204 si fa riferimento a dei beni che si vorrebbe fossero destinati a rimanere «in comuni domus», ossia nel ‘godimento comune della casata’. Nel medesimo documento l’espressione ricorre poco dopo, quando si indica una somma spesa «in utilitate comunis domus». In questo caso il riferimento potrebbe essere ad una somma spesa ‘n favore di tutti i membri della agnazione’

Di denaro speso per l’utilità di tutti i membri di una *domus* si torna a parlare in un testamento del 1257²²². Gherlo *de Caprianis*²²³ nel devolvere tutti i suoi beni a vari individui «omnes de Caprianis» fa riferimento ad un debito che egli aveva contratto «in utilitate omnium predictorum in domo sua». La parola *domus* è qui indubbiamente adottata per indicare l’intero gruppo parentale, ovvero tutti coloro che il testatore aveva indicato quali suoi eredi. Ma questo caso si discosta alquanto dai precedenti non essendovi presente il ricorso alla parola *comunis*.

Notiamo innanzitutto il che l’impiego dell’espressione *comuni domus* si riscontra in atti notarili di diversa natura, la qual cosa parrebbe essere una spia rivelatrice di un suo impiego piuttosto abituale o comunque tale da non doversi reputare, in quegli anni e in quel contesto, del tutto occasionale

²²² ASMi, PF, b. 224, n. 168, 1257 febbraio 22.

²²³ Sui Cavriani/da Cavriana si veda Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 179-181; e, ma per il periodo successivo al nostro, I. Lazzarini, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gonzaga*, Roma, 1996, pp. 390-399.

ed eccezionale. Tuttavia, l'uso di *comunis*²²⁴ in relazione a *domus* sembra essere alquanto inusuale e problematico. Esso potrebbe prestarsi ad essere inteso quale riferimento a possessi destinati alla 'comunità' costituita dall'insieme degli appartenenti al gruppo parentale. Ma esso sembra lasciare spazio per supporre l'esistenza di quella che potremmo definire una specifica 'costruzione giuridica', per riprendere una felice espressione impiegata da Giovanni Tabacco²²⁵. Si sarebbe infatti tentati dal presupporre una sorta di *comune domus* finalizzato alla amministrazione dei beni mantenuti in comune dalla famiglia. Ciò trova conferma dal riscontrare nel testamento del 1204 il riferimento a beni destinati a rimanere «in comuni domus», beni di cui un membro della famiglia, il più volte citato Giovannibono, teneva nota in uno specifico quaderno («de quibus ... inbreviaturas in quodam habere quaterno»), quasi si trattasse di una specie di 'contabilità familiare' interna. In tale ottica Giovannibono diverrebbe il responsabile, il 'contabile', della amministrazione patrimonio comune. Qui 'comune' mantiene il suo valore di parola-simbolo della solidarietà familiare²²⁶. Me nel contempo – è bene ribadirlo – consente di supporre l'esistenza ed il funzionamento di un 'istituto' deputato al 'controllo' della coesione familiare mediante la gestione del patrimonio comune, patrimonio che cementava quella solidarietà.

²²⁴ Non si può non citare il noto studio di O. Banti, «*Civitas*» e «*commune*» nelle fonti italiane dei secoli XI-XII, in *Forme di potere e struttura sociale* cit., pp. 217-232, soprattutto p. 225.

²²⁵ Tabacco, *Il rapporto di parentela* cit., pp. 83-88.

²²⁶ Cfr. Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 21.

Un ulteriore elemento che parrebbe concorrere a dare consistenza a quell'«istituto» può essere desunto dalla considerazione di un altro gruppo parentale, che invero si distingue alquanto da quelli sin qui citati essendo una famiglia di *domini* del contado, anche se all'epoca cui risale il documento che di seguito utilizzeremo dovevano essersi inurbati da tempo essersi già inseriti nel ceto dirigente urbano: i da Campitello²²⁷. Nell'atto con il quale nel 1189 il vescovo di Mantova conferma a loro la detenzione in feudo di metà della curia di Campitello e di tutti i diritti connessi, agisce Naimerio «*rector dominorum de Campitello, nomine omnium dominorum*»²²⁸. In un atto, dunque, di grande importanza per l'intera famiglia, questa è rappresentata dal suo *rector*, ovvero – si può ragionevolmente arguire – da colui che «reggeva» il già ramificato gruppo parentale.

Ma torniamo alle attestazioni del termine *domus* nell'accezione indicante un gruppo parentale, accezione che ricompare in un atto di vendita del 1233²²⁹. In quell'anno Arduino figlio del defunto Arduino «de Piçolbono» aliena in favore di Girardo «de Piçolbonis», «suo partecipe», la sedicesima parte indivisa del feudo «*avitum et antiquum suorum antecessorum*» posto in Vallarsa – località posta non lungi dal confine col Veronese –, avendo cura però di stabilire che in caso di successive alienazioni esso «*semper debeat devenire in ipso venditore vel in illis parcionalibus casalis domus Piçolbonum et non in*

²²⁷ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 264-267.

²²⁸ *Liber privilegiorum*, n. 117, 1189 ottobre 23.

²²⁹ Il documento è edito in Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., Appendice documentaria, doc. n. 2.

estranis personis». Prescindiamo qui dall'entrare nel merito del significato da attribuire all'espressione *parcionales casalis*²³⁰, espressione che potrebbe rinviare ad un sottoinsieme della agnazione, per focalizzare la nostra attenzione sul significato di *domus*.

È evidente, e ciò nonostante che nell'esempio in esame a divenire il «segno e lo strumento di un orientamento consapevole della parentela nel suo complesso»²³¹ sia un feudo posto nel contado e non un immobile urbano, che il termine *domus* è impiegato in maniera specifica per indicare l'insieme dei membri della famiglia Pizzolboni, famiglia che ebbe un posto di rilievo nella vita pubblica cittadina²³². I beni mantenuti in comune dal gruppo parentale siti in Vallarsa²³³, costituivano un feudo ricevuto tempo

²³⁰ Per il significato e l'uso del termine *casale* si faccia riferimento a O. Guyotjeannin, *Problèmes de la dévolution du nom et du surnom dans les élites d'Italie centro-septentrionale (fin XII^e-XIII^e siècle)*, in *Genèse médiévale de l'antroponymie moderne: l'espace italien 2 (Actes de la table ronde de Milan, 21-22 avril 1994)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age», 107/2 (1995), pp. 557-594: pp. 574-576. Dello stesso autore si veda anche *Lei lois du sang et du patrimoine. Un détournement d'héritage dans la noblesse bresciane à la fin du XI^e siècle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», 99/2 (1987), pp. 765-791.

²³¹ S. Bortolami, «*Colmellum, colonellum*»: realtà sociali e dinamismo territoriale dietro un fossile del vocabolario medioevale del Veneto, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, Roma, 1988, pp. 221-234: p. 232.

²³² Per un primo profilo della famiglia Pizzolboni si veda Gardoni, *Vassalli mantovani* cit., pp. 36-42.

²³³ Pietro Torelli lo definì un «bell'esempio di ritratto agnaticio (...) giustificato con la voluta persistenza del vincolo famigliare»: Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, p. 88.

addietro – con ogni probabilità nel secolo XII – dal monastero di San Zeno di Verona²³⁴. Importa porre in risalto la preoccupazione del venditore di cercare di garantire, nonostante la cessione, peraltro in favore di un *participes* e consanguineo, di una quota indivisa del patrimonio goduto in comune dalla famiglia, che dovette evidentemente essere in qualche modo avvertita quale possibile elemento di ‘destabilizzazione’ dell’unità che sin lì era stata preservata, non potesse in caso di successive alienazioni essere ceduto a persone estranee alla famiglia: «non in extraneis personis»²³⁵.

E questo non è che uno dei numerosi casi che si potrebbero addurre di famiglie cittadine mantovane di non scarso rilievo sociale detentrici nel territorio di proprietà indivise, ripartire in quote ideali, spettanti a vari *parcionales*²³⁶.

²³⁴ Nell'estate del 1224 Gerardo *de Piçolbonis* manifesta all'abate di San Zeno Alberto il feudo da lui tenuto dai monasteri di San Pietro *in Monasterio* e di San Zeno consistente nella metà indivisa di Vallarsa: *Il "Liber feudorum" del monastero di San Zeno di Verona (XIII sec.)*, a cura di F. Scartozzoni, con due saggi introduttivi di G.M. Varanini, Padova, 1996, n. 88, 1224 agosto 12, Verona, «andatorium turris monasterii Sancti Zenonis» (già edito in C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni fra Verona e Mantova nel secolo XIII*, Milano, 1901, pp. 184-185).

²³⁵ Questa preoccupazione traspare in termini analoghi, ad esempio, in un atto testamentario veneziano del 1151: A. Castagnetti, *La società veneziana nel medioevo*, I, *Dai tribuni ai giudici*, Verona 1992, p. 55.

²³⁶ Nel 1222 si giunge ad una transazione arbitrale fra la cattedrale di San Pietro di Mantova e Baldesera di Trentino *de Turri*, il padre suo, il fratello Bendedeo, Widone *de Turri* e Giacomino del fu Floriano *de Turre* ed i suoi fratelli e tutti i loro *parcionales* in merito a diritti di decima in Prato Lambertino: *L'archivio capitolare*, n. LVIII, 1222 maggio 6 e 3 giugno. I fratelli Fradenzone e Gandolfo *de Opizis* cedono diritti di affit-

La coesione fra i membri di una *domus* cittadina trova dunque garanzia non solo nella adozione di una stessa apposizione cognominale nella consapevolezza di una comune origine²³⁷, ma «un supporto essenziale alla solidarietà del gruppo parentale è costituito dalla disponibilità di un complesso edilizio contiguo, dotato di apparati fortificati»²³⁸. Lo mostrano gli esempi sopra addotti, relativi a famiglie protese a mantenere in comune almeno una parte del patrimonio familiare²³⁹, certamente quella più rappresentativa del rilievo sociale raggiunto. Fenomeno questo che emerge ancor più da un inventario del 1239 sul quale ci soffermeremo oltre.

to agendo a nome di altri loro fratelli «et pro omnibus eorum partionalibus»: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1084, 1222 dicembre 12. Nel 1230 una vendita di terre in Camposommaro risulta essere stata effettuata in favore di Enrico di Zannebono *de Ruffino* dei suoi eredi e di suoi *parcionales*: ASMi, *PF*, b. 229, n. 1093, 1230 gennaio 21. Anche i Grossolani ebbero terre nel contado possedute indivise fra i membri della famiglie e divise sino a dodici quote: Torelli, *Un Comune cittadino* cit., II, p. 167.

²³⁷ Bortolami, *Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII* cit., pp. 125-128, pone in correlazione l'affermarsi dei cognomi col «solidificarsi di una coscienza di gruppo» trattando della *domus* padovana dei Lemizzi i quali «vivono una vita di stretta simbiosi anche sotto il profilo topografico, secondo il costume dei nuclei familiari dominanti nelle città (...) Facendo perno su una grande *domus lapidea* posta in capite pontis Sancti Leonardi e sua altre case vicine alla mura della città, tra Ponte Molino e S. Fermo, essi esercitano una chiara influenza sulla vita sociale e religiosa di tutta una zona chiave di cerniera fra la *civitas* e i borghi settentrionali di Padova».

²³⁸ Castagnetti, *Famiglie di governo e storia di famiglie* cit., p. 209.

²³⁹ Si vedano in proposito le osservazioni di P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, «Studi medievali», s. III, 16 (1975), p. 421 e ss.

1.2. *Torri e agnazione*

Anche nella manualistica²⁴⁰, quando s'intende porre in rilievo il progressivo coagularsi nelle città italiane fra XII e XIII secolo di fazioni politiche attorno alle più ragguardevoli famiglie cittadine dotate di complessi fortificati e di vassalli si ricorra di frequente al già citato esempio della famiglia veronese degli Avvocati²⁴¹. Allo stesso caso si fa riferimento anche allorché si intende evidenziare la possibilità da parte dei principali lignaggi cittadini di costituire ampi complessi urbani dotati di strutture difensive il cui controllo veniva riservato ai soli membri della famiglia, o ai loro alleati, anche attraverso meccanismi successivi che privilegiavano i maschi ed escludevano le donne²⁴².

È noto che gli Avvocati disponevano di un ampio complesso edilizio denominato *curtis Advocatorum*²⁴³. Esso era dotato di una torre anteriormente all'anno 1175 quando Arduino Avvocati, nel suo testamento, volle che passasse in eredità ai soli figli maschi fino alla settima generazione: «usque dum erint masculi de tota domo Advocatorum»²⁴⁴. Fra

²⁴⁰ E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, II, *Il medioevo*, 2, *Popoli e strutture politiche*, Torino, 1991, pp. 475-476.

²⁴¹ Dal caso veronese prende le mosse G. Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1994, pp. 335-343: p. 335-336.

²⁴² Varanini, *Spazio urbano e dinamica sociale* cit., p. 25.

²⁴³ Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 185.

²⁴⁴ Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati* cit., p. 269, nota 103; Id., «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*».

XII e XIII gli Avvocati provvidero a rafforzare le strutture difensive della loro *curtis* sia mediante l'acquisizione di altri edifici limitrofi sia con l'ampliamento della loro clientela vassallatica²⁴⁵. Nel 1190 tre membri della famiglia concessero in feudo una casa posta nella città di Verona a due fratelli dai quali l'avevano precedentemente comperata²⁴⁶. Gli investiti prestarono giuramento di fedeltà garantendo ai *domini* il libero passaggio attraverso la casa per raggiungere una torre appartenente agli stessi. I due fratelli promettono altresì che qualora gli Avvocati intraprendano azioni militari per se stessi o come capi di una *pars* essi si porranno al loro fianco²⁴⁷. La documentazione del primo Duecento consente di appurare la presenza all'interno della *curtis* di immobili appartenenti a vari esponenti della famiglia che si affacciavano su di uno spazio interno attraverso il quale si doveva passare per raggiungere la strada pubblica²⁴⁸. La *curtis* degli Avvocati, ampiamente dotata di strutture militari, «manifesta dunque una struttura nettamente chiusa verso l'esterno»²⁴⁹.

Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I, Verona, 1984, p. 39.

²⁴⁵ Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati* cit., p. 270; Id., «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*» cit., p. 39.

²⁴⁶ Il documento studiato in Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati* cit., pp. 251-292, è edito in Id., «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*» cit., doc. n. 15, 1190 aprile 7. Si veda anche Castagnetti, *Famiglie di governo e storia di famiglie* cit., pp. 210-211.

²⁴⁷ Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati* cit., pp. 268-269; Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 191.

²⁴⁸ Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati* cit., p. 269-270; Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 185.

²⁴⁹ Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 187.

Sin qui abbiamo fatto parola di gruppi parentali di rilievo. Ma atteggiamenti e preoccupazioni non dissimili da quelle or ora richiamate si stavano diffondendo nello stesso torno di tempo anche presso famiglie ‘minori’ come mostra, ancora una volta, un testamento veronese, quello di Zeno di Buzone dell’anno 1202. Egli nomina erede il figlio Guglielmo stabilendo che la sua torre ed i *casamenta* adiacenti rimanessero nella disponibilità dei soli figli maschi ai quali proibisce di alienarli a persone estranee alla sua famiglia «ut non perveniant ad non descendentes ad me»²⁵⁰. Ma non è tutto. Il testatore lega alle vicende successorie della sua torre anche quelle dei suoi vassalli i quali dovranno seguire coloro che la possederanno.

Comportamenti analoghi a quelli appena descritti assunsero pure alcuni esponenti delle famiglie mantovane provviste di insediamenti fortificati urbani. Esempi che illustrano, pur nella limitata disponibilità documentaria, la concreta applicazione dei principi che regolavano il rafforzarsi dei legami fra i membri di uno stesso gruppo parentale, ovvero la sussistenza di una disciplina agnaticia. Torri e altri

²⁵⁰ Il testamento è edito in Castagnetti, *La società veronese* cit., doc. n. 9, 1202 agosto 14: «(...) et prohibeo turrim meam et casamenta omnia et terram vacuum in eadem hora, in quo est turris constituta, alienari extra familliam meam et dico ut non perveniant ad non descendens ad me set semper sint apud meos liberos ita ut omnes ex me descendentes habeant persecucionem eorum contra extraneos possessores, eo salvo ut possint vendi Conrato meo patruelli (...) et volo et iubeo ut omnes vassalli mei et eorum feuda sequantur dominum et dominam vel dominos et dominas de familia mea turis et casamentorum (...)». Cfr. Castagnetti, *Famiglie di governo e storia di famiglie* cit., pp. 211-212; Varanini, *Torri e casatorri* cit., pp. 246-247.

‘edifici forti’ erano i simboli che perpetuavano la solidarietà interna al gruppo parentale ma anche esterna ad esso. È questo il caso delle cosiddette ‘società di torre’²⁵¹ mediante le quali la rete di solidarietà va oltre il solo gruppo parentale e si amplia a ‘casate’ diverse, creando solidarietà ‘extra familiari’, sovra-familiari.

Simbolo del prestigio della famiglia non meno che della coesione fra i membri maschi della stessa, può essere considerata la torre dei Gambolini come evidenza il testamento di Bisanzio Gambolini del 1204²⁵². Egli – lo si è visto – nomina sì eredi le sue figlie femmine, ma vuole che al fratello e al nipote vada la sua quota dei casamenti e della torre nei quali con essi abitava. Solo nel caso in cui fratello e nipote muoiano senza eredi maschi le figlie potranno subentrare loro nel possesso della torre.

Di non minor rilievo è quanto disposto relativamente alla torre dei Desenzani²⁵³. Da un documento del 1234 si apprende che un membro della famiglia aveva voluto che la torre, – a quella data già distrutta se si fa parola di un *podium turris*²⁵⁴ – inserita in

²⁵¹ Alle società di torre è dedicato il ben noto volume del Niccolai (*I consorzi nobiliari* cit.) che pur risalendo al 1940 costituisce a tutt’oggi un imprescindibile punto di riferimento; si veda da ultimo Leverotti, *Famiglia e istituzioni* cit., pp. 73-83 con i rimandi alla letteratura anteriore.

²⁵² Appendice documentaria, doc. n. 2.

²⁵³ Sulla famiglia Desenzani si veda Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 67-69; per il loro coinvolgimento nell’assassinio del vescovo Guidotto assieme cfr. Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesie immolatus*» cit., p. 163; Gardoni, *Vescovipodestà* cit., pp. 184-185.

²⁵⁴ Oltre al documento cui si fa riferimento nella nota successiva si veda ASMi, *PF*, b. 229, n. 931, 1234 maggio 13, rogato «in podio Desinçanorum»; si tratta dell’atto con il quale,

un più ampio nucleo edilizio appartenente ai diversi membri dello stesso gruppo familiare e posto nella contrada di San Giovanni, dovesse permanere indivisa affinché «sit comunis inter omnes filios»²⁵⁵.

Un significativo esempio del perdurare dei legami fra una famiglia e la sua torre è offerto dai *Parvis Pellizarii*. Nonostante quote della loro torre, che si ergeva – lo ricordiamo – nei pressi della chiesa di Sant' Alessandro, là dove essi appaiono insediati sin dal principio del secolo XII, passino in rapida successione dapprima ai Visconti e poi ai *de Oculo* – passaggi sui quali ci soffermeremo più diffusamente in un paragrafo successivo²⁵⁶ – i diversi esponenti dei *Parvis Pillipariis* continueranno a farne il perno della loro unità familiare: la torre, e assieme ad essa altri edifici contigui, saranno mantenuti indivisi quantomeno sino alla fine del secolo XIII, come mostreremo in un paragrafo successivo.

Non sempre però la torre o altri edifici ad essa assimilabili per analogia valenza simbolica divennero strumento della coesione parentale; in altri casi fu un singolo ramo o un singolo individuo che ne ebbero la disponibilità.

Nel disporre per testamento delle sue sostanze, Mutto dei Mozzi, nel 1206²⁵⁷ – in un periodo durante il quale erano in corso i primi scontri fra opposte

alla presenza di Carnevale del fu Enrico Desenzani e Cardinale del fu Greco Desenzani, Fione del fu Alberto Desenzano con i fratelli Agnellino e Rolandino, locano un terreno per vent'anni ad un abitante di Rodigo imponendo che il canone sia trasportato a Mantova «ad domum dictorum dominorum».

²⁵⁵ Citiamo da Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 68.

²⁵⁶ Vedi infra cap. II, par. 2.3.

²⁵⁷ Appendice documentaria, n. 3.

fazioni²⁵⁸ – volle che la sua parte della torre «quod dicitur turre de Mocis» passasse in eredità al nipote Mantovano, nato dal matrimonio della figlia Egidia con Bosone Poltroni. In tal modo egli esclude dal possesso della sua quota gli altri membri maschi della sua famiglia e in particolare il nipote Zannebono col quale nel 1202²⁵⁹ si era accordato proprio in merito all'uso di quella torre durante le prime discordie urbane. Zannebono si era nel frattempo schierato con la *pars* avversa ai Poltroni: la scelta operata da Mutto va allora interpretata quale precisa scelta di campo. Evidentemente l'esistenza di dissidi interni al gruppo parentale dei Mozzi avevano prevalso sui legami di sangue giungendo ad incrinare l'unità familiare. La solidarietà parentale si rompe e con essa viene meno il comune possesso del simbolo materiale della coesione familiare: la torre.

Zenello di Enrico Anzulo – esponente di una famiglia cittadina di un certo rilievo – il padre aveva rappresentato Mantova alla pace di Costanza²⁶⁰ – quando nel 1208²⁶¹ fa testamento risulta essere padre di una sola figlia legittima, Pietrina, e di un figlio bastardo, non nominato. È Pietrina ad essere indicata dal padre quale sua erede universale, e ad essa sono destinati i *casamenta* posti nella contrada di San Salvatore. Ma Zenello dispone che qualora ella decidesse di non risiedervi o volesse alienarli, oppure morisse senza eredi, quegli immobili dovranno passare, assieme alla sua parte di torre, a Ugo *Buçie*, Giovannibuono, Corrado e ai loro eredi maschi, in

²⁵⁸ Vedi *infra*, cap. III.

²⁵⁹ ASMn, AG, b. 302, n. 450, 1202 novembre 23.

²⁶⁰ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 203.

²⁶¹ ASMn, AG, b. 302, 1208 marzo 21.

cambio di cinquanta lire mantovane. È qui evidente l'intento di garantire la coesione fra quei 'consorti' che, come vedremo oltre, furono i promotori dell'erezione di quella torre²⁶², e ciò ancorché in presenza di una discendenza maschile, peraltro illegittima.

E ad incrinare gli orientamenti agnatizi dei membri maschi di un gruppo parentale poteva contribuire oltre alla libera scelta dei singoli, la 'forza del diritto'. Nel 1210²⁶³ è in corso una lite – vi abbiamo fatto cenno sopra – che oppone Zambonino e Gabriele, figli del defunto Corrado *de Rofino*, a Berta, a Roffina e agli eredi di Oliva, figlie del defunto Enrico di Zannebono, sposate rispettivamente con Ottocherio Avvocati, Stanziale dei Stanziali²⁶⁴ e Trimanno da Rivalta. I due fratelli rivendicano il possesso di beni in precedenza assegnati alla controparte e chiedono la divisione di altri immobili che sin lì erano stati mantenuti in comune. Ma con le loro richieste essi sembrano, soprattutto, voler escludere le tre sorelle dal controllo dei casamenti e della torre che la famiglia possedeva «in civitate». Le parti ricorsero a due arbitri i quali sentenziarono che alle tre donne dovesse essere assegnata la metà dei beni contesi, tanto immobili quanto mobili, comprese le case e la torre.

²⁶² Vedi *infra*, cap. II, par. 2.1.

²⁶³ Documento citato *supra*, a nota 219.

²⁶⁴ Per quanto concerne la famiglia Stanziali si veda Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 251-252.

1.3. Una 'topografia familiare'

I modelli abitativi sui quali ci siamo sin qui soffermati rispecchiano la coscienza del ruolo sociale e politico che la famiglia ha in età comunale. Non solo: essi, come abbiamo visto, costituiscono i poli attorno ai quali la stessa famiglia costruisce la sua identità. Il loro venir meno, le modificazioni dell'assetto insediativo, possono divenire elementi di rottura della stessa coesione. I singoli gruppi parentali che si riconoscono in un comune ascendente dal quale spesso traggono il nome, giungono a controllare ben precisi spazi urbani sui quali esercitano la loro preminenza, spazi che fungono da perni per l'aggregazione della famiglia proprietaria e di quelle ad essa in vario modo collegate. Tale preminenza sociale, che si concretizza nel controllo di aree più o meno ampie della città, ha lasciato tracce eloquenti nella toponomastica. Infatti, nell'indicare le ripartizioni territoriali urbane non infrequente – ma va precisato che in alcuni casi si tratta di attestazioni piuttosto tarde rispetto al periodo qui esaminato –, è l'uso di *contrata* o *hora* seguito, anziché dal riferimento ad una chiesa, come solitamente avveniva in quel torno di tempo, dal nome di una famiglia. È un fenomeno noto e attestato in molte altre città²⁶⁵. Tuttavia mette conto indugiarsi per evidenziare come tali riferimenti siano da ricondurre a quelle famiglie che abbiamo visto essere proprietarie non tanto di una singola torre, quanto piuttosto di insediamenti urbani ben alquanto compositi.

²⁶⁵ Varanini, *L'espansione* cit., p. 23; Id., *Torri e casetorri* cit., pp 182-183.

Del tutto isolata e piuttosto precoce è la menzione della «hora Nasinguerre de Antelmis» (1205)²⁶⁶. Qui non si è di fronte al riferimento ad un gruppo familiare ma ad un singolo individuo: le ragioni di tale menzione sfuggono. Successive sono invece le seguenti attestazioni: «contrata Obizonum» (1221)²⁶⁷, «contrata Grosolanorum» (1232)²⁶⁸, «contrata Tribullorum» (1252)²⁶⁹, «contrata Gafarorum» (1264)²⁷⁰, «contrada Parvis Pilizariorum» (1275)²⁷¹, «contrada Pultronorum» (1277)²⁷², «contrata Axandrorum» (1325)²⁷³. Si noti che i gruppi famigliari citati corrispondono senza eccezione alcuna proprio a quelle famiglie che nei primi decenni del Duecento sono presenti nel tessuto urbano con strutture edili della consistenza di una *curtis*. È legittimo ritenere che in ognuna di esse si trovasse il complesso insediativo della famiglia da cui traeva il nome, famiglia che, anche in virtù di quella presenza patrimoniale, vi predominava. Quelle denominazioni rimandano

²⁶⁶ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 65, 1205 marzo 26. Del 1240 è la notizia di un «*curtium* casamenti quondam Naxinguerre, in contrata fratrum predicatorum»: Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 201.

²⁶⁷ *L'archivio del monastero*, n. CXXVI, 1221 ottobre 28.

²⁶⁸ ASMn, *OC*, b. 6, n. 28, 1232 novembre 21: *Pasapons, Barocius* e Montemagno, fratelli figli del fu Bonaventura *Zachoni de Grosolanis*, vendono una casa murata sita «in contrata Grosolanorum». Si veda anche ASMi, *PF*, b. 228, n. 791, 1244 agosto 17: «contrata Grosolanorum».

²⁶⁹ ASMn, *OC*, b. 23 1252 aprile 22; *L'archivio capitolare*, n. CCCXXIX, 1313 maggio 12; ASMi, *PF*, b. 229, n. 966, 1341 febbraio 4.

²⁷⁰ ASMn, *AG*, b. 305, 1264 ottobre 15.

²⁷¹ ASMn, *AG*, b. 305, 1275 settembre 27.

²⁷² Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 238.

²⁷³ *L'archivio del monastero*, n. CCCI, 1325 agosto 18.

alla esistenza di spazi urbani ben noti ai notai, spazi ben delimitati e delimitabili. Purtroppo – lo si è già detto – in assenza di analisi archeologiche non è possibile in questa sede neppure tentare di stimarne l'ampiezza. Quelle denominazioni unitamente alle considerazioni sopra svolte in merito alle *curtes*, ci riconducono alla presenza di nuclei insediativi familiari tendenzialmente compatti, talvolta raccolti attorno a spazi aperti, per lo più comuni, dotati di una o più torri ma anche di altri edifici collegabili col le attività economiche esercitate dalla famiglia. È una situazione riscontrabile in molte altre città²⁷⁴, e che rimanda a un uso 'privatistico' dello spazio urbano²⁷⁵. Ma soprattutto, la sussistenza di una simile 'topografia familiare' è indice della possibilità da parte di quei gruppi di «marcare anche materialmente» il loro prestigio sociale e politico²⁷⁶. Si tratta di un elemento che evidenzia, ancora una volta, l'intreccio fra strutture familiari e insediamenti urbani, un intreccio che non manca di riflettersi sull'insieme del paesaggio urbano²⁷⁷, ove i diversi complessi familiari costituiscono «dei poli di aggregazione urbana»²⁷⁸. Merita, infine, d'essere riservato almeno un accenno al fatto che quell'uso ha un parallelismo – sul quale non possiamo soffermarci –

²⁷⁴ Si vedano ad esempio Broise, Vigueur, *Strutture familiari, spazio domestico* cit., p. 121; Varanini, *Torri e case torri* cit., pp. 184-187; Garzella, *Ceti dirigenti* cit., p. 242.

²⁷⁵ Cfr. Poggi, *Le contrade* cit., pp. 15-20.

²⁷⁶ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 21.

²⁷⁷ Broise, Vigueur, *Strutture familiari, spazio domestico* cit., p. 105.

²⁷⁸ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 19.

nel contado, ove non è raro riscontrare possedimenti indicati col nome della famiglia proprietaria²⁷⁹: la valenza di tale fenomeno è interpretabile alla stregua di quanto s'è potuto rilevare per il contesto cittadino.

2. Torri e relazioni sociali

2.1. *Una 'società di torre': la torre «Gambolinorum»*

Il caso di cui ci apprestiamo a trattare si riferisce ad una tipologia nettamente differente tanto da quelle sin qui esaminate quanto da quelle che citeremo successivamente. Esso consente di penetrare e di analizzare il ruolo delle torri come perni di trame di relazioni sociali più ampie di quelle che coinvolgono i singoli gruppi famigliari. Si tratta infatti di una 'società di torre'²⁸⁰. La torre in questione è quella che dai primi anni del Duecento è attestata nella docu-

²⁷⁹ Citiamo, senza pretesa di completezza, la «silva Poltronorum» e «Legreza Pultronorum» (Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 238); «videtum Bonacolorum» (Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 136); «dossos de Ravaxiis» (Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 157); «roncus Ravasiorum» (ASMn, *AG*, b. 305, 1267 febbraio 2); «campum Axandrorum» (ASMn, *AG*, b. 303, 1218 dicembre 24); «nemus Arlotorum» (ASMn, *AG*, b. 3392, n. 68, 1206 agosto 5; ASMn, *AG*, b. 302, n. 490, 1203 settembre 25; ASMn, *AG*, b. 303 bis, 1235 maggio 2); «pontem de Bussis» (ASMn, *AG*, b. 302, n. 500, 1203 novembre 5).

²⁸⁰ In generale si veda F. Nicolai, *I consorzi nobiliari ed il comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940; e per un caso singolo A. De Conno, *Il consorzio di torre tra normativa interna e legislazione statutaria: l'esempio lucchese*, «Ricerche storiche», XXIII (1993), pp. 3-14.

mentazione come ‘torre dei Gambolini’. Contrariamente da quanto la sua denominazione potrebbe indurre a ritenere, non appartenne unicamente ai membri della famiglia di cui porta il nome. Essa venne eretta sì per iniziativa e su proprietà dei Gambolini, ma alla sua realizzazione concorsero altri esponenti della società cittadina che di quella torre divennero ‘consorti’ detenendone quote indivise proporzionate, si può presumere, al diverso impegno economico profuso per la sua costruzione. Non vi è ombra di dubbio dunque che si tratti proprio di una ‘società di torre’, che unisce esponenti di diverse famiglie, retta, verosimilmente, da norme che regolavano i rapporti interni al consorzio ma di cui nulla, o quasi, è dato sapere.

Alle menzioni di questa torre si è già fatto riferimento²⁸¹. Basti ora rammentare che quelle menzioni, desunte per lo più da date topiche, nulla permettono di conoscere in merito alle vicende che ne portarono alla costruzione e quindi nulla rivelano del consorzio che l’aveva costruita.

A fornire utili elementi ai fini della conoscenza dei tempi e delle modalità della sua erezione, nonché della sua collocazione all’interno dello spazio urbano, soccorre un inedito documento del 1246²⁸². Si tratta dell’atto di permuta col quale Vivaldo Gambolini ottiene da Corrado e Rodolfo da Rivalta terre in Romanore in cambio di un terreno posto nella contrada di Santo Stefano, sul quale insistevano due case, ed un terzo indiviso della torre «que appellatur turis magna Gambolinorum». Una delle due case, che era *iusta* la torre, si affacciava sulla strada di

²⁸¹ Vedi *supra*, testo corrispondente a nota 252.

²⁸² ASMi, b. 233, n. 29, 1246.

Santo Stefano da un lato e dall'altro su quella che conduce alla chiesa di San Salvatore; altro elemento di confine era costituito dal muro comune con i da Saviola; la quarta coerenza era data dall'altra casa permutata, a sua volta posta fra la via che portava a San Salvatore, i da Saviola, Corrado e Rodolfo da Rivalta. E proprio in relazione a quest'ultimo termine di confine si apprende che in tempi anteriori erano sorti dei dissapori fra i contraenti. Per questo motivo Vivaldo ritiene ora opportuno precisare che la torre venne eretta da Bisanzio, Alberto e Zannebono «de Gambolinis», ai quali era appartenuta la *domus* sull'angolo della quale «incepta et facta fuit dicta turris». Furono essi a concedere agli altri *parcionales* della torre, ovvero a *Boça* o a Ugo suo figlio, ai quali ne spettava un terzo, a Zenello *Ançali*, proprietario di un sesto, e ai loro successori, una via di transito ampia tre braccia che metteva in comunicazione la porta della torre con la via *seu regiola* che conduceva a San Salvatore il cui percorso viene minuziosamente descritto e i cui diritti vengono riservati ai proprietari della torre.

Da quanto detto si evince che la torre venne realizzata mediante l'innalzamento di un angolo di una preesistente casa posta all'incrocio tra due vie, da Bisanzio, Alberto e Zannebono Gambolini. Essi, non del tutto estranei alla vita pubblica della città, negli ultimi decenni del secolo XII e nei primi del successivo risultano disporre di consistenti somme di denaro liquido, frutto di un loro non modesto coinvolgimento diretto nell'attività creditizia, grazie al quale con una nutrita serie di acquisti costituirono un patrimonio terriero piuttosto consistente. In tali acquisti i tre fratelli sono spesso associati a quell'Ugo fi-

glio del defunto *Boça/Buçia* che li dovette affiancare anche nella costruzione della torre *Gambolinorum* della quale – come osservato – deteneva un terzo. Non sappiamo se fra Ugo e i Gambolini siano intercorsi legami parentali. Un sesto della torre dei Gambolini spettava a Zenello *Ançali*, ovvero a quel Zenello di Enrico Anzuli che, in assenza di eredi maschi, nelle sue disposizioni testamentarie dettate nel 1208 sulle quali ci siamo già intrattenuti²⁸³, stabilì che la sua quota di torre venisse assegnata agli altri comproprietari. Una decisione che potrebbe essere rapportata a quelle norme che, come s'è sopra supposto, dovettero regolamentare i rapporti tra consorti, ovvero fungere da garanzia per il mantenimento della unione fra quel consorzio di famiglie. Una scelta che privilegia l'antica solidarietà tra i membri della 'società' a discapito della agnazione; una scelta che ha le sue radici nel 'patto di torre'. Ma in quella specifica situazione una successione in linea maschile – come detto – non era possibile mancando una discendenza legittima.

2.2. *La torre come simbolo della raggiunta affermazione sociale: l'esempio dei «de Oculo»*

Abbiamo detto che nello spazio compreso tra il fossato dei buoi e la chiesa di San Zeno si trovava la torre «*dominorum de Oculo*»²⁸⁴. Ebbene i *de Oculo*

²⁸³ Documento citato *supra*, a nota 261.

²⁸⁴ ASMn, AG, b. 304 *bis*, 1250 maggio 11: permuta di terreni fra Bonaventura del fu Girardo e Alberto del fu Man-

non possono essere annoverati fra il ‘ceto dirigente’ della prima età comunale. Essi rappresentano bensì una famiglia cittadina fra le più attive in ambito economico ed in particolare nel ‘commercio’ del denaro nei decenni a cavallo fra XII e XIII secolo. Nonostante sia stata tramandata una abbondante documentazione attinente a questo gruppo parentale, a tutt’oggi ne manca ancora uno studio; sembra pertanto opportuno dedicarvi di seguito qualche essenziale accenno.

I *de Oculo* investirono i profitti ricavati dal prestito ad interesse nell’acquisto di consistenti proprietà immobiliari gran parte delle quali risultano essere poste nel centro demico di Carzedole e nel suo territorio; terre cui si assommarono anche diritti di decima. E in Carzedole i *de Oculo* avevano costituito un proprio gruppo di vassalli²⁸⁵. Tale dovette essere il rilievo della loro presenza patrimoniale e probabilmente giurisdizionale in quel luogo che essi, assieme ad Aveni e Bonacolsi, vengono citati fra i *señores* di Carzedole²⁸⁶.

Nel costituire tale base economica negli ultimi anni del dodicesimo secolo fu attivo Girardo *de*

fredo *de Oculo* perfezionata «in strata penes turrim dominorum de Oculo».

²⁸⁵ ASMn, AG, b. 303, 1215 marzo 21, in copia autentica del 1235: ufficiali comunali assegnano a Bonaventura di Girardo *de Occuli* beni appartenuti a Pietro *de Oculo* debitore insolvente; i beni sono posti in Carzedole, Cerese, Levata Romano-re, altri sono ubicati sul Po, in Bagnolo, Castelnuovo, cui si aggiunge «terciam partem vasallorum pro indiviso comunim illorum de Oculo quos habent in Careçetulo».

²⁸⁶ ASMn, AG, b. 3384, n. 303, 1243 novembre 18: « (...) unum de segnoratibus de Careçedulo (...) specialiter si dominus Bonaventura de oculo et dominus Girolodus domini Aveni et dominus Martinus domini Gandulfi (...)».

*Oculo*²⁸⁷, grazie anche a prestiti concessi al comune cittadino²⁸⁸. Dopo la sua scomparsa, intercorsa fra il 1209 ed il 1212²⁸⁹, saranno il figlio Bonaventura²⁹⁰ prima, ed il nipote Ottobono²⁹¹ poi, ad incrementare ulteriormente il patrimonio rurale e soprattutto a sancire la loro definitiva ascesa sociale e pubblica in ambito cittadino²⁹².

Non siamo certi – anche se è molto probabile – che la *domus* di Girardo attestata nel 1202²⁹³ fosse

²⁸⁷ Citiamo, senza pretesa alcuna d'essere esaustivi, *Rege-sto mantovano*, n. 575, 1197 febbraio 8; n. 629, 1198 novembre 16; n. 635, 1199 febbraio 5; n. 677, 1200 novembre 11; n. 680, 1200 dicembre 13. ASMn, *AG*, b. 302, n. 395, 1202 aprile 6; n. 410, 1202 settembre 23; n. 425, 1202 ottobre 12; n. 430, 1202 ottobre 17; n. 435, 1202 ottobre 17; n. 440, 1202 novembre 19; n. 445, 1202 dicembre 14; n. 461, 1203 gennaio 31; n. 480, 1203 luglio 30; n. 598, 1206 maggio 22; n. 603, 1206 maggio 24; n. 608, 1206 novembre 13 e 1206 novembre 22; n. 634, 1207 giugno 29; n. 664, 1207 settembre 25; n. 656, 1208 gennaio 22; n. 675, 1209 marzo 11. ASMn, *AG*, b. 317, n. 13, 1202 ottobre 8; n. 19, 1205 settembre 7. Anche Gilberto *Oculi* risulta aver esercitato l'attività creditizia: ASMn, *AG*, b. 302, n. 456, 1202 dicembre 19.

²⁸⁸ ASMn, *AG*, b. 302, n. 415, 1202 settembre 23.

²⁸⁹ ASMn, *AG*, b. 303, 1212 ottobre 8.

²⁹⁰ ASMn, *AG*, b. 303, 1213 ottobre 8.

²⁹¹ La figlia di Ottobono, Tommasina, sposterà Corrado Gonzaga, padre di Luigi primo capitano di Mantova: M. Vaini, *Ricerche gonzaghesche (1189- inizi sec. XV)*, Firenze, 1994, p. 5.

²⁹² Allo stato attuale delle conoscenze il coinvolgimento nella vita pubblica dei *de Oculo* nella prima metà del secolo XIII non appare essere particolarmente rilevante: oltre a registrare la presenza di qualche esponente della famiglia fra i membri dei pubblici consigli, possiamo ricordare che Girardo ricoprì la carica di estimatore del comune (ASMn, *AG*, b. 317, b. 3392, n. 124, (priva di datazione).

²⁹³ ASMn, *AG*, b. 302, n. 445, 1202 dicembre 14. Anche nel 1206 si trova un atto rogato sotto il portico di Girardo:

posta all'interno del perimetro urbano, né possiamo ubicarla. È peraltro assodato che in città l'ebbe Bonaventura²⁹⁴, «supra fosatum boum»²⁹⁵. Di certo non fu quello l'unico edificio adibito ad abitazione che i *de Oculo* possedettero in città²⁹⁶, quella fu comunque la loro residenza abituale, residenza dotata di portici e ballatoi²⁹⁷. Ma il segno tangibile della raggiunta preminenza sociale dovette consistere soprattutto nel possesso di una torre²⁹⁸, che doveva erigersi nei pressi della citata *domus*, a ridosso di quel fossato che separava la città vecchia da quella nuova, non lontano dal centro economico e politico della Man-

ASMn, *AG*, b. 302, n. 603, 1206 maggio 24. Nel 1207 Girardo agisce stando nella piazza di San Zeno: ASMn, *AG*, b. 302, n. 664, 1207 settembre 25.

²⁹⁴ Bonaventura ebbe una propria *domus* anche in Carzedole: ASMn, *AG*, b. 303 *bis*, 1231 dicembre 29; 1233 gennaio 5.

²⁹⁵ ASMn, *AG*, b. 304, 1243 dicembre 15: «Actum in fosato Boum, sub porticu domini Bonaventure de Oculo»; 1247 novembre 3: «Actum est hoc in domo dicti domini Bonaventure, supra fosatum Boum»; 1250 marzo 2: tranzazione di Bonaventura de *Oculo* rogata sotto il portico della sua casa. Nel 1263 (ASMn, *AG*, b. 305, 1263 agosto 30) Gandolfa, vedova di Bonaventura di Oculo ottiene dal figlio Ottobono una *domus* posta in contrada Santo Stefano.

²⁹⁶ Nella contrada di Santo Stefano era sito il terreno con casa murata *ante et retro* sita nella contrada di Santo Stefano confinante con una via, con Ottobono «et murum civitatis vetri a terciu» che Ottebono concesse in feudo a due fratelli nel 1262 (ASMn, *AG*, b. 305, 1262 febbraio 28).

²⁹⁷ ASMn, *AG*, b. 304, 1244 maggio 21: «Actum est hoc sub porticu balatorii dicti domini Bonaventure supra fossatum boum».

²⁹⁸ ASMn, *AG*, b. 304 *bis*, 1250 maggio 11: permuta di terreni fra Bonaventura del fu Girardo e Alberto del fu Manfredo *de Oculo* «actum in strata penes turrim dominorum de Oculo».

tova comunale, là dove altre famiglie, come s'è visto, avevano, o avevano avuto, le loro abitazioni e le loro torri.

I de Oculo aggiunsero a questa torre il controllo di altre torri o di quote di torri che furono già di altri gruppi parentali. Con l'acquisizione dei beni dei Visconti, essi entrarono in possesso di parte della torre che appartenne ai *Parvis Pilliparii*²⁹⁹. Nel 1249³⁰⁰ Corrado e Rodolfo, figli del defunto Ubaldo «de Ripalta», vendono per la consistente somma di lire millenovecento, a Bonaventura del fu Girardo *de Oculo*, acquirente per i due terzi, ed a Alberto del fu Manfredo *de Oculo*, oltre che ai figli del defunto Nicolò – Girardo e Manfredino –, acquirenti della restante terza parte, un appezzamento «cum domo murata supra», posta in contrada San Salvatore su una strada che mette in comunicazione le piazze di San Salvatore, San Stefano e San Zeno; un secondo appezzamento sul quale insiste una seconda *domus murata*, confinante con la precedente; un terzo terreno con un'altra casa murata coerente alle precedenti; la quota di un terzo di un piccolo terreno «quam frater Vivaldus consueverat tenere pro coquina»; la terza parte indivisa «unius pecie tere cum turri magna et alta supra murata que quondam fuit Gambolinorum», avente come termini di confine gli altri immobili venduti e la stessa strada. Dopo la descrizione dei singoli beni alienati si sottolinea la coesione degli stessi specificando che essi «comprehenduntur et clauduntur comiter» uno spazio delimitato dai possessi di Marcoaldo e dei *domini* da Saviola, dalla *stratam* e dalla *viam*. Si tratta dunque di un compo-

²⁹⁹ Vedi *infra*, cap. II, par. 2.3.

³⁰⁰ ASMn, *AG*, b. 304, 1249 aprile 8.

sito complesso edilizio, con marcate caratteristiche militari: le tre case murate, affacciantisi su una via che congiunge tre piazze cittadine, coerenti fra loro e con almeno un altro immobile, sono adiacenti ad una torre di grandi dimensioni: questa è l'unica torre ad essere connotata nella documentazione da noi esaminata con gli aggettivi *alta* e *magna*.

2.3. *Le vicende di una torre urbana fra 'memoria' familiare e rapporti vassallatici*

Nel 1228 Bonacursio figlio del defunto Zannebono *de Parvis Pellizariis* cede per 100 lire mantovane ai fratelli Visconte, Guidone e Baiamonte, figli del defunto Guidone *Vicecomitis*³⁰¹, un appezzamento «cum domo alta murata seu cum domibus muratis», ossia della quota a lui spettante, pari alla metà, della «domus alte murate sive turris» che assieme a tutte le altre case contermini possedeva «in hora Sancti Alexandri», nella città vecchia, coerenti con le proprietà del di lui fratello Boninsegna e «prope» Gandolfino *de Parvis Pellizariis*³⁰². Nel dichiarare che l'immobile viene ceduto con ogni sua pertinenza, ogni diritto e con tutti gli *edificia* – il termine che può indicare strutture amovibili di carattere militare – spettanti, il venditore asserisce di agire «propter amicism et servicium et parentelam». Espressioni, queste ultime, di certo non casuali, che bene indicano quali dovevano essere i di rapporti intercorrenti fra le parti.

³⁰¹ Torelli, *Un comune cittadino* cit., pp. 44-45.

³⁰² Appendice documentaria, doc. n. 12.

Nello stesso giorno, alla presenza degli stessi testi, ma con un atto distinto³⁰³, Visconte, Guidone e Baiamonte, investono «per feudum honorifice» Bonacursio dello stesso terreno che questi aveva precedentemente a loro venduto. Il contratto impegna Bonacursio, che nel documento viene detto *cliens* e *vassallus* degli infeudanti, a «trare seu traere cum ipsa turre sive casaturre» su richiesta ed in difesa dei *domini*. Qualora egli non fosse in grado di adempiere a tale incombenza, la torre dovrà essere posta a completa disposizione dei Visconti o di loro nunzi. L'atto si conclude col giuramento di fedeltà che Bonacursio presta «sicut vasalus facit domino», anteposta la fedeltà già prestata al vescovo di Mantova.

I contraenti appartengono a famiglie cittadine non fra le minori. Ai Visconti e agli edifici forti da essi posseduti, s'è già fatto cenno, così come abbiamo detto che la famiglia dei *Parvis Pilipariis* è attestata quale proprietaria di immobili presso Sant'Alessandro sin dal primo apparire del suo capostipite³⁰⁴. In seguito, col coinvolgimento dei Visconti nella uccisione del vescovo Guidotto³⁰⁵, nella proprietà della casatorre che abbiamo visto essere stata infeudata nel 1228³⁰⁶ subentreranno i *de Oculo*: nel 1240 un incaricato del comune immette Bonaventura di Oculo nel possesso di vari immobili appartenuti ai Visconti fra i quali figura la quarta parte indivisa di un terreno «cum domo et cum turre», u-

³⁰³ Appendice documentaria, doc. n. 13.

³⁰⁴ Vedi *supra*, testo corrispondente a nota 89.

³⁰⁵ Vedi *supra*, testo corrispondente a nota 172.

³⁰⁶ Vedi *supra*, nota 303.

bicata in «hora Sancti Alexandri» tenuta in feudo da Bonacursio «de Piçollis Pilipariis»³⁰⁷.

Nel 1247³⁰⁸ Bonaventura del fu Girardo *de Oculo* concede in feudo onorifico a Bonacurso «de Parvis Piliçariis» la terza parte indivisa di metà della torre che ha assieme agli eredi di Gandolfo «de Piçolis Piliçariis» e con Boninsegna, «particibus eius», unitamente alle terza parte indivisa del casamento nel quale lo stesso Bonacursio abita. Entrambi gli immobili sono posti «in civitate veteri Mantue, in contrata Sancti Alexandri». Quest'ultima investitura, che ricalca quella del 1228 per quanto attiene la consistenza e la natura del bene concesso; da quella però si differenzia per l'assenza di riferimenti a possibili usi degli immobili infeudati a fini bellici, né vi è cenno alcuno all'eventuale impegno di prestare soccorso armato al concedente da parte dell'investito che pure presta giuramento di fedeltà dichiarando «quod non erit in consilio quod ipse dominus perdat sum ius nec suam vitam nec suum rectum honorem». Ben presto le relazioni fra le due parti dovettero incrinarsi. Lo lascia intendere – forse non si voleva procedere ad un nuovo rinnovo dell'investitura – l'atto col quale Bartolomeo, figlio del defunto Bonacorso, denunciò a Bonaventura di voler entrare in possesso di un appezzamento con case, posto in città vecchia, confinante oltre che con la via *communis*, con gli eredi del defunto Boninsegna – che sappiamo essere suo zio paterno³⁰⁹ –, «tam-

³⁰⁷ ASMn, *AG*, b. 304, 1240 febbraio 12. Si veda anche ASMn, *AG*, b. 304, 1242 marzo 15.

³⁰⁸ ASMn, *AG*, b. 304, 1247 novembre 3.

³⁰⁹ Gualdrada, moglie di Boninsegna *de Piçolis Piliparii* vende terre a Bonaventura di Oculo per ottenere denaro da impegnare nella liberazione dalle carceri veronesi del figlio Bo-

quam de rebus et possessibus suorum maiorum». E poiché l'immobile costituiva il feudo dato da Bonaventura a Bonacorso, Bartolomeo si dichiara nel contempo pronto a prestare giuramento di fedeltà³¹⁰.

Nel 1262³¹¹ è il figlio di Bonaventura, Ottobono, ad investire il noto giurista Guido da Suzzara³¹², per «feudum honorificum sine sacramento fidelitatis», di un appezzamento «cum domo murata supra», già appartenuta a Giovanni Andrea «de Piçolis Pilipariis» e di metà della casatorre alta, posti in città vecchia, nella contrada di Sant'Alessandro, precedentemente tenuta in feudo da Bonaventura. Il giurista promette di prestare al concedente «patrociunium totum tempore sue vite» sia che esso si trovi in città o

namente; subito dopo l'acquirente loca allo stesso Boninsegna e al figlio Vivaldo i terreni al canone annuo di 36 staia di frumento (ASMn, *AG*, b. 304 bis, 1252 ottobre 4). Quattro anni dopo Bonaventura rivendicherà la proprietà di immobili appartenenti a Vivaldino in quanto erede di Boninsegna *de Piçolis Pilipariis*: ASMn, *AG*, b. 304 bis, 1258 marzo 3. Del 1254 è un'ingiunzione di pagamento indirizzata dall'assessore del podestà di Mantova a Vivaldo *de Piçolis Piliçarii* in favore di Bonaventura (ASMn, *AG*, b. 304 bis, 1254, febbraio 9).

³¹⁰ ASMn, *AG*, b. 304 bis, 1258 giugno 22.

³¹¹ ASMn, *AG*, b. 305, 1262 aprile 10. Il documento è stato integralmente edito in P. Torelli, *Documenti su Guido da Suzzara*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, 1959, doc. n. X, alle pp. 333-334; e per estratto in Carreri, *Di alcune torri cit.*, p. 235.

³¹² Su di lui si vedano i saggi di P. Torelli intitolati *Sulle orme di Guido da Suzzara* e *Documenti su Guido da Suzzara*, editi per la prima volta rispettivamente nel 1935 e nel 1929, entrambi riediti in Id., *Scritti di storia del diritto italiano cit.*, pp. 293-348. si vedano inoltre quantomeno F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, *le fonti*, Milano, 1954, p. 536 e p. 545; G. Mazzanti, *Guido da Suzzara*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma, 2003, pp. 421-426.

nel Mantovano; allorquando si troverà presso altre città garantisce «in scriptis dicto domino Ottobono et suis filiis et heredibus consulere», e tutto ciò «secundum tenorem antique investiture».

Da un documento di sei anni più tardi si apprende che era in corso un contenzioso tra Ottobono *de Occullo* e Giovanni Andrea *de Parvis Pillipariis*, procuratore di Altavilla, Pagana e Madonnina figlie dello scomparso Bonacursio *de Parvis Pilipariis*. Per dirimere quella vertenza le parti si rimettono ad un arbitrato. Si apprende che Ottobono rivendicava la terza parte della metà indivisa della casatorre e dei casamenti «quod fuit de Parvis Pilipariis», un terzo delle *domus* e degli altri edifici annessi, anch'essi «pro indiviso», beni posti «iuxta» detta casatorre. La controparte si rifiutava di assecondare le richieste, producendo in suo favore «plura instrumenta dotis et extimationis et quodam alia», ma l'arbitro sentenziò in favore del *de Oculo*³¹³.

A noi importa qui sottolineare come nonostante il passare degli anni, nonostante il frazionarsi delle quote di possesso e i vari passaggi di proprietà delle stesse, la documentazione sopra impiegata lasci trasparire, e senza soluzione di continuità, il profondo legame tra il gruppo parentale dei *de Parvis Pillipariis* e la loro torre. Quell'edificio nel corso del secolo era divenuto lo strumento per cementare vincoli di varia natura. Case, casamenti e torre – lo ricordiamo nuovamente – erano siti laddove era insediato il capostipite sin dal suo primo apparire nella documentazione. Quegli immobili continuarono ad appartenere e ad essere abitati dalle generazioni successive che provvidero a ripartire la torre – evidentemente

³¹³ ASMn, AG, b. 317, n. 215, 1268 maggio 15.

reputata emblema e strumento della coesione del gruppo parentale – in quote ideali. Tale caso è emblematico della continuità di insediamento della *domus* nell'area originaria, laddove persisteva la proprietà indivisa della torre³¹⁴.

Nel terzo decennio del Duecento un esponente della famiglia impiegò la sua quota per stringere legami clientelari e militari con una tra le maggiori stirpi cittadine. Le alterne vicissitudini successive fecero sì che quella quota passasse rapidamente di proprietà ad un'altra famiglia, ai *de Oculo*, che se avvalsero non più per corroborare alleanze militari bensì per garantirsi i servizi di un noto giurista. Tuttavia la memoria dell'antico legame dei *Parvis Pillipariis* con quegli immobili non venne mai meno. La loro torre continuava ad essere avvertita quale perno della loro coesione. Ne è prova la perdurante volontà di garantirsi il controllo, anche – si noti – da parte della componente femminile. Non v'è dunque dubbio alcuno in merito al fatto che la famiglia dei *Parvis Pillipariis* abbia costruito la sua memoria familiare attorno a quella torre che si ergeva laddove più di un secolo prima abitava il capostipite.

L'infeudazione dei Visconti del 1228 consente di richiamare la vitalità e la «pervasività»³¹⁵ dei rapporti vassallatico-feudali all'interno dell'*élite* cittadina³¹⁶, rapporti che servono per stringere legami

³¹⁴ Cfr. Rossetti, *Evoluzione delle tipologie sociali e assetto urbano* cit., p. 17.

³¹⁵ A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesi, conti, 'capitanei' cittadini e rurali*, Verona, 1999, pp. 169-170.

³¹⁶ Castagnetti, «*Ut nullus incipiat hedicare forticiam*» cit., pp. 40-41; Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 194; per quanto attiene agli istituti feudali si veda almeno P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo*, Milano,

clientelari e all'occorrenza obblighi militari, ossia per ampliare la rete di solidarietà extrafamiliari. Tali vincoli si rivelano efficaci mezzi per la formazione di clientele urbane, provviste di basi materiali per le lotte intestine quali sono per l'appunto le torri e simili 'edifici forti', talvolta muniti anche di specifici apparecchi bellici, fruibili ai fini difensivi ed offensivi³¹⁷. Corre, in proposito, l'obbligo di fare ancora una volta riferimento all'esempio degli Avvocati veronesi. Anc'essi nel concedono in feudo una torre ottenendo in cambio un concreto impegno militare che è quanto a loro premeva ed era necessario nel caso in cui si fossero resi protagonisti di scontri armati. Insomma, è la ricerca del sostegno militare sotteso al legame vassallatico ad emergere in tutta evidenza.

1965; Sulla diffusione in abito cittadino dei vincoli vassallatici è incentrato H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino, 1995. Si veda inoltre A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, a cura di G. Rossetti, G. Vitolo, I, Napoli, 2000, pp. 205-239.

³¹⁷ A tale proposito si rimanda alla parte seconda di questo volume.

PARTE SECONDA
FAMIGLIE IN GUERRA

III. UNA GUERRA IN CITTÀ

1. La «werra» fra Poltroni e Calorosi

Gli spazi della città sono anche i luoghi in cui si scatenano le guerre urbane, guerre che esplicitano i conflitti fra gruppi familiari avversi e che fungono da luoghi delle manifestazioni della volontà di affermazione sociale e politica degli stessi³¹⁸.

L'esistenza di conflitti in seno alla società mantovana sin dallo scorcio del secolo XII³¹⁹, e ancor

³¹⁸ Per quanto attiene agli spazi urbani come spazi della guerra, rinviamo al solo A.A. Settia, *I luoghi e le tecniche dello scontro*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995), Pistoia, 1997, pp. 81-115.

³¹⁹ Per quanto riguarda la giustizia medievale, ed in particolare i diversi sistemi di risoluzione delle dispute, basti qui il rimando a *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge 1986; *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon, 1996; C. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000; *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001; M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005. Per una panoramica storiografica: A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in "Società e storia", 11 (1989), pp. 923-965. Si veda inoltre I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del medioevo (secoli XIII-XV)*, in "Società e storia", 58 (1992), pp. 825-845. Per il tema qui esaminato sono da tenere poi in debita considerazione A. Zorzi, "Ius erat in armis". *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in

più al principio del successivo, può essere desunta – analogamente a numerose altre realtà – dalla lettura delle fonti narrative³²⁰. Tra i diversi episodi ricordati dai cronisti mantovani una valenza del tutto partico-

Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; Id., *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia cit.*, pp. 13-34; Id., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170. A questi studi si aggiunga ora la monografia di G. Guarisco, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, Bologna, 2005. Ulteriori indicazioni bibliografiche e puntuali riferimenti al più ampio quadro storiografico sono reperibili nelle pagine di Andrea Zorzi *Conflitti, paci e vendette*.

³²⁰ Sono numerosi i casi che potremmo addurre a titolo d'esempio, basti accennare qui al noto episodio pisano di fine secolo XII, tramandato da un cronista contemporaneo ai fatti. La costruzione di un nuovo ponte sull'Arno nel 1182 da parte di un gruppo di famiglie scalfi la preminenza della famiglia che sino ad allora aveva controllato con la sua torre l'unico ponte preesistente. Un'ingiuria fu il pretesto per lo scatenarsi della lotta: al gruppo costituito dalle famiglie Dondi, Gualandi, Bocci, Galli, se ne oppose un altro, non meno importante, dando origine a "lotte, uccisioni, distruzioni e incendi e tanta discordia che in quell'anno non poterono essere eletti i consoli". L'origine del conflitto non è noto, ma va con ogni probabilità individuato "nei grossi vantaggi di tipo economico e sociale che l'esercizio del patronato sul nuovo ponte implicava". Cfr. C. Sturmman, *La "domus" dei Dodi, Gaetani e Gusmari*, in *Pisa nei secoli XI e XII cit.*, pp. 223-336, alle pp. 318-319, da dove sono state tratte anche le citazioni; Garzella, *Ceti dirigenti cit.*, pp. 237-266, a pp. 244-245. Sempre a titolo d'esempio ricordiamo anche E. Artifoni, *Una società di "popolo". Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, «Studi medievali», XXIV (1983), pp. 545-616, qui alle pp. 572-581.

lare assume – e tale dovette apparire già ai contemporanei – quello che contrappose dal 1207 al 1213 le famiglie Poltroni e Calorosi: gli stessi cronisti per definirlo – lo si vedrà – ricorsero al termine ‘guerra’. Del resto è lecito presumere che nelle cronache sia rimasta memoria degli episodi più eclatanti, a discapito di altri, forse perché, possiamo presumere, ritenuti ‘minori’.

Per la tradizione storiografica il conflitto che coinvolse Poltroni e Calorosi coincise con lo scoppio delle lotte civili e condusse alla nascita delle fazioni guelfa e ghibellina³²¹: è una lettura che va quantomeno rivista³²².

³²¹ Secondo Scipione Agnello Maffei (*Gli annali di Mantova*, Tortona 1675) l'anno 1208 fu «memorabile a Mantova, per le discordie tra due principali Case», le quali, «venendo a private discordie», finirono per dividere «tutta la Città nelle loro fattioni. Erano i Poltroni favoriti dalla Nobiltà, e i Calorosi dal Popolo». Federico Amadei (*Cronaca universale della città di Mantova*, I, a cura di G. Amadei, E. Marani, G. Praticò, Mantova, 1954 (l'opera risale al secolo XVIII), p. 334) dopo aver ricordato che nell'anno 1208 i Mantovani fecero esperienza «dentro della città loro que' perniciosi effetti della civile discordia», così presenta le famiglie coinvolte: «Viveano, nemiche tra di esse, due assai possenti famiglie: una nominata de' Calorosi, spalleggiata dal corpo nobile: l'altra nominata de' Poltroni, od anco Poledroni, sostenuta dal corpo popolare. Quindi quest'ultima, essendo la più forte, giunse a scacciar quella de' Calorosi fuori Mantova a forza d'armi». Carlo D'Arco (*Nuovi studi intorno alla economia politica del municipio di Mantova a' tempi del medio-evo d'Italia*, Mantova, 1847, p. 76) annota come «di civili discordie apertamente apparvero gli indizii fino all'anno 1208 quando i Calorosi ed i Poltroni, due potenti famiglie di Mantova, tenevano divise le opinioni dei cittadini, favorendo i primi il partito dei nobili; i secondi quello della plebe e del popolo». In tempi più vicini Giuseppe Coniglio (*Dalle origini al comune autonomo*, in *Mantova. La storia*, I, *Dalle origini a Gianfrancesco primo*

Dello scontro accesosi fra Poltroni e Calorosi sono rimaste tracce assai eloquenti anche in un manipolo di atti notarili³²³. Sono tali carte d'archivio a darci l'occasione di seguire questa faida³²⁴ nel suo

marchese, Mantova, 1958, p. 151) ha scritto: «Agli inizi del secolo XIII Mantova era travagliata da aspre lotte di fazioni che combattevano fra loro fino all'ultimo sangue per avvicinarsi al governo del comune (...) Una prima grave manifestazione dello spirito fazioso si ebbe nel 1208. Erano in lotta i Calorosi, di più antica origine e di tendenze aristocratiche, da una parte e dall'altra i Poltroni o Poledroni, di tendenze più democratiche (...). Le fazioni cittadine presero presto i nomi dei due partiti dominanti nella vita politica italiana: guelfi e ghibellini». Mario Vaini (*Dal comune alla signoria* cit., p. 177) si limita a registrare che «Nel 1208 le ostilità fra Callarosi e Poltroni segnano l'inizio delle lotte civili».

³²² Segnaliamo che il conflitto Poltroni-Calorosi non è ingorato dalla più recente storiografia: cfr. M. Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, 1998, pp. 385-426: p. 412-413; Milani, *L'esclusione dal comune*, Roma, 2003, p. 69 e p. 76.

³²³ Gli atti che utilizzeremo furono in parte resi noti da Carreri, *Di alcune torri* cit., pp. 4-7 dell'estratto

³²⁴ Rinunciando a fornire una bibliografia esaustiva sul tema 'faida', ci si limita qui a rimandare a O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storiografia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983 (ed. orig. 1965); ai saggi di Andrea Zorzi, intitolati "*Ius erat in armis*" cit., e *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, 1995, pp. 61-86, nonché alla bibliografia ivi citata. E da ultimo *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Atti del Seminario di studi (Firenze, 26 gennaio 2005), a cura di A. Zorzi, Firenze, 2008. Ricordiamo inoltre, nonostante sia relativo ad un periodo più tardo rispetto a quello da noi esaminato, il singolo caso studiato in A. Gamberini, *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, in «Società e storia», 94 (2001), pp. 659-677. Per un inqua-

evolversi, nel suo concreto manifestarsi entro gli spazi urbani, e scorgerne, per quanto possibile, le cause, conoscerne i protagonisti. Non solo. Avremo modo di fare riferimento ad altri due episodi non meno significativi. Di questi – si ponga attenzione – non s'è serbata memoria nelle cronache cittadine, ma solo in documenti d'archivio. Entrambi, dunque, andrebbero collocati fra quei conflitti destinati, come si è poco sopra supposto, a non essere altrimenti noti. Uno di essi, nell'instrumento notarile che lo attesta, viene esplicitamente definito *werra*.

Ecco dunque emergere una delle peculiarità degli episodi verso i quali ci apprestiamo a rivolgere la nostra attenzione: siamo in presenza di conflitti che emergono in massima parte, o solo, da documenti notarili. Ai meccanismi che hanno presieduto alla loro conservazione, dobbiamo dunque la possibilità di poterli analizzare, sia pur nei limiti che quelle stesse fonti impongono, giacché, come si vedrà, non tutti sono conoscibili e ricostruibili in ugual maniera.

Possiamo così porre in evidenza una circostanza di tutto rilievo anche dal punto di vista metodologico, ovvero l'opportunità di studiare la 'guerra' Poltroni-Calorosi sulla base di due diverse tipologie di fonti, notarili e letterarie. Avremo inoltre la possibi-

drammento generale del problema sia sufficiente il rimando a E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, II, Torino, 1986, 461-491. È appena il caso infine di evocare l'influenza che anche sulla storiografia italiana hanno esercitato due noti studi di Jacques Heers: *Il clan familiare nel medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani*, Napoli, 1976 (ed. originale 1974); *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale*, Milano, 1983 (ed. originale 1977).

lità di scorgere il primo costituirsi entro la società cittadina di aggregazioni familiari indicate nella prassi notarile come *partes*: partiti di famiglie non ancora caricati di valenze ideologiche e quindi non ancora caratterizzati da quel bipartitismo maturo che porterà fra gli anni Venti e Trenta del Duecento anche i partiti mantovani a saldarsi alle più ampie fazioni intercittadine³²⁵.

1.1 *Il racconto dei cronisti*

Iniziamo dal racconto dei cronisti. Negli *Annales Mantuani*, opera anonima redatta con ogni probabilità fra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, quindi in ambito bonacolsiano³²⁶, ma trådita

³²⁵ Per una visione generale della nascita e del ruolo delle *partes* cittadine si confrontino G. Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo, 1995, pp. 335-343; G. Milani, *L'esclusione* cit., pp. 67-74; R. Bordone, *I ceti dirigenti urbani dalle origini comunali alla costruzione dei patriziati*, in R. Bordone, G. Castelnuovo, G.M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari, 2004, pp. 84-87; G.M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie* cit., pp. 130-131. Si consideri poi Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 411-415. In generale, per tutto quanto concerne i partiti guelfo e ghibellino si veda da ultimo il volume *Gulefi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma, 2005.

³²⁶ Relativamente al periodo bonacolsiano rimane insuperato il fondamentale contributo di P. Torelli, *Capitanato di popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*, «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», XIV-XVI (1923), pp. 73-166, riedito

in un codice del secolo XV, si trovano registrati con estrema laconicità avvenimenti occorsi a partire dalla fine del secolo XI, la maggior parte dei quali invero attengono alla realtà veronese e non a quella mantovana³²⁷.

poi in Id., *Scritti di storia* cit., pp. 375-480, da cui si cita; si veda pure anche Vaini, *Dal comune* cit., pp. 211-268.

³²⁷ L'opera va attribuita ad un anonimo autore vissuto a Mantova fra la seconda metà del Duecento e gli inizi del Trecento; si ritiene che egli sia stato testimone degli avvenimenti che narra ad iniziare dall'anno 1265, avvenimenti che vengono riportati con dovizia di particolari. I riferimenti all'epoca anteriore potrebbero essere stati attinti da almeno due diverse fonti. La prima parte, riguardante gli anni 1095-1178 e distinta dalle seguenti con una specifica avvertenza («Supradicta millessima non sunt continuata, et magis pertinent ad Veronenses. Et ista inferiora pertinent ad Mantuanos, et erunt descripta millessima et consules regnantes») sembra tradire un'origine veronese. La seconda, relativa agli anni 1183-1264, di argomento mantovano, venne con ogni verosimiglianza redatta sulla scorta di una compilazione preesistente e di altro autore. Ci si potrebbe chiedere se il serrato succedersi degli avvenimenti registrati in questa seconda 'sezione', ed in particolare il ricordo dei convulsi avvenimenti politici interni, non possa essere dovuto alla volontà di presentare un periodo di oscure vicende in antitesi con l'età bonacolsiana. Ma questa non è che un'ipotesi, una possibile pista di ricerca. Si deve ricordare inoltre che la cronaca, per quanto è noto, è stata tradata in un solo codice quattrocentesco della Biblioteca Marciana di Venezia. Il primo a pubblicarla fu Carlo D'Arco nel 1855 nella rivista «Archivio storico italiano». Seguì nel 1866 l'edizione curata da Georg Heinrich Pertz nel XVIII tomo della serie *Scriptores* dei *Monumenta Germaniae Historica*, che l'intitolò *Annales Mantuani*, privandola della parte iniziale dedicata agli anni 1095-1178, edita a parte con il titolo *Annales breves* fra le cronache di Verona. È a questa edizione che faremo di seguito riferimento. Non si può fare a meno di registrare la mancanza di un'analisi più aggiornata di questa fonte narrativa, una analisi che potrebbe essere utilmente riaccordata al problema della tradizione cronistica ve-

È con l'anno 1183 – l'anno, si noti, della pace di Costanza – che in maniera sempre più dettagliata vi trovano posto fatti riferibili in maniera specifica a Mantova. Proprio in corrispondenza di quell'anno è riportata la notizia dell'uccisione di un *dominus*: Ugolino «de Oldevrandis»³²⁸. Data la natura della fonte e la mancanza di ulteriori informazioni, non è possibile avanzare alcun giudizio in merito a questo episodio, né ad esso sembra doversi necessariamente correlare quanto viene registrato per l'anno successivo: l'affidamento, e per la prima volta a quanto è dato conoscere³²⁹, del governo della città ad un magistrato unico³³⁰.

ronese. Per ora è possibile rimandare alle succinte considerazioni svolte da E. Faccioli, *Le origini e il Duecento*, in *Mantova. Le lettere, I, La tradizione virgiliana. La cultura nel medioevo*, Mantova, 1959, pp. 356-357. Un accenno agli *Annales Mantuani* riserva anche Pietro Torelli (*Aspetti caratteristici cit.*, pp. 3-18), il quale, definendoli «un vecchio e smilzo libro di storia cittadina, scritto negli ultimi decenni del duecento», afferma che la «sostanza è d'una veridicità a tutta prova, e la prova è nei moltissimi documenti, che pur possediamo, del periodo: si cammina quindi su terreno sicuro». Si veda anche Torelli, *Capitanato di popolo cit.*, p. 389, nota 31. Vanno segnalate pure le brevi note premesse all'edizione curata da E. Marani (Anonymi auctoris, *Breve Chronicon Mantuanum ab anno 1095 ad annum 1309 sive Annales Mantuani*, Nuova edizione con traduzione e note a cura di E. Marani, Mantova, 1968, pp. 7-9).

³²⁸ *Annales Mantuani, ad annum*: «Et eo tempore interfecit fuit dominus Ugolinus de Oldevrandis».

³²⁹ *Annales Mantuani, ad annum*: «(...) episcopus Grasciuvinus fuit potestas Mantue».

³³⁰ Si veda I. Lazzarini, *Podestà, giudici, capitani mantovani in età comunale*, in *I podestà dell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec)*, a cura di J.C. Maire Vigueur, Roma, 2000, pp. 141-145, qui a p. 142.

Un analogo fatto è ricordato per il 1189, quando sarebbe stato ucciso *Comesotus*³³¹, personaggio che allo stato delle ricerche difficilmente può essere identificato con un qualche esponente noto della società cittadina mantovana.

Si può sin d'ora rilevare come tali informazioni attengano a episodi singoli e isolati, per i quali non disponiamo di alcun altro elemento utile per poterne ricercare una plausibile spiegazione, e soprattutto per poterli inscrivere nel solco di discordie urbane.

Ben diverso è invece il ricordo di un fatto collocato sotto l'anno 1207: «Et in ipso anno incepta fuit guerra Poltronorum et Calarosorum»³³². Segue un'annotazione relativa all'espulsione da Verona della *pars* dei Monticoli³³³ e alla conquista del *castrum* di quella città da parte della fazione dei conti³³⁴. Non paia un caso che i due episodi siano ricor-

³³¹ *Annales Mantuani, ad annum*: «(...) et in tertio anno Comessotus interfectus fuit (...)».

³³² *Annales Mantuani, ad annum*.

³³³ *Annales Mantuani, ad annum*: «(...) et expulsa fuit pars Monticulorum de Verona; et captum fuit castrum Verone a parte comitis de mense Septembris».

³³⁴ Per l'episodio si vedano L. Simenoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in Id., *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona, 1960, pp. 5-129, a pp. 35-37; A. Castagnetti, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1991, pp. 249-251; G.M. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla singoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Verona, 1991, pp. 263-422, alle pp. 274-276; G.M. Varanini, *Il comune di Verona, la società cittadina ed Ezzelino III da Romano (1239-1259)*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, Roma, 1992, I, pp. 115-65, alle pp. 116-117. Per il coinvolgimento nelle vicende della Marca Veronese della città di Ferrara e in specie degli Estensi, si veda anche A. Castagnetti, *Società*

dati l'uno di seguito all'altro. Tale schematica e serata successione di avvenimenti sembra preludere al riflesso che le vicende di Verona, della *pars* Estense e dei 'partiti' ad essa collegati o ad essa opposti, e in generale della Marca Veronese, avranno da quel momento in poi su quelle mantovane³³⁵. Basti qui accennare brevemente all'alleanza stretta nell'estate del 1207 da Mantova con il marchese Azzo VI d'Este e il conte Bonifacio di Verona³³⁶; alla serie di podesterie assunte a Mantova da parte dello stesso Azzo VI e da parte di Aldebrandino d'Este fra il 1207 ed il 1213³³⁷; ai prestiti elargiti in quello stesso torno di tempo da alcuni cittadini Mantovani, ed in particolare da parte dei Poltroni e dei Caffari, ai sostenitori del partito estense³³⁸.

Stando all'anonima cronaca, dunque, nel 1207 sarebbe divampata una vera e propria «guerra» nella città di Mantova, una guerra che oppose i Poltroni ai Calorosi. Non può non destare attenzione la coincidenza cronologica fra questo fatto e l'alleanza dei Mantovani con lo schieramento politico guidato dagli Estensi, tanto che – come parrebbe voler suggeri-

e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (sec. X-XIII), Bologna, 1985, pp. 198-200.

³³⁵ Basti per ora il rimando a Vaini, *Dal comune* cit., pp. 180-181. Può non essere superfluo ricordare che dal 1239 Mantova venne compresa entro la Marca che da allora fu denominata Trevigiana e non più Veronese: A. Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Torino, 1986, pp. 80-81; Castagnetti, *Le città* cit., p. 29.

³³⁶ *Liber privilegiorum*, n. 181, 1207 agosto 28.

³³⁷ Cfr. Vaini, *Dal comune* cit., pp. 180-181.

³³⁸ Si veda, per ora, Cfr. Vaini, *Dal comune* cit., pp. 35-38; sui prestiti concessi dalle famiglie Poltroni e Caffari lo scrivente si soffermerà quanto prima in uno specifico contributo al quale si rimanda.

re l'autore degli *Annales* – si potrebbe essere indotti ad istituire fra i due eventi un nesso di causa-effetto. Ma si cadrebbe così in errore, poiché, come mostriamo, il conflitto era in corso già da qualche anno.

La stessa fonte non manca di seguirne gli sviluppi: si dà notizia dell'uccisione di Bulsino «de Poltronibus» da parte di «Bertolotus Calarosus» nel 1209³³⁹, e della presa della torre «Pultronorum» da parte dei Calorosi nel 1213³⁴⁰, evento che stando al cronista segnò la fine del conflitto.

Per riscontrare negli *Annales* l'attestazione di altri episodi risalenti ai primi decenni del Duecento ricollegabili al manifestarsi di dissidi interni alla città occorre attendere il 1229, quando viene data notizia della morte di *Reschatius* per mano della famiglia Avvocati³⁴¹; il 1234, quando si fa parola della sconfitta subita dagli Agnelli da parte degli Avvocati³⁴²; e il 1235³⁴³, allorché si fa memoria dell'assassinio del vescovo Guidotto da Correggio, un episodio nel quale risultano coinvolti ancora una volta gli Avvocati assieme alla loro *pars*, composta da Poltroni, Calorosi, Pagani, Visconti, Visdomini, Ravasi³⁴⁴.

³³⁹ *Annales Mantuani, ad annum.*

³⁴⁰ *Annales Mantuani, ad annum*: «(...) et capta fuit turris Putronorum a Calorosis Mantue».

³⁴¹ *Annales Mantuani, ad annum*: «Et mortuus fuit Reschatius in nondinis Mantue ab Avocatis».

³⁴² *Annales Mantuani, ad annum*: «(...) et propalati fuerunt Angeli qui congregati erant in Mantua per partem Advocatorum, qui fuerunt bampniti perpetuo et expulsi».

³⁴³ *Annales Mantuani, ad annum.*

³⁴⁴ Cfr. Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*» cit., pp. 158-160; e ora Id., *Vescovi-podestà* cit., pp. 184-185.

Anche Bonamente Aliprandi, autore in volgare tardo trecentesco³⁴⁵, non manca di dedicare alla «guerra» Poltroni-Calorosi alcuni versi della sua *Cronica*³⁴⁶, discostandosi di poco dalla ricostruzione fattane negli *Annales*. Vale la pena riassumerne il testo. L'Aliprandi ne colloca l'inizio nel 1208, quando «due casati di Mantuani fecen bataia insieme cum lioni». In quel frangente i Calorosi sarebbero stati cacciati dai Poltroni. Ma nel 1209 si sarebbe consumata la vendetta dei Calorosi, uno dei quali, Bartolomeo, «como fan quelli chi son valente», incontrato Boso Poltroni, «senza indusia si l'ebbe amazato». Nel 1213, poi, i Calorosi, ricorrendo di nuovo alle armi e «cum amici posenti», avrebbero conquistato la torre dei Poltroni, costretti all'esilio.

È evidente che la guerra Poltroni-Calorosi nelle cronache mantovane si differenzia nettamente dagli episodi di sangue registrati per i periodi precedenti. Essa sembrerebbe quasi precorrere le successive manifestazioni di lotte interne alla città culminanti nell'uccisione del vescovo Guidotto da Correggio, giustamente indicato «quale avvenimento destinato a costituire un importante punto di svolta negli equilibri delle *partes* mantovane»³⁴⁷.

³⁴⁵ Su Bonamente Aliprandi e sulla tradizione manoscritta della sua opera si vedano G.B. Intra, *Degli storici e cronisti mantovani*, «Archivio storico lombardo», (1878), pp. 403-428; P. Torelli, *Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi cronisti mantovani*, «Archivio storico lombardo», 38 (1911), pp. 209-230; E. Faccioli, *Il Trecento*, in *Mantova. Le lettere cit.*, pp. 486-497.

³⁴⁶ B. Aliprandi, *Aliprandina o Cronica de Mantua*, a cura di O. Begani, in A. Nerli, *Breve chronicon monasterii mantuani S. Andree ordinis Benedictini*, Città di Castello, 1910 (= *Rerum Italicarum Scriptores*, XXIV/13), pp. 25-180.

³⁴⁷ Lazzarini, *Podestà, giudici cit.*, p. 142.

Non meno evidente è che dei testi cronistici di cui si dispone è possibile fare un uso assai cauto. Ciò è vero per la tarda cronaca dell'Aliprandi ma anche per gli *Annales*. Infatti, per quanto l'anomino autore di quest'ultima si sia avvalso di uno scritto preesistente³⁴⁸, anche il lessico impiegato per descrivere i fatti di cronaca del primo Duecento potrebbe riflettere quello in uso all'epoca della redazione del testo a noi tradito. La stessa proposizione dei fatti potrebbe risentire delle finalità per le quali durante i decenni del dominio dei Bonacolsi l'opera fu ideata e realizzata: su tali aspetti si potrà però far luce solo mediante uno studio approfondito della fonte.

I testi letterari, e sulla loro scorta la storiografia, hanno inteso considerare la 'guerra' tra Poltroni e Calorosi come un'unica lotta tra *partes* protrattasi dal 1207 al 1213. La documentazione di cui ci avvarremo orienta verso una diversa lettura dei fatti: dovette trattarsi, più verosimilmente, di più di un dissidio che oppose i Poltroni di volta in volta ad altri gruppi familiari con i quali si trovavano ad essere in opposizione per motivazioni diverse e contingenti, una spirale di conflitti culminanti in un'unica 'guerra'. Gli avversari dei Poltroni erano famiglie con le quali essi avevano contatti quotidiani perché ad esse legate da vincoli parentali o da comuni interessi economici – lo si mostrerà. Giova anticipare anche che lo scenario della 'guerra' è costituito da un 'microcosmo', corrispondente grosso modo alla vicinìa di San Silvestro, collocabile nella zona com-

³⁴⁸ Al riguardo si veda quanto abbiamo esposto a nota 327.

presa fra il monastero cittadino di Sant'Andrea – il fulcro politico ed economico della città – e una porta cittadina, porta Monticelli, posta nei pressi dell'omonimo ponte e della chiesa di Sant'Egidio. Si tratta della porzione del suolo urbano sul quale si ergevano gli insediamenti di tutti i gruppi parentali coinvolti.

Occorre inoltre precisare che la documentazione di cui disponiamo è 'di parte', nel senso che è tratta da un fondo archivistico nel quale è stato conglobato quello che potremmo considerare l'archivio della famiglia Poltroni, costituito da documenti notarili e da scritture semplici. Tali carte infatti, prodotte e conservate dai Poltroni, sono confluite unitamente a quelle di qualche altro gruppo familiare, dapprima nell'archivio dei Bonacolsi e poi in quello dei Gonzaga³⁴⁹. Non altrettanto si è verificato per la documentazione delle altre famiglie coinvolte nella 'guerra'. Tale circostanza orienta e delimita fortemente le nostre possibilità conoscitive, ma per altri versi le accresce, giacché, proprio per la loro natura, quelle carte svelano le strutture mentali, le strategie e le forme di rappresentazione che di se stessi e della propria famiglia si ha durante una faida.

1.2. *Dissensi in famiglia: alle origini di una faida*

Nel novembre del 1202³⁵⁰, Giovannibono di Oddone *Muntii*, mosso dai legami affettivi e dalla «reverentia» che lo legavano allo zio paterno Mutto, ma pure dalle precise richieste, *preces*, avanzate da

³⁴⁹ Torelli, *L'Archivio Gonzaga* cit., p. LXX.

³⁵⁰ Appendice documentaria, doc. n. 1.

Boso figlio di Poltrone, promette che per l'intero periodo durante il quale perdurerà la «discordia» tra i figli di Poltrone e i Calorosi non porterà a termine la rottura del muro della sua torre per realizzarvi una porta, iniziativa che egli potrà completare solamente allorché alla discordia sarà posto termine mediante la stipulazione di una «concordia». Mutto, dal canto suo, garantisce al nipote di «guardare et custodire» la torre per un anno ed un giorno, di non utilizzarla «per se nec per aliquam personam», né di affidarla ad altri per azioni di offesa o di difesa – «per aliquam defensionem nec offensionem» – che potessero comportarne l'uso per scopi militari – «nec ad armandum nec desarmandum» –, ovvero di porla al servizio di terzi – «nec ad aliquod servicium alicui faciendum» –, per lo stesso periodo di tempo, a meno che ciò non avvenga di comune accordo. Nel contempo Mutto avoca a sé il diritto di utilizzare la stessa torre con lo scopo di «adiuvare» Boso di Poltrone per lanciare proiettili verso le case di coloro che dalle loro torri dovessero attaccare la «domus» di Boso mediante l'uso di macchine da lancio «pro guerra incepta infra istud tempus». Nonostante ciò, a Giovannibono non è fatto divieto di utilizzare la torre per scopi militari nel caso in cui in quel medesimo arco di tempo gli dovesse apparire necessario, ma ciò potrà avvenire solo «pro suo spetiali facto et domus sue», ovvero solamente nel caso in cui egli dovesse avere la necessità di intraprendere operazioni militari di difesa o di offesa per ragioni o strettamente personali o della sua famiglia, qui indicata mediante il termine 'tecnico' di *domus*³⁵¹.

³⁵¹ Vedi *supra*, cap. II, par. 1.1.

Il ‘patto di torre’ appena esaminato, assai simile a quelli noti per altre città³⁵², permette di scorgere l’esistenza nell’anno 1202 di una *discordia* tra Poltroni e Calorosi, ma non consente di fissare il momento in cui sorse e nemmeno di conoscere le ragioni precise che la originarono. Si tratta di una *discordia* che si riteneva potesse in breve tempo mutare in una forma d’opposizione ben più cruenta, che potesse dar luogo a vere proprie azioni militari. Non sappiamo se ciò si sia effettivamente verificato: la restante documentazione non consente di appurare se in quei frangenti le due famiglie siano giunte ad uno scontro armato; la mancanza di qualsiasi riscontro parrebbe indurre ad ipotizzare che il contrasto sia rimasto latente o che sia sopraggiunta una qualche temporanea pacificazione.

L’accordo stretto fra zio e nipote ci fa intravedere pure la presenza di dissidi interni al gruppo parentale dei Mozzi, che sin da quel momento paiono incrinarne la fragile coesione. Alla rottura di tali delicati equilibri dovettero contribuire, e in modo determinante, le ultime volontà di Mutto. Infatti, nel suo testamento, redatto il 27 gennaio 1206³⁵³, egli destina la quota parte della torre dei Mozzi a lui spettante, pari alla metà, alla figlia Egidia, moglie di Boso Poltroni, e al nipote Mantovano Poltroni. Gli altri suoi beni dovranno essere ripartiti dopo la sua morte fra le altre figlie: Nastasia, Stefania, Isabella e gli eredi di Cesaria. Mutto, che non aveva figli maschi, nel disporre di quanto gli appartiene non ricorda il nipote Giovannibono, citato fra gli astanti, né

³⁵² Si veda da ultimo Leverotti, *Famiglia e istituzioni* cit., pp. 77-79, ove si reperirà la bibliografia anteriore.

³⁵³ ASMn, *AG*, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27.

alcun altro esponente della sua *domus*, con la sola eccezione di un nipote chierico, destinatario di una modesta somma di denaro. Il testatore non si premurò dunque di far sì che l'unità dei Mozzi continuasse a trovare un perno nel possesso comune della loro torre, una quota parte della quale entrò bensì a far parte del patrimonio dei Poltroni, incidendo profondamente su di un equilibrio familiare già precario.

Ebbene, nel controllo di quella torre ripartita in quote ideali mantenute indivise, va individuata la causa del contrasto che insorse fra Poltroni e Mozzi proprio nel corso del 1206: lo si evince da un patto giurato fra famiglie di cui subito trattiamo.

1.3. *L'estendersi del conflitto*

Il 21 dicembre 1206³⁵⁴ si giunge alla stipulazione di un accordo reciproco fra i fratelli Bulso e Boso Poltroni da una parte e Lanfranco *de Gezzone*, Novaresio Assandri e Paganino suo nipote, Pietro di Martino *Flacazovo* dall'altra. I primi promettono alla controparte che sino agli inizi del successivo mese di febbraio non intraprenderanno, «pro se nec pro sua parte», alcuna azione di offesa nei confronti di Giovannibono «de Monciis et suis nepotibus et sue parti», a motivo della *controversia* che li opponeva a causa di una torre e di altri edifici: «pro facto turre vel occasione turre et casamenti». Essi garantiscono altresì che non provvederanno a dotarla di «garnimentum aliquod vel illud quod est modo» e che non ne rimuoveranno la porta com'era abitudine: «sicuti est modo». Lanfranco, Novaresio, Paganino e Pietro

³⁵⁴ Appendice documentaria, doc. n. 5.

s'impegnano dal canto loro a far sì che Bulso e Boso e la loro *pars* non arrechino, per le stesse ragioni, attacchi a Giovannibono, ai suoi nipoti, alla sua *pars*. L'osservanza dei reciproci impegni è garantita da una penalità di mille lire.

È chiaro che la stipulazione di tale accordo dev'essere intesa come diretta conseguenza dell'acuirsi dei dissensi fra Poltroni e Mozzi nel corso del 1206, dissensi aventi per oggetto, come si è evidenziato poco sopra, il controllo di una porzione della torre della famiglia Mozzi.

Il conflitto è destinato però a non rimanere rinserrato nelle strette maglie dei vincoli parentali che legavano Poltroni e Mozzi. Il conflitto si estende vieppiù. La stessa necessità che spinge i Poltroni a stringere una 'alleanza' con esponenti di altre tre famiglie pare suggerire che la soluzione del conflitto difficilmente poteva ancora essere trovata pacificamente all'interno dei due gruppi familiari.

Da quanto detto si può desumere che la *contro-versia* che si agitava fra Poltroni e Mozzi dovette saldarsi con quella che probabilmente già contrapponeva questi ultimi a Gezzi, Assandri e Flaccazovi. Nondimeno l'accordo del 1206 potrebbe essere letto anche in modo diverso. Quell'atto potrebbe celare la volontà da parte dei Poltroni di garantirsi una sorta di 'neutralità' degli altri gruppi familiari, che forse costituivano a loro volta una diversa *pars*, per un periodo sufficientemente lungo per poter giungere ad una soluzione del conflitto, ovvero evitare che quel conflitto s'innestasse su altri contrasti, che da un ambito infrafamiliare si espandesse ad uno interfamiliare. Ma le cose andarono diversamente.

Gli eventi dovettero evolvere rapidamente. Il 18 gennaio 1207³⁵⁵, a breve distanza dunque dal precedente accordo, viene ratificata una alleanza venticinquennale fra Boso e Bulso Poltroni da una parte e Cervolino, Guibertino e Marescoto figli del defunto Trainello dall'altra. Questi ultimi giurano di aiutare i primi ed i loro eredi durante le guerre che hanno o che avranno mettendo a disposizione persone, beni, torri e casamenti – «cum personis et avere et cum turris et casamentis» – per i prossimi venticinque anni. Lo stesso impegno, espresso nei medesimi termini, è assunto dai Poltroni nei riguardi dei Trainelli. Le parti pattuiscono in caso di inadempienza una penalità di duecento lire mantovane. Stabiliscono anche che qualora tra loro dovessero insorgere delle discordie se ne dovrà rimettere la soluzione al giudizio di due comuni amici.

Notiamo che nell'atto si fa sì riferimento ad una guerra, ma in termini alquanto generici. L'alleanza non attiene ad uno specifico conflitto. Quello che viene raggiunto è un accordo che vale e varrà a prescindere sia dalla natura della contesa sia dagli eventuali avversari, cui non viene fatto alcun esplicito riferimento. Ai Poltroni interessava evidentemente garantirsi la disponibilità di risorse, mezzi e strutture – probabilmente di assai modesta entità –, di cui potevano disporre i Trainelli, risorse atte ad essere proficuamente impiegate in caso di conflitti armati.

³⁵⁵ Appendice documentaria, doc. n. 6.

1.4. *La «werra» nelle carte d'archivio*

Abbiamo visto che le cronache narrano che proprio nel 1207 sarebbe divampato lo scontro tra Poltroni e Calorosi, i quali avrebbero abbandonato la città³⁵⁶. Fuori delle mura cittadine la parte vinta meditava la vendetta. L'occasione propizia giunse – seguiamo ancora la narrazione dei cronisti – nel 1209³⁵⁷, quando, durante un appostamento, Bertolotto Calorosi avrebbe consumato la sua vendetta uccidendo Bulso Poltroni, che incautamente aveva lasciato la città, forse solo e scarsamente o per nulla armato, possiamo intuire.

L'episodio, attestato solo nelle fonti cronachistiche, pare trovare un preciso sia pur indiretto riscontro nella documentazione notarile coeva, attraverso la quale possiamo collocare la morte di Bulso tra il febbraio del 1209³⁵⁸, quando viene menzionato per l'ultima volta, e l'agosto del 1210³⁵⁹ allorché egli è attestato come già defunto. Ne consegue che l'uccisione di Bulso da parte dei Calorosi può essere collocata in un periodo successivo al principio del 1209: la notizia della morte di Bulso tramandata dai cronisti si rivela di conseguenza degna di fede.

Il duro colpo inferto agli avversari poté verosimilmente consentire ai Calorosi di rientrare in Mantova, dando nuovo vigore alla guerra³⁶⁰. La docu-

³⁵⁶ *Annales Mantuani* cit., *ad annum*; Aliprandi, *Aliprandina* cit., p. 114.

³⁵⁷ *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.

³⁵⁸ ASMn, *AG*, b. 302, n. 671, 1209 febbraio 16.

³⁵⁹ Appendice documentaria, doc. n. 7.

³⁶⁰ Se volessimo prestare fede a certa storiografia locale, dovremmo asserire che con il ritorno dei Calorosi in città la guerra coinvolse tutti i quartieri cittadini, allargandosi così

mentazione induce infatti a supporre che le parti si apprestassero a far fronte a nuovi combattimenti. I Poltroni cercarono di rafforzare le loro potenzialità offensive e difensive ottenendo il controllo di immobili prossimi alle postazioni della parte avversa³⁶¹ e soprattutto – come subito vedremo – ricorrendo alla costruzione di macchinari bellici³⁶². Un impegno che risulta oneroso anche economicamente, come lascia intuire la necessità da parte dei Poltroni di ricorrere, proprio in quegli anni, al prestito³⁶³.

In breve tempo si giunse ad uno scontro diretto e armato fra i due contrapposti gruppi di famiglie. Lo rendono noto le cronache e lo conferma la documentazione d'archivio. È la fase finale del conflitto, che si esplica ora in una vera e propria azione di guerra urbana, o meglio: è una delle diverse azioni di guerra in cui quel conflitto dovette articolarsi.

Della *werra* possiamo ora tentare di ricostruire tempi e modi, non invero senza qualche difficoltà stante la natura e la parzialità delle fonti disponibili. Lo faremo attingendo ad alcune testimonianze sulle quali avremo modo di ritornare, testimonianze rese nel corso di una vertenza processuale che non attiene

all'intera cittadinanza, ma tale lettura dei fatti è priva di ogni fondamento documentario: cfr. L.C. Volta, *Compendio cronologico-critico della storia di Mantova dalla sua fondazione sino ai nostri tempi*, Mantova, 1807, p. 156.

³⁶¹ Sulla strada che conduce alla chiesa di Sant'Egidio, nei pressi della quale vengono ubicate le case dei Calorosi (Davari, *Notizie storiche topografiche* cit., p. 72) si trova il terreno con casa, corte ed orto preso in affitto da Boso Poltroni il 16 agosto 1210: ASMn, AG, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16, Mantova, sotto il portico della casa di Pietro *de Flacazuvis*.

³⁶² Appendice documentaria, doc. n. 7, 1210 agosto 23.

³⁶³ ASMn, AG, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3.

in maniera diretta alla *werra*, alla quale però i testimoni escussi fanno esplicito ed ampio riferimento.

Era notte quando lungo la via della città sulla quale s'affacciavano le case dei Poltroni s'udì un certo «rumor»: è la 'fase acustica' che precede l'attacco, sono i nemici vociferanti che inneggiano all'assalto e si preparano allo scontro decisivo, come sembra legittimo presumere³⁶⁴. Essi erano diretti verso l'insediamento dei Poltroni. Sappiamo per certo che presero di mira una *domus*: la casa di Egidio, figlio di Bulso. Gli *inimici* dei Poltroni vi si scagliarono contro, dando libero sfogo alla loro violenza. Quella casa, che era già stata occupata con la forza – «per vim» – in una fase antecedente del conflitto – una fase che non siamo in grado di precisare –, viene ora nuovamente assalita, occupata e saccheggiata. Fattosi giorno, gli *inimici* ne danneggiarono le strutture murarie e ne scardinarono porte e finestre³⁶⁵.

Nella memoria dei testimoni alle cui deposizioni s'è appena fatto ricorso, si fissò dunque il ricordo di una azione di guerra assai cruenta. Quell'azione si svolse di notte, evidentemente per cogliere di sorpresa i Poltroni. L'assalto si diresse in maniera specifica verso un edificio che nel testimoniale è indicato con la parola *domus*, ma che, forse, era qualcosa di più di una semplice casa: non si può escludere che quell'edificio fosse particolarmente munito, probabilmente era del tutto simile ad una torre, di certo vi

³⁶⁴ Settia, *I luoghi e le tecniche* cit., pp. 82-85. Si consideri anche G. Milani, *La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni: prime note*, in *Le storie e la memoria* cit., pp. 271-293.

³⁶⁵ Si confrontino le deposizioni testimoniali rese da Adamino (Appendice documentaria, doc. n. 10) e da Viviano e Raimondo Flaccazovi (Appendice documentaria, doc. n. 11).

erano dei magazzini dove si conservavano i prodotti e gli oggetti che gli assalitori depredarono. Sono quelle dichiarazioni a rendere noto che la medesima *domus* era già stata occupata con la violenza. Ne consegue che la *werra* dovette con ogni probabilità esplicarsi non in un unico episodio, bensì in momenti diversi, tutti però analoghi per intensità e modalità di conduzione.

Qualcosa parrebbe possibile dire anche in merito alla composizione del gruppo degli assalitori. Essi erano senza dubbio gli *inimici* dei Poltroni, ai quali i testi accennano indicandoli proprio con quel termine. Qualcuno vi fa riferimento in maniera più esplicita nominando chi i soli Calorosi, chi i Calorosi e i Caffari assieme; nessuno cita invece i Mozzi. Ma, si deve convenire, a quei testi, che assistettero di persona ai fatti, era ben noto chi fossero i nemici dei Poltroni, tanto da rendere del tutto superflua ogni ulteriore specificazione.

Accanto ai membri delle famiglie postesi alla guida delle contrapposte *partes*, possiamo porre anche i loro aderenti, di certo armati, ovvero quei «werrerii» cui si fa menzione nel 1210: gli «amici posenti» citati nella cronaca dell'Aliprandi. Su propri 'amici' potevano contare i Poltroni, fra i quali va posto quel Corradino *de Rugenço* che, richiesto di rendere ragione del perché era a conoscenza dei molti particolari dai lui riferiti nel corso della citata vertenza, rispose, significativamente, «quia stabat die noctuque cum Poltronis».

Nulla, invece, è possibile dire in merito all'armamentario utilizzato. Si può solo indovinare il ricorso a tutti quegli strumenti atti a occupare una struttura edilizia e a danneggiarne le murature: il ri-

corso a macchine belliche per questo specifico assalto può solo essere ragionevolmente presupposto.

1.5 Un 'tecnico' della guerra

In uno dei momenti cruciali della 'guerra' ci proietta un documento del 1210³⁶⁶. Il 23 agosto di quell'anno, Boso Poltroni assieme ai nipoti Pagano ed Egidio, figli del defunto Bulso, perfezionarono con un atto notarile il contratto stipulato con Pietrobuono figlio di Martino di Buonmartino, il quale promette di «facere» sino alla festività di s. Michele, ovvero sino al 29 settembre successivo, e per un anno ancora, se fosse apparso necessario, le diverse macchine belliche – «hedificia et laboreria de manganis, prederiis, mantellis et trabuchellis» – e quant'altro si fosse reso necessario per la difesa dei Poltroni e per le azioni di offesa da arrecare ai loro «inimici», e segnatamente contro Caffari, Calorosi, Mozzi e i loro aderenti: «et tocius eorum partis». La retribuzione viene pattuita in lire sei per quanto realizzato entro san Michele e in altrettante per le prestazioni eventualmente rese oltre tale termine.

Si può ragionevolmente supporre che a Pietrobuono³⁶⁷ non spettasse un mero compito di fabbrica-

³⁶⁶ Appendice documentaria, doc. n. 7.

³⁶⁷ Non si può escludere che Pietrobuono, qualificato come figlio di Martino *de Bonomartino*, la cui perizia emerge con tutta evidenza dalla capacità di provvedere i committenti di macchine da getto in grado di offrire prestazioni diverse e complementari e non da una qualche specifica qualificazione professionale a lui attribuita, fosse fratello di Raimondo figlio di Martino *de Bonomartino*, attestato in veste di teste in una transazione fra privati del 1211 (ASMn, AG, b. 303, 1211 apri-

zione dell'artiglieria, ma soprattutto di progettazione della stessa. Egli, infatti, va con ogni verosimiglianza reputato un 'tecnico specializzato'³⁶⁸. È quanto sembra di poter evincere dall'impegno assunto dai Poltroni di mettere a sua disposizione «magistros et laboratores», i quali avrebbero provveduto a «facere illud laborerium» con Pietrobuono «quando habebit edificatum et artificiatum», termine, quest'ultimo, che può rinviare a capacità progettuali e quindi a specifiche competenze poliorcetiche. Ciò sembra confermato, oltre che dal preciso impegno di «afilare et adestrare» tutti gli *hedificia*, e all'occorrenza di ripararli, anche dalla promessa di prestare ai concessionari «consilium seu adiutorium» per l'intera durata della loro *werra* e nel conseguente divieto di prestare qualsiasi genere d'aiuto alla parte avversa. Al rischio di una possibile diserzione, eventualità esiziale³⁶⁹, si cercò d'ovviare stabilendo una pena pecuniaria.

Dunque, nel rinvigorire della lotta che dovette far seguito all'assassinio di Bulso da parte degli av-

le 24). Nel 1200 (*Regesto mantovano*, n. 660, 1200 febbraio 18) vendette un appezzamento di terra sito in Romanore che sappiamo essere stato ceduto dal comune cittadino come risarcimento dei danni subiti da quanti presero parte alla guerra contro i Veronesi combattuta sullo scorcio del XII secolo. Nello stesso anno Raimondino *de Bomartino* funge da testimone in un atto di cessione di terre ubicate in Romanore da parte di un gruppo di uomini «qui fuerant capti ad turrem Tartari», ossia durante un combattimento contro Verona: *Regesto mantovano*, n. 659, 1200 febbraio 17.

³⁶⁸ Settia, *I luoghi cit.*, p. 100.

³⁶⁹ A.A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, p. 355; Id., *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna, 1993, p. 314.

versari, uccisione che come abbiamo visto è da collocare nel 1209, i Poltroni si assicurarono la disponibilità non solamente di *hedificia*, termine con il quale possiamo ritenere venissero indicati dei macchinari da assedio o delle strutture aggiuntive alle torri aventi pur sempre funzionalità militari³⁷⁰, ma soprattutto di specifici congegni bellici atti al lancio di proiettili di pietra.

Com'è noto³⁷¹, dalla seconda metà del XII secolo si assistette ad un generale progresso nella costruzione delle macchine da lancio soprattutto grazie all'uso di congegni a contrappeso. Le macchine da lancio, presenti tanto nel corso dei combattimenti in campo aperto³⁷² quanto all'interno delle città³⁷³, tesero progressivamente a differenziarsi proprio in forza delle rilevanti innovazioni tecniche introdotte da abili costruttori. Il termine *petraria*, ad esempio, venne adoperato per indicare una macchina da lancio con leva a cucchiaio manovrata manualmente per mezzo di corde; non molto dissimili dovevano essere i congegni chiamati *mangani*³⁷⁴. L'introduzione di successive innovazioni portò poi alla distinzione, non sempre ben individuabile invero, fra *mangano* e *trabucco*: mentre il primo continuò ad essere inteso come mezzo di lancio a bilan-

³⁷⁰ Cfr., Varanini, *Torri e casetorri* cit., pp. 173-249, a p. 189; Settia, *Comuni in guerra* cit., p. 311.

³⁷¹ Il riferimento va ai ben noti studi di Aldo Settia, del quale si vedano almeno, oltre a *Castelli e villaggi* cit., i saggi raccolti in *Comuni in guerra* cit.

³⁷² Settia, *Città e villaggi* cit., pp. 352-353.

³⁷³ Esemplicazioni in Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 196, con rinvio alla bibliografia precedente.

³⁷⁴ Settia, *Castelli e villaggi* cit., p. 353; Id., *Comuni in guerra* cit., p. 309.

ciere con manovra manuale, nel trabucco tale manovra venne sostituita dall'azione meccanica di un contrappeso fisso³⁷⁵. Alle varie migliorie tecniche sottostava l'esigenza di potersi avvalere di strumenti con proprietà balistiche complementari e quindi fruibili in modo diverso: il tiro delle macchine munite di contrappeso fisso era di maggior gittata, al contrario quelle provviste di contrappesi mobili consentivano lanci brevi; di più rapido e pronto impiego erano gli apparecchi a corde che offrivano una maggiore velocità di tiro³⁷⁶.

Occorre tenere presente che tutti questi strumenti erano non poco ingombranti e che pertanto abbisognavano di ampi spazi tanto per l'impianto quanto per le manovre. L'impiego nei nostri documenti di diminutivi per indicare i trabucchi, lascia intuire che ci si riferisse a congegni di dimensioni ridotte, tali cioè da poter essere utilizzati con facilità ed efficacia in un contesto urbano, nelle vie, sul tetto di una casa o di un palazzo o sull'altana di una torre³⁷⁷. Lo stretto legame fra torri e macchinari bellici traspare d'altro canto chiaramente sin dall'accordo del 1202, ove la possibilità di pervenire ad uno scambio incrociato di proiettili dall'alto delle torri fra le due *partes* in lotta proprio mediante l'ausilio di «turturellis vel

³⁷⁵ Settia, *Castelli e villaggi* cit., p. 354; Id., *Comuni in guerra* cit., p. 308 e p. 298; diversa dal trabucco era la *biffa*, dotata di contrappeso mobile. La complessità di tali strumenti appare con tutta evidenza da un inventario perugino del dicembre 1241 dei materiali in metallo, in legno ed in cordame già componenti un trabucco e una *biffa*: *Codice diplomatico del comune di Perugia*, a cura di A. Bartoli Langeli, II, Perugia, 1985, n. 192.

³⁷⁶ Settia, *Castelli e villaggi* cit., pp. 355-356.

³⁷⁷ Settia, *I luoghi* cit., p. 101.

cazafustis» appare come un'eventualità nient'affatto remota³⁷⁸.

1.6. *La «werra» nelle cronache*

Una visione meno articolata dei fatti offrono le cronache, in base alle quali – lo abbiamo detto sopra – nel 1213 sarebbe stata conquistata la torre dei Poltroni, costretti all'esilio³⁷⁹. Non si può escludere che l'anno indicato sia effettivamente quello in cui il conflitto giunse al termine, né che l'edificio occupato dai nemici dei Poltroni – che per i cronisti non può che essere una torre, ossia un edificio dal valore simbolico – sia il medesimo cui si fa riferimento nei testimoniali da noi utilizzati, dove però, come si ricorderà, è definito *domus*. Alla fase finale della «werra» potrebbe essere ricondotta la morte di Egidio Poltroni, il quale, forse non a caso, è attestato come già defunto proprio sullo scorcio del 1213³⁸⁰.

L'asserita 'esclusione' da parte delle cronache dei Poltroni, in quanto 'partito' soccombente, dalla città, lascia però quantomeno perplessi³⁸¹. E ciò non perché l'allontanamento della parte sconfitta non rientrasse nella dialettica delle lotte interne dell'epoca, ma perché relativamente al caso specifico, se mai si giunse ad un effettivo 'esilio', esso dovette essere di assai breve durata. Sappiamo che il 14 novembre 1213 Boso Poltroni e il nipote Pagano

³⁷⁸ Appendice documentaria, doc. n. 1.

³⁷⁹ *Annales Mantuani* cit., *ad annum*; Aliprandi, *Aliprandina* cit., p. 115.

³⁸⁰ ASMn, AG, b. 3392, n. 92, 1213 novembre 14.

³⁸¹ Cfr. Milani, *L'esclusione dal comune* cit., p. 76.

si trovano all'interno del monastero cittadino di Sant'Andrea, dove ottengono soddisfazione dagli estimatori comunali di un loro credito insoluto³⁸². Né le attestazioni della presenza in città dei Poltroni vengono meno nei mesi e negli anni immediatamente successivi a quello³⁸³. Parrebbe dunque possibile convenire che i cronisti abbiano qui restituito un'immagine ricostruita sulla base di avvenimenti simili e che i Poltroni, di fatto, non siano stati o non si siano allontanati dalla città: nel 1213 essi potevano liberamente e pubblicamente gestire i loro affari stando nel cuore della città e dinnanzi a magistrati del comune. Insomma, la pretesa espulsione dalla città dei Poltroni parrebbe doversi espungere dal novero degli esempi di 'esclusione' dalla città, rappresentando con ogni probabilità il frutto di una ricostruzione distorta effettuata dai cronisti – non dimentichiamo infatti che essi scrivono a distanza di decenni o di secoli dagli avvenimenti – e rispondente alla sola necessità di omologare quella *werra* ai successivi conflitti fazionari.

1.7. Gli spazi della «werra»

La 'guerra' ebbe luogo nello spazio compreso fra la piazza antistante al monastero di Sant'Andrea e la porta cittadina dei Monticelli. Da quella piazza proveniva – lo abbiamo già detto in precedenza – la

³⁸² Si veda al riguardo il documento citato alla nota 00.

³⁸³ Nei primi mesi del 1214 Bosone Poltroni concesse un prestito: ASMn, AG, b. 303, 1214 marzo 15; l'atto è rogato «in fera Mantue». Nell'aprile successivo, invece, lo stesso Bosone agiva stando in una sua *stacio*: ASMn, AG, b. 303, 1214 aprile 26.

strada che biforcandosi conduceva da una parte alla chiesa di San Giacomo mentre dall'altra permetteva di raggiungere la porta e il ponte dei Monticelli, posti nelle adiacenze della chiesa di San Silvestro. È lungo questo secondo segmento stradale che s'innalzavano le residenze, molte delle quali fortificate, degli Assandri, dei Poltroni, dei Flaccazovi, dei Caffari, dei Mozzi e dei figli di Trainello. Si tratta d'un microcosmo sociale e politico che crediamo di poter identificare con la vicinia di San Silvestro³⁸⁴.

Nel 1194³⁸⁵, stando nella stanza del vescovo di Mantova Enrico, presente lo stesso presule e altri due ecclesiastici – uno dei quali è Tommaso, prete della chiesa di San Silvestro di Mantova –, l'abate di San Silvestro di Nonantola istituisce Giovannibono «de Munciis» sindaco della chiesa mantovana di San Silvestro, funzione che egli dovrà svolgere relativa-

³⁸⁴ Per quanto attiene alle vicinie si vedano A. Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1881; Id., *La pergamena Mantovani*, «Atti dell'Ateneo di Scienze lettere ed Arti in Bergamo», IX (1887/1888), pp. I-LXXIV; Id., *Note suburbane. Con una appendice sui "Mille homines Pergami" del 1156*, Bergamo 1892; P. Sella, *Alcune note sulla vicinia come elemento costitutivo del comune*, «Archivio storico italiano», XXXVI (1905), pp. 319-331; Id., *La vicinia come elemento costitutivo del comune*, Milano, 1908; G. Masi, *Il popolo di Firenze alla fine del Duecento*, «Archivio giuridico», ser. IV, XV (1928); Artifoni, *Tensioni sociali* cit., 472-473; G. Caminiti, *Problemi di difesa e sicurezza interna a Bergamo alla fine del Duecento*, «Nuova rivista storica», LXXX, fasc. I (1996). Per i 'risvolti religiosi' che la vicinia implicava si vedano P. Sambin, *Note sull'organizzazione parrocchiale in Padova nel sec. XIII*, in *Saggi di storia ecclesiastica veneta*, a c. di P. Sambin e F. Seneca, Venezia, 1954, pp. 29-35; G. De Sandre Gasparini, *La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV secolo*, Verona, 1993, pp. 130-131.

³⁸⁵ *Regesto mantovano*, n. 529, 1194 giugno 2.

mente alle proprietà che la stessa chiesa deteneva all'interno dell'episcopato mantovano, nell'isola di Revere, a Marcaria «et specialiter in Bagnolo Veronensi». La nomina – si presti attenzione – avvenne per volontà «convicinatorum S. Silvestri», dei quali sono nominativamente indicati solo Alberto di Donino, Bulso di Poltrone e Scanavecco beccaio. Il documento non restituisce dunque un elenco completo dei membri della vicinia, il che avrebbe permesso di disporre di un quadro esaustivo della sua composizione sociale, ma solo di un piccolo gruppetto di uomini citati, forse, perché rappresentanti la più ampia comunità, alla quale va attribuita la designazione del candidato. Funsero da testimoni il giudice Bartolomeo, Ugo «Pegoloti», Guglielmo Assandri, Boccadibue «de Gratiano» ed il *magister* Anselmo «Cremensis», personaggi che, sia pur dubitativamente, possiamo ritenere membri della stessa vicinia.

I dati ricavabili dal documento appena citato sono sì esigui ma non per questo privi di valore. Innanzitutto possiamo ritenere certo il fatto che attorno alla chiesa cittadina di San Silvestro – una dipendenza nonantolana – si era costituita una organizzazione vicinale, membri della quale erano, assieme a molte altre famiglie, oltre ai Poltroni, i Mozzi, dal momento che proprio uno di essi viene nominato sindaco della chiesa, ma forse anche gli Assandri.

Ad illuminare ulteriormente e a confermare i legami fra i Mozzi e la chiesa di San Silvestro, concorre uno dei legati testamentari istituiti da Mutto dei Mozzi. Egli, a rimedio della sua anima e di quella dei suoi parenti defunti – lo si è detto sopra –, devolveva una somma di denaro in favore delle chiese

della città «et pontibus, hospitalibus et pauperibus», precisando che di quella cifra dodici soldi sarebbero dovuti andare a Bonora, sacerdote della chiesa di San Silvestro³⁸⁶.

Alla stessa chiesa era legata un'altra famiglia che abbiamo già incontrato e sulla quale si tornerà, i Gezzi. Infatti, è nella chiesa di San Silvestro, alla presenza del vescovo e del capitolo dei canonici della città, che nei primi anni Trenta si svolse il rito funebre di Enrico dei Gezzi³⁸⁷.

Anche i Caffari dovevano afferire alla vicinia di San Silvestro, giacché le loro case confinavano direttamente con quelle dei Mozzi. Non possiamo dire altrettanto invece per i Calorosi, che una documentazione invero alquanto più tarda mostra risiedere non lungi dalla chiesa di San Giacomo³⁸⁸.

Lo squarcio così aperto sulla vicinia di San Silvestro, pur nella consapevolezza dell'esiguità dei dati documentari reperiti, permette di percepire il contesto entro il quale a nostro parere vanno inseguite le relazioni intessute fra i diversi protagonisti della «werra» da noi considerata.

È in tali spazi, vale la pena ricordarlo, che insistevano i complessi abitativi delle famiglie coinvolte nella 'guerra'. S'è più volte fatto riferimento ad un documento del 1211³⁸⁹ che ha permesso di appurare

³⁸⁶ ASMn, *AG*, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27.

³⁸⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19r, <1231, agosto 14>.

³⁸⁸ Cfr. Davari, *Notizie storiche* cit., p.72. La torre dei Calorosi, della quale non viene specificata l'ubicazione, è attestata nei seguenti documenti: *L'archivio del monastero*, n. CXIV, 1218 maggio 2: atto rogato «sub porticu turre Callarosorum»; ASMi, *PF*, b. 252, 1224 luglio 9: «Actum est hoc apud turrim Calarosorum».

³⁸⁹ ASMn, *AG*, b. 303, 1211 novembre 29.

come lungo la strada che da Sant'Andrea conduceva a porta Monticelli fossero ubicati gli insediamenti degli Assandri, la *domus* «Flacaiugorum» e la «domus Pultronorum magnas muratas». Da altra documentazione sappiamo che di fronte alla casa degli Assandri si trovava la dimora dei figli di Trainello³⁹⁰. Le abitazioni di Assandri, Flaccazovi e Poltroni, dunque, erano poste in prossimità le une delle altre. Abbiamo visto che i Caffari, proprietari di edifici posti «ultra pontem Monteçellorum iuxta viam publicam» e «in capite ipsius pontis»³⁹¹, detenevano un ampio complesso abitativo, adiacente alla *domus* dei Mozzi.

Secondo il racconto dei cronisti, la fine del conflitto fra Poltroni e Calorosi avrebbe coinciso con l'occupazione e la distruzione da parte dei secondi della torre dei primi: del resto è notorio che in ogni guerra urbana il controllo di edifici dotati di una solida struttura muraria ed elevati, anche se abitualmente utilizzati per le più disparate esigenze della vita quotidiana, sia private che pubbliche, poteva assumere un ruolo decisivo. Era dall'alto delle torri che si arrecavano rilevanti danni agli avversari mediante il lancio di proiettili attraverso l'ausilio di opportuni macchinari³⁹²; non a caso obiettivo principale degli strali violenti delle fazioni in lotta erano proprio le torri la cui occupazione e distruzione ve-

³⁹⁰ *Regesto mantovano*, n. 486, 1192 gennaio 14.

³⁹¹ ASMn, AG, b. 304bis, 1256 ottobre 7: «sub volta domorum Gaffarorum»; alcuni dei beni indicati in questo documento confinano con i *domini* «Moncios». I Caffari sono proprietari di un edificio con volta almeno dal 1191: *Regesto mantovano*, n. 476, 1191 giugno 16 e 25.

³⁹² Settia, *I luoghi* cit., pp. 98-99.

niva sovente a sancire la sconfitta della parte che ne era proprietaria³⁹³.

2. Oltre la ‘guerra’ Poltroni-Calorosi: altri esempi

Quella combattuta fra Poltroni e Calorosi di certo non esaurì il quadro delle ‘guerre’ urbane, delle vendette, o più in generale dei conflitti che dovettero interessare la società mantovana nel primo Duecento. Lo s’intuisce dalla lettura delle cronache – vi abbiamo fatto riferimento sopra –, e lo si evince anche dalle rare ancorché significative tracce reperibili fra la documentazione notarile privata sino ad oggi nota.

Dagli stessi atti attinenti al conflitto Poltroni-Calorosi del quale lungamente s’è parlato, traiamo notizia dell’esistenza di un contenzioso sfociato in atteggiamenti violenti: ne fu protagonista un singolo individuo, Scardeva. Ma prima di focalizzare la nostra attenzione su tale episodio, è necessario considerare l’unica altra fonte a nostra disposizione che informa di un’ulteriore «werra». Si tratta, ancora una volta, di un documento privato, e precisamente d’una compravendita.

2.1. *La «werra» dei Gezzi*

Nel luglio del 1218, sotto il portico della casa dello scomparso Ugone *de Ghezzone*, Lanfranco *Ghezonis*, affiancato dai figli Enrico, Giacomino, Azzo, e Alberto *de Ghezzone*, con il figlio Ugo, alie-

³⁹³ Settia, *I luoghi cit.*, p. 90.

nano a Ottobono Nuvoloni due appezzamenti di terreno, uno dei quali posseduto «pro indiviso», posti nel territorio di Carzedole, promettendo di difendere la vendita da eventuali diritti di evizione che potrebbero essere fatti valere dai figli del defunto Bonacursio di Lorenzone, il procuratore dei quali acconsente alla vendita.

Il dispositivo del negozio si chiude con una dichiarazione da parte dei venditori in merito alla destinazione del denaro ricavato: la somma, viene dichiarato, doveva essere destinata «in werra facienda pro morte dicti Bonacursi»³⁹⁴.

Non sappiamo come, perché e da chi Bonacurso sia stato ucciso. L'episodio non ha lasciato traccia in altra documentazione notarile e tanto meno, come detto, nelle cronache.

Alcuni elementi consentono tuttavia di formulare un'ipotesi in merito alla collocazione temporale del fatto. Poco meno di un anno prima, nell'agosto del 1217, Bonacursio di Lorenzone *de Geciis*, aveva venduto la sua quota di un non ampio appezzamento di terra posto nello stesso luogo in cui abbiamo visto essere ubicato quello alienato nel 1218. La vendita faceva seguito ad uno o forse a più atti analoghi a noi non pervenuti, mediante i quali i fratelli Lanfranco *Geçorum* e Alberto avevano ceduto le quote loro spettanti dello stesso bene³⁹⁵. L'omicidio può dunque essere posto tra l'agosto del 1217 ed il luglio del 1218.

Lo scopo della alienazione del 1218 è evidente: ottenere denaro liquido da spendere per vendicare l'uccisione di un familiare attraverso una azione vio-

³⁹⁴ Appendice documentaria, doc. n. 9.

³⁹⁵ ASMn, AG, b. 303, 1217 agosto 19.

lenta, una *werra*³⁹⁶. L'impegno di *facere werra* contro gli assassini fu assunto non dai soli discendenti diretti dell'ucciso, figli o nipoti, bensì da due cugini e dai loro figli. È dunque l'intero gruppo parentale, l'intera *domus* verrebbe da dire, ad essersi assunto l'onere e l'onore di vendicarsi della morte violenta di un suo membro. Il documento consente di evidenziare dunque il ricorso all'esercizio della vendetta da parte di un intero gruppo parentale, ma anche i risvolti economici che una simile impresa comportava: esercitare la vendetta implica dei costi e per farvi fronte il gruppo parentale aliena una proprietà sin lì mantenuta indivisa.

In questa nuova azione di violenza è ravvisabile un elemento di continuità con la 'guerra' degli anni precedenti: Lanfranco Gezzi, colui cioè che aliena con i figli, il fratello ed i nipoti gli immobili, figura fra coloro che nel dicembre del 1206 stringono un accordo con i Poltroni, tuttavia non si vuole con ciò instaurare alcun legame diretto tra le due vicende.

Gioverà a questo punto indugiare sul gruppo parentale dei Gezzi. Non si hanno attestazioni documentarie attinenti ad esponenti della famiglia anteriormente alla comparsa di Oto/Oddo *de Gezza/Geiça/de Giça* (seconda metà del secolo XII) che appare in relazione con alcune tra le maggiori istituzioni ecclesiastiche mantovane: la cattedrale di San Pietro, i monasteri di San Ruffino e di San Benedetto³⁹⁷. Sono legami che lasciano intravedere un suo

³⁹⁶ Cfr. Heers, *Il clan familiare* cit., p. 149; Id., *Partiti e vita politica* cit., p. 100.

³⁹⁷ *Regesto mantovano*, n. 281, 1152 aprile 4; n. 292, 1154 agosto 23; n. 298, 1155 novembre 25; n. 324, 1163 novembre 6; *L'archivio capitolare*, n. XXI, 1150 circa.

saldo radicamento in ambito cittadino, un tratto questo che emerge con maggior evidenza dalla considerazione della sua comparsa in un atto attinente al vescovo Garsendonio – il vescovo partigiano dell’Impero –, e nell’elenco di Mantovani che nel 1164 ratificarono un importante accordo con Federico I³⁹⁸. D’altronde la famiglia risulta legata ai principali enti religiosi ancora agli inizi del Duecento. Giova ricordare al riguardo che nel 1222 Lanfranco *de Gezone* unitamente agli eredi di Bonacursio *de Laurenzone* e ad Alberto *de Gezone* risultano detenere in feudo dal monastero di Sant’Andrea l’esazione dei diritti d’affitto del quartiere cittadino di San Iacopo³⁹⁹

Ignoriamo quali fossero i rapporti parentali che dovettero legare Oto/Oddo e Lanfranco *de Gezone/de Geze*, identificato dal Torelli con il *Lanfrancus Mantuanus* rettore della Lega lombarda nel 1176⁴⁰⁰. L’identificazione non è del tutto priva di fondamento: Lanfranco non fu estraneo alla vita politica cittadina. Egli è infatti attestato fra i consiglieri del comune nel 1191⁴⁰¹ e nel 1218⁴⁰².

Alla vita del comune cittadino presero parte pure altri membri dello stesso gruppo familiare, alcuni dei quali sono citati nell’atto di vendita del 1218. Lorenzone risulta aver ricoperto la magistratura conso-

³⁹⁸ *Liber privilegiorum*, n. 9, 1164 maggio 27.

³⁹⁹ *L’archivio del monastero*, n. CXXVIII, 1222 gennaio 3; n. XCCIX, 1222 gennaio 29.

⁴⁰⁰ C. Vignati, *Storia diplomatica della Lega lombarda*, Torino, 1975 (I ed. Milano 1866), p. 278; Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 153.

⁴⁰¹ *Liber privilegiorum*, n. 220, 1199 giugno 8.

⁴⁰² Muratori, *Antiquitates* cit., IV, coll. 411-414.

lare nel 1193⁴⁰³ – incarico dal quale fu destituito anzitempo assieme agli altri due consoli che con lui ricoprivano la magistratura – e nel 1197⁴⁰⁴. Enrico *Gezonis* rivestì invece l'ufficio di estimatore e ingrossatore del comune nel 1223⁴⁰⁵; due anni dopo funse da ambasciatore⁴⁰⁶.

Non proseguiamo oltre nella ricostruzione delle vicende famigliari – per i nostri scopi risultano sufficientemente illuminate da quanto detto –, appare però utile spendere qualche parola in merito alla dislocazione delle loro abitazioni, aspetto cui s'è poco sopra accennato. Non è dato conoscere l'esatto luogo in cui erano poste le case dei Gezzi, né possiamo conoscerne la consistenza, e quindi dire se esse fossero o meno dotate di strutture fortificate. Certo è che non dovevano innalzarsi lungi dalla chiesa di San Silvestro se nel 1231 proprio in essa si recarono il vescovo ed i canonici della cattedrale per dare sepoltura ad Enrico *de Gheçis*⁴⁰⁷.

2.2. *La discordia di Scardeva*

Allorché abbiamo trattato dei tempi e dei modi in cui si manifestò la «werra» Poltroni-Calorosi si è fatto ampio ricorso a due testimoniali verso i quali si deve tornare ora a guardare⁴⁰⁸. Come si ricorderà, quelle deposizioni vertevano essenzialmente sul possesso d'una casa contesa fra i Poltroni e tale

⁴⁰³ *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.

⁴⁰⁴ *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.

⁴⁰⁵ ASMn, *AG*, b. 303, 1223 novembre 4.

⁴⁰⁶ *Liber privilegiorum*, n. 91, 1225 aprile 10.

⁴⁰⁷ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 19r, <1231 agosto 14>.

⁴⁰⁸ Appendice documentaria, nn. 10 e 11.

Scardeva, casa che un tempo era appartenuta al *magister Niçola*⁴⁰⁹. Converterà dire subito che di Scardeva non si possiede nessun'altra attestazione documentaria, cosicché nulla sappiamo di lui, anche se è legittimo ritenere che le sue origini fossero alquanto modeste. Tale circostanza, come si comprenderà, assume non poca importanza.

Entrambe le pergamene sulle quali una mano anonima mise per iscritto le dichiarazioni di cinque testimoni, non recano alcun tipo di datazione, né cronica né topica. È tuttavia possibile cercare di proporre una datazione approssimativa. Quei testimoni dovettero essere escussi prima della morte di Bosone, che sappiamo essere avvenuta anteriormente all'agosto 1219⁴¹⁰: tale data può pertanto essere assunta quale termine *ante quem* della redazione dei due testimoniali.

I testimoni, tutti favorevoli al Poltroni ed in gran parte esponenti del suo *entourage*, concordano nel dire che quella casa fu comperata da Bosone e Bulso e successivamente assegnata al figlio di Bulso, Egidio, che vi abitò con la sua *familia*. Scardeva però ne pretendeva il possesso. Per la composizione della *discordia* le parti addivennero ad un accordo – stando

⁴⁰⁹ Nel dicembre del 1206 (ASMn, AG, b. 3392, n. 69) gli estimatori del comune di Mantova pongono all'incanto una *domus* appartenente al debitore insolvente Giacomino *de magistro Niçola* in favore di Rodolfino *Plati*. Fra i beni che Bulso Poltroni assegna al figlio Egidio all'atto della sua emancipazione figura una *domus* con volta «que fuit heredum quondam Niçole notarii»: ASMn, AG, b. 302, n. 620 [1206]. Nel gennaio del 1208 (ASMn, AG, b. 317, n. 37) fra le richieste di appello perorate da Boso Poltroni al giudice di Azzo marchese d'Este, podestà di Mantova, figura la sentenza emessa «domorum quondam Rolandi Nizole».

⁴¹⁰ ASMn, AG, b. 302, 1219 agosto 6.

ad uno dei testi sarebbe stata conclusa una *pax* – siglato mediante la redazione di un atto notarile. I contendenti non poterono avvalersi della giustizia pubblica poiché, per ragioni che non sono chiarite, il podestà precluse ai Poltroni di adire al tribunale pubblico. Scardeva allora cercò di fare giustizia da sé.

La documentazione relativa alla lite fra i Poltroni e Scardeva offre dunque l'opportunità di conoscere l'intrecciarsi e l'interazione dei diversi metodi perseguiti nella sua conduzione alla ricerca di una possibile soluzione⁴¹¹. Per altro verso permette di evidenziare come Scardeva si sia indirizzato ad adottare metodi risolutivi 'privati'. Egli, recatosi nei pressi di alcune abitazioni appartenenti ai Poltroni e da questi affittate a terzi, «svigoravit eas domos et abiecit inde fenestras et ostia». Le *partes* – tale è il termine impiegato per indicare i contendenti – cercarono allora di porre fine alla loro *discordia*⁴¹² raggiungendo un «entendementum» mediante una trattativa privata – «tractamentum»⁴¹³ – avvalendosi di un «mediator»; si sarebbe in tal modo raggiunta una pacificazione solennizzata dallo scambio dello «osculum pacis» e dalla redazione di un atto scritto da parte di un pubblico notaio⁴¹⁴.

⁴¹¹ Basti qui il rinvio a M. Vallerani, *Liti private e soluzioni legali. Note sul libro di Th. Kuehn e sui sistemi di composizione dei conflitti nella società tardomedievale*, «Quaderni storici», n. 89 (1995), pp. 546-557, e alla bibliografia ivi citata.

⁴¹² Appendice documentaria, n. 11, deposizione di Viviano *de Flacaçovo*.

⁴¹³ Appendice documentaria, n. 10, deposizione di Corradino *de Rugenço*.

⁴¹⁴ Si confrontino le deposizioni di Corradino *de Rugenço* e di Viviano *de Flacaçovo* citate alle note precedenti.

3. Memoria e lessico della violenza nei contemporanei

3.1. *La memoria*

Abbiamo appena visto che la lite di cui fu protagonista Scardeva viene collocata dai diversi testimoni, proprio nel periodo in cui era in corso la ‘guerra’ dei Poltroni con i Calorosi. È quella «werra» ad essere assunta come indicatore temporale al quale i testi riportano le loro esperienze personali⁴¹⁵. È questa circostanza ad assumere un rilievo del tutto particolare ai nostri fini.

Corradino «de Rugenço», ben informato sui fatti giacché stava giorno e notte con i Poltroni, colloca la presenza nella casa contesa di Egidio nel periodo antecedente l’inizio della *guerra*, mentre i dissensi con Scardeva si manifestarono, a suo dire, tre anni dopo. Alberto *beccanus* ricorda invece di aver visto Egidio stare nella casa circa sette anni prima. Adamino «nuntius paraticeorum», colloca gli eventi nei sei anni precedenti, ricordando di aver assistito di persona all’occupazione violenta e al saccheggio dell’edificio. Anche Viviano Flaccazovi vide Egidio stare in quella casa prima della guerra, iniziata la

⁴¹⁵ Si vedano R. Bordone, *Memoria del tempo e comportamento cittadino nel medioevo italiano*, Torino, 1997, p. 22 e *passim*; P. Merati, *La rappresentazione dell’esperienza: mediazioni culturali e meccanismi della memoria a Milano nel XIII secolo*, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge-temps modernes», 113 (2001), pp. 453-491; A. Esch, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall’interno*, «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 249-265.

quale i nemici dei Poltroni provvidero ad occuparla; successivamente, quello stesso edificio venne assegnato, forse in affitto, da Egidio a un certo Coppa e, attaccato una seconda volta, fu occupato e nuovamente saccheggiato. Particolarmente interessante è la deposizione di Raimondo Flaccazovi: è lui ad affermare d'aver udito un certo *rumor* quando «quadam nocte» i 'nemici' di Egidio si portarono nei pressi della casa occupandola e asportando quanto in essa vi era custodito – «blavam et res» – mentre al mattino successivo ne ruppero parti in muratura, divellendone porte e finestre.

Osserviamo innanzitutto come i testi collochino nei sei, sette anni precedenti al rilascio delle loro deposizioni la presenza nella casa contesa di Egidio, ovvero prima che iniziasse la guerra e che la casa venisse per ben due volte assalita. Ebbene: si è già avuto modo di riferire come le cronache pongano nel 1213 l'occupazione della torre dei Poltroni; se, come appare probabile, i testi non dovettero essere scussi dopo il 1219, è da supporre che in entrambi i casi si faccia riferimento al medesimo episodio. Ammesso ciò, si può notare come uno stesso edificio, occupato durante una violenta azione militare, venga qualificato in modo diverso: *domus*, ovvero edificio adibito ad abitazione nonché a deposito di biade per i testimoni coevi; *turris* per l'autore di una cronaca. Certo è che si dovette trattare di una costruzione dotata di una solida struttura muraria e con un certo sviluppo in altezza: un manufatto che in 'tempo di pace' serve da abitazione e da deposito e che proprio per la sua particolare conformazione può all'occorrenza fungere da edificio 'forte'.

3.2. Il lessico

Nei testimoniali cui abbiamo fatto testé riferimento, lo scontro tra i Poltroni e i Calorosi, che vengono detti *inimici* dei primi, viene indicato con il termine *guerra*; si narra di assalti cruenti condotti con la violenza – *per vim* –; si fa riferimento ad un certo *rumor*; si utilizzano verbi quali *capere*, *abieciare*, *abstulere*, *rumpere*. I termini sui quali abbiamo richiamato l'attenzione rinviano all'uso di un vocabolario non diverso da quello ravvisabile anche nel resto della documentazione che siamo venuti citando e in quella che utilizzeremo di seguito. Un lessico che saremmo propensi a definire 'lessico della violenza' sul quale reputiamo opportuno soffermarci brevemente⁴¹⁶. Non crediamo infatti di essere di fronte ad un suo uso meramente generico e casuale, bensì specifico: si impiegano lemmi diversi per indicare situazioni sostanzialmente diverse.

Le prime avvisaglie dell'esistenza di un dissidio tra i Poltroni e i Calorosi viene definito – come abbiamo visto analizzando il documento del 1202⁴¹⁷ – *controversia*. Con tale termine si rimanda ad una discussione, ad un contrasto di opinioni o ad una lite giudiziaria⁴¹⁸, e proprio a tale stato di cose sembra rinviare l'atto del 1206 ove tale termine viene adoperato per indicare una opposizione non ancora sfociata in contrasto violento per la risoluzione della quale si intende percorrere la strada della mediazio-

⁴¹⁶ Sull'impiego di uno specifico linguaggio per indicare le diverse fasi dello scontro violento si è soffermato di recente Settia, *I luoghi* cit., pp. 82-85.

⁴¹⁷ Appendice documentaria, doc. n. 1.

⁴¹⁸ Cfr. C. Battisti, G. Alessio, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze, 1968, I, *sub voce controversia*.

ne⁴¹⁹. Con *discordia* si vuol indicare una fase successiva alla precedente e assai prossima a divenire scontro armato, o che segue ad una azione di forza⁴²⁰, ma che può ancora concludersi pacificamente attraverso la stipulazione di una *concordia*. Rimarchiamo che si tratta di una distinzione che parrebbe essere ben nota al notaio redattore del documento del 1202 che definisce *guerra* quella fase della opposizione in cui si fa ricorso a macchine da lancio, mentre la fase antecedente è per l'appunto detta *discordia*⁴²¹. A quest'ultimo termine non va peraltro negata una «connotazione di lotta di parte»⁴²².

Sembrerebbe possibile giungere ad ipotizzare che nei pochi documenti notarili qui considerati si sia fatto ricorso alle parole *controversia* e *discordia* per esplicitare una diversità per così dire di coinvolgimento: se infatti la *discordia* parrebbe rinviare ad una dimensione personale o familiare, ossia alla partecipazione di singoli individui o tutt'al più di singole famiglie, la *controversia* sembrerebbe postulare il coinvolgimento anche di 'alleati' estranei alla parentela. Ma tale nostro primo approccio al 'lessico della violenza', essendo stato condotto su un campione assai esiguo di documenti, non si presta a considerazioni generali.

⁴¹⁹ Potrebbe essere questo il vero motivo dell'accordo Appendice documentaria, doc. n. 3.

⁴²⁰ Cfr. Settia, *I luoghi* cit., p. 83, dove a *discordia*, non diversamente da *dissidium* e *dissensio*, si attribuisce il significato di lotta di parte.

⁴²¹ Appendice documentaria, n. 1, 1202 novembre 23: «(...) discordia inter filios Pultroni et Callorosos. Concordia illius discordie facta (...) trahere (...) cum turturellis vel cazafustis pro guerra incepta (...)».

⁴²² Settia, *I luoghi* cit., p. 83.

Un diverso significato sembra invece possibile attribuire alla parola *werra*, termine con il quale s'intendeva con ogni verosimiglianza qualificare una specifica fase di un conflitto.

3.3. «*Werra*»: un termine tecnico?

S'ignora l'esistenza di studi specifici dedicati alla diffusione e all'impiego del termine «*werra*» nella documentazione notarile italiana d'età comunale, studi che permettano di comprendere se a quel termine soggiaccia o meno un significato del tutto specifico atto a connotare in maniera peculiare una 'tipologia' determinata di conflitto e/o una fase, un momento determinato da inscrivere in un più ampio conflitto. Un primo e parziale tentativo di dare una risposta a tale quesito ci sembra possa utilmente provenire e dalla considerazione della documentazione esaminata nelle precedenti pagine e da un embrionale tentativo di comparazione con altra documentazione.

Nella documentazione attinente alla faida Poltroni-Calorosi – lo abbiamo visto – all'uso del lemma 'guerra' parrebbe soggiacere l'intento d'indicare l'esistenza di vere e proprie azioni militari condotte con l'impiego di specifici macchinari bellici, di urti armati che coinvolgono più famiglie con i loro beni ed i loro 'clienti'⁴²³, che in quanto uomini armati

⁴²³ Appendice documentaria, n. 6, 1207 gennaio 18: «(...) de omnibus suis guerris que habuerint (...) cum personis et avere et cum turris et casamentis (...)».

vengono indicati quali *werrerii*⁴²⁴. Esso viene anche impiegato quale sinonimo di vendetta, come permette di evidenziare il documento del 1218 sul quale ci si è sopra soffermati⁴²⁵. Ne consegue che al termine *werra* i notai sembrano aver fatto ricorso solo per connotare determinate situazioni interne ad un più vasto conflitto, oppure a singoli episodi accomunati però gli uni agli altri dal ricorso alla violenza e dal coinvolgimento dei membri della *domus* oltre che degli ‘amici’. Quel termine presuppone quindi l’allargamento del conflitto e la sua ‘militarizzazione’.

Tale nostra impressione sembra trovare conferma in alcuni atti risalenti al secolo XII, e quindi non coevi a quelli sin qui citati, d’ambito veronese e trentino. Alcuni noti documenti veronesi hanno il pregio di rendere manifesti comportamenti non sempre coglibili nelle fonti dell’epoca, permettono di poter intravedere un uso non casuale ma accorto, mirato, tanto del termine *discordia* quanto di *werra*⁴²⁶.

⁴²⁴ Appendice documentaria, n. 7, 1210 agosto 23: «(...) eorum *werra* durabit (...) adversariis et wereriis (...)».

⁴²⁵ Appendice n. 9; cfr. il paragrafo 5.1.

⁴²⁶ Nell’atto mediante il quale a Verona nel 1177 si costituì una *societas de turre* si assicura ai soci il libero passaggio con o senza armi negli spazi aperti da attraversare per raggiungere la loro torre e ciò, qualora si fosse reso necessario, «pro stormino faciendo», soci che risultano impegnati a coadiuvarsi (per questo accordo, reso noto da Biscaro, *Attraverso le carte* cit., pp. 995-1000 e 1003-1005, si rimanda a Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 188). Non di *werra* ma di *discordia* si tratta invece in uno dei noti documenti attinenti alla famiglia Avvocati. Nel 1190 Bozoto, Nicolò e Alberto degli Avvocati concedono in feudo una casa ai fratelli Balduino e Frogerio del fu Ottone Pigna dai quali l’avevano poco prima acquistata, garantendosene l’uso e la possibilità di sopraelevarla «pro omni suo

E un uso non casuale della parola «verra» si evince pure da un testimoniale trentino prodotto nel corso di una vertenza giudiziaria: in esso i testi narrano di una azione militare, una «verra», condotta contro il vescovo locale⁴²⁷.

facto et pro facto alieno si domini se capita constituerint et fecerint», ma anche «pro aliis suis amicis». I vassalli, poi, qualora dovesse insorgere una *discordia* tra i *domini*, dovranno seguire la *maior pars* (Castagnetti, “*Ut nullus incipiat*” cit., doc. n. 15). Questa è un’eventualità che affiora anche nell’atto con il quale Bartolomeo da Palazzo investe Mainardo d’un terreno sul quale il concedente si riserva la possibilità di edificare un edificio dotato delle strutture necessarie alla difesa e alla offesa dei suoi nemici “et inimicorum suorum vasallorum”, una prerogativa che varrà «dum werra durabit» (Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 191, con edizione del documento alle pp. 239-240).

⁴²⁷ Nell’ambito di un processo riguardante il possesso di un monte, due testimoni collocano alcuni fatti «ad tempus quo dominus Trintinellus condam domini Ottonis Richi per verram escivit de Tridento». Gli stessi ricordano anche che in «illa verra et per illam verram dictus Trintinellus depredavit» alcuni uomini che si erano recanti per eseguire dei lavori di ronatura su quel monte. Dicono anche che Trentinello non agiva da solo, ma che era a capo di un nucleo di armati: egli si muoveva «cum sua cuncta»⁴²⁷. Recentemente in questa vicenda s’è voluto vedere un ‘episodio di guerra privata’, un episodio che rimane oscuro giacché nulla sembra possibile estrapolare dalla documentazione superstite in merito alle specifiche motivazioni che lo originarono. Pochissimo si conosce di Trentinello, che è noto solamente per la sua presenza ad atti episcopali. Tuttavia, il profilo del protagonista dà un’idea del contesto entro il quale la sua azione va posta, ossia nel solco di una ribellione cittadina diretta contro il vescovo. Tali notizie sono tratte da A. Castagnetti, *Governo vescovile, feudalità, ‘communitas’ cittadina e qualifica capitaneale a Trento fra XII e XIII secolo*, Verona, 2001, p. 113, da dove è possibile desumere ulteriori informazioni attinenti alla menzione di *werrae* nelle quali avreb-

Ad un contesto non urbano rinviano le seguenti attestazioni, sempre del secolo XII, ma questa volta nuovamente di ambito mantovano. Siamo, come spesso è capitato di fare sin qui, di fronte ad atti di natura processuale, prodotti nel corso di una vertenza giudiziaria, nella fattispecie fra l'episcopio mantovano e il monastero di San Benedetto di Polirone in merito ad alcuni beni terrieri⁴²⁸. Il 4 luglio 1189 viene raccolta la testimonianza di *Albertus Casarius*, vassallo episcopale, il quale colloca alcuni fatti «tempore werre episcopi G(rasindonii)», mentre altri eventi sono da lui posti «ante tempus discordie». Al teste si chiede, fra l'altro, «si tempore werre homines de Nubilario vel eorum animalia ute[bantur] in dicta insula». Sempre nell'ambito dello stesso processo si raccolsero le dichiarazioni di un altro uomo, *Rainerius de Berno*, gastaldo del vescovo. Egli rammenta che «donus Francus veniti cum armis et abstulit ei recia et pisces», ma ricorda anche che lui stesso «cum aliis destruxit domum Sancti Sciri et etiam domum Sancti Bertholomei». Prescindendo dalla specifica situazione entro la quale le citate testimonianze vennero prodotte, si deve rammentare

be potuto essere trascinato il vescovo Adelpreto in atti di investiture a feudo dell'anno 1160.

⁴²⁸ Un regesto dei testimoniali è edito in *Regesto mantovano*, n. 451, con omissione dei passi cui facciamo riferimento nel testo; tali passi sono riportati, in attesa della pubblicazione del secondo volume del *Codice diplomatico polironiano*, da R. Rinaldi, *Il fiume mobile. Il Po mantovano tra monaci-signori, vescovi cittadini e comunità (secoli XI-XII)*, in *Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti*, II, *Il paesaggio mantovano nel medioevo*, Atti del convegno di studi (Mantova, 22-23 marzo 2002), a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze, 2005, pp. 113-131, a nota 45 di p. 126, da cui citiamo.

ancora una volta che il 'filtro' notarile potrebbe aver inciso profondamente sui singoli termini impiegati: quei termini potrebbero non essere stati pronunciati dai testimoni ed essere solo espressione del linguaggio notarile, ma nella prospettiva da noi assunta poco cambierebbe, ch  saremmo pur sempre in presenza del ricorso in atti stilati da professionisti della scrittura ad una terminologia del tutto analoga a quella che abbiamo gi  incontrato. Possiamo osservare che   detta 'guerra' l'azione attribuita al vescovo Garsendonio, e nello stesso modo   definita quella intrapresa dagli uomini abitanti nel centro demico di Nuvolato: cambiano i protagonisti, non cambiano invece i termini ai quali chi scrisse il documento ricorse per indicarne le gesta compiute, e ci  perch  nel loro concreto manifestarsi probabilmente l'una non si discostava dall'altra. Non si impieg  la parola guerra invece per designare quanto fece Franco, che pure fece uso delle armi: si tratt  perch  in tale occasione dell'azione di un singolo uomo, che agi s  con il ricorso alla forza ma senza il sostegno di altri uomini.

Ecco allora che, come si   avuto modo di notare per i termini utilizzati nella documentazione attinente alla guerra dei Poltroni, sembra lecito individuare proprio nella diversa terminologia notarile, i diversi modi – ma forse sarebbe pi  corretto dire dei diversi 'gradi' – del manifestarsi dei conflitti: 'guerra' sarebbe il conflitto che radicalizzatosi implica l'uso delle armi e il sostegno degli alleati, e non l'estemporanea azione di un singolo. Quest'ultimo   il caso di Scardeva e di Franco. Entrambi, pur in situazioni differenti, diedero corso ai loro risentimenti ricorrendo alla forza. Furono azioni che, nel concre-

to, paiono essersi discostate ben poco da quelle perpestrate da gruppi di uomini. Tutte queste nostre ipotesi però, come ben si vede, si fondano su un'esigua campionatura: la loro validità è pertanto assai fragile. Si prospetta, dunque, la necessità di una più vasta indagine comparativa⁴²⁹.

⁴²⁹ Appare di qualche utilità rammentare, a titolo d'esempio, la «guerra Advocatorum cum episcopo» scoppiata, a quanto pare, nel 1185 a Lucca, cui accenna un vassallo vescovile chiamato a deporre in una causa del 1200: Wickham, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 59, nota 21.

IV. DALLE DISCORDIE FAMILIARI AL CONFLITTO FRA “PARTES”

1. I protagonisti

Abbiamo ricostruito il conflitto fra Poltroni e Calorosi nel suo originarsi e svilupparsi sino all'apice della sua esplosione in uno scontro armato per le vie della città; è ora tempo di soffermarsi più da vicino sui protagonisti di questa guerra⁴³⁰. Non è possibile entrare nel dettaglio delle vicende delle singole famiglie. Merita soprattutto d'essere richiamata l'attenzione sulla loro estrazione e sulla posizione sociale da essi rivestita entro la più ampia compagine sociale mantovana dell'epoca.

⁴³⁰ Ad ognuno dei singoli gruppi familiari coinvolti sia pur a diverso titolo, non essendo possibile proporre qui delle esauritive ricostruzioni prosopografiche che dovranno necessariamente essere condotte altrove, abbiamo dedicato brevi profili. Punto di riferimento per tali ricostruzioni è stato, senza aver peraltro del tutto omissso il ricorso diretto alle fonti archivistiche, un noto libro postumo di Pietro Torelli (*Un comune cittadino* cit.). Pareri discordanti in merito al contributo dato da Pietro Torelli allo studio della società medievale sono stati espressi da G. Rossetti, *Uomini e storia*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli, 1989, pp. 3-21, nota 5 alle pp. 9-10; e da O. Capitani, *Presenza e attualità di Pietro Torelli nella medievistica italiana contemporanea*, in *Atti del convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita*, (Mantova, 17 maggio 1980), Mantova 1981, pp. 31-51 [edito anche in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 89 (1980-1981), con il titolo *Per un ricordo di P. Torelli*].

Importa innanzitutto rilevare che siamo in presenza di un gruppo di famiglie eminentemente cittadine, dedite principalmente al prestito del denaro, una attività che accomuna del resto la maggior parte delle famiglie attive a Mantova in quell'epoca⁴³¹. I profitti ricavati dall'attività creditizia risultano investiti nell'acquisto di terreni, cosicché in breve tempo, ogni famiglia giunge a disporre di un patrimonio terriero di non modesta consistenza. Sono sì in rapporti con varie istituzioni ecclesiastiche, locali e non, dalle quali detengono però beni di modesta consistenza o limitati diritti di decima, ma non diritti giurisdizionali.

Con la sola eccezione degli Assandri, nessuna delle famiglie sino ad ora menzionate è ascrivibile al gruppo che ebbe parte attiva nel governo della città per tutto il secolo XII⁴³². Sono in altre parole famiglie che si vanno affermando proprio fra XII e XIII secolo, quando la loro partecipazione alla vita pubblica si esplica nel loro ingresso nei consigli civici, un'affermazione rafforzata dal secondo decennio del Duecento con la assunzione diretta di magistrature comunali⁴³³.

È altresì possibile porre in risalto come all'origine della loro contrapposizione non vi fossero

⁴³¹ Per tali aspetti, in attesa di poter dar conto di una nostra specifica ricerca condotta sulla documentazione d'archivio disponibile, si rinvia ai brevissimi accenni presenti in Vaini, *Dal comune cit.*, pp. 35-38.

⁴³² Relativamente al gruppo dirigente dei primi decenni del secolo XII si veda ora Gardoni, *Élites cittadine cit.*, pp. 284-350.

⁴³³ Facciamo qui riferimento agli elenchi dei magistrati cittadini che abbiamo predisposto nell'ambito di uno studio specifico del quale si darà conto quanto prima.

scelte politiche divergenti, cosicché, come si ribadirà, si può escludere che la loro fosse una ‘guerra’ avente come scopo il raggiungimento del potere. Dell’assenza di contrapposti orientamenti politici disponiamo infatti di tracce eloquenti. Fra i non numerosi Mantovani che nell’autunno del 1208 – in un periodo, si noti, in cui la ‘guerra’ è in pieno svolgimento – giurano l’alleanza stretta con i Cremonesi, si riscontra la presenza di Boso e Bulso Poltroni, Pietro e Oprando Caffari, Corrado e Alberto Calorosi, nonché Pietro e Novaresio degli Assandri⁴³⁴. È evidente che se le ragioni del conflitto che in quel periodo li vedeva allineati su opposti fronti fosse stato di natura schiettamente politica, ben difficilmente essi avrebbero concordemente sostenuto quell’accordo. Né le loro scelte politiche parrebbero essere mutate all’indomani della conclusione della guerra, ché nel 1217⁴³⁵ fra i Mantovani che promettono aiuto al marchese Azzo d’Este e alla sua *pars*, troviamo elencati Boso Poltroni, Oprando, Pietro e Castellano Caffari, Pagano, Guifredo e Novaresio degli Assandri.

Il conflitto Poltroni-Calorosi pur non mancando di finalità politiche, non costituisce dunque il tentativo per giungere alla conquista di una posizione di potere e di prestigio nel governo comunale. Esso, semmai, rappresenta, se non per tutte di certo per quelle famiglie che si posero alla guida delle opposte *partes*, la manifestazione della loro raggiunta eminenza sociale, una eminenza che, simboleggiata dal-

⁴³⁴ *I patti tra Cremona e le città della regione padana (1183-1214)*, a cura di V. Leoni, M. Vallerani, Cremona 1999, doc. n. 5.8, 1208 ottobre 29.

⁴³⁵ *Liber privilegiorum*, n. 182, 1217 novembre 17.

la disponibilità di un'ampia base economica nonché di complessi insediativi compositi e dotati di torri, del tutto omologa a quella che rappresentava la preminenza sociale delle più antiche famiglie della aristocrazia urbana, trova una ulteriore ostentazione e sanzione pubbliche nella capacità e nella possibilità di sostenere una *werra*. Ne consegue che il conflitto in esame potrebbe costituire un esempio significativo dell'ordinarietà dell'esercizio della violenza, una pratica che parrebbe non essere stata «appannaggio esclusivo della nobiltà»⁴³⁶.

Gli atti notarili utilizzati nelle pagine precedenti hanno permesso di seguire piuttosto dettagliatamente il manifestarsi e l'evolversi dei conflitti sfociati nella «*werra*», ma solo in parte hanno offerto l'occasione per conoscerne le motivazioni, né consentono di farlo d'altronde le cronache, nessuna delle quali – si è detto – offre delle spiegazioni, né parrebbero manifestamente viziate da letture ideologizzate dei fatti⁴³⁷. Solo per l'individuazione delle ragioni dei dissensi fra Poltroni e Mozzi disponiamo, come abbiamo avuto modo di notare, di utili elementi. Si ricorderà infatti che la famiglia Mozzi sembra essere percorsa al suo interno da difformi orientamenti, forieri di ben più nette divisioni, sin dal 1202. Già a quell'epoca la coesione familiare doveva essere assai fragile. Una situazione ulteriormente aggravata dalle decisioni testamentarie espresse da Mutto. Il suo comportamento, è evidente, non corri-

⁴³⁶ Cfr. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 416-418; la citazione è invece tratta da p. 424.

⁴³⁷ Per gli *Annales Mantuani* si vedano però le considerazioni svolte a nota 327.

sponde alla consueta 'strategia' assunta dalla maggior parte delle *domus* cittadine del tempo, tendente come è noto a riservare il possesso degli edifici forti ai soli discendenti maschi. Nel nostro caso, infatti, nella proprietà dell'edificio simbolo e strumento allo stesso tempo dell'unità del gruppo parentale, subentrarono degli 'estranei' al gruppo originario dei possessori. Ben si comprende allora come sia stata la torre a divenire dapprima causa di divisioni interne alla famiglia Mozzi, e di rivalità tra questa e i Poltroni poi.

A tale 'fase' del conflitto, definibile infrafamiliare, ne seguì un'altra, decisamente interfamiliare: l'estendersi del conflitto – ma forse si dovrebbe parlare del saldarsi, del convergere di più conflitti – è contrassegnato dalla stipulazione di accordi tra famiglie e dal progressivo costituirsi di *partes* 'sovrafamiliari'⁴³⁸. È infatti possibile mostrare come i molteplici dissensi occasionati dai più vari conflitti di interesse, abbiano alimentato rivalità che si organizzarono attorno a due principali e distinti poli: da una parte i Poltroni e dall'altra quanti finirono per essere configurati come loro *inimici*. Alla *controversia* tra Poltroni e Giovannibuono «de Monciis et suis nepotibus et sue parti» e alla «discordia inter filios Pultroni et Callorosos», subentrò la *werra* che oppose i Poltroni, dotati di una loro *pars*, ai loro nemici, «siliet Caffaris, Calorosiis, Monziis et tocius eorum partis». Ma prima di analizzare il costituirsi delle

⁴³⁸ È proposito dello scrivente di tornare in un prossimo contributo a trattare delle *partes* mantovane in maniera più estesa di quanto non sia stato fatto qui. Sul tema basti qui rimandare alle recenti pagine di Milani, *L'esclusione dal comune* cit., pp. 2-25, ove si reperiranno i necessari rimandi bibliografici.

partes conviene soffermarsi, sia pur brevemente, sulle singole famiglie coinvolte nella ‘guerra’.

1.1. *Poltroni*

Le vicende dei Poltroni possono essere ricostruite ad iniziare dal secondo decennio del secolo XII⁴³⁹. Ma è soprattutto dalla seconda metà di quel secolo che la documentazione si fa via via più abbondante: ne risulta confermato il profilo di una famiglia eminentemente cittadina, fortemente interessata alla costituzione di un non modesto patrimonio terriero dislocato per lo più nel suburbio o nelle immediate vicinanze della città, una famiglia dedita all’attività creditizia e del tutto estranea alla vita istituzionale del comune.

Particolarmente attivi nei decenni a cavallo fra i secoli XII e XIII sono i fratelli Bulso/Bolso e Bosso/Bosone Poltroni. La ricca documentazione che li riguarda li mostra impegnati in diverse operazioni finanziarie che interessarono anche il comune cittadino, nell’incremento e nella gestione dei loro beni all’interno del perimetro urbano – e ciò soprattutto nelle vicinanze del monastero di Sant’Andrea, non lontano dal quale si trovavano le loro case –, nelle immediate vicinanze e nel territorio della città, e in particolare laddove da tempo la loro famiglia possedeva beni; nello stesso torno di tempo risultano disporre di modesti diritti di decima⁴⁴⁰.

⁴³⁹ Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 218-239.

⁴⁴⁰ Quanto detto è desumibile da alcuni atti di natura giudiziaria: *Regesto mantovano* cit., n. 468, 1190 luglio 15 o 17;

La loro affermazione economica si accompagna ad una assai limitata partecipazione alla vita pubblica che si esplica nella assunzione da parte di Bulso della mansione di delegato comunale alla vendita di beni del comune. Boso, che figura fra i membri del consiglio nel 1199⁴⁴¹ e in anni successivi sino al 1218⁴⁴², giura assieme al fratello Bulso l'alleanza con i Cremonesi nel giugno del 1208⁴⁴³ e funge da procuratore del comune nel 1216⁴⁴⁴.

Di Bulso, che la documentazione mostra essere già defunto nell'agosto del 1210⁴⁴⁵, sono attestati tre figli: Egidio, Pagano e Poltrone⁴⁴⁶.

Boso invece dovette morire prima dell'estate del 1219⁴⁴⁷; figli suoi furono Mantovano, Vivaldo, Savia e probabilmente Cherlino/Gherlino.

Non seguiremo ulteriormente le vicende dei discendenti di Bulso e di Boso, alcuni dei quali a partire dal terzo decennio del secolo ebbero parte attiva nella vita politica della città, come mostra l'assunzione da parte loro di magistrature comuna-

n. 590, 1197 giugno 14; n. 593, [1197] agosto 28; n. 605, 1197; n. 612, 1198 marzo 14.

⁴⁴¹ *Liber privilegiorum*, n. 220, 1199 giugno 8.

⁴⁴² Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 223.

⁴⁴³ Il documento è ora edito in *I patti tra Cremona e le città della regione padana* cit., n. 5.8, 1208 ottobre 29.

⁴⁴⁴ *Liber privilegiorum*, n. 44, 1216 giugno 3.

⁴⁴⁵ Appendice documentaria, doc. n. 7.

⁴⁴⁶ Si vedano gli atti attinenti alla ripartizione dei beni effettuata da Bulso Poltroni in favore dei figli: ASMn, AG, b. 302, nn. 547 e 550, 1204 novembre 14; ASMn, AG, b. 302, n. 620, [senza data]. Mette conto segnalare che i figli di Bulso continueranno ad essere attivi assieme allo zio Bulso in operazioni finanziarie. Egidio è attestato come già defunto nel 1213 (ASMn, AG, b. 3392, n. 92, 1213 novembre 14).

⁴⁴⁷ Cfr., Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 229-235

li⁴⁴⁸. Può essere utile segnalare che alcuni di essi continuarono a praticare il prestito ad interesse⁴⁴⁹. Gioverà altresì accennare al matrimonio stretto nel 1229 fra uno dei figli di Vivaldo, Vivaldino, e Brida, figlia di Bartolomeo Calorosi⁴⁵⁰: un matrimonio che, sia pur a distanza di anni dalla ‘guerra’, parrebbe aver in qualche modo suggellato il ricomporsi dei conflitti fra le due famiglie rivali. Ma mette conto, soprattutto, ricordare che i Poltroni saranno coinvolti nell’uccisione del vescovo Guidotto, e che assieme agli altri membri della *pars* degli Avvocati si rifugiarono a Verona, presso Ezzelino da Romano⁴⁵¹.

2.2. *Calorosi*

Il primo membro noto della famiglia⁴⁵² è Caffaro «de Calarosi», che attorno alla metà del secolo XII deteneva dalla chiesa cattedrale di Mantova una clausura⁴⁵³. Non abbiamo notizie certe riguardanti discendenti diretti di Caffaro. Per poter disporre di attestazioni attinenti altri esponenti della sua famiglia dobbiamo giungere agli ultimi decenni del secolo, allorché la documentazione permette di scorgere la sussistenza di relazioni di Rodolfo «de Calarosis» con l’episcopo⁴⁵⁴, o di evidenziare i legami che uni-

⁴⁴⁸ Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 231.

⁴⁴⁹ Basti il rinvio alla documentazione indicata in Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, p. 231-233.

⁴⁵⁰ ASMn, AG, b. 3392, n. 162, 1229 marzo 13.

⁴⁵¹ Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*» cit., pp. 158-160; Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 184-185.

⁴⁵² Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 240-246.

⁴⁵³ *L’archivio capitolare*, n. XXI, [circa 1150].

⁴⁵⁴ *L’archivio del monastero*, n. XLIX, 1190 agosto 25.

vano lo stesso Rodolfo, il di lui figlio Moretto e «Percasicius de Callarosis»⁴⁵⁵ con il cenobio di San Genesio di Brescello⁴⁵⁶ – ente detentore di beni e diritti in alcune località del Mantovano ed in particolare a Goito⁴⁵⁷ –, al quale la famiglia sarà legata da vincoli vassallatici quanto meno sino alla metà del secolo XIII⁴⁵⁸. Ed è con ogni probabilità proprio ai legami vassallatici stetti con questo monastero che dev'essere correlata la disponibilità da parte della famiglia di modesti diritti decimali⁴⁵⁹, ma su tale aspetto siamo poco informati.

La documentazione attinente ai Calorosi diviene relativamente più ricca al volgere dal XII al XIII secolo. Possiamo così seguire con maggiori dettagli le vicende di alcuni membri della famiglia. Tale è il caso di Alberto, figlio di Rodolfo, che partecipò alla vita pubblica come membro del consiglio cittadino nel 1199⁴⁶⁰; compare inoltre nell'elenco di coloro che giurarono i patti stretti da Mantova con Modena

⁴⁵⁵ *Regesto mantovano*, n. 438, 1187 maggio 4; n. 439, 1187 maggio 4.

⁴⁵⁶ Sul monastero, di fondazione canossiana, basti qui rimandare a O. Rombaldi, *I monasteri canossiani in Emilia e Lombardia*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpinetti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna, 1994, pp. 279-307, qui alle pp. 281-282, e alla bibliografia anteriore ivi citata.

⁴⁵⁷ Cfr. F.C. Carreri, *Le condizioni medioevali di Goito*, «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova», (1899), pp. 3-51 dell'estratto.

⁴⁵⁸ Si veda al riguardo ASMn, AG, b. 304, 1245 [...].

⁴⁵⁹ *L'archivio capitolare*, n. XLII, 1205 febbraio 11.

⁴⁶⁰ Doc. citato sopra a nota 441.

nel 1201⁴⁶¹ e con Cremona nel 1208⁴⁶². Alberto non diversamente da altri membri della sua famiglia, ebbe proprietà in Romanore⁴⁶³. Figli suoi furono Girardino e Samaritana, andata in sposa al conte Gualfredino di Gualfredo di Marcaria⁴⁶⁴: un matrimonio che mette in luce il rilievo sociale raggiunto dalla famiglia nel secondo decennio del Duecento. Nello stesso torno di tempo appare essere stato attivo anche Bonacurso di Corrado. Egli risulta proprietario di terreni siti in diverse località del contado e, assieme ai nipoti, nelle immediate vicinanze della città⁴⁶⁵. Sappiamo che Bonacurso esercitò l'attività di prestito. Clienti suoi furono, tra gli altri, alcuni personaggi appartenenti alle famiglie Assandri⁴⁶⁶ e Poltroni⁴⁶⁷. Bonacurso non fu del tutto estraneo alla vita politica: basti dire che compare fra i consiglieri cittadini nel 1199⁴⁶⁸ e nel 1225⁴⁶⁹.

Alquanto scarse sono le informazioni a nostra disposizione concernenti colui che secondo le cronache causò nel 1209 la morte di Boso Poltroni, Bartolomeo. Di lui non abbiamo rintracciato nessuna menzione prima del 1217⁴⁷⁰, anno durante il quale

⁴⁶¹ L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, IV, col. 379.

⁴⁶² Doc. citato sopra a nota 462.

⁴⁶³ ASMn, *AG*, b 238, n. 9, 1202 dicembre 21.

⁴⁶⁴ ASMn, *OC*, b. 6, n. 16, 1224 aprile 9.

⁴⁶⁵ *Regesto mantovano*, n. 556, novembre 30.

⁴⁶⁶ ASMn, *AG*, b. 302, n. 518, 1204 marzo 4.

⁴⁶⁷ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 146, 1227 aprile 23; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 160, 1229 febbraio 17.

⁴⁶⁸ Doc. citato sopra a nota 000.

⁴⁶⁹ F.S. Gatta, *Liber grossus antiquus Communis Regii (Liber pax Constantie)*, 6 voll., Reggio Emilia, 1944-1963, V, doc. n. DXCV.

⁴⁷⁰ *L'archivio del monastero*, n. CVIII, 1217.

ricoprì l'incarico di procuratore del comune cittadino. Era già morto allorché nel 1229⁴⁷¹ la figlia sposò Vivaldino, figlio di Vivaldo Poltroni, portando in dote denaro e beni immobili per complessive 200 lire di denari mantovani.

1.3. Caffari

Oltre ai Calorosi, fra gli *inimici* dei Poltroni è annoverata la famiglia Caffari⁴⁷², i più antichi esponenti della quale vengono solitamente individuati in due personaggi attestati sul finire del secolo XI fra i benefattori del monastero di San Benedetto di Polirone: «Cafarus et Petrus iudeus frater eius»⁴⁷³. È doveroso richiamare l'attenzione sull'appellativo di *iudeus* attribuito a Pietro. Egli è l'unico membro della famiglia ad essere indicato in tal modo per evidenziare, possiamo legittimamente sospettare, non tanto la sua origine ebraica⁴⁷⁴, quanto il suo coinvolgi-

⁴⁷¹ ASMn, AG, b. 3392, n. 162, 1229 marzo 13.

⁴⁷² Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 211-217.

⁴⁷³ A. Mercati, *L'evangelario donato dalla contessa Matilde a Polirone*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province modenesi», ser. 7^a, IV (1927), pp. 1-17, ora in Id., *Saggi di storia e letteratura*, Roma, 1951, pp. 215-227, a p. 12.

⁴⁷⁴ Della presenza ebraica nella città di Mantova e nel suo territorio ha trattato Vittore Colorni accennando appena all'attestazione di Pietro *iudeus* in *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centro-settentrionale, con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in Id. *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Milano, 1983, pp. 205-255, qui a p. 244 in nota (l'articolo era già apparso in «Rivista di storia del diritto italiano», VIII (1935), pp. 34-54).

mento nel prestito usurario⁴⁷⁵. Si potrebbe così ritenere che quella sia stata la principale attività sulla quale poggiò la fortuna economica e quindi l'affermazione sociale della famiglia. D'altronde, lo si dirà tra breve, altri membri del gruppo parentale saranno impegnati in operazioni creditizie anche nel Duecento.

Dalle attestazioni successive si desume che la famiglia fu attiva soprattutto in ambito urbano, ma non permettono in alcun modo di collocarla fra il gruppo di quelle che presero parte al governo del primo comune cittadino⁴⁷⁶.

Dall'ultimo decennio del XII secolo risultano attivi i figli di Cafaro/Gafaro: Pietro – il secondo membro della famiglia con tale nome –, che nel 1191 si qualifica come «de Cafaro Petri Iudei»⁴⁷⁷, e Oprandino: i due, abitanti in una casa dotata di «volta», detenevano il dominio utile di immobili posti in città, nelle vicinanze del monastero di S. Andrea⁴⁷⁸. Pietro «de Gaffaro» è membro del consiglio del 1198⁴⁷⁹; Oprando lo è l'anno successivo⁴⁸⁰. Nel

⁴⁷⁵ Anche per Verona è stato prospettato, ma sulla base di documentazione duecentesca, che la parola *iudeus* venisse impiegata per indicare colui che esercitava l'attività di prestatore: G.M. Varanini, *Credito ebraico e documentazione locale: riflessioni ed esempi*, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a cura di M.G. Muzzarelli, G. Todeschini, Bologna, 1989, pp. 91-98.

⁴⁷⁶ Cfr., G. Gardoni, *Élites cittadine* cit., pp. 279-348.

⁴⁷⁷ Doc. del giugno 1191 citato a nota seguente.

⁴⁷⁸ Cfr. *Regesto mantovano*, n. 476, 1191 giugno 16 e 25; n. 486, 1192 gennaio 14; n. 549, 1195 luglio 1; n. 642, 1199 marzo 20.

⁴⁷⁹ *Liber privilegiorum*, n. 171, 1198 giugno 5.

⁴⁸⁰ Doc. citato sopra a nota 441.

1201⁴⁸¹ giurano gli accordi sottoscritti con Modena e nel 1208⁴⁸² quelli con Cremona; nel 1217⁴⁸³ fanno parte del consiglio di credenza. Tuttavia nessuno di loro risulta aver assunto cariche pubbliche nell'ambito del comune cittadino. Pietro ricopri però la carica di podestà in un comune rurale sottoposto alla giurisdizione episcopale⁴⁸⁴.

Oprando è noto inoltre per aver assistito nelle vesti di teste ad alcune transazioni fra privati⁴⁸⁵, e come proprietario di beni nel luogo detto Selva⁴⁸⁶. È annoverato fra i membri della curia dei vassalli convocata dal vescovo Guidotto da Correggio nel 1232⁴⁸⁷. Il legame con la Chiesa locale emerge in particolare dal suo coinvolgimento in importanti atti di natura politica dell'estate di quell'anno⁴⁸⁸, atti che s'inscrivono nel tentativo attuato dal presule locale su incarico dei legati della Sede pontificia di portare la pace fra le opposte fazioni veronesi⁴⁸⁹. Se ne può desumere che Oprando e la sua famiglia fossero schierati con la *pars Ecclesiae*, come conferma d'altronde l'estraneità dei Caffari all'assassinio del da Correggio⁴⁹⁰.

⁴⁸¹ Doc. citato sopra a nota 461.

⁴⁸² Doc. citato sopra a nota 443.

⁴⁸³ *Liber privilegiorum*, n. 182, 1217 novembre 17.

⁴⁸⁴ ASMn, AG, b. 3385, 1215 gennaio 30.

⁴⁸⁵ *Regesto mantovano*, n. 536, 1194 ottobre 7; n. 661, 1200 febbraio 29.

⁴⁸⁶ ASMn, AG, b. 303, 1219 settembre 1.

⁴⁸⁷ Carreri, *Appunti e documenti* cit., pp. 64-65.

⁴⁸⁸ ASDMn, MV, Registro 2, c. 96r, <1232> luglio 31; c. 96v, <1232> agosto 3.

⁴⁸⁹ Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*» cit., pp. 135-136.

⁴⁹⁰ Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*» cit., pp. 158-160; Gardoni, *vescovi-podestà* cit., pp. 184-185.

I due fratelli furono attivi nel ‘commercio’ del denaro. Oprando risulta coinvolto in operazioni finanziarie sin dagli ultimi anni del secolo XII⁴⁹¹. Nel 1218 Pietro nomina per sé e per il fratello Oprando un procuratore al quale viene affidato l’incarico di recuperare del denaro dato in prestito ai Ferraresi⁴⁹².

1.4. *Mozzi*

Le vicende della famiglia Mozzi possono essere ricostruire, sia pur con una certa approssimazione, solo con l’ultimo quarto del secolo XII⁴⁹³. Nel 1184 troviamo citato Mutto «Odonis Muntii»⁴⁹⁴ identificabile con il Mutto attivo fra i secoli XII e XIII che si connota sempre come «de Munciiis\Munziis\Muncio». La documentazione lo mostra presente nelle vesti di testimone ad atti direttamente o indirettamente riguardanti i Poltroni. Mutto non figura mai negli elenchi dei consiglieri comunali finora noti, né pare aver rivestito cariche pubbliche. Nel 1202, come abbiamo più volte detto, strinse un patto con il nipote Giovannibono «Oddonis Muntii» per l’uso della loro torre. Molto eloquente è il suo testamento, redatto nel 1206; vi abbiamo già fatto riferimento ma è opportuno prenderlo di nuovo in esame. L’atto si apre con una serie di legati *pro anima* disposti in maniera generica in favore di chiese, ponti, ospedali e poveri della città. Vengono poi ricorda-

⁴⁹¹ *Regesto mantovano*, n. 561, 1196 febbraio 21; n. 566, 1196 marzo 26.

⁴⁹² ASMn, *AG*, b. 303, 1217 luglio 22.

⁴⁹³ Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 247-248.

⁴⁹⁴ *Regesto mantovano*, n. 425, 1184 dicembre 28.

ti come destinatari di elargizioni in denaro la chiesa di San Silvestro con il suo sacerdote e un chierico nipote del testatore. A tre fratelli sono invece assegnati alcuni terreni e un fienile con corte posto «iuxta dominum Iohannembonum de Mocis, extra portam Montexellis». Mutto istituisce la figlia Egidia, moglie di Boso Poltroni, e il di lei figlio Mantovano, eredi della metà della torre «de Mocis» e della casa in cui risiedeva. Di tutti gli altri suoi beni Mutto indica quali beneficiarie le altre sue quattro figlie femmine, sposate con esponenti di famiglie cittadine di rilievo: Natascia, Stefania e Isabella sono infatti rispettivamente mogli di Gandolfo Bonacolsi, Ferrarino figlio del giudice Agnello, Pietro Avvocati; della quinta, Cesaria, premorta al padre, non è specificato il nome del marito e viene fatto genericamente riferimento ai suoi eredi⁴⁹⁵.

Di Giovannibono sappiamo ben poco. Nel 1193 presenziò ad una transazione rogata «in domo Muntiorum»⁴⁹⁶. Potrebbe essere lo stesso Giovannibono «de Munciis» eletto nel 1194 sindaco della chiesa cittadina di San Silvestro soggetta all'omonima abbazia di Nonantola⁴⁹⁷. Citato in un documento del 1201⁴⁹⁸, l'anno successivo è compreso nel lungo elenco di Mantovani che ratificano un'alleanza con Modena⁴⁹⁹; nel 1206 assiste alla redazione delle già citate volontà testamentarie dello zio, che non lo beneficiò in alcun modo.

⁴⁹⁵ ASMn, AG, b. 302, n. 558, 1206 gennaio 27.

⁴⁹⁶ *Regesto mantovano*, n. 521, 1193 settembre 11.

⁴⁹⁷ *Regesto mantovano*, n. 529, 1194 giugno 2.

⁴⁹⁸ ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21.

⁴⁹⁹ Doc. citato sopra a nota 443.

1.5. *Assandri*

Accingiamoci ora a dedicare qualche accenno al gruppo di famiglie che stipulò con i Poltroni il ‘patto’ del 1206⁵⁰⁰, ad esclusione dei Gezzi, sui quali ci siamo già soffermati⁵⁰¹.

Gli Assandri, i cui primi esponenti possono essere rintracciati nella documentazione ad iniziare dagli ultimi decenni del secolo XI, rappresentano una delle più attive *domus* urbane della prima età comunale, ma in questa sede dobbiamo necessariamente limitare la nostra attenzione ai soli discendenti di Alberto, padre di Novaresio e nonno di Pagano⁵⁰², ovvero ai due personaggi presenti nell’atto del 1206.

Alberto «de Alxandro» è noto come possessore di terre nel contado; dal capitolo della cattedrale risulta detenere casamenti ed orti in città, in «hora Sancti Egidii»⁵⁰³.

Attivo in ambito pubblico fu nella seconda metà del secolo XII un figlio suo. Si tratta di Alessandro, da identificare con l’*Alexandrinus* che nel 1183 rap-

⁵⁰⁰ Appendice documentaria, doc. n. 3.

⁵⁰¹ Vedi supra, cap. III, par. 2.1.

⁵⁰² Si veda, in attesa di ulteriori studi, Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 182-187. Secondo la ricostruzione di Torelli il padre di Alberto va identificato con *Ascandrus*, testimone ad atti del vescovo Ubaldo sul finire del secolo XI. Fratelli di Alberto sarebbero Ugo, console del comune di Mantova nel 1181; Cafaro, documentato negli anni 1116, 1117 assieme al fratello Guglielmo, che ebbe un figlio di nome Gandolfo a sua volta padre di Guglielmo dal quale discendono Gandolfo, che abbiamo visto appartenere alla vicinia di S. Silvestro, e Bernardino.

⁵⁰³ *L’archivio capitolare*, n. XXI, [circa 1150].

presentò Mantova a Costanza⁵⁰⁴. Egli fu tra i primi a rivestire la carica di console di giustizia⁵⁰⁵; nel 1201⁵⁰⁶ giurò il trattato con Modena.

Novaresio è connotato come figlio di Alberto «Alexandri» nel 1193⁵⁰⁷, nel qual anno ricoprì la magistratura consolare. Egli fece parte del consiglio negli anni 1199⁵⁰⁸, 1217⁵⁰⁹, 1225⁵¹⁰; giurò gli accordi con Modena nel 1201⁵¹¹ e con Cremona nel 1208⁵¹²; presenziò alla conclusione della alleanza con gli Estensi nel 1207⁵¹³.

Il nipote di Novaresio, Pagano, parrebbe doversi ritenere figlio di Alessandro. Pagano è attivo in ambito pubblico essendo membro del consiglio nel 1217⁵¹⁴ e nel 1225⁵¹⁵. Egli, che nel 1230 vendette al vescovo Pellizzario un terreno posto nel suburbio⁵¹⁶, e che fece parte della curia dei vassalli vescovili nel 1231⁵¹⁷, morì prima del 1235, nel qual anno vediamo agire la figlia Ferrara, che si definisce per

⁵⁰⁴ *Liber privilegiorum*, n. 1, 1183 giugno 25.

⁵⁰⁵ *Regesto mantovano*, n. 440, 1187 giugno 20.

⁵⁰⁶ Doc. citato a nota 461.

⁵⁰⁷ G.B. Verci, *Codice diplomatico ecceliniano*, Bassano, 1776 (= *Storia degli Eccelini*, III), doc. n. LX. Cfr. Torelli, *Un comune cittadino* cit., II, pp. 165, 183, 204, 263.

⁵⁰⁸ Doc. citato sopra a nota 441.

⁵⁰⁹ Doc. citato sopra a nota 483.

⁵¹⁰ Doc. citato sopra a nota 469.

⁵¹¹ Doc. citato sopra a nota 461.

⁵¹² Doc. citato sopra a nota 443.

⁵¹³ *Liber privilegiorum*, n. 181, 1207 agosto 28.

⁵¹⁴ Doc. citato sopra a nota 483.

⁵¹⁵ Doc. citato sopra a nota 469.

⁵¹⁶ G. Pecorari, *Santa Maria del Gradaro. Le famiglie religiose e gli edifici*, Mantova, 1966, doc. I, 1230 marzo 17: presenziano all'atto Bernardo, Antonio e Stefano *de Axandris*.

⁵¹⁷ Carreri, *Appunti e documenti* cit., p. 64-65.

l'appunto come figlia del *quondam* Pagano «de Axandris»⁵¹⁸.

Quanto detto appare sufficiente per sottolineare la forte partecipazione degli Assandri alla vita pubblica della città di Mantova durante il secolo XII e nei primi decenni del successivo, circostanza che li differenzia nettamente dagli altri gruppi familiari coinvolti nella guerra Poltroni-Calorosi.

1.6. *Flaccazovi*

Un rilievo ben più modesto parrebbe aver avuto il gruppo familiare cui apparteneva Pietro di Martino Flacazovo. Non è privo di significato dire che questa famiglia non compare fra quelle prese in esame da Pietro Torelli nella sua opera dedicata alla società mantovana. I seguenti accenni rappresentano pertanto solo il primo tentativo d'abbozzarne un profilo.

Martino «de Flacazuvo», padre di Pietro, compare nella documentazione per la prima volta nel 1173⁵¹⁹ in qualità di testimone ad una transazione di Poltrone, funzione che svolge anche in anni successivi⁵²⁰. Martino è incaricato di immettere Poltrone nel possesso di alcuni immobili nel 1174⁵²¹ e nel 1181⁵²²: i rapporti fra i due ed i loro discendenti saranno costanti anche negli anni successivi. Figli di

⁵¹⁸ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 213, 1235 settembre 17.

⁵¹⁹ *Regesto mantovano*, n. 367, 1173 novembre 13.

⁵²⁰ *Regesto mantovano*, n. 443, 1187 novembre 9; n. 449, 1189 giugno 10.

⁵²¹ *Regesto mantovano*, n. 370, 1174 marzo 27.

⁵²² *Regesto mantovano*, n. 408, 1181 ottobre 25.

Martino furono Pietro, Silvestrino e Raimondo/Raimondino.

Anche le prime attestazioni di Pietro consentono di evidenziarne la vicinanza ai Poltroni, ad atti dei quali presenza in più d'una occasione⁵²³. Egli è proprietario di terre in Romanore⁵²⁴ e di immobili ubicabili in città⁵²⁵. Nell'aprile 1207⁵²⁶ – pochi mesi dopo, si badi, la ratifica dell'accordo del 1206 – egli concede un prestito a Boso Poltroni. Compare poi fra gli astanti in documenti degli anni 1216⁵²⁷ e 1218⁵²⁸.

Silvestrino che appare nella documentazione nel 1187⁵²⁹ assieme al padre, è noto per essere stato presente alla stipula di transazioni negli anni 1192⁵³⁰, 1193⁵³¹, 1210⁵³².

Abbiamo poco sopra detto che nella documentazione da noi utilizzata compaiono altri due membri di questa famiglia, Viviano e Raimondo: entrambi hanno assistito ad uno degli episodi più cruenti della 'guerra', l'assalto alla *domus* di Egidio Poltroni. È difficile dire se in quel frangente essi furono dei meri spettatori o se ebbero parte attiva in quello scon-

⁵²³ *Regesto mantovano*, n. 421, 1184 marzo 25; n. 578, 1197 marzo 20.

⁵²⁴ A tale riguardo si confrontino *Regesto mantovano*, n. 651, 1199 dicembre 19; C. Cenci, *Le Clarisse a Mantova (sec. XIII-XV) e il primo secolo dei frati Minori*, «Le Venezie francescane», 1-4 (1964), pp. 3-92, a p. 17.

⁵²⁵ *L'archivio del monastero*, n. LIV, 1199 agosto 14.

⁵²⁶ ASMn, AG, b. 3392, n. 72, 1207 aprile 30.

⁵²⁷ ASMn, AG, b. 3392, n. 104, 1216 giugno 15.

⁵²⁸ ASMn, AG, b. 3392, n. 116, 1218 ottobre 8.

⁵²⁹ *Regesto mantovano*, n. 443, 1187 novembre 9.

⁵³⁰ *Regesto mantovano*, n. 486, 1192 gennaio 14.

⁵³¹ *Regesto mantovano*, n. 517, 1193 agosto 6.

⁵³² ASMn, AG, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16.

tro; i loro stretti legami con i Poltroni farebbero propendere per quest'ultima possibilità. Di Viviano non siamo in grado di fornire alcun altro riferimento documentario; maggiori informazioni abbiamo invece reperito per Raimondo.

Raimondo/Raimondino di Martino, citato come testimone a vari atti⁵³³, ed in particolare al patto del 1206⁵³⁴, ebbe beni nella zona suburbana dei Monticelli⁵³⁵. Nel 1211 contrasse un mutuo⁵³⁶. Negli anni successivi, oltre che essere stato escusso, come detto, nella causa che oppose Bosone Poltroni a Scardeva⁵³⁷, compare fra i membri del consiglio cittadino⁵³⁸. Risulta già defunto nel 1230, allorché il figlio Mantovano ottiene una investitura a feudo dal vescovo di Mantova⁵³⁹.

Zannebono «de Flachazovis», figlio di Pietro, che assiste con lo zio Raimondo all'importante accordo del 1206⁵⁴⁰, testimone ad un atto della chiesa

⁵³³ *Regesto mantovano*, n. 592, 1197 agosto 13; n. 601, 1197 novembre 21; n. 641, 1199 marzo 18; ASMn, *AG*, b. 302, n. 490, 1203 settembre 25.

⁵³⁴ ASMn, *AG*, b. 302, n. 613, 1206 dicembre 21.

⁵³⁵ ASMn, *AG*, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2. Nel 1250 un altro membro della famiglia, Alberto, con il consenso del fratello Caffarino, vende un terreno con casa murata ed orto «sive curtivo retro extra pontem Monticellorum, in contrata Sancti Silvestri»: tale dato conferma la continuità di residenza della famiglia nella zona che ruotava attorno alla chiesa di San Silvestro e a porta Monticelli (ASMn, *AG*, b. 304bis, 1250 dicembre 16).

⁵³⁶ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3.

⁵³⁷ Appendice documentaria, doc. nn. 10 e 11.

⁵³⁸ Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi* cit., IV, coll. 411-412.

⁵³⁹ ASDMn, *MV*, Registro 2, c. 9r, 1230 marzo 1.

⁵⁴⁰ Appendice documentaria, doc. n. 3.

di S. Pietro⁵⁴¹, nel 1223 è in lite con i canonici della cattedrale di Mantova per le decime di Casaletto⁵⁴².

1.7. I figli di Trainello

Resta ora da gettare uno sguardo sul gruppo parentale con il quale nel gennaio del 1207, sempre i Poltroni, sottoscrissero una ‘alleanza’, i figli di Trainello: Corvolino, Gubertino, Marescoto.

Si deve porre subito in rilievo che la famiglia di Trainello non dovette godere di particolare prestigio. Egli è noto per aver ricevuto in affitto nel 1171⁵⁴³ da Otto «de Petro Iudeo» e dal nipote Pietro – annoverabili fra gli esponenti della famiglia Caffari sulla quale ci siamo già soffermati – delle botteghe poste nelle adiacenze del monastero di Sant’Andrea, «in cantonem supra stratam», e per la sua presenza fra gli astanti a varie transazioni quasi sempre inerenti i Poltroni⁵⁴⁴. Trainello risulta già defunto nel 1192⁵⁴⁵, quando un documento viene rogato sotto il portico «filiorum quondam Trainelli, iuxta domum Axandri».

Alla morte di Trainello, la tutela dei figli suoi fu assunta da Boso Poltroni⁵⁴⁶. Di Corvolino, Guber-

⁵⁴¹ *L’archivio capitolare*, n. LXIII, 1223 agosto 27.

⁵⁴² *L’archivio capitolare*, n. LXIV, 1223 ottobre 10.

⁵⁴³ *Regesto mantovano*, n. 349, 1171 giugno 7.

⁵⁴⁴ *Regesto mantovano*, n. 368, 1174 febbraio 2; n. 425, 1184 dicembre 28; n. 443, 1187 novembre 9; n. 449, 1189 giugno 10; n. 585, 1197 maggio 5.

⁵⁴⁵ *Regesto mantovano*, n. 486, 1192, gennaio 14. Si veda anche *Regesto mantovano*, n. 522, 1193 settembre 16.

⁵⁴⁶ ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21. Ricordiamo anche la concessione di un prestito da parte di Bosone

to/Guibertino e Marescoto sappiamo che erano proprietari di immobili in città e nelle sue immediate vicinanze⁵⁴⁷. Guberto nel 1218 compare fra gli abitanti in un documento riguardante i Poltroni⁵⁴⁸.

Giova richiamare l'attenzione sull'indicazione topografica desumibile dal citato documento del 1192⁵⁴⁹, dalla quale si evince che i Trainelli erano insediati nelle immediate vicinanze degli Assandri. L'ubicazione delle case dei figli di Trainello contribuisce a meglio comprendere l'importanza dell'accordo del 1207: con esso i Poltroni formalizzarono relazioni di 'familiarità' preesistenti, garantendosi il sostegno dei tre fratelli, ma soprattutto si garantirono l'utilizzazione di edifici posti nelle immediate adiacenze delle loro case e di quelle dei loro nemici. La fruibilità di quegli edifici, proprio a ragione della posizione 'strategica' in cui dovevano trovarsi, dovette rivelarsi viepiù rilevante nel corso del conflitto.

2. Conflitti di interesse e rivalità familiari

Poltroni a nome di Marescoto: *Regesto mantovano*, n. 564, 1196 marzo 4.

⁵⁴⁷ Guibertino del fu Trainello vende immobili a Bosone Poltroni il cui dominio utile spetta a Pietro e Oprandino di Gaffarfo; all'atto presenza il fratello Corvolino (*Regesto mantovano*, n. 641, 1199 marzo 18). Nel 1218 è testimone ad un atto dei figli di Egidio Poltroni (ASMn, *AG*, b. 303, 1218 febbraio 17). Gli eredi di Trainello sono citati fra le coerenze di terre ubicate nel territorio di S. Silvestro e Levata: ASMn, *AG*, b. 302, n. 559, 1204 dicembre 2. Una *domus* «que fuit filiorum quondam domini Trainelli» compare fra i beni assegnati a Pagano Poltroni dal padre: ASMn, *AG*, b. 302, n. 620, [1206].

⁵⁴⁸ ASMn, *AG*, b. 303, 1218 febbraio 17.

⁵⁴⁹ Doc. citato sopra a nota 545.

Se i motivi del contendere fra Poltroni e Mozzi sono emersi abbastanza chiaramente dai documenti sopra utilizzati, per cercare di individuare alcune delle possibili ragioni dell'insorgere delle rivalità fra i Poltroni e altri loro *inimici*, può essere utile ricorrere ad altra documentazione.

Il primo documento che è opportuno prendere in esame consta in alcune testimonianze prodotte da Boso Poltroni per una causa che lo opponeva a Oprandino «de Gafaro». L'atto, non datato, è ascrivibile agli inizi del Duecento: uno dei testimoni, il notaio Guarino, risulta essere attivo sino al 1206⁵⁵⁰, mentre di un altro teste, Girardo «de Oculo», sappiamo che scomparve avanti l'ottobre 1212⁵⁵¹. Stando alle deposizioni raccolte in quell'occasione, Boso ed Oprandino, assieme ad Ottolino, in un anno imprecisato che un teste dice essere anteriore alla partenza per Padova dello stesso Ottolino, funsero da fideiussori in favore di Bonaventura «de Bonodenario», al quale più persone avevano concesso un prestito di non modesta entità: dall'insieme delle deposizioni si ricava che suoi creditori erano, ma per somme diverse, Bonacurso Caloroso, Bonifacio da Crema – entrambi chiamati a deporre – e Isopino. Bonaventura non fu in grado di saldare il suo debito e pertanto autorizzò gli estimatori del comune a vendere una sua proprietà⁵⁵².

Con questa stessa vicenda va forse rapportata anche la lite arbitrata dai giudici Agnello e Musello nell'anno 1200, di cui è rimasta traccia in un altro

⁵⁵⁰ ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16.

⁵⁵¹ ASMn, *AG*, b. 303, 1212 ottobre 8.

⁵⁵² ASMn, *AG*, b. 3392, 124, [ante ottobre 1212].

testimoniale, dove si fa riferimento alla richiesta avanzata da due creditori nei confronti di Boso, chiamato a rispondere di un debito insoluto assieme a Ugucione ed Oprando; ma poiché Ugucione era ancora «*filius familias*», furono i soli Boso e Oprando a dover far fronte al saldo⁵⁵³. La documentazione disponibile, che non consente di seguire l'*iter* e la conclusione dell'azione giudiziaria, conferma le memorie testimoniali. È lecito infatti ritenere che il prestito cui s'è fatto riferimento sia da identificare con il mutuo contratto da Bonaventura figlio del defunto Maifredo «*Maldinari*» il 26 marzo 1196⁵⁵⁴, di 120 lire, per la durata di un anno, con Isopino «*de Romedio*», mallevadori del quale appaiono essere stati Ottolino di Uguccio di Boso, che sappiamo appartenere alla famiglia Avvocati, Oprandino di Cafaro e Boso figlio di Poltrone. Un mese prima, Boso ed Oprandino si erano posti come garanti di una vendita effettuata dallo stesso Bonaventura, questa volta qualificato come figlio «*de Maifredi Tortainversa*», abitante nel borgo di Mantova⁵⁵⁵. Si è detto che l'insolvenza del debitore provocò l'intervento degli estimatori del comune di cui appare aver beneficiato il solo Boso. Nel settembre del 1197, infatti, egli risulta disporre di una *domus* appartenuta a Bonaventura «*de Maldenario*» – si noti l'eloquente modifica del secondo termine onomastico di Bonaventura, da «*de Bondenario*» a «*de Maldenario*» –, posta nel borgo della città, «*iuxta fossatum de mercato boum*»⁵⁵⁶.

⁵⁵³ *Regesto mantovano*, n. 681, 1200.

⁵⁵⁴ *Regesto mantovano*, n. 566, 1196 marzo 26.

⁵⁵⁵ *Regesto mantovano*, n. 561, 1196 febbraio 21.

⁵⁵⁶ *Regesto mantovano*, n. 597, 1197 settembre 30.

Non è solo questo episodio – si badi – a rendere testimonianza dell'esistenza di comuni interessi e di rapporti d'affari fra Poltroni e Caffari. Nell'ottobre del 1209 Bonacurso dichiarò di essere stato soddisfatto del capitale e degli interessi che gli dovevano essere corrisposti da Bosone Poltroni in quanto fideiussore del notaio Guarino, debitore insolvente⁵⁵⁷. Si ponga mente: l'atto appena menzionato si colloca nel pieno del conflitto fra i Poltroni e i Calorosi, a fianco dei quali si erano schierati proprio i Caffari. Anzi: come si ricorderà, proprio nel 1209 si consumò l'uccisione di un Poltroni da parte di un Calorosi. D'altro canto, quello stesso documento sembra svelare la continuità di relazioni economiche fra gruppi parentali in conflitto. Ma a ben vedere l'adesione dei Caffari ai Calorosi potrebbe essere stata successiva al 1209, giacché sarà solo negli atti attinenti al successivo evolversi del conflitto che essi risultano far parte del 'partito' nemico dei Poltroni.

L'attività creditizia esercitata dai due gruppi familiari, le operazioni finanziarie intraprese in comune, potrebbero non aver mancato d'ingenerare qualche dissenso, così come ulteriori occasioni di disaccordo poterono con ogni probabilità essere causate dal comune possesso di beni immobili. Sappiamo, infatti, che dopo una serie di passaggi di proprietà, i Poltroni acquisirono edifici il cui dominio utile apparteneva ai fratelli Pietro ed Oprandino Caffari⁵⁵⁸.

Va notato che per la risoluzione delle singole vertenze, i litiganti non ricorsero agli apparati giudi-

⁵⁵⁷ ASMn, *AG*, b. 302, n. 706, 1209 ottobre 19.

⁵⁵⁸ Cfr. *Regesto mantovano*, n. 476, 1191 giugno 16 e 25; n. 486, 1192 gennaio 14; n. 549, 1195 luglio 1; n. 642, 1199 marzo 20.

ziari del comune; optarono invece per metodi risolutivi ‘privati’, affidandosi tutt’al più a degli arbitrati: i testimoni cui abbiamo accennato non vennero escusati da pubblici ufficiali o alla loro presenza; i giudici Agnello e Musello operarono in qualità di arbitri scelti dalle parti in causa e non in quanto ufficiali pubblici o per loro delega; nessuna sentenza, inoltre, è giunta sino a noi. Queste osservazioni non possono essere semplicisticamente imputate alla mancanza di fonti: di altre cause che i Poltroni ebbero in quegli stessi anni sono giunti sino a noi praticamente tutti gli atti relativi all’*iter* e ai diversi gradi del processo giudiziario. Sembra pertanto possibile dire che per appianare i loro conflitti d’interesse Poltroni e Caffari individuarono diversi percorsi di accomodamento. Tali percorsi, quand’anche si volesse ammettere il raggiungimento, di volta in volta, di soluzioni pacifiche, non dovettero però spegnere del tutto ogni rivalità, anzi. Lo si scorge dall’esistenza di significative coincidenze cronologiche fra i conflitti d’interesse cui s’è appena fatto cenno e i momenti salienti che segnarono il conflitto tra Poltroni e Carolosi, ed ancor più il suo passaggio ad una dimensione ‘sovrafamiliare’: alla «werra», non si dimentichi, presero parte anche i Caffari, e come *inimici* dei Poltroni, loro soci/rivali nel ‘commercio’ del denaro.

3. Il costituirsi delle *partes*

Una serie di dissensi parrebbero dunque aver alimentato rivalità convergenti – progressivamente ma inesorabilmente, si potrebbe dire – verso due distinti poli: da una parte i Poltroni e dall’altra quanti finirono per essere identificati quali loro *inimici*. Ta-

li dissensi – è opportuno ribadirlo – risultano occasionati da molteplici conflitti di interesse: l’opposizione dei Mozzi ai Poltroni è legata a questioni patrimoniali interne alla famiglia, la contrapposizione dei Caffari ai Poltroni rimanda invece al loro coinvolgimento nel ‘commercio’ del denaro. Si può ritenere allora che nel caso del conflitto Poltroni-Calorosi gli ambiti di appartenenza fazionaria sostanziano e ricalcano le reti dei rapporti economici: il rivale in affari diviene l’*inimicus* contro il quale si combatte la ‘guerra’, e ciò vale indipendentemente dalla ‘fazione’ d’appartenenza. Il gioco degli schieramenti è destinato in breve ad ampliarsi e a complicarsi con l’allargarsi delle alleanze alle relazioni clientelari e ai rapporti di vicinato.

Nel volgere di pochi anni infatti le diverse discordie e controversie sfociano in una «werra»: tale evoluzione – è stato detto – coincide con il passaggio delle competizioni da un orizzonte prettamente ‘familiare’ ad uno ‘sovrafamiliare’, un passaggio contrassegnato anche dal definirsi d’opposte *partes*.

È noto lo schieramento postosi al seguito dei Poltroni e quello che finì per convergere verso i Calorosi. Non sappiamo, purtroppo, se sia esistito un analogo schieramento capeggiato, ad esempio, dagli Assandri, o se questa famiglia assieme alle altre coinvolte nell’accordo del 1206 formasse una diversa aggregazione partitica, a sua volta coalizzatasi contro un altro raggruppamento antagonista.

Il termine *pars* figura nei nostri documenti ad iniziare dallo spesso citato accordo interfamiliare del dicembre 1206⁵⁵⁹. In quel documento sono così con-

⁵⁵⁹ Appendice documentaria, doc. n. 3.

notati i due gruppi che lo pattuirono: i fratelli Bulso e Boso Poltroni da una parte e Lanfranco de Gezzone, Novaresio e Pagano degli Assandri, Pietro Flaccavzovi dall'altra. In quella stessa carta si fa pure riferimento ad una terza *pars*: quella di Giovannibono Mozzi. E una propria *pars* costituirono gli *inimici* dei Poltroni, come si legge nel documento del 1210: «(...) omnium suorum inimicorum, silicet de Caffaris, Calorosiis Monziis et tocius eorum partis»⁵⁶⁰. Sulla base delle notizie rimasteci non siamo in grado di stabilire se il collante di tale *pars* fosse costituito solamente dalla rivalità nei confronti dei Poltroni o se quei tre gruppi parentali fossero uniti da altri interessi comuni. Allo stato delle conoscenze possiamo solo ipotizzare che il loro aggregarsi abbia tratto origine proprio dalle rivalità insorte con i Poltroni.

È noto che quel lemma poteva essere utilizzato per indicare, ancor prima che opposte fazioni, gli avversari in occasione di un processo, le bande armate, i clienti di una grande famiglia⁵⁶¹. Così accade anche nella documentazione appena citata. *Pars* sono i due gruppi che pattuiscono un accordo, ma è anche il 'gruppo dei fedeli' di una famiglia. E *pars* è pure l'aggregato costituito dall'insieme degli *inimici*, la coesione dei quali si fonda nella comune contrapposizione ad uno stesso avversario. L'accezione giuridica del termine è riscontrabile nel testimoniale relativo alla lite tra Poltroni e Scardeva, laddove i due contendenti sono per l'appunto definiti *partes*⁵⁶².

⁵⁶⁰ *Annales Mantuani* cit., *ad annum*.

⁵⁶¹ Cfr. Heers, *Partiti* cit., pp. 36-37.

⁵⁶² Appendice documentaria, doc. n. 10.

Proprio in relazione all'uso della parola *pars* si potrebbe notare come negli *Annales Mantuani*, ove pure si fa diretto riferimento, come s'è detto, alla «guerra Pultronorum et Calorosorum», questi due gruppi rivali non vengano mai indicati quali *partes*. E ciò non perché il termine sia ignoto all'anonimo autore, che lo utilizza per annotare sotto l'anno 1206 la grande battaglia «intra partem comitis et Monticulorum in Verona», ed anche in relazione alla successiva espulsione dei Monticoli da Verona, quasi a suggerire che *pars* per lui potesse connotare solamente delle fazioni mosse da spiccati intendimenti politici. Ma va ricordato che la fonte in questione è tarda: la narrazione dei fatti, per quanto condotta su un probabile testo precedente, ed il lessico impiegato risentono senza dubbio e dell'epoca in cui venne composta e delle finalità per le quali venne realizzata⁵⁶³.

Possiamo però chiederci quale peso abbia avuto la mediazione culturale notarile nel definire *partes* gli schieramenti antagonisti⁵⁶⁴. La risposta a tale quesito non può essere elaborata solo sulla scorta del 'caso' mantovano, che tuttavia contribuisce ad indicare una possibile soluzione o quantomeno una possibile linea d'indagine, giacché ci sembra che a presiedere a quello che impropriamente potremmo definire slittamento semantico del lemma *partes* da una 'accezione giuridica' al significato di 'schieramenti antagonisti' abbia contribuito in maniera determinante proprio la mediazione culturale dei notai.

⁵⁶³ Si vedano le considerazioni svolte a nota 00.

⁵⁶⁴ Cfr. J.C. Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Palermo, 1991, pp. 105-123.

Per evidenziare come il costituirsi di *partes* avvenisse solitamente in relazione a singoli gruppi familiari, conviene rifarsi al ben noto campione veronese, verso il quale anche in tempi recenti è stata richiamata l'attenzione⁵⁶⁵. In un documento mediante il quale alcuni esponenti dell'importante famiglia veronese degli Avvocati⁵⁶⁶ concedono in feudo a due fratelli una casa contigua alla loro torre, essi se ne riservano l'uso «pro omni suo facto et pro facto alieno si domini se capita constituerunt», oltre che «pro aliis suis amicis», ma non «contra proximos parentes vasallorum vel illi non sint inimici vasallorum». Si stabilisce anche che nel caso in cui insorgesse una qualche discordia tra i *domini*, i vassalli dovranno seguire la *maior pars*; se le due *partes* fossero eguali, i vassalli terranno la casa fino a quando non sarà ristabilita la concordia⁵⁶⁷. Simili clausole evidenziano come a Verona, prima ancora del divampare delle lotte tra le fazioni capeggiate dalla famiglia comitale e da quella dei Monticoli, le discordie tra famiglie non di rado sfociassero in scontri fra *partes*⁵⁶⁸. Ma le stesse clausole, e nello specifico l'espressione «se facere capud», assieme ad altre, del tutto analoghe, presenti in altra documentazione sempre veronese⁵⁶⁹, evidenziano in particolare

⁵⁶⁵ Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito* cit., pp. 335-336.

⁵⁶⁶ Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati*; Id., *La società veronese nel medioevo* cit., pp. 20-22.

⁵⁶⁷ Castagnetti, “*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*” cit., doc. n. 15, 1190 aprile 7.

⁵⁶⁸ Castagnetti, “*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*” cit., p. 40.

⁵⁶⁹ Cfr., Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 193.

proprio la possibilità del formarsi attorno alle maggiori famiglie cittadine di singole *partes*, e nel contempo la consapevolezza che quelle famiglie avevano di poter farsene centro.

Alla formazione delle *partes* dovette quindi presiedere innanzitutto il desiderio e la possibilità di organizzare uno strumento di pressione avvalendosi di un fitto reticolo di solidarietà e rivalità.

A noi però, più che indugiare sulle potenzialità politiche insite in quelle aggregazioni, importa maggiormente richiamare ora l'attenzione sul fatto che il loro stesso costituirsi dev'essere imputato ad un preciso principio ispiratore, ravvisabile nel concetto di *amicitia* ed in quello opposto ma complementare di *inimicitia*⁵⁷⁰. Sono gli *amici* a riunirsi sotto una stessa *pars*, che tale si definisce in quanto distinta dalle *partes* o dalla *pars* degli *inimici*. Sono allora i concetti di amicizia e di inimicizia a governare le relazioni sociali e le aggregazioni che ne scaturiscono. Lo dimostra la citata documentazione veronese: si è detto che gli Avvocati si dichiarano disposti a porsi a capo di un 'partito' non solo «pro omni suo facto», ma «pro facto alieno» e «pro aliis suis amicis»⁵⁷¹. Lo ribadisce quella mantovana, che permette oltretutto d'accennare al fatto che quei legami si reggono oltre che sulla *amicitia* anche sulla *fidelitas*: ricordiamo

⁵⁷⁰ Cfr. H. Legros, *Le vocabulaire de l'amitié son évolution sémantique au cours du XII^e siècle*, «Cahiers de civilisation médiévale» XXIII (1980), pp. 131-139; *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità privata e della conflittualità politica*, ricerca diretta da G. Miglio, Milano, 1992; Zorzi, *La cultura della vendetta* cit., pp. 135-170.

⁵⁷¹ Castagnetti, «*Ut nullus*» cit., p. 40; Tabacco, *Ghibellinismo* cit., p. 335. Si veda ora anche Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 398-406.

ancora una volta l'atto con il quale nel 1228 s'instaura un rapporto vassallatico così motivato: «propter amicitiam et servicium et parentelam». E gli esempi potrebbero senza dubbio essere moltiplicati. Vale inoltre la pena ricordare almeno che i cronisti padovani fanno della *parentela*, della *fidelitas*, della *amicitia*, gli elementi catalizzanti il blocco antiezzeliniano, tanto che, significativamente, giungono ad utilizzare *amicitia* come sinonimo di *pars*⁵⁷².

Le *partes* presuppongono allora la sussistenza d'una trama di solidarietà e di alleanze pronte ad entrare in azione nei momenti di emergenza, ossia quando si trattava di perseguire obiettivi comuni a quanti in quel dato 'partito' si riconoscevano: nel nostro caso specifico l'obiettivo comune era costituito dalla volontà di prevalere sui Poltroni, anche se probabilmente ognuno dei loro nemici ne era stato indotto a partire da motivazioni diverse.

Ogni schieramento, è evidente, doveva tendere a favorire la coesione interna, una coesione che trovava linfa nella volontà di raggiungere la condivisa finalità ma che si sostanziava in vari modi. Non a caso, nell'accordo tra i Poltroni ed i Trainelli, onde evitare l'incrinarsi della solidarietà di gruppo, si optò per una gestione autonoma ed interna di eventuali controversie la cui risoluzione si convenne di demandare, opportunamente, all'arbitrato di due co-

⁵⁷² Rolandi Patavini, *Cronica circa facta et in factis Marchie Trivixane*, a c. di A. Bonardi, R.I.S.², VIII, I Città di Castello 1906-1908; Gerardi Maurisii, *Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de Romano (1183-1237)*, a c. di G. Soranzo, R.I.S.², VIII, I, Città di Castello 1914. Cfr. S. Bortolami, *Fra "alte domus" e "populares homines": il comune di Padova e il suo sviluppo prima di Ezzelino*, in *Storia e cultura a Padova nell'età di sant'Antonio*, Padova 1985, p. 66.

muni amici⁵⁷³. La solidarietà dell'altra *pars* si sostanziò anche materialmente, nel comune possesso di un edificio che in un documento invero posteriore alla «werra» di qualche anno, si dice essere «Calaroxorum et Cafarorum et Munciorum»⁵⁷⁴.

3.1. 'Partiti di famiglie'

Le *partes* attive a Mantova – ma così accadeva anche altrove – all'inizio del secolo XIII altro non erano che 'partiti di famiglie', costituitisi attorno a famiglie a causa di rivalità familiari. Non pare affatto d'essere in presenza di 'partiti' la cui finalità sia manifestamente volta al conseguimento della supremazia politica, alla conquista del comune, potremmo dire. L'unica rivalità politica che è possibile individuare, va semmai colta nel desiderio da parte di ogni singolo raggruppamento di affermare la sua preminenza a discapito di quello rivale all'interno dello spazio urbano ove era insediato, laddove i singoli entravano quotidianamente in contatto, laddove con i loro aderenti ed i loro edifici forti avevano dato vita a 'piccole potenze' rivali. Vi presiede in altre parole la volontà di suggellare anche attraverso l'esibizione pubblica della violenza esplicitasi in una vera e propria 'guerra' urbana la propria affermazione sociale. Quelle *partes*, in quel torno di tempo, non presentavano ancora la rigidità del bipartiti-

⁵⁷³ Appendice II, doc. n. 3.

⁵⁷⁴ ASMn, *AG*, b. 302, 1217 agosto 19: atto di Bonacurso di Lorenzone, rogato "in stazione Calaroxorum et Cafarorum et Munciorum". ASMi, *PF*, b. 252, 1221 febbraio 16: atto rogato "apud pedem turris Calaroxarum et Cafarorum et Munciorum".

smo cittadino maturo, quale a Mantova andò esplicitandosi ad iniziare dagli anni Trenta, come fra poco ribadiremo.

Il comune cittadino parrebbe non essere intervenuto contro quelle 'autonome isole di potere'. Non dovette ostacolare il conflitto fra i Poltroni, i Calorosi e le rispettive *partes*. Il comune dovette invece prodigarsi affinché sui conflitti interni tra famiglie non soffiassero il vento interessato di ben più ampie lotte politiche. O meglio: coloro che in quel periodo governavano la città, tesero ad evitare che i conflitti interfamiliari si raccordassero a quelli intercittadini. Ne consegue che la presenza di conflitti interfamiliari non era considerata destabilizzante, ma, verrebbe da dire, del tutto ordinaria. O quanto meno, era manifesto che quei conflitti non erano destabilizzanti fin tanto che rimanevano tali, ossia fino a che i loro ideali non si saldavano a quelli che agivano su vasta scala, su ambiti sovralocali. Ecco perché nel 1207, nel patto con il marchese Azzo d'Este e con il conte di Verona i Mantovani compresero l'urgenza di far prestare il giuramento della seguente clausola: «de guerris vero et discordiis, que modo sunt in civitate Mantue et episcopatu vel que in futurum, quod Deus avertat, oriretur, partem non capient nec permittent aliquem vel aliquos capere, imo bona fide operam dabunt ut pacificetur»⁵⁷⁵.

Il fine verso il quale si intendeva giungere è evidente: avvertendo la generale tensione delle *partes* cittadine verso una dimensione sovracittadina, ci si adoperò per arginare i collegamenti di quelle che in quel momento erano attive in Mantova, mantenendo così le discordie che le alimentavano entro un oriz-

⁵⁷⁵ *Liber privilegiorum* cit., n. 181, 1207 agosto 28.

zonte meramente civico. Le forze esterne alla città potevano solo adoperarsi per il raggiungimento della pace interna.

Della presenza in Mantova di conflitti si era dunque ben consapevoli. Anzi, si era consapevoli della esistenza del conflitto – si noti il ricorso in un accordo intercittadino dei lemmi *guerra* e *discordia* per indicare dissidi interni – fra Poltroni e Calorosi, ché non deve essere interpretata come una mera casualità la coincidenza cronologica fra la formulazione della succitata clausola – clausola che non figura in altri accordi stipulati da Mantova – e il conflitto di cui ci stiamo occupando. Altrettanto consapevoli si era dell'opportunità di garantirsi acciocché la violenza familiare, evidentemente ritenuta inevitabile e finanche legittimamente tollerabile, non trovasse l'occasione d'essere convogliata verso l'esterno della città. Eventualità non remota, dato che proprio nel 1207, come s'è già accennato, a Verona era esplosa la lotta fra 'partiti' contrapposti, uno dei quali era capeggiato dalle forze con le quali i Mantovani si stavano alleando.

Non è tutto: si può rimarcare come agli occhi dei contemporanei dovesse essere percepita chiaramente la differenza tra i conflitti che si svolgevano all'interno delle mura urbane e quelli sovralocali⁵⁷⁶. E alla 'lotta intestina' guidata da Poltroni e Calorosi mancò proprio il costituirsi di raccordi con altri partiti di altre città⁵⁷⁷. Tale raccordo non mancherà in-

⁵⁷⁶ La stessa considerazione è stata svolta da Milani, *L'esclusione* cit., p. 78, ove si tiene conto di una clausola del tutto analoga a quella presente nel citato accordo fra Mantova e Verona del 1207.

⁵⁷⁷ Castagnetti, *Le città* cit., pp. 240-242.

vece d'essere presente nei decenni successivi – vi accenneremo tra breve.

A quanto detto s'aggiunga che quelle *partes* erano schieramenti provvisori e mobili, che mutavano con il mutare degli interessi particolari, propri cioè di ogni singolo raggruppamento familiare. La composizione delle aggregazioni seguiva regole cangianti, determinate di volta in volta a seconda delle circostanze e degli interessi. Lo conferma proprio la considerazione delle fazioni originatesi in concomitanza con la guerra Poltroni-Calorosi. La loro origine e la loro sussistenza risulta essere stata strettamente legata ai conflitti insorti fra le famiglie che le componevano. Infatti allorché gli interessi di quelle stesse famiglie si coagulavano attorno a nuovi poli, il gioco delle aggregazioni familiari alterava notevolmente la struttura delle *partes* mantovane. La *pars* di Giovannibono Mozzi, avversa ai Poltroni per i motivi che ben conosciamo, finì per raccordarsi e legarsi a quella dei Calorosi e dei Caffari, in contrasto con quella stessa famiglia ma per altre ragioni, formando così un'unico 'blocco' di nemici. Si trattò tuttavia di uno schieramento destinato a mutare radicalmente.

Nel 1235 dell'uccisione del vescovo Guidotto vennero accusati gli esponenti della *pars* degli Avvocati, una *pars* costituita, tra gli altri, anche dai Poltroni e dai Calorosi⁵⁷⁸, ma non dai Caffari, del tutto estranei alla sacrilega uccisione. Gli assassini fuggirono da Mantova e si rifugiarono a Verona, ac-

⁵⁷⁸ *Breve chronicon* cit., *ad annum*. Sull'intera vicenda si vedano Vaini, *Dal comune* cit., pp. 102-104; Gardoni, «*Pro fide et libertate Ecclesiae immolatus*» cit., pp. 158-167; e ora Gardoni, *Vescovi-podestà* cit., pp. 176-185.

colti dai sostenitori di Ezzelino da Romano, nemico della *pars Ecclesie* in favore della quale tanto aveva operato il presule mantovano. Ecco che gli antichi *inimici*, coloro che erano stati a capo di opposte fazioni che al volgere dal primo al secondo decennio del secolo avevano dato vita ad una «werra» urbana, si trovano ora alleati. Ecco ora, soprattutto, esplicitarsi l'avvenuto raccordo delle *partes* interne alla città di Mantova con le più vaste fazioni sovraregionali.

Le *partes* dunque, agli inizi del Duecento, sembrano essersi generate dal mutevole gioco delle intese personali e di gruppo. Tali intese si manifestavano in una rete di relazioni personali, favorite dai contatti quotidiani, informali, e per ciò stesso destinate in gran parte a rimanere 'sommese', giacché solo di rado affiorano dalla documentazione perché formalizzate con atti scritti, patti o accordi interfamiliari oppure, attraverso l'istituzione di vincoli vassallatici, come si vedrà tra breve – ne abbiamo visto sopra alcuni.

3.2. La «*pars*» dei Poltroni

La natura e lo stato frammentario della documentazione non rende agevole il tentativo, pur doveroso, di cercare d'individuare gli aderenti alle singole *partes*. Non è facile stabilire infatti con assoluta certezza a quale 'partito' aderissero, ad esempio, Lanfranco di Gezone, Novaresio e Pagano degli Asandri, Pietro di Martino Flaccazovi, né si può con sicurezza ritenere che essi formassero una diversa

pars. La considerazione del documento del 1206 parrebbe porli in strette relazioni con i Poltroni, con i quali proprio allora addivennero a patti. La concessione nel 1207⁵⁷⁹ – è opportuno richiamare l’attenzione sulla collocazione temporale di tale atto, contestuale al conflitto – di un prestito ai Poltroni da parte d’un Flaccazovi, e il trovare altri membri della famiglia nel già citato testimoniale prodotto da Boso Poltroni, consentono di dare spessore all’esistenza di rapporti tra i due gruppi familiari. Non altrettanto si può dire per i Gezzi. Anzi, la considerazione di un atto rogato da un Gezzi nella bottega dei Calorosi, Caffari e Mozzi nel 1217⁵⁸⁰ e la menzione di Pietro figlio di Oprando Caffari fra gli astanti ad un atto, posteriore al precedente di un anno, attinente in maniera specifica ai Gezzi sul quale si tornerà, porterebbe a supporre una loro adesione alla ‘fazione’ guidata dai Calorosi: sennonché tale documentazione è – si noti – successiva di qualche anno alla conclusione della «werra». Ancora più indefinita appare la posizione degli Assandri, che solo dubitativamente è possibile porre tra i sostenitori dei Poltroni.

Si può inoltre ipotizzare che ogni singola famiglia dovesse far convergere verso la *pars* cui aderiva la sua più o meno vasta clientela⁵⁸¹. Le fonti disponibili non permettono di individuare i clienti di entrambe le fazioni in lotta. Qualche utile spunto invece non manca relativamente però ai soli Poltroni. Riteniamo dunque di qualche utilità soffermarci almeno sui pochi personaggi che risultano aver parteggiato per essi, il che permetterà di appurare l’esistenza

⁵⁷⁹ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 72, 1207 aprile 30.

⁵⁸⁰ ASMn, *AG*, b. 303, 1217 agosto 19.

⁵⁸¹ Cfr., Settia, *I luoghi cit.*, pp. 109-110.

stessa di tale *entourage*, oltre che di connotarne socialmente i membri.

S'è già fatta menzione di quel Corradino *de Rugeço* che asserì di stare giorno e notte con i Poltroni: è un'affermazione assai eloquente, che evidenzia quella quotidiana frequentazione, quella familiarità e dedizione, proprie d'ogni relazione clientelare. Ebbene, tale familiarità, trova conferma anche nella considerazione degli altri esponenti del suo stesso nucleo parentale. Vediamoli. Fra gli astanti alla stipulazione nel 1210 da parte dei Poltroni di un interessante contratto sul quale ci siamo già occupati⁵⁸², compare Ziliolo/Egidio, detto Cazarino⁵⁸³, figlio di Guglielmo *de Reginzis*, che funge da testimone anche in altri atti dei quali è attore Boso Poltroni⁵⁸⁴, che nel 1209 lo aveva indicato come suo procurato-

⁵⁸² Cfr. *supra*, testo corrispondente a cap. III, par. 1.5.

⁵⁸³ ASMn, *AG*, b. 3392, 1216 ottobre 22: Ziliolo «qui dicitur Cazarinus Guielmi de Reginza».

⁵⁸⁴ *Regesto mantovano* cit., n. 462, 1190 febbraio 24 e 26; n. 468, 1190 luglio 15; n. 495, 1192 maggio 8: l'atto è rogato nella casa dei Mozzi; n. 592, 1197 agosto 13; n. 612, 1198 marzo 14: Cazzarino «de Regencis» viene elencato fra gli astanti al rilascio di deposizioni per la causa che oppone i Poltroni ei da Goito per diritti di decima; n. 641, 1199 marzo 18; n. 681, 1200; ASMn, *AG*, b. 302, n. 490, 1203 settembre 25; ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16: si tratta di una transazione per un debito che il notaio Guarino aveva con Boso; ASMn, *AG*, b. 302, n. 617, 1207 dicembre 30: assieme a Cazarino presenza Graciolo «de Regincis» di cui allo stato attuale non conosciamo gli eventuali rapporti di parentela; ASMn, *AG*, b. 302, n. 726, 1210 agosto 16: l'atto è rogato nella casa di Pietro Flaccazovi; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 85, 1211 marzo 5; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 111, 1217 febbraio 28: all'atto assiste con Ziliolo, che si qualifica come figlio del defunto Guglielmo «de Reginzis», anche Rodolfo «de Reginzia».

re⁵⁸⁵. Presente alla stesura del testamento di Mutto dei Mozzi⁵⁸⁶, Ziliolo, nell'agosto del 1219 viene nominato da un console di giustizia del comune di Mantova procuratore dei figli del defunto Boso⁵⁸⁷, per conto dei quali agisce nel 1223⁵⁸⁸. Anche il padre Guglielmo figura come testimone in atti dei Poltroni quantomeno a partire dal 1181⁵⁸⁹. Nei primi anni dell'ultimo decennio del XII secolo egli cede, assieme al fratello Rodolfo⁵⁹⁰, un appezzamento con casa ubicato in «hora Quatuor Portarum», non distante da Sant'Andrea, ai fratelli Egidio e Guarino notaio, refutando l'immobile a Pietro e Oprando Caffari dai quali era tenuto in affitto⁵⁹¹. Figli di Rodolfo furono il ricordato Corrado/Corradino e Rodolfo. Nel 1203 gli estimatori procedono ad assegnare, mediante esecuzione forzata, due biolche di terra con viti site in Monticelli a Boso Poltroni, creditore insoluto di Corrado⁵⁹². Fra i membri della curia dei vassalli del vescovo Guidotto riunitasi nel

⁵⁸⁵ ASMn, *AG*, b. 302, n. 686, 1209 maggio 26.

⁵⁸⁶ ASMn, *AG*, b. 302, n. 588, 1206 gennaio 27.

⁵⁸⁷ ASMn, *AG*, b. 303, 1219 agosto 30.

⁵⁸⁸ ASMn, *AG*, b. 303, 1223 agosto 30.

⁵⁸⁹ *Regesto mantovano* cit., n. 408, 1181 ottobre 25; n. 648, 1199 ottobre 9.

⁵⁹⁰ Anche Rodolfo è noto per essere in più occasioni annoverato fra quanti presenziano a transazioni dei Poltroni: *Regesto mantovano* cit., n. 454, 1189 settembre 25; n. 668, 1200 maggio 17; n. 675, 1200 settembre 28; n. 679, 1200 novembre 26; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 60, 1204 gennaio 13; ASMn, *AG*, b. 302, n. 507, 1204 gennaio 31; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 111, 1217 febbraio 28.

⁵⁹¹ Cfr. *Regesto mantovano* cit., n. 476, 1191 giugno 16; n. 486, 1192 gennaio 14.

⁵⁹² ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 17.

1233, figura Corrado *de Reghencis*⁵⁹³, che proponiamo di identificare con il nostro Corradino. Rodolfino, presente a transazioni di Boso Poltroni dal 1200 al 1214⁵⁹⁴, nel 1213⁵⁹⁵ si appellò contro una sentenza emessa in suo sfavore per una causa che lo opponeva a Graziadeo da Rivalta.

All'*entourage* dei Poltroni riteniamo inoltre di poter ricondurre molti dei personaggi che con costanza appaiono presenziare alla stipulazione di molte loro transazioni, ed in modo specifico di quegli atti che abbiamo utilizzato per ricostruire la loro «werra». Tra questi personaggi converrà soffermarsi almeno su Mantovano «Azonis de Elda», il primo dei testimoni nominati nei documenti del 1202, 1206 e 1207. Egli funge da teste ad atti dei Poltroni sin dal 1184⁵⁹⁶, anno della sua prima attestazione. Proprietario di terre nelle immediate vicinanze della città assieme al fratello Azzolino «Azonis de Ilda»⁵⁹⁷, Mantovano risulta essere vassallo vescovile nel

⁵⁹³ F.C. Carreri, *Appunti e documenti sulle condizioni dell'episcopio mantovano al tempo di Guidotto da Correggio e de' prossimi predecessori*, in "Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova", n.s., I (1908), pp. 43-84, qui alle pp. 64-65.

⁵⁹⁴ *Regesto mantovano* cit., n. 668, 1200 maggio 17; ASMn, *AG*, b. 302, n. 629, 1207 giugno 2; ASMn, *AG*, b. 317, n. 37, 1208 gennaio 8; ASMn, *AG*, b. 303, 1214 marzo 15.

⁵⁹⁵ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 93, 1213 dicembre 4.

⁵⁹⁶ *Regesto mantovano* cit., n. 421, 1184 marzo 25; n. 495, 1192 maggio 8; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 50, 1202 agosto 12; ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16; ASMn, *AG*, b. 302, n. 691, 1209 giugno 28; ASMn, *AG*, b. 302, n. 706, 1209 ottobre 19; ASMn, *AG*, b. 3392, n. 84, 1211 gennaio 3.

⁵⁹⁷ *Regesto mantovano* cit., n. 601, 1197 novembre 20; n. 651, 1199 dicembre 19.

1207⁵⁹⁸. Presente ad atti emanati da autorità pubbliche⁵⁹⁹ egli è membro del consiglio del comune nel 1199⁶⁰⁰, mentre qualche anno più tardi giurerà l'alleanza con Modena nelle vesti di preposito dei beccai⁶⁰¹. Nel 1203 risulta invece rivestire l'ufficio di estimatore del comune⁶⁰². Mantovano è attestato come già scomparso nel 1217⁶⁰³. Figli suoi furono Ugolino, membro del consiglio maggiore nel 1225⁶⁰⁴; e Pietro: esponente del consiglio di credenza nel 1217⁶⁰⁵ con la qualifica di milite di giustizia, nel 1225 compera un appezzamento con viti oltre il lago di Mantova in località Campagnola, dov'erano altre sue proprietà, incrementate negli anni successivi mediante acquisti effettuati con il fratello Azzolino⁶⁰⁶. Attivo in ambito pubblico fu anche un quarto

⁵⁹⁸ ASMn, *AG*, b. 3281, 1207 giugno 9.

⁵⁹⁹ ASMn, *AG*, b. 3392, n. 50, 1202 agosto 12; ASMn, *AG*, b. 317, n. 31, 1206 giugno 16; ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27; ASMn, *AG*, b. 303, 1220 agosto 30.

⁶⁰⁰ *Liber privilegiorum* cit., n. 220, 1199 giugno 8.

⁶⁰¹ L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, IV, col. 379.

⁶⁰² ASMn, *AG*, b. 302, n. 475, 1203 maggio 27.

⁶⁰³ *L'archivio del monastero*, n. CXI, 1217 dicembre 28: Pietro «quondam Mantuani Açonis Elice».

⁶⁰⁴ F.S. Gatta, *Liber grossus antiquus Communis Regii (Liber pax Constantie)*, 6 voll., Reggio Emilia, 1944-1963, V, doc. n. DXCV. Una ulteriore spia della sua partecipazione alla vita pubblica può essere considerata la sua presenza nelle vesti di testimone ad un atto del console di giustizia: ASMn, *AG*, b. 303, 1220 agosto 30.

⁶⁰⁵ *Liber privilegiorum* cit., n. 182, 1217 novembre 17.

⁶⁰⁶ *L'archivio capitolare*, n. LXXVIII, 1227 marzo 18; n. LXXX, 1227 aprile 1; n. LXXXII, 1228 gennaio 28. Pietro «Mantuani Açonis Elice» confina con immobili siti in località Campagnola nel 1226 (ASMn, *OC*, b. 6, n. 20); in queste zone

figlio di Mantovano, che divenne estimatore ed ingrossatore del comune⁶⁰⁷. Il fratello di Mantovano, Azzolino di Azone «de Elda», arbitro in questioni fra Poltroni e Trainelli nel 1201⁶⁰⁸ è proprietario di terre in Romanore⁶⁰⁹.

3.3. *Impegni militari e vincoli vassallatico-feudali*

Ad illustrare i modi dell'instaurarsi di relazioni clientelari possono utilmente concorrere i documenti del 1228 già presi in esame, con i quali Bonacursio figlio del defunto Zannebono *de Parvis Pellizariis* cedette ai Visconti la quota a lui spettante di una *domus alta murata*, che riottenne in fedo⁶¹⁰. Ricordiamo qui che il contratto impegna Bonacursio, detto *cliens* e *vassallus* degli infeudanti, ad utilizzare quell'immobile per operazioni militari a richiesta e per la difesa dei suoi nuovi *domini*. A tale transazione dobbiamo attribuire un chiaro significato: i Visconti si garantirono l'aiuto militare in caso di rivolgimenti interni da parte del proprietario di una quota di casatorre posta nella stessa parte della città dove era posta anche la loro torre⁶¹¹.

beni suoi sono attestati sin quasi alla metà del secolo (ASMn, OC, b. 6, 1242, ottobre 13).

⁶⁰⁷ ASMn, AG, b. 303, 1222 maggio 2.

⁶⁰⁸ ASMn, AG, b. 302, n. 378, 1201 settembre 21.

⁶⁰⁹ *Regesto mantovano* cit., n. 667, 1200 maggio 1.

⁶¹⁰ Vedi *supra*, cap. II, par. 2.3.

⁶¹¹ Cfr. P. Brancoli Busdraghi, *Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*,

L'atto d'infuedazione dei Visconti mostra senza dubbio la vitalità dei rapporti vassallatico-feudali all'interno della *élite* cittadina⁶¹², rapporti formalizzati e formalizzanti: servono per stringere legami clientelari ed obblighi militari e a darvi valore cogente⁶¹³. Vincoli che diventano mezzi efficaci per la formazione di clientele urbane, provviste delle basi materiali indispensabili per le lotte intestine quali sono per l'appunto le torri e simili edifici forti.

Disponibilità di edifici forti e sostegno di *fideles* erano del resto essenziali per determinare il corso e l'esito dei conflitti urbani, come appare da più parti. Eccone di seguito qualche sparso, ma eloquente, crediamo, esempio. Ad un cittadino veronese, Gerardo dei Cagabissi, probabilmente nel 1207, l'anno – lo ricordiamo – delle lotte che a Verona opposero la fazione dei Monticoli a quella dei San Bonifacio, venne chiesto di porre la sua torre, mediante un atto di infuedazione, nella disponibilità della *pars* dei Monticoli. Gerardo rifiutò per non compiere «*scelus neque traditum de suis amicis nisi ipsi facerent de eo*»⁶¹⁴. Quasi due decenni dopo, un esponente autorevole della *pars Monticulorum*, Adelardino di Alberico Lendinara, concedette un terreno con corte

Atti del IV Convegno (Firenze, 12 dicembre 1981), Firenze 1982, pp. 29-55.

⁶¹² Cfr. A. Castagnetti, «*Ut nullus incipiat hedificare forticiam*». *Comune veronese e signorie rurali nell'età di federico I*, Verona 1984, pp. 40-41; Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 194.

⁶¹³ Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini* cit., pp. 359-406.

⁶¹⁴ Cfr. G. Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell'archivio Vaticano*, «Atti del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», XCII, (1932-1933), pp. 1000-1001; Castagnetti, «*Ut nullus incipiat*» cit., p. 40.

e torre in feudo a Bonaccorso di Bonadomano che in precedenza glielo aveva venduto, impegnando l'infeudato – obbligato a «facere fidelitatem» – a mettere a disposizione lui e la sua torre e le case vicine complessivamente per un mese all'anno⁶¹⁵. Nel documento con il quale nel 1204 il visconte degli Estensi investì un fabbro di un casamento, compare, al posto del più consueto impegno di «adiuvare eos de placito et besogno», la 'variante' «adiuvare eos de placito et bello»: una simile espressione, attribuibile agli stessi Estensi, rinvia ad una di certo non remota possibilità di lotte intestine nella città di Ferrara⁶¹⁶. L'obbligo di accorrere a sedare con le armi tumulti in città e nel territorio sarà imposto ai vassalli estensi alla metà del XIII secolo⁶¹⁷. Ancora. A Padova nel 1228 un sarto al quale venne data in affitto una casa da un appartenente ad una autorevole famiglia cittadina, si impegnò «ad adiuvandum ipsum dominum cum sua propria persona in suis propriis werris»⁶¹⁸.

⁶¹⁵ Varanini, *Torri e casetorri* cit., p. 190-191. Per quanto concerne la famiglia capitaneale dei da Lendinara si vedano Castagnetti, «*Ut nullus incipiat*» cit., pp. 25-33; Id., *Fra i vassalli* cit., pp. 95-97; Id., *Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I 'capitanei' nei secoli XI-XII*, Atti del Convegno (Verona, 4-6 novembre 1999), a cura di A. Castagnetti, Roma, 2001, pp. 357-361.

⁶¹⁶ Castagnetti, *Società e politica a Ferrara* cit., p. 232.

⁶¹⁷ Castagnetti, *Società e politica a Ferrara* cit., p. 233.

⁶¹⁸ Il documento è stato preso in esame in Bortolami, *Fra "alte domus" e "populares homines"* cit., p. 64.

NOTA CONCLUSIVA

Il tratto caratterizzante il paesaggio della città di Mantova nei decenni a cavallo fra i secoli XII e XIII non dovette essere costituito tanto dalle torri, quanto dai complessi abitativi entro i quali esse erano poste. È vero che per la maggior parte dei casi disponiamo solo di attestazioni isolate di torri non inseribili in un contesto residenziale preciso. Ma non è meno vero che quando la documentazione si fa ricca di notizie, la torre non è mai un manufatto a sé stante.

La documentazione mantovana presa in esame non è particolarmente abbondante ma è assai significativa se non altro per i quesiti lessicali che sollecita. Si pensi ai prolemi sottesi, ad esempio, all'uso da parte dei notai di *magna domus* o di *palatium*. Le carte d'archivio hanno tuttavia permesso di penetrare nella complessa struttura in cui si articolavano gli spazi occupati dagli insediamenti dell'*élite* cittadina, le *curtes*, offrendoci così l'occasione per conoscere nel concreto le modalità insediative di alcune fra le principali famiglie cittadine dell'epoca.

Il modello abitativo della aristocrazia cittadina mantovana è dato dalla *curtis*, costituita da nuclei compatti, caratterizzata dalla vicinanza di edifici adibiti ad usi diversi. Si rileva la coesione topografica dei complessi residenziali urbani che paiono pertanto costituire dei raggruppamenti di isolati familiari. Al riguardo vengono in mente il modello genovese e quello romano, ad esempio. Ma viene in mente anche il modello proposto decenni fa dallo Heers del 'castello in città'. Mantova sembra infatti caratterizzarsi per una sommatoria di insediamenti aristocrati-

ci distribuiti sia nella cosiddetta 'città vecchia' che in quella 'nuova'.

Attorno alle *curtes* si addensavano le case di singoli membri della famiglia, coagulate attorno ad edifici tenuti consortilmente, ossia *pro indiviso*. Proprio tale porzione del patrimonio familiare mantenuto indiviso, costituiva l'ossatura della coesione familiare. È questo il caso emblematico degli Assandri, caso che può essere accostato a quelli ben più noti di altre città, come quello della famiglia veronese degli Avvocati.

Fu la torre o la *magna domus*, ripartite in sole quote ideali a costituire il perno dell'unità familiare. Allorché quell'elemento viene meno, anche la solidità del gruppo parentale viene meno. Ecco il perché delle disposizioni testamentarie dirette a garantire il mantenimento in comune di parti ben definite del patrimonio familiare, ecco il perché degli accordi stipulati per regolamentare l'uso delle torri. La torre è anche l'elemento che normalmente permette di saldare legami che trascendono la comune ascendenza. È questo il caso dei consorti che elevarono la cosiddetta torre dei Gambolini, o di Caffari, Calorosi e Mozzi, che alleatisi durante le prime guerre fra contrapposti partiti ne possederono una in comune.

Il modello così individuato divenne punto di riferimento pure per quei gruppi parentali che si andavano affermando proprio al principio del Duecento. Queste famiglie rendono visibile il loro nuovo *status* sociale, attuando una politica insediativa che è del tutto analoga a quella intrapresa tempo addietro dalle famiglie di più antica tradizione.

I complessi abitativi rispecchiano la coscienza, il rilievo sociale e politico di chi ne era proprietario.

La loro importanza va ravvisata più che nel ‘potenziale bellico’ che all’occorrenza le poteva renderli delle vere e proprie ‘fortezze urbane’, nel loro fungere da perno della coesione e dell’identità fra i discendenti di un comune capostipite o fra gruppi di consorti.. Al loro interno o nelle immediate vicinanze erano poste anche le abitazioni di coloro che alla famiglia preminente erano uniti da legami di natura ‘clientelare’. È attraverso quei complessi che la famiglia proprietaria può influenzare e controllare lo spazio urbano circostante e quanti vi abitano, un’influenza e un controllo tali da incidere sulla stessa toponomastica.

Insomma, i complessi residenziali della *élite* rappresentano dei «poli di aggregazione urbana»⁶¹⁹, sono segni concreti del ruolo politico della famiglia, ovvero della sua rappresentanza politica, e ‘strumenti’ del controllo esercitato sullo spazio urbano.

Agli inizi del Duecento il linguaggio notarile utilizza il termine *domus* nell’accezione di ‘gruppo parentale’ articolato in strutture patrilineari. Si inizia così a far diretto riferimento ad una struttura familiare che poggia su precisi meccanismi successori, che attengono in maniera specifica a porzioni del patrimonio destinate ad essere mantenute in comune e a frazionarsi vieppiù con l’ampliarsi della famiglia. Il mantenimento in comune di porzioni più o meno ampie di patrimonio diventa di fondamentale importanza per la coscienza familiare; o meglio, la quota di patrimonio mantenuto in comune diventa «termine di riferimento e simbolo del perpetuarsi della coesione parentale o del patto di solidarietà»⁶²⁰. Non

⁶¹⁹ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie* cit., p. 19.

⁶²⁰ Rossetti, *Evoluzione delle tipologie* cit., p. 18.

importa se tale porzione sia costituita dalla torre o da altri edifici socialmente rappresentativi come la *magna domus* o parti del patrimonio fondiario. S'è visto come il mantenimento in comune di parti del patrimonio e la sua amministrazione implicasse l'adozione di specifiche soluzioni amministrative. A questo proposito abbiamo creduto di poter scorgere la sussistenza di una specifica 'istituzione', il *commune domus* finalizzato a presiedere alla gestione di quanto era destinato ad essere mantenuto in comune.

L'elevato grado di quotizzazione di un bene è la prova della presenza di tutti i membri della *domus* nel possesso di quel bene, un bene che assurge a simbolo della coesione familiare. Non solo. Attraverso quel bene tutta la famiglia esercitava un forte controllo sull'intera area in cui era posta. Ma occorre tener conto che il patrimonio urbano a molte delle famiglie considerate offriva una fonte immediata di reddito grazie alla riscossione degli affitti. Le maggiori famiglie cittadine erano anche proprietarie di strutture edilizie diverse da quelle che costituivano il loro nucleo insediativo. Potevano così incidere sulla connotazione sociale ma anche economica dell'ambito di loro pertinenza. Si è in più d'un caso potuto riscontrare il possesso di magazzini, botteghe, macelli, forni, ovvero la disponibilità di immobili atti a favorire lo sviluppo di attività commerciali, giungendo così a controllare anche gli spazi entro i quali artigiani e commercianti esercitavano le loro attività. Risulta piuttosto naturale allora che siano spesso proprio questi i luoghi in cui si concludevano molti negozi giuridici effettuati dalla popolazione della zona adiacente.

Quelli richiamati sono tratti che accomunano famiglie di diversa tradizione essendo caratteristici sia di quelle di più antica tradizione, si pensi ai Visdomini o ai Visconti, sia a quelle di più recente affermazione la cui fortuna poggiava essenzialmente sulla ricchezza finanziaria. Ne è un esempio la famiglia *de Oculo* la cui progressiva ascesa sociale è scandita dalla acquisizione di torri urbane appartenute a famiglie in declino. È questa la spia eloquente di una sostanziale stabilità e continuità di stili di vita e di valori che paiono accomunare senza soluzione apparente di continuità le famiglie del gruppo dirigente del primo comune e l'*élite* della tarda età comunale.

La volontà di emergere e di affermarsi politicamente si esprime anche attraverso solidarietà vaste, talvolta di tipo clientelare, coinvolgenti strati sociali differenti. Si pensi alla torre dei Gambolini. Si pensi agli accordi del 1228 riguardanti la torre dei Parvis Pellizariis, torre che per decenni fu al centro di diversi accordi. Si pensi poi al costituirsi delle *partes* nel corso della 'guerra' Poltroni-Calorosi.

I modi per affermare la propria supremazia sociale, ovvero per controllare lo spazio urbano, trovano esemplificazione proprio nella 'guerra' che agli inizi del Duecento contrappose un gruppo di famiglie che stavano rivendicando la loro preminenza sociale anche attraverso il controllo dello spazio urbano. La guerra ha per protagonisti uomini che non appartengono al gruppo dirigente della prima età comunale, sono in larga parte esponenti di famiglie che si vanno affermando anche politicamente proprio agli inizi del secolo. Una affermazione sancita dalla disponibilità di insediamenti urbani fortificati e

di adeguate risorse economiche. Lo scontro armato fra i Poltroni e i Calorosi esprime la volontà di ostentare la raggiunta preminenza sociale. L'affermazione dell'identità del gruppo familiare passa, si potrebbe dire, anche attraverso l'esercizio della violenza.

Quello apertosi fra Poltroni e Calorosi rappresenta un conflitto incentrato sul confronto tra due gruppi familiari antagonisti che divennero i perni di due diversi schieramenti che polarizzarono diverse inimicizie collaterali. Tale dicotomia è espressa nelle carte notarili con l'uso del termine *partes*, impiegato per indicare 'le parti in conflitto', gli 'schieramenti antagonisti' e non ancora delle 'fazioni politiche' cariche di valenze ideologiche. Il principio ispiratore che presiedette alla loro formazione è da ravvisare nel gioco alterno delle alleanze e delle inimicizie familiari, ossia nelle relazioni di *amicitia* e di *inimicitia*. La conflittualità fra parentele si polarizza sì in forme più radicali, da infrafamiliare diviene interfamiliare, senza tuttavia trovare una superiore giustificazione ideologica come invece accadrà a partire dagli anni Trenta.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1.

1202 novembre 23, <Mantova>, nella casa di Mutto dei Mozzi

Zannebono di Oddone «Muntii» e lo zio Mutto prestano reciproche promesse in merito all'uso della torre comune.

Originale: ASMn, AG, b. 302, n. 450 [A].

Edizione parziale: Carreri, *Di alcune torri* cit., a p. 17 dell'estratto.

In Christi nomine. Die veneris qui fuit .VIII. dies exeunte nove(m)bri, | in presentia Mantuani Azonis de Elda, Engerammini et Tu|cole fornarii. Zannebonus Oddonis Mu(n)tii, amore et re|verentia et precibus d(omi)ni Muti sui patru(i) et precibus et amore | Bosonis de Pultrone, promisit eidem d(omi)no Muto quod non exple|verit ru(m)pere murum turris sue ibi ubi fatiebat ostium, | immo dimittet ad ru(m)pendum unum bracchium^(a) ipsius muri, et hoc | durante discordia inter filios Pultroni et Callorosos; concordia | illius discordie facta, expleat Zannebonus ru(m)pere ipsum murum | ad suam voluntatem pro conpleudo^(b) faciendi ostium. Quam turrem dictus | d(omi)nus Mutus promisit Zannebono guardare et custodire dehinc | ad annum unum et unum diem et quod non adoperabit per se nec per ali|quam personam ipsam turrem, nec alicui persone ipsam per aliquam de|fensionem nec offensionem, nec ad armandum nec desarmandum nec ad aliquod malum nec | ad aliquod servicium alicui faciendum dehinc | ad predictum terminum dabit, nec dare fatiet, nec con-

sentiet sine | co(mun)i consensu et voluntate dicti Zanneboni. Et si contra fecerit | vel aliqua persona seu persone infra supradictum tempus sive cum sua vol|luntate, silicet d(omi)ni Muti, sive contra suam voluntatem, sive ipso scien|te sive ipso nesciente, ipsam turrem ceperit et eam ascendent | .CC. lib(ras) imp(erialium) nomine pene per se et suos heredes eidem Zannebono | et per eum nepotibus et eius heredibus dare promisit. Pena soluta aufere|re turrem occupantibus et ascendentibus et restituere Zannebonum | libere in possessionem sue partis turris et nepotum promisit, salvo quod | d(omi)nus Mutus possit adiuvare Bosonem de Pultrone cum ipsa turre et | trahere cum ea ad domum illius vel illorum qui traherent cum suis tur|ribus ad proprias domus Bosonis cum turturellis vel cazafustis pro | guerra incepta infra istud tempus. Item d(omi)nus Mutus sub predicta | pena promisit quod non vetebit ipsam turrem eidem Zannebono | ad operandum, armandum, desermandum, ad offensionem et defensionem, | si necesse ei erit infra istud tempus, pro suo spetiali facto et domus | sue. Quam penam predictam promisit d(omi)nus Mutus per se et suos heredes da|re eidem Zannebono et per eum nepotibus et suis heredibus promisit si contra | fecerit, pena soluta ad id teneatur. P(re)terea Zannebonus promisit | per se et suos heredes et suos nepotes quod non molestabit^(c) nec inqui|etabit per se nec per aliquam personam d(omi)num Mutum de ipsam guarda | turris nec de ipsa turre infra istud tempus, et si contra fecerit | vel eius heredes vel nepotes contra fecerint .CC. libras imp(erialium) per se | et suos heredes et suos nepotes d(omi)no Muto et eius heredibus nomine pene | dare promisit et restituere d(omi)num Mutum in guarda et

possessione | sue partis turris, salvo quod Zannebo-
nus possit ipsam adoperare | ut dictum est, unde duo
instrumenta uno tenore scripta sunt.

Actum est hoc in mill(esim)o .CC. secundo, in-
dic(tione) .V., in domo d(omi)ni Mu|ti.

(SN) Ego Rolandus Lectobenane(n)sis d(omi)ni
Frederici imperato|ris notarius huic instrumento in-
terfui et rogatus scripsi.

(a) bracciu(m) con b corretta da altra lettera, forse t (b)
Così A (c) in A mostalabit

2.

1204 luglio 2, Mantova

Bisanzio «de Gambolinis» nel disporre per testamento dei suoi beni indicando le figlie Clermonda, Raimonda, Ziliola, Altaflore e Ermellina sue eredi e la moglie Peccora usufruttuaria; al fratello Alberto e al nipote Giovanni-bono lascia la quota a lui spettante dei *casamenta* e della torre in cui con essi abitava, disponendo che tali beni ritornino nella disponibilità delle figlie qualora essi muoiano senza eredi maschi; seguono alcuni legati in favore della chiesa di San Biagio e dei nipoti Corrado e Rodolfo.

Originale: ASMi, *PF*, b. 225, n. 380 [A].

In Christi nomine. Cum d(omi)nus Bisançius de
Gambolinis varia sua corporis infirmitate detineretur
| et humane fragilitatis cassum habendo atque timens
ne de suis bonis post eius decessum aliqua | oriretur
conteptio, suam talem per nuncupationem condidit
voluntatem. In primis igitur d(omi)nam Cler-

mun|diam, d(omi)nam Raimundam, Çiliolam, Alta-
flore[m] atque Ermelinam suas filias sibi heredes in-
stitu|it, ita quod una alteri succedat, et d(omi)nam
Peccoram suam uxorem usufructuariam, d(omi)nam
atque ma|sariam relinquit in bonis suis donec in ca-
stitate et honestate cum filiabus suis stare voluerit; et
si ad secundas nuptias iverit, habeat dotem suam
quam dixit esse .XLIII. li(bras) mant(uanorum) et
.XXVI. | lib(ras) mant(uanorum) ultra dictam dotem
et o(mn)ia coreda sua et apareclam(en)ta; et insuper
relinquit filiabus | suis predictis na(m) nuptis
d(omin)um Albertum suum fratrem et eius filios et
Iohannem bonum suum nepotem tuto|res earum. Post-
modum legavit fratri suo predicto et d(omi)no Io-
hannibono suo nepoti ac eis dimissit | totam suam
partem omnium casamentorum et turris que inhabi-
tabat cum eis tempore sue vite; ita | tamen quod si
ipsi sine masculis heredibus decesserint, ad succes-
sionem predictorum casamentorum et | turris prefate
eius filie pro sua parte ocurant; coherentie casamen-
torum et turris predictorum sunt | tales: a meridie
d(omi)nus Çenelus de Henrico de Ançulo, a sero
d(omi)nus Ugolinus de Bucia sive alie | sint co-
her(encie). Item legavit fratri suo dicto et d(omi)no
Iohannibono suo nepoti casamentum Armanoris |
quod tenent ad suum do(n)icatum et illum medium
massum terre circa ipsum casamentum existens. I-
tem legavit | et iudicavit ecclesie Sancti Blasii .III.
bib(ulce) terre pro remedio anime sue, iacentes apud
puteum | Blandini, et .XL. lib(ras) mant(uanorum)
ecclesiis, pauperibus, orphanis et viduis quibus nec-
cesse cognoverint | esse. Item voluit et dixit
d(omi)nam Clermondiam suam filiam debere habere
ante partem quasdam vac|cas quas de denariis eiu-

sdem Clermondie pro ea se dixit emisse. Item voluit et dixit d(omi)nam Clermundiam | et Raimundam predictas suas filias debere ante partem habere medietatem quarudam vaccarum | quas occasione earum suarum filiarum dixit quod emit et aliam medietatem dixit et voluit in co(mu)ni | domus remanere, de quibus dixit Iohannembonum predictum inbreuiaturas in quodam habere quaterno. | Item voluit dixit qui Conradum atque Rodulfum suos nepotes debere habere ante partem vaccas | que fuere (con)dam matris eorum quas predicti fartres dicebant esse .VIII. Item voluit | dominum Iohannembonum suum nepotem debere habere similiter in antea den(arios) qui fuere accepti | de domo que (con)dam fuit matris sue, iacente apud B(ar)tolomeum, quas den(arios) dictus Iohannesbonum | dicebat fore expensas in utilitate co(mun)is domus, et pretium insuper terre Cepate que fiunt | (con)dam matris sue quod dixit esse Iohannesbonus .VIII. li(bras) mant(uanorum). Et insuper remissit totam suam | partem omnium usurarum illis qui sibi debebant de facto societatis a terminis instrumentorum | transactis in antea et concordatis. Et si hec sua ultima voluntas iure testamenti | non valeret, dixit quod valeat iure codicilorum vel alia quaquali^(a) ultima voluntate | valere qua possit, ipso profitente se lege vivere Romana. Actum est hoc in domo | in qua ipse testator iacebat, die veneris secundo intrante iulio, mill(esim)o ducentesimo quarto, | indictione septima^(b), interfuere ibi rogati testes d(omi)nus Anselmus Cremensis dictus fiscicus, | d(omi)nus Albertus Iohannis de Rainerio, d(omi)nus Çenelus de Henrico de Ançulo, d(omi)nus Stenchionus, d(omi)nus | Mnafredus de Oculo, Gubertinus de Baisio qui dicitur sirre, Ba-

gnacavalus draperius et Nicho|laus filius d(omi)ni
Actonis de Trachedo et alii plures.

(SN) Ego Trachedus comitum pallatinorum no-
tarius his interfui, rogatus scripsi istud et aliud con-
simile huic.

(a) *Così A* (b) – e – *corretto da altra lettera principciata*

3.

1206 gennaio 27, Mantova, nella casa del testatore.

Mutto «de Mocis» lascia per testamento alla figlia Egi-
dia, moglie di Boso Poltroni, e al nipote Mantovano Pol-
troni la sua metà della torre *de Mocis* e la sua casa *cum
omnibus casamentis*, tutte le rimanenti proprietà alle fi-
glie Nastasia, moglie di Gandolfo *Bonacausa*; Stefania,
moglie di Ferrarino di Agnello; Isabella, moglie di Pietro
Avocato, e agli eredi della figlia Cesaria; lasciti minori
sono destinati a chiese e a singole persone.

Originale: ASMn, *AG*, b. 302, n. 588 [A].

In Christi nomine. .M.C.CV.I. inditione .VIII.,
die veneris .V. exeunte mense ianuarii. | Testamen-
torum seu ultime voluntatis sollepnitatis^(a) utilitas
quam sit pernecessaria, | christianissimus imperator
Constantinus ostendens ait: Nichil est quod magis
hominibus debe|atur, quam ut supreme voluntatis,
postquam iam alium velle non possunt, liber sit sti-
lus | et licitum quod iterum non reddit ad arbitrium.
Cui et illud Iustiniani (con)sonat | humana fragilitas
mortis, precipue^(b) cogitatione turbata, minus memo-
rie, | plures res consequi pot(est). Ideoque de iure pa-
tuit licentia per scripturam rite posse | quam in e-

xtremo vite calculo constitutum bona sua distribuere. Quod d(omi)nus | Mutus de Mocis facere desiderans talem de suis rebus per nuncupationem ultimam | condidit voluntatem. In primis itaque pro remedio anime sue et omnium suorum paren|tum defunctorum censuit .XXX. libras mant(uanorum), videlicet eccl(esi)is Mantuane civi|tatis et pontibus, hospitalibus et pauperibus, et has .XXX. libras m(antuanorum) voluit esse et | dixit in dispositione d(omi)ni Bosonis de Pultrono et Açolini de Bonovicino et d(omi)ne Ari|ente eius uxoris et cum (con)scilio d(omi)ni Bonore sacerdotis eccl(esi)e sancti Selvestri^(c) | de Montexell(is) secundum quod melius visum eis fuerit ad distribuendum eas per eccl(esi)as | et pontes et hospitalia et pauperes^(d), et has .XXX. libras mant(uanorum) voluit et dixit prius | debeant persolvi de suis bonis mobilibus, et si sua bona mobilia desisterent et solvi | non possent prefatas .XXX. libras mant(uanorum), totam suam partem t(er)re de Roddengo^(e) pro istis | .XXX. libris m(antuanorum) persolvendis prefatis viris dimisit atque legavit iure pignoris | et de his .XXX. libras mant(uanorum) voluit et dixit ut prefatus Bonora sacerdos ecclesie prenominati | Sancti Selvestri^(f) habeat pro anima sua .X. solidos mant(uanorum) et ipsa eccl(esi)a totidem. Item lega|vit clerico et nepoti eius .III. libras mant(uanorum) et .II. solidos, cum illius tribus libris mant(uanorum) quas cunfes|sus^(g) fuit se dare debere eidem clerico. Item legavit Selvestrino et Caspa|rino fratribus .II. petias terre cum vineis iacentis in Bredareço quam dixit | esse unam bubul(cam) et dimidiam. Item legavit Trimannino et eius fratri fenile cum | c(ur)te quod habet iuxta d(omi)num Iohannem Bonum de Mocis, extra por-

tam Montexellis. Item in|stituit sibi heredes d(omi)nam Egidiam suam filiam, uxorem Bosonis de Poltrono, et Mantua|num eorum filium in tota sua parte turris quod dicitur turris de Mocis et in qua dixit | habere medietatem et in domo sua, in qua inhabitabat, cum omnibus casamentis, et in his | voluit eam et ipsum Mantoanum fore (con)tentos. Item instituit sibi heredes in omnibus | aliis suis bonis d(omi)nam Nastasiam, uxorem d(omi)ni Gandolfi de Bonaca(usa), et d(omin)am Stevani|am^(h), uxorem Ferarini de d(omi)no Agnello, et Isabellam, uxorem de Petro Avocato, et heredes d(omi)ne | Çesarie suas filias, et in his voluit eas esse (con)tentas et si aliqua istarum qua|tuor decederet sine heredibus alie vel heredes earum equaliter succedant. Item firmavit d(omi)ne | Arieute eius uxori totum illud quod olim legaverat ei et specialiter dixit et voluit quod | ipsa faciat post eius decessum de omnibus lectulis suis et pannis seu drapis eius quicquid vo||uerit, ad vitam et ad mortem. Item unam petiam panni de lino quam esse dixit prefate | d(omi)ne Egidie, uxoris predicti Bosonis, et quam voluit et⁽ⁱ⁾ dixit si voluerit^(l) quod ipsa eum ha|beat. Et hanc dixit suam ultima voluntatem fore per nuncupationem^(m) singulis scriptis | factam, et si hoc totum non posset valere iure testamenti, saltim valeat iure codicil|lorum vel alterius cuiuslibet ultime voluntatis. Testes ad hoc specialiter vocati et rogati fu|ere Iohannes Bonus de Mocis et Conradus de Bugio et Mantoanus Açi Delde et Oticherius | Avocatus et Ugobonus de Pedecassa et Otonellus magister et Adamminus de Piitama et Bo|naventura Avocatus et Egidiolus de Regençis et alii quam plures. Actum est hoc in | domo prefati testatoris.

(SN) EGO Albertus de Gonçagia sacri palatii notarius his presens interfui rt rogatus scrip|si.

(a) -ti- *aggiunto in interlinea*. (b) p(re)cipue con le lettere ci corrette da latre lettere (c) Così A. (d) A p(er)paures. (e) Rodde(n)go con –o– corretta su e (f) Così A. (g) Così A. (h) Stevani|a(m) con –v – corretta da altra lettera (i) et reso con nota tironiana *aggiunto in interlinea* (l) volu(er)it con –o– corretta da altra lettera (m) A nu(n)ccupatio(n)em

4.

1209 luglio 16, <Mantova>

Bonacurso Calorosi vende ai fratelli Iacopo e Ottone de Sacca, che agiscono anche a nome del fratello Giovanni e dei nipoti Girardo e Guideto, una casa merlata con corte, posta nella vicinia di Sant'Egidio, immobile tenuto in affitto da Gandolfo, Bonaventura e Pagano Bonacolsi, i quali ne investono gli acquirenti.

Originale: ASMi, PF, b. 229, n. 1029 [A].

In Christi nomine. Die iovis .XVI. intrante mese iulii, | presentibus d(omi)ni Presbiteri iudicis, d(omi)ni Çanneboni de Ga|imario, Nicole de Gambareris, Rodegheri Caffari | de Luçera, Bernardi gastaldi de Bonacolsis testibus rogatis. | D(omi)nus Bonacursus Calarusus (con)tentus fuit atque (con)fessus se | accepisse nomine precii et vendicionis .XLVII. li(bras) Mant(uanorum) a Iaco|pino et ab Otono d(omi)ni T(ur)cli de Sacca et per eos a Iohanne | fratre ipsorum et a Girardo et Guideto eorum nepotibus, | nominatim pro petia una terre cum casa murata atque me(r)|lata super se habente et cum curte retro in se tenente | quam eis vendidit, una cum

omnibus accessibus et ingressibus | usantiis et pertinentiis in integrum sicuti habebant et pos|sidebant. Et ac(tenus) ipsam refutavit in manibus d(omi)ni Gandulfi et d(omi)ni | Bonaventure de Bonacolsis a quibus et a d(omi)no Pagano Raimon|di ad fictum tenebat. Qui d(omi)ni receper(unt) .XLVII. sol(idos) Mant(uanorum) | pro investitura, pro quibus dictus d(omi)nus Gandulfus pro medieta|te illius domus et de curte pro indiviso et dictus d(omi)nus Bonaventura | de alia medietate pro indiviso pro se et pro iamdicto domino Pa|gano investiverunt prefatum Iacopinum et prefatum Otonem | et per eos dictorum Iohannem et dictos nepotes de iamdicta terra | cum casa et curte, et eorum heredes uno succedendo alt(er)o | ad bonum usum Mant(ue) ad fictum dandum omni anno circa festum | sancti Martini .II. luc(enses) iamdictis d(omi)nis. Et dederunt eis dictum | Bernardum ut mitteret eos in tenutam sin autem intrent | sua auctoritate quando vellent. Quam vendicionem dictus | venditor promisit per se suosque heredes prefatis fratr|ibus et per eos iamdicto Iohani et iamdictis nepotibus et per eos | suis heredibus ab omni i(m)pedienti et contradicenti persona | rationabiliter defendere et expedire sub pena dupli secundum quod res essent meliorate aut valeret sub | extimatione bonorum hominum in consimili loco cum | stipulatione submixta. Que iacet in vicinia Sancti Egi|dii, coherentie huius sunt tales: ab uno latere Ançelle|rui domini Felonie, ab alio Iohannes de Campitello et ab alio fili(i) (con)dam domini Mantoani de Gaimario et Mantuanus d(omi)ni | Felonie et ab alio via. Et ibi dictus d(omi)nus Bonaventura | promisit per stipul(atione) eisdem facere (con)firmare dictam investitu|ram iamdicto d(omi)no

Pagano ad voluntatem ipsorum et eorum pa(r)cionalium. Actum est hoc apud domum dicti d(omi)ni Pagani, | mill(esimo), .CC. nono, indic(tione) .XII.

(SN) Ego Ziliolus Guaimari d(omi)ni Henrici i(m)peratoris | notarius hiis interfui et rogatus scripsi.

5.

1206 dicembre 21, <Mantova>, nella casa di Pietro Flaccazovi

Accordo fra Boso e Bulso figli di Poltrone, Lanfranco di Gezzone, Navarisio degli Assandri, Pagano suo nipote e Pietro di Martino Flacazovo, di non attaccare, con le rispettive partes, sino alle calende di febbraio, Giovanni-bono dei Mozzi e la sua «pars».

Originale: ASMn, *AG*, b. 302, n. 613, [A]. L'inchiostro è fortemente sbiadito in più punti.

In Christi nomine. Die iovis .XI. exeunte decem-bri, presencia d(omi)ni Mantuani de Azone de | Elda, Raimondi de d(omi)no Martino de Flacazovo, Zambonini eius nepotis testium | rogatorum. D(omi)nus Bulsus de Pultrono et d(omi)nus Boso eius frater promiserunt d(omi)no Lafran|co de Gezzone et d(omi)no Novarisio de Axandris et Paganino suo nepoti et | d(omi)no Petro de Martino Flacazovo stipulantibus quod dehinc ad proximas kall. | februarii non facient ofensionem aliquam pro se nec pro sua parte d(omi)no Iohannibono de Monciis et suis nepotibus et sue parti, nominatim pro facto tu|ris vel

occasione turis et casamenti unde est controversia inter eos, et non | facient guarnimentum aliquod vel illud quod est modo, nec removebunt | ostium predictae turis sicuti est modo. Et si contra promissa fecerint, tunc promi|serunt eis dare nomine pene mille libras m(antuanorum), his omnibus post penam prestitam ra|tis manentibus. Et insuper obligaverunt eis iure pignoris .iiii. ex man|sis suis de Armanore, ea lege si ipsi ceciderint in predicta pena, | quod ipsi habeant licenciam dictum pignus alii pignori pro tot denarios mi|nori usura quam poterint obligare vel bona fide vendere. Et dederunt eis | verbum in tenuitatem intrandi sua actoritate, et pro eis se possidere con|fessi fuerunt. Versa vice dicti Lafrancus, et Novarisius et Paganinus et Petrus | promiserunt d(omi)no Bulso et d(omi)no Bosoni predictis stipulantibus quod non sinent | eis facere nec sue parti hinc ad predictum terminum ofensionem ali|quam a d(omi)no Iohannibono et a nepotibus suis et a sua parte pro facto pre|dictae turis vel occasione turis vel casamenti unde est controversia in|ter eos, vel guarnimentum aliquod, nec illud quod est modo, nec remove|re ostium turis sicuti est modo. Et si contra promissa fecerint, tunc promise|runt eis dare nomine pene mille libras m(antuanorum), his omnibus pro penam prestitam ra|tis manentibus. Et insuper obligaverunt eis iure pignoris tantum de | suis bonis ea lege si ipsi ceciderint in predicta pena, quod ipsi habeant | licenciam ex illis bonis tantum accipere, unde bene se solvere posset. Et | dederunt eis verbum sua actoritate in tenuitatem intrandi et pro eis se possidere | confessi fuerunt.

Actum in domo dicti d(omi)ni Petri, .M.CCVI.,
indicione .viii.

(SN) Ego Ventura Dotensis sacri palacii notarius
his presens rogatus scripsi et de hoc duo | instrumen-
ta uno tenore sunt scripta.

6.

1207 gennaio 18, <Mantova>, nella *curtis* di Bosone
Poltroni

I fratelli Corvolino, Gubertino e Marescoto del fu Trainello, giurano fedeltà venticinquennale a Bulso e Boso Poltroni; questi, a loro volta, assieme a Ziliolo e Pagano, giurano lo stesso ai predetti fratelli.

Originale: AG, b. 302, n. 625, [A]. L'inchostro è fortemente sbiadito in più punti.

In Christi nomine. Die sabati .XIII. exeunte ianuario, in presentia domini Mantuani | Azonis Helde, Preitiçanni de d(omi)no Wilabrundo, Ottoboni de Bucoa de | Bove, Ugolini de Cafarino, Ferarini de Garlando, Bonamentis iudi|cis et Ugucionis de d(omi)no Ottolino rogatorum testium. Cervolinus et Gubertinus | atque Marescotus fratres filii quondam d(omi)ni Trainelli promiserunt et suo sacra|mento iuraverunt iuvare dominum Bulsum et dominum Bosonem de Pultrono et | eorum heredes, de omnibus suis guerris que habuerint seu habent cum personis | et avere et cum turris et casamentis exinde ad XXV annos. Et si contra promis|sa facerent, .CC. libras m(antuanorum) nomine pene eis dare promiserunt, omni occasione | excepta et legis defensione remota; pena vero soluta ad id omnibus teneantur. | Versa vice d(omi)nus Bulsus et d(omi)nus Boso de Pultroni et Çiliolus et Paganus, | promiserunt et suo sacra-

mento iuraverunt, iuvare predictos fratres, videlicet |
 Corvolinum et Gubertinum atque Marescotum, de
 omnibus suis guerris que habu|erint seu habent cum
 personis et avere et cum turris et casamentis, exinde
 | ad XXV annos. Et si contra promissa facerent, .CC.
 libras m(antuanorum) nomine pene eis | dare promi-
 serunt, omni occasione excepta et legis defensione
 remota, pena vero | soluta ad id omnibus teneantur.
 Et insuper inter se vicissim promiserunt stare | in
 duobus co(mun)is amicis de omni discordia que in-
 ter eos videretur nasci | et sub eadem pena. Actum
 .M.CC.VII. indicione .X., in curte d(omi)ni Bosonis.

(SN) Ego Garxendinus d(omi)ni Henrici impera-
 toris notarius his interfui | et duo car(tulas) in uno
 tenore rogatus scripsi.

7.

1210 agosto 23, <Mantova>, *sub porticu domini Bo-
 sonis*

Boso Poltroni con Pagano ed Egidio, figli del defunto
 Bolso Poltroni, si accordano con Pietrobono, figlio di
 Martino di Buonmartino, affinché costui, entro un anno,
 costruisca loro tutti gli edifici necessari per la loro difesa
 e per i loro attacchi contro Caffari, Calorosi e Mozzi.

Originale: ASMn, AG, b. 302, n. 731, [A].

Edizione parziale: Carreri, *Di alcune torri* cit., p. 18.

In Christi nomine. Millesimo ducentesimo de-
 cimo, indicione tercia decima, quodam die dominico
 qui fuit nonus dies exeunte mense augusto, presentia
 Zi|llioli filii quondam Guilielmi de Reginzis et Dothii

fili Montenarii de Monte, atque Bernardi fratris Attonelli de Taruffo | rogatorum testium. Convenerunt et pactum inter se vicissim fecerunt d(omi)nus Boso Pultronis et Paganus et Egidius filii quondam d(omi)ni Bulsii | Pultronis ex una parte, et Petrusbonus filius Martini de Bonomartino ex altera qui fuit confessus se eman|cipatum esse et etatem .XXV. annorum et plus habere. Hoc modo videlicet quod predictus Petrusbonus promisit stipulatione et | pactum fecit atque iuravit predictis d(omi)no Bosoni et Egidio atque Pagano facere eis hinc in anteam usque ad | sanctum Michaellem et annum unum proximum omnia illa edificia et laboreria de manganis, prederiis, mantellis et | trabuchellis et aliis edificiis que erunt eis necessaria facere in eorum et pro eorum defensione et pro offensione | omnium suarum inimicorum, silicet de Caffaris, Calorosiis, Monziis et tocius eorum partis vel aliorum suorum inimi|corum quas habent, et hinc in antea habebunt, scundum quod ei melius visum fuerit et illa edificia facta ea afi|lare et adestrare bona fide sine fraude, omni die et ora quo fuerit eis necessaria facere. Dum tamen | ipsi d(omi)ni dederint eidem Petrobono magistros et laboratores qui faciant illud laborerium cum ipso Petro|bono quando habebit edificiatum et artificiatum. Insuper stipulatione promisit et pactum eis fecit et in dicto sacramen|to posuit, quod si werra illorum durabit ultra dictum terminum quod eos in omnibus predictis rebus faciendis ad|juvabit et ad eorum servicium stabit, et quod infra dictum terminum nec ultra quousque eorum werra durabit non | dabit ali-quod conscilium seu adiutorium adversariis et were-riis eorum, videlicet Caffaris, Calorosiis atque | Monciis nec alicui a sua parte, et nullum laborerium

nec edificium dictis adversariis et wereriis eorum | faciet, nec ad faciendum consilium nec adiutorium dabit. Et si ipse Petrusbonus contra predicta vel aliquod predi|ctorum fecerit vel venerit, et predicta omnia in unaquoque capitulo non attenderit et servaverit, tunc promisit pre|dictis d(omi)nis et pactum eis fecit dare nomine pene .XX. libris m(antuanorum) et pena soluta dictum pactum in suo ro|bore et in sua firmitate permanente et existente. Et pro predictis omnibus attendendis et servandis, dictus Petrusbo|nus obligavit dictis d(omi)nis nomine et iure pignori omnia sua bona, confitendo illorum nomine possidere et renunciavit omni iuri et legum se posset tueri. Versa vice predicti domini promiserunt stipulatione prenominato Petrobono et pactum ei fecerunt solvere ei hinc | ad sanctum Michaellem proximum .VI. libras m(antuanorum) pro illo laborerio quod fecerit eis hinc ad sanctum Michaellem proximum et annum .I., et si ultra ipsum | terminem eos adiuvabit dare et solvere ei .VI. libras m(antuanorum) de tanto si eos adiuvabit, et dare ei .X. libras m(antuanorum) si predi|cta non attenderint cum omnibus expensis quas fecerint pro predictis denariis exigendis, et pena soluta ita | attende(re) et renunciavit omni iuri et legi unde se possent tueri. Actum sub porticu dicti d(omi)ni Bosonis.

(SN) Ego Iohannes de Bononis sacri pallacii notarius interfui et rogatus scripsi.

8.

1211 novembre 29, Mantova, «sub domo mercati
Sancti Andree»

Alberto «de Musis» giudice vende a Bosone Poltroni una

beccheria che fu di Antelmo Rubeo per cento lire. Nello stesso giorno acconsentono alla vendita i fratelli del venditore, Ottobuono e Corradino.

- ORIGINALE - AG, D, b. 303, [A]. Sul verso di mano di poco posteriore: «Ista sunt instrumenta bechar(ie)».

In nomine Christi. Die martis penultimo exeunte novembri, presentia d(omi)ni Iacobi iudicis de Mercato, d(omi)ni Zenelli | de Henrico de Anzulo, d(omi)ni Conradi Gambolini, d(omi)ni Iohannisboni Gambolini et Pagani de Bulso | de Pultrono testibus rogatis. D(omi)nus Albertus de Musis iudex, renuntiando exceptioni non numerate et accep|te pecunie, confesus fuit accepisse nomine finiti pretii^(a) et refutationis centum libris mant(uanorum) a d(omi)no Bo/sone de Pultrono, pro quibus vendidit ei ac in manibus eius refutavit beccariam illam que / (con)dam fuit Antelmi Rubei, et iacet supra stratam que venit a platea Sancti Andree et ten/dit versus Sanctum Iacobum, et redditur fictum de ea eidem d(omi)no Bosoni, velut ipsi contrahen/tes protestati fuerunt cum omni iure, ratione, actione, accessibus, ingressibus, usantiis et pert/inentiis suis in integrum quibus ipse habebat et possidebat, dando ei verbum in tenutam intrandi / suo arbitrio, ita quod exin(de) possit ipse emptor heredesque eius facere de ea quicquid voluerint, absque / alicuius persone contradictione. Coheret ei ab uno latere dicta strata, ab alio via que vadit / ante domos Pultronorum magnas muratas versus portam Montecellorum, a tercio heredes d(omi)ni Axandri, a quarto via que tendit versus domos Flacaiugorum. Quam venditionem / et refutationem dictus venditor promisit per se et suos heredes prefato e(m)ptori stipulanti pro se et / suis

heredibus defendere et expedire rationabiliter ab omni inpedienti et (con)tradicienti persona sub pena / dupli predictae rei vendite velut pro tempore meliorata fuerit aut amplius in laude bonorum virorum in (con)/simili loco valuerit. Actum sub domo mercati Sancti Andree. Postea eodem die et loco, presentia predictorum d(omi)norum / Zenelli, Conradi, Iohanisboni et Pagani testibus rogatis. Ottebonus et Conradinus fratres venditoris (con)fessi fuerunt se / nullum ius nullamve actionem in dicta re vendita et refutata habere, neque ullam rationem, / et si haberent illico renuntiaverunt et in manibus dicti emptoris expressim refutaverunt et ipsam / venditionem et refutationem firmam et ratam omni tempore habere et tenere ei promiserunt et non (contra)veni/re. Preterea d(omi)nus Ottebonus Belloti promisit per se et suos heredes ipsi emptori et per eum eius heredibus / se facturum ita quod dictus d(omi)nus Albertus venditor et eius heredes defendet et expediet dictam venditionem et refutationem velut superius legitur; et si non fecerit, tunc ipse d(omi)nus Ottebonus defendet et / expediet ita ut supra legitur in omnibus et per omnia, per se et de suo. Et si hec omnia ita non attenderit, / tunc promisit ipsi Bosoni dictam rem refutatam et venditam in duplum restituere velut pro / tempore meliorata fuerit aut amplius in laude bonorum virorum in consimili loco valuerit.

Acta fuerunt hec omnia .MCCXI., indictione .XIII.

(SN) Ego Andreas notarius sacri pall(aci) his presens rogatus scripsi.

(a) pretii aggiunto in interlineo.

9.

1218 luglio 20, <Mantova>, «sub porticu domus quondam domini Ugoni de Ghezzone».

Lanfranco, con i figli Enrico, Giacomino, Azzo, e Alberto, con il figlio Ugone, tutti della famiglia «de Ghezonis», vendono a Ottebono Nuvoloni, di 13 biolche e 35 tavole di terra site in Carzedole; i venditori dichiarano che il ricavato sarà speso per vendicare la morte di Bonacurso <de Lorenzono>.

Originale: ASMn, AG, b. 303 [A].

In Christi nomine. Die veneris XII exeunte iulio. D(omi)nus Lanfrancus Ghezonis et d(omi)nus Hen|ricus et d(omi)nus Iacopinus et Azo eius filii et d(omi)nus Albertus de Ghezzone et d(omi)nus Ugo | eius filius confessi fuerunt se nomine finiti precii et vendicionis accepisse .XXI. libras | mez(anorum) et VII solidos et II mez(anos) ab Otebono Nuvoloni et renunciavit exceptioni non | traditi et soluti precii. Pro quibus denariis vendiderunt ipsi Otebono ad proprium | XIII bibulcas et XXXV tabulas et dimidiam terre iacentes in territorio Carezitu|li in duabus peciis^(a), et una pecia iacet pro indiviso, et dixerunt | predictam terram totam fuere de manso qui dicitur Mansum de Carnarolibus, faci|endum exinde dictus emtor eiusque heredes de ipsis iure proprietario quicquid | voluerint sine predictorum venditorum eorumque heredum contradicione, et dederunt ei | licenciam sua actoritate in tenutam de ipsa terra intrandi. Quam ven|dicionem predicti venditores ita quod quique eorum in solidum teneatur stipulacione | promisere defendere ei et per eum eius heredibus ab omni i(m)pediente persona | racionabiliter, et

specialiter a filiis quondam Bonacursi de d(omi)no Loren|zono, sin autem in duplum ipsam vendicio-
nem ipsi emtori et per eum | eius heredibus restituere,
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valu|erit
sub extimacione bonorum hominum in conscimili
loco, et omnes | expensas quas in predictis exigendis
faceret ei restituere promiseret, | si non defenderent
ut supradictum est. Et tunc dominus Conus filius
d(omi)ni Ugonis | de Botengo procurator dictorum
filiorum domini Bonacursi, ut dice|bant, ipsum pro-
curatorem fore huic vendicioni procuratoris nomine |
verbum dedit. Et predicti venditores dixerunt predic-
tos denarios precii | debere expendi in werra facien-
da pro morte dicti Bonacur|si. Actum fuit hoc sub
porticu domus quondam d(omi)ni Ugonis de | Ghe-
zone, presencia d(omi)ni Conradi de Ga(m)bolinis et
Bonaventure fili|lii d(omi)ni Venture iudicis et Petri
fili|lii d(omi)ni Oprandi de Gafaro et Ga|brieli filii
d(omi)ni Iohannis de Ripalta testium rogatorum,
.MCC.XVIII., indicione .VI.

(SN) Ego Baldricus d(omi)ni Henrici
i(m)peratoris notarius his interfui et | rogatus scripsi.

(1) *Segue depennato* et dixerunt.

10.
<ante 1219 agosto>

Deposizioni testimoniali prodotte da Boso Poltroni nella lite contro Scardeva riguardante una casa occupata dai nemici dei Poltroni al tempo della guerra che questi ebbero con i Calorosi e i Caffari.

Scrittura semplice: ASMn, *AG*, b. 3392, n. 464 [A].

Datazione: la redazione del testimoniale, dovuta alla volontà di Bosone <Poltroni>, va collocata in un periodo antecedente alla sua morte che sappiamo essere avvenuta prima dell'agosto 1219, giacché in un documento rogato in quel mese agisce un procuratore dei figli del *quondam* Bosone Poltroni (ASMn, *AG*, b. 302, 1219 agosto 6).

Testes d(omi)ni Boxonis contra Scardevam.

Conradinus de Rugenço iuratus dixit^(a) quod d(omi)nus Boxius | et d(omi)nus Bulsius dederunt domum litis d(omi)no Egidiolo, filio | d(omi)ni Bulsii, et hoc scit quia vidit ipsum Egidiolum stante | et habitante cum sua familia in domo litis, et hoc fuit ante | guerram quam Poltrones habuerunt cum Callarosis, deinde .III. annos^(b) dicit quod | vidit quod Scardeva fuit^(c) conquestus de d(omi)no Boxone et | d(omi)no Bulsio de domo predicta litis, et cum ipsi predicti d(omi)ni Boxius | et Bulsius non auderent ire ad curiam quia vetitum erat eis | per d(omi)num marchionem¹ tunc potestatem Mantue, ipse Scardeva ivit ad dommos in quibus^(d) | nunc morantur Divitia capellera et Petrusbonus Marchisi Arman|ni et svi-

goravit eas domos et abiecit inde fenestras et ostia. | Interrogatus quomodo scit predicta, respondit quia stabat die noctuque cum Poltronibus | unde bene scit factum predictum; de hoc autem dicit quod vidit quod | predictus Scardeva venit et iuravit attendere preceptum d(omi)ni Bulsii et | d(omi)ni Boxonis et dicit quod tunc venit ad entendementum faciendi traditionem | ipsis dominis de domo litis. Interrogatus quomodo scit quod Scardeva venit ad | illud emtendemetum faciendi traditionem, sicut dictum est, respondit quia erat | ad totum tractamentum quod faciebant mediatores cum predictis d(omi)nis. | Interrogatus qui erant presentes, respondit: “Figarolus et Vivianus et Ça(m)bononus et | Rodolfinus eius frater et d(omi)na Biatrix et Corvolinus d(omi)ni Trainelli | et d(omi)nus Gubertus de Bagnolo et Sadeus et alii plures”. Dicit | quod facto sacramento predicto predictus Scardeva fecit traditionem | et donationem de domo litis in manus dictorum d(omi)norum Bulsum, | et Boxum, et dicit quod Johannes Bononis fuit inde rogatus facere | cartam. Interrogatus si aliud scit de facto, respondit quod nescit aliud nisi quia | de hoc vidit quod de predictis osculum pacis inter eos inter- venit.

Albertus beccarius iuratus dixit quod vidit Egi- diolum habita<n>tem | domum litis cum familia sua. Interrogatus quando fuit, respondit quod iam sunt plures | .VII. annis. Interrogatus si aliud scit de ipso facto, respondit quia audivit dicentem ma|gistrum Noçolum quod ipse acquisiverat^(e) fic<t>um domus de qua agitur et fictum domus istius | testis que est iuxta domum litis, et dicit quod ex tunc quando sic dicebat | ipse magister Nuçola^(f) reddidit fictum sue domus ipsi Nuçole aliquo|tiens^(g) sed primo redde-

bat illud fictum domino Guitardo de Tasca et illis de | [do]mo sua. Interrogatus si aliud scit de facto, respondit quod non.

Addaminus nuntius paraticeorum interrogatus dixit quod vidit quod Egidius | d(omi)ni Bulsii habitavit domum litis cum familia sua. Interrogatus | quantum tempus est: “Iam sunt plures .VI. annis”, et dicit quod hoc fuit ante | guerram quam Poltrones habuerunt cum Callarosis. Et dicit quod vidit | quod domus litis fuit ablata et res que erant in domo ipsi Egi|diolo per vim^(h). Et dicit quod inimici⁽ⁱ⁾ eorum Poltronorum ab|stulerunt domum predictam, et hoc vidit. Item dicit quod audivit dicen|tem magistrum Noçolam quod acquisierat se fictum domus litis, | aliud nescit de facto. Reversus dixit quod vidit Copam habitare domum litis pro d(omi)no Egidio, cui res suas fuerunt ablate quando | domus fuit capta.

(a) *segue* quod vidit *depennato* (b) deinde .III. annos *aggiunto in interlinea*; *nel rigo segue* de *depennato* (c) fuit *corretto su fuerunt con espunzione di -er* (d) ad domos in quibus *corretto su* domum in qua (e) quod ipse aquisiverat *aggiunto in interlinea* (f) Nuçola *aggiunto in interlinea in luogo di Scardeva depennato* (g) aliquo|tiens *con -tiens aggiunto in interlinea* (h) *lettura dubbia* (i) *precede* Poltrone *depennato*

(1) Probabile allusione al marchese Azzo VI d’Este podestà di Mantova negli anni 1207, 1208, 1210, 1211, o al marchese Aldrovandino d’Este che fu podestà nella stessa città nel 1212.

11.

<ante 1219 agosto>

Deposizioni testimoniali prodotte da Boso Poltroni nella lite contro Scardeva riguardante una casa occupata dai

nemici dei Poltroni al tempo della guerra che questi ebbero con i Calorosi e i Caffari.

Scrittura semplice: ASMn, *AG*, T, b. 3392, n. 463 [A].

Datazione: la redazione del testimoniale, dovuta alla volontà di Bosone <Poltroni>, va collocata in un periodo antecedente alla sua morte che sappiamo essere avvenuta prima dell'agosto 1219, giacché in un documento rogato in quel mese agisce un procuratore dei figli del *quondam* Bosone Poltroni (ASMn, *AG*, b. 302, 1219 agosto 6).

Testes d(omi)ni Boxonis contra Scardevam.

Vivianus de Flacaçovo iuratus dixit quod vidit habitare | domum litis d(omi)num Egidium cum familia sua et fuit ante guerram | et per annum habitavit domum litis ante guerram. Et incepta guerra vidit | quod inimici d(omi)ni Egidii abstulerunt sibi domum litis, et ceperunt | et postea vidit quod Copa habitabat domum litis pro d(omi)no Egidio, | et iterum casa illa fuit capta ab inimicis et res quas Copa habebat ibi perdidit tunc, et cum guerra duraret Scardeva ivit | ad dommos d(omi)ni Boxonis et d(omi)ni Bulsii, in quibus moratur Divitia et Petrobonus Marchisii de Arma(nino), et abiecit inde fenestras | et hostia. Interrogatus quomodo scit, respondit quia vidit^(a) d(omi)na Beatrixia et d(omi)nus Guber|tus de Bagnolo et d(omi)nus Ga(m)barinus et Corvus venerunt et fecerunt | ita quod Scardeva propter hoc iuravit attendere preceptum d(omi)ni Boxii et | d(omi)ni Bulfii. Interrogatus ubi fuit, respondit: “In curia d(omi)ni Boxii”. Et dicit quod | tunc vidit quod Scardeva fecit finem et bonam datam de | domo litis in manus d(omi)ni Boxonis et d(omi)ni Bulsii, unde predicti | d(omi)ni fecerunt

pacem de predictis ipsi Scardeve, et hoc vidit. | Interrogatus quando fuit vocatus ad predicta si sciebat cuiusmodi contractus | vel negocium erat inter partes, respondit quia sciebat sicut dictum est. | Et dicit quod sciebat quod discordia erat inter eos sicut dictum | est, aliud nescit de facto, nisi quia de predictis Johannes Bono|nis de predictis^(b) cartam facere debebat.

Raimondus de Flacaçove iuratus dixit quod audivit dici quondam a magistro Niçola quod ipse emerat | fictum domus litis et domus que est iuxta Becanum | et fictum Beccani a d(omi)no Tasca et ab aliis quibus | ius illud co(m)petebat. Et dicebat quod emerat Becanum | pro suo manente et ostendebat unam cartam de qua | dicebat: “Hec est carta quam habeo de fictu^(c) quod | ego habeo co(m)paratum”. Item dicit quod ipse audivit dici quod | d(omi)nus Boxius et d(omi)nus Bulsius comparraverant domum litis, | et vidit quod d(omi)nus Egidius habitavit domum litis cum uxore | et filiis et dicebat quod d(omi)nus Bulsius dederat ei ipsam domum | pro parte et audivit dicentem et confitentem d(omi)num Bulsium hoc |. Et dicit quod audivit rumore quando inimici Egidii^(d), | s(cilicet) Callarosi et Gaffari, venerunt quadam nocte ad domum litis | et ceperunt eam, et abstulerunt inde blavam et res que erant in | domo, et in mane sequenti vidit rup(ere) de muro domus et fenestris | et hostia^(e) inde abiecta, de aliis nichil.

(a) vidit aggiunto in interlinea (b) in A predicos (c) in A fictu con segno di abbreviazione sopra u espunto (d) in A Egidii con ultima i corretta su altra lettera (e) hostia con h corretta su altra lettera

12.

1228 febbraio 2, Mantova

Bonacursio del fu Zanebono *de Parvis Pellizariis* cede ai fratelli Vicecomite, Guidone, Baiamonte del fu Guidone *Vicecomitis*, la quota alui spettante di una *domus alta murata* posta nell'*hora* di S. Alessandro ricevendo un compenso di 100 lire.

Originale: ASMn, AG, b. 303 bis [A].

Edizione parziale: Carreri, *Di alcune torri* cit., p. 18.

In nomine Iesu Christi, millesimo CC^o.XX^oVIII. Indictione prima die mercurii secundo intrante februario presentia testii|un quorum nomina inferius leguntur. D(omi)nus Bonacursus filius (con)dam d(omi)ni Zaneboni de Parvis Pellizariis profitens | se Romana vivere lege, (con)fessus fuit se nomine huius mercati vendicionis et precii finiti centum libras mant(uanorum) | a d(omi)no Vicecomite et Widone et Baiamonte fratribus filiis (con)dam d(omi)ni Widonis Vicecomitis | accepisse renuncians exceptioni non sibi numerate et accepte peccunie pro quibus vero denariis idem Bonacursius tradidit eiusdem | fratribus cartam proprietatis de .I. petia terre cum domo alta murata seu cum domibus muratis, | videlicet totam suam partem domus alte murate sive turris que pars est medietas tocius illius turris cum | totius aliis suis domibus quos ipse Bonacursius habet ibi iuxta illam predictam suam partem ipsius turris iacens in hora Sancti Alexandri civitatis veteri Mantue, apud Boninsignam eius fratrem et secus viam et ab | alio latere prope Gandulfinum de Parvis Pelliza-

riis atque eam prout dictum et determinatum est | pro
iamdicto precio una cum omnibus suis iuribus et ac-
cionibus usanciis et pertinenciis, accessibus et in-
gressibus et cum omnibus | suis edificiiis superiori-
bus et inferioribus ad eam undique pertinentibus et
infr(ascripta) per certam (con)sienciam, | dicendo i-
dem Bonacursius quod bene sciebat quod supradicta
vendicio prout dictum est satis plus duplo predic-
ti precii valebat que(m)admodum dictu(m) est et
infr(ascripta) propter amiciciam et servicium et pa-
rentelam | quam ipse Bonacursius cum dicti fratribus
e(m)ptoribus habet. Et ideo quia bene sciebat et cer-
tus erat quod dicti d(omi)ni | fratres debebant dictam
domum seu domos sibi Bonacursio in feudo restituere
et dare, in alo|dio eiusdem fratribus supradictis
vendidit, faciendum exinde dicti fratres emptores et
eorum here|des ex ea terra cum domibus predictis
prout dictum et determinatum est proprietario iure
quicquid ipsi | voluerint sine dicti venditoris eiusque
heredum (con)dicione et (con)fessus fuit dictus ven-
ditor se nomine | dictorum emptorum eam
po(ss)idere donec ipsi emptores de ea corporaliter
tenutam intraverint. Quam autem | vendicionem dic-
tus venditor per se suosque heredes stipulatione
promisit dictis d(omi)nis fratribus emptoribus et pro
| eis eorum heredibus perpetuum firmam et ratam
habere et tenere et non (con)travenire et ab omni in-
quietanti et (con)tradicienti persona cum ratione de-
fendere et expedire, quod si deffendere non potuerit
vel noluerit aut per aliquod | ingenium subtraere
quesierit, tunc in duplum predictam vendi<ti>onem
secundum formam melioracionis seu quod | pro
tempore magis valuerit in bonorum laude virorum in
(con)simili loco eis restituere cum stipulatione

pro|misit. Et potestatem tenutam intrandi eiusdem
em|ptoribus tribuit actoritate sua quancumque vo-
luerint. | Actum est hoc in domo dicti Baiamonti,
presentibus d(omi)no Raimondo iudice de Letebe-
na|no, d(omi)no Fiono de Disinciano, d(omi)no An-
dalo de Agnelis, d(omi)no Marchione Vicecomite
testi|bus rogatis.

(SN) EGO Moroellus de Delaito sacri pall(aci)i
notarius his interfui et rogatus scripsi.

13.

1228 febbraio 2, Mantova

Visconte, Guidone, Baiamonte fratelli e figli del defunto
Guidone Visconti concedono in feudo onorifico la metà
della *domus alta sive turris* posta nell'*hora* di S. Ales-
sandro a Bonacursio figlio di Zanebono *de Parvis Pellizariis*
che si assume precisi obblighi di difesa nei con-
fronti dei concedenti.

Originale: ASMn, AG, b. 303 bis [A].

Edizione parziale: Carreri, *Di alcune torri* cit., pp. 18-19.

In nomine Iesu Christi, millesimo CC^oXX^oVIII,
indictione prima, die mercurii secundo intrante fe-
bruario | presentia testium quorum nomina inferius
leguntur. D(omi)nus Vicecomes et d(omi)nus Gui-
donus et d(omi)nus | Baiamons fratres filii (con)dam
d(omi)ni Guidonis Vicecomitis profitentes se Ro-
mana vivere | lege per feudum honorifice secundum
bonum usum regni ipsi d(omi)ni fratres equaliter in-
vesti|verunt d(omi)num Bonacursium filium
(con)dam d(omi)ni Zaneboni de Parvis Pellizariis de

una | petia terre cum domo cum domibus muratis, videlicet de tota parte domus | alte murate sive turris (con)dam ipsius Bonacursii, que pars est medietas tocius illius turris, | cum totis aliis domibus que (con)dam fuere ipsius Bonacursii, insimul se tenentibus. Que petia terre cum | predictis domibus iacet et est in civitate veteri Mantue, in hora Sancti Alexandri | iuxta Boninsignam de Parvis Pellizariis fratrem ipsius Bonacursii ab .I. latere et | prope Gandulfinum de Parvis Pellizariis ab alio latere et erga viam ab | alio latere, cum omnibus aliis suis iuribus et accessibus, usanciis et pertinentiis, accessibus | et ingressibus et cum omnibus suis edificiiis ad ipsas predictas domos pertinentibus. Et potestatem tenuitam intrandi eidem clienti dicti^(a) d(omi)ni tribuerunt actoritate sua quandocum|que voluerit. Hoc inter eos ex pacto addito quod ipse Bonacursius vasalus et eius | heredes debent ad voluntatem dictorum d(omi)norum suorum ad eorum deffensionem tra|re seu traere cum ipsa turre sive casaturre si petitum fuerit ei a dictis | d(omi)nis fratribus; et si ipse traere noluerit debet dimittere illos dominos trare^(b) vel eorum nuncios ad eorum voluntatem cum ea turre sive casaturre. Quam autem investi|turam dicti d(omi)ni fratres pro se suosque heredes stipulatione promiserunt dicto Bonacursi|o vasalo^c et pro eo eius heredibus perpetuum firmam et ratam habere et tenere et non (con)travenire | et ab omni inquietanti et (con)tradicienti persona cum ratione deffendere et expedire, quod si deffendere non potuerint vel noluerint aut per aliquod ingenium subtraere quesierit, | tunc in duplum predictam investituram secundum formam melioracionis seu quod pro tempore ma|gis valuerit in bonorum laude virorum in (con)simili lo-

co ei restituere cum stipulatione | promiserunt infra-
scripti. Ibique incontinenti dictus Bonacursius iura-
vit fidelitatem | parit(er) dictis d(omi)nis fratribus
(con)tra omnes personas sicuti vasalus facit
d(omi)no ante|missa vero fidelitte et anteposita
d(omi)ni episcopi Mantue. Actum est hoc in domo |
dicti d(omi)ni Baiamontis, presentibus d(omi)no
Raimondo iudice de Letebenano, d(omi)no | Fiono
de Disincianis, d(omi)no Andalo de Agnelis,
d(omi)no Marchisio e Vicecomit|ibus et aliis testibus
rogatis.

(SN) EGO Moroellus de Delaito sacri pall(aci)i
notarius his interfui | et rogatus scripsi.

(a) *In A dicti con la lettera d corretta su altra lettera.* (b)
Lettura dubbia.

INDICE DELLA PIANTA

- A- CITTA' VECCHIA -
1) Cattedrale di San Pietro,
2) San Paolo, 3)
Sant'Agata, 4) Santa Cro-
ce, 5) Santa Maria Mater
Domini, 6) San Alessan-
dro, 7) San Damiano
- B- CITTA' NUOVA
quartiere di Santo Stefano
1) Monastero e Chiesa di
Sant'Andrea, 2) San Ze-
none, 3) Santo Stefano,
4) San Salvatore, 5) San
Silvestro
- C- CITTA' NUOVA
quartiere di San Giacomo
1) San Giacomo
- D- CITTA' NUOVA
quartiere di San Martino
1) Santa Carità, 2) San
Martino
- E- CITTA' NUOVA
quartiere di San Leonardo
1) San Gervasio, 2) San
Ambrogio, 3) San Gio-
vanni Evangelista
- F- zona Monticelli
1) Chiesa e Ospedale di San
Marco, 2) San Barnaba,
3) San Luca (San Domeni-
co), 4) Ponte e Porta dei
Monticelli
- G- zona del Redevallo
1) Chiesa e Monastero di
San Cristoforo, 2) Orato-
rio di San Sebastiano
- H- zona della Fiera
- I- zona dei Campi Santi
1) Santa Maria di Betlem-
me, 2) San Nicolò
- L- zona si S. Egidio
1) San Egidio

MANTOVA

Aspetto urbano
secoli XII e XIII

